



**Università
di Genova**

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Dottorato in Diritto
Curriculum Privatistico – XXXVIII Ciclo

PREMESSE A UNO STUDIO COMPARATO
DELL'AZIONE INIBITORIA PER IL
CLIMA

Candidato:

Dottor Mauro Giuseppe Smiroldo

Tutor:

Professor Paolo Comoglio

Cotutor:

Professoressa Lea Querzola

«Scientific knowledge, like language, is intrinsically the common property of a group or else nothing at all. To understand it we shall need to know the special characteristics of the groups that create and use it».

T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), Chicago-London, 1996,
Postscript, p. 210.

Indice

Introduzione	6
CAPITOLO 1	11
La tutela inibitoria: un profilo storico	11
1.1. Una premessa linguistica allo studio storico della tutela inibitoria (per una possibile ricerca degli equivalenti storico-funzionali)	11
1.2. «Inibire» nel mondo antico, con un <i>focus</i> sull'esperienza giuridica romanistica: la logica rimediale del pretore fra tutele interdittali e nunciazioni	15
1.3. Inibizioni, interdetti e denunce nella lunga stagione del <i>ius commune</i> europeo-continentale	25
1.4. La variegata esperienza codicistica preunitaria: verso le inibizioni	30
1.5. Svolgimento storico delle inibizioni dalla codificazione del 1865 alla codificazione del 1940: dalla procedura al diritto processuale civile (preventivo) nel segno del sistema chiovendiano	40
CAPITOLO 2	49
Valori costituzionali e mutamento sociale nella tutela inibitoria dei «nuovi diritti»	49
2.1. Costituzione e processo civile. Un metodo nuovo per l'effettiva tutela dei diritti	49
2.2. Teoria e prassi dell'inibizione in cornice costituzionale	53
2.3. La tutela inibitoria dei nuovi diritti individuali: alcuni paradigmatici esempi	60
2.4. La tutela inibitoria dei nuovi interessi superindividuali: fra lavoro e consumo	69

2.5. Prospettive nel nuovo millennio fra riforme e ancora nuovi interessi:
verso l'atipizzazione generale della tutela inibitoria nell'ordinamento 76

CAPITOLO 3 83

Aspetti comparati dell'azione inibitoria per il clima nei contenziosi
contro gli Stati e gli altri enti pubblici 83

3.0. Introduzione comparativa al contenzioso sul cambiamento climatico:
appunti metodologici verso una comparazione «costitutiva» 83

3.1. I contenziosi climatici contro gli Stati (e gli enti pubblici
territoriali) 93

3.2. La giustiziabilità della pretesa e la separazione dei poteri
statuali 96

3.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità
ecosistemiche 120

3.4. Il giudice e la scienza nell'accertamento probatorio del conflitto 139

3.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua
esecuzione) 153

CAPITOLO 4 161

Aspetti comparati dell'azione inibitoria per il clima nei contenziosi
contro le imprese 161

4.1. I contenziosi climatici contro le imprese (fra diritto privato interno e
internazionale) 161

4.2. La giustiziabilità della pretesa e il rispetto dell'autonomia
imprenditoriale 163

4.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità
ecosistemiche 173

4.4. Il giudice e la scienza nell'accertamento probatorio del conflitto 185

4.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua esecuzione)	192
CAPITOLO 5	195
Prospettive dell'azione inibitoria per il clima nell'ordinamento italiano	195
5.1. La costruzione del bene giuridico climatico nel contesto dei contenziosi pendenti	195
5.2. L'azione climatica inibitoria: verso nuove sfumature di categorie	200
5.3. Prospettive nel contenzioso contro lo Stato (e gli altri enti pubblici)	204
5.4. Prospettive nel contenzioso contro le imprese	210
5.5. Un possibile quadro finale di sintesi	225
Conclusioni	231
Pronunce citate (contenzioso sul cambiamento climatico)	234
Bibliografia	241

Introduzione

L'esigenza di una ricerca che ricostruisca gli spazi dell'azione inibitoria per il clima, nell'ordinamento italiano, in prospettiva di comparazione, muove dall'osservazione di fenomeni¹, i quali hanno il denominatore comune nell'accresciuta rischiosità a cui risulterebbero esposte oggi le società umane².

L'esponenziale moltiplicazione dei rischi pone, quindi, anche per l'ordinamento, il tema della prevenzione dei danni, che gli emergenti pericoli potrebbero comportare per l'esercizio e il godimento dei diritti³. Identicamente si pone il pericolo – in particolare – rappresentato dal cambiamento climatico accelerato per la complessiva tenuta dei sistemi sociali⁴.

¹ Sull'importanza fondamentale dell'osservazione empirica, anziché solo concettuale del fenomeno giuridico, in quanto esperienza cfr., per la particolare prospettiva del processo civile, le riflessioni di G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), Milano, 1962.

² V., diffusamente, l'influente scritto del sociologo tedesco U. BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, 1986, disponibile anche in trad. it., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000; ancora, ID., *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, trad. it., Roma-Bari, 2008; ulteriormente, N. LUHMANN, *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991, disponibile anch'esso in trad. it., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996.

³ Osserva, autorevolmente a questo riguardo, già C. CONSOLO, *Il rischio da «ignoto tecnologico»: un campo arduo – fra lecito e illecito – per la tutela cautelare e inibitoria*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, p. 599 ss. e, spec., p. 599, che «[i] rischi (intesi come «esposizione» a possibilità di danni al fine di poter perseguire risultati invece stimati favorevoli) non sono mai stati, probabilmente, così diffusi e ingenti».

⁴ *Amplius*, N.P. SIMPSON *et al*, *A framework for complex climate change risk assessment*, in 4 *One Earth*, 2021, p. 489 ss.; cfr., altresì, il più divulgativo scritto di N. ARNELL, *A Short Guide to Climate Change Risk*, Farnham, 2017, *passim*; sul rischio climatico in termini intergenerazionali, L. HARTZELL-NICHOLS, *Intergenerational Risks*, in S. ROESER, R. HILLERBRAND, P. SANDIN, M. PETERSON (eds.), *Handbook of Risk*

Il rischio climatico presenta, peraltro, caratteristiche decisamente peculiari. Data la rilevata multifattorialità, esso richiede, infatti, una *governance* globale e multilivello⁵; ancora a oggi ostacolata, tuttavia, dall'ineffettività delle regole internazionali e, perciò, sfociata nell'agone processuale. Il fenomeno è quello ormai internazionalmente noto come *climate change litigation*. Una espressione, questa, per la verità assai ambigua, eccessivamente dilatata ed eterogenea, che include quelle controversie, in cui cittadini e associazioni si rivolgono al giudice, nel tentativo di condannare enti pubblici come privati per inadempienza climatica. È questa una autentica «filosofia contenziosa», che utilizza il processo, mutandone la tradizionale concezione, in un senso non più semplicemente aggiudicativo, ma soprattutto regolativo, per stimolare mutamenti sociali⁶.

Nel contesto di una materia evidentemente ampia si è pensato di concentrare il *focus* del lavoro sulla tutela giurisdizionale inibitoria. E questo, essenzialmente, per due ragioni: intanto, perché pare proprio questa, la tecnica di tutela più pertinente, dal punto di vista anche processuale, per affrontare la questione climatica davanti al giudice; e inoltre, perché è questo lo strumento potenzialmente più incisivo per

Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk, Dordrecht, 2012, p. 931 ss.

⁵ Cfr., fin da adesso, i rilievi svolti da V. HEYVAERT, *Governing Climate Change: Towards a New Paradigm for Risk Regulation*, in 74 *The Modern Law Review*, 2011, p. 817 ss.

⁶ Per una sintesi più in generale del problema cfr., per un primo riferimento nella dottrina, P. LUFF, *Risk Regulation and Regulatory Litigation*, in 64 *Rutgers Law Review*, 2011, p. 173 ss.; ancora e più di recente, cfr. le pagine di M.A. LOTH, *The Civil Court as Risk Regulator: The Issue of Its Legitimacy*, in 9 *European Journal of Risk Regulation*, 2018, p. 66 ss.

realizzare – anche in una prospettiva strategica – i risultati attesi dai ricorrenti per la riforma dell’ordinamento giuridico attraverso il contenzioso.

Nel proposito di esaminare qui, più sistematicamente, il problema in oggetto dell’azione inibitoria climatica, si è suddivisa la tesi in cinque capitoli.

Il primo vorrebbe essere (non più che) una introduzione storica fondamentale al valore – mai venuto meno – che la tutela attualmente definita inibitoria ha potuto nel tempo veicolare per la prevenzione giurisdizionale dei danni prospettati con riguardo alla tutela d’interessi emergenti. Punto di partenza è dato dal diritto romano pretorile, che fornisce, in una qualche misura, il «prototipo» delle moderne azioni inibitorie – provvisorie come anche definitive – previste a tutela della proprietà, degli altri diritti reali e del possesso (ma non soltanto). Si prosegue, quindi, con la stagione del diritto comune e, poi, con l’età dei codici, fino alla sistematizzazione chiovendiana, che ha gettato nell’ordinamento italiano le fondamenta scientifiche per una trattazione profonda della tutela preventiva (pur nei limiti che anche si tenterà di mostrare).

Il secondo capitolo riprende dalla costituzionalizzazione del problema che – sulle tracce della più autorevole dottrina della seconda metà del Novecento – ha potuto ricevere un’attenzione scientifica più concreta e, perciò, più vicina alle retrostanti esigenze sociali. Particolare attenzione è riservata all’inibizione a tutela dei nuovi diritti, individuali come anche superindividuali, emersi a partire dagli scorsi anni Settanta. Fra questi, emblematica risulterà la vicenda evolutiva delle nuove fattispecie

ambientali, rispetto a cui emergeva, d'allora, il limite di una tutela individuale, ricalcata sulla falsariga del diritto soggettivo: che iniziava a confrontarsi già con i nuovi interessi superindividuali – collettivi, ma soprattutto diffusi – scaturenti dalla società industrializzata a capitalismo maturo. Il capitolo si conclude con la ricostruzione dei nuovi interessi climatici, alla luce della riforma che ha, per la prima volta, nel 2019, generalizzato in Italia l'ambito di applicazione oggettiva delle tutele collettive.

Si giunge per questa via, nei due capitoli seguenti, a trattare più specificamente il contenzioso civile a sfondo inibitorio sul cambiamento climatico, in una prospettiva, come si vedrà, necessariamente e, perciò, costitutivamente comparata. Premessa una generale introduzione al fenomeno della *climate change litigation*, si procederà distinguendo a seconda del soggetto convenuto a cui è più di frequente attribuita la condotta in pregiudizio del clima. Ciò relativamente a quattro profili di interesse comparativo, ovvero: la giustiziabilità della pretesa dedotta in giudizio; l'azionabilità del bene climatico; l'accertamento dei fatti controversi; e infine la configurazione dell'ordine (con cenni alla sua esecuzione).

Seguirà, nel quinto e ultimo capitolo, una ricostruzione di sintesi orientata a vagliare gli spazi operativi dell'azione inibitoria per il clima nell'ordinamento italiano: verificando, *de jure condendo*, se, ed eventualmente come, le soluzioni processuali disponibili attualmente in Italia possano essere ripensate alla luce di quanto emerso all'esito dell'indagine comparata. Verso l'invenzione di un rudimentale modello processuale che per la natura globale del problema possa formare un

modesto tassello nel dialogo fra ordinamenti, che la dimensione aperta del diritto impegna a conseguire oggi come programma di studio in ogni campo⁷.

⁷ Per un originale riscontro storico-comparato, cfr. G. GORLA, *Tre colonne su «Ordinamenti giuridici aperti e diritto comune dei nostri tempi»*, in *Il Foro italiano*, 1983, c. 111 ss.

CAPITOLO 1

La tutela inibitoria: un profilo storico

SOMMARIO: 1.1. Una premessa linguistica allo studio storico della tutela inibitoria (per una possibile ricerca degli equivalenti storico-funzionali). – 1.2. «Inibire» nel mondo antico, con un *focus* sull'esperienza giuridica romanistica: la logica rimediale del pretore fra tutele interdittali e nunciazioni. – 1.3. Inibizioni, interdetti e denunce nella lunga stagione del *ius commune* europeo-continentale. – 1.4. La variegata esperienza codicistica preunitaria: verso le inibizioni. – 1.5. Svolgimento storico delle inibizioni dalla codificazione del 1865 alla codificazione del 1940: dalla procedura al diritto processuale civile (preventivo) nel segno del sistema chiovendiano.

1.1. Una premessa linguistica allo studio storico della tutela inibitoria (per una possibile ricerca degli equivalenti storico-funzionali)

Ogni istituto del diritto comporta, prima di un esame storico sistematico, una *de-finizione*, che ne ricerchi e isoli i confini (*finis*). Il problema giuridico, anzi tutto, si pone quindi in termini linguistici⁸. L'implicazione immediatamente successiva dell'assunto è che, per comprendere il diritto, occorrerà comprendere prima le parole che lo

⁸ Cfr., in merito, le dotte pagine di A. GAUDENZI, *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in *Archivio Giuridico*, 1883 (XXXI), p. 271 ss., spec. p. 271, dove l'insigne storico del diritto, esplicitamente ponendosi nel solco di Giambattista Vico, Friedrich Carl von Savigny, Georg Friedrich Puchta e Rudolf von Jhering, comparativamente perviene a riconoscere con chiarezza come «i fenomeni della lingua appaiono quasi sempre prima dei corrispondenti del diritto: e di tanto, che si può dire quella esser la prima, questo l'ultima manifestazione della attività di un popolo».

esprimono⁹. Il discorso si fa, però, assai più complesso non appena si proceda nel considerare come tanto il diritto, quanto la lingua, in cui il primo si esprime, siano in verità relativi, nel tempo e nello spazio, in evoluzione, in quanto – in tutta evidenza – mediati da forze sociali mutevoli¹⁰.

Il linguaggio giuridico cambia, perciò, secondo gli usi che se ne facciano¹¹. Così è per quel peculiare istituto, a cavaliere fra diritto sostanziale e diritto processuale, rappresentato dalla tutela inibitoria: riconosciuta dall'ordinamento al soggetto, per agire contro un altro soggetto, la cui condotta rischi di provocare un danno che il primo ha l'interesse di prevenire, chiedendo al giudice un provvedimento che proibisca il compimento di quella condotta o, se già iniziata, la sua prosecuzione¹².

⁹ Osserva F. MAZZARELLA, *Per un discorso sulla scienza del diritto e del processo*, in AA.VV., *Studi in memoria di Salvatore Satta*, I, Padova, 1982, p. 855 ss., spec. p. 855, che «[u]na realtà fatta di parole è [...] ciò di cui la scienza giuridica ha da render conto», malgrado lo stesso a. si premuri appena dopo, di evidenziare, puntualmente a questo proposito come diversi dovrebbero essere sia il metodo che anche gli strumenti da utilizzare per la comprensione dei corrispettivi fenomeni.

¹⁰ Cfr., di nuovo, A. GAUDENZI, *op. cit.*, p. 271 ss.; adde P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, in *Annali di storia del diritto*, I, 1957, p. 261 ss., richiamato da P. GROSSI, *Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, p. 1 ss., spec. p. 2, cui anche si rinvia; più di recente cfr., per una originale sintesi degli stessi problemi, F. BAMBI, *Filologia, linguistica, diritto: un rapporto stretto tra discipline*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, LIV (2025), p. 67 ss.

¹¹ V., sul problema del linguaggio giuridico, le riflessioni di L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, p. 143 ss., p. 173 ss.; ancora, EAD., *Sono solo parole? Comunicare fra psicologia e linguaggi*, Torino, 2025, p. 49 ss., per la differenza, *amplius*, fra lingua e linguaggio.

¹² Questo provvedimento totalmente altro è quindi dalla pronuncia di sospensione dell'esecuzione di una sentenza (condannatoria) provvisoriamente esecutiva, la quale anche è nota, nel linguaggio giuridico, come inibitoria (in particolare processuale). Ciò, malgrado la relativa disposizione, contenuta nell'articolo 283 del Codice di procedura

Come è stato limpidamente osservato nel primo grande studio monografico condotto in Italia sull'inibitoria, varie sono, infatti, le espressioni invalse negli anni per indicare la relativa tecnica, cioè: «promiscuamente espressioni quali “azione inibitoria”, “inibitoria”, “inibizione”, “interdizione”, “azione in cessazione” e così via», per intendere, tuttavia, «lo stesso fenomeno», con significati, quindi, «intercambiabili»¹³, come può altrettanto riscontrarsi nella dottrina processualistica¹⁴.

Posta la citata promiscuità terminologica e in mancanza di una definizione legislativa di tutela inibitoria, si tenterà, perciò, metodologicamente, in questa sede, di isolare non tanto i possibili precedenti dell'azione inibitoria, bensì i relativi equivalenti storico-funzionali. Sebbene i termini con i quali è stata storicamente espressa

civile italiano, scriva di sospensione (anziché di inibizione) dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata. Cfr. in tale materia, *ex plurimis*, E. BRUNORI, *Sulla inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 207 ss.; E. BORSELLI, voce *Inibitoria (dir. proc. civ.)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino, 1962, p. 701 ss.; F. CARPI, *L'inibitoria processuale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1975, p. 93 ss.; ancora, ID., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979, *passim*; C. FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1993, p. 558 ss.; più di recente, G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010.

¹³ Il riferimento corre qui al fondamentale studio comparato di A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, pp. 241-242, spec. nota 1, da cui si è ricostruito; per un più esteso prospetto giustificativo delle soluzioni terminologiche, ancora ID., voce *Azione in cessazione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, I, Torino, 1980, p. 639 ss., spec. p. 640 ss.

¹⁴ V., al riguardo, i fondamentali contributi della Scuola di Pavia, fra i quali fin da subito segnalare, in merito, per i dovuti approfondimenti, C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, Padova, 1987; V. DENTI, voce *Azione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 8 ss.; nonché C. RAPISARDA, M. TARUFFO, voce *Azione inibitoria (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 15 ss.

l'inibizione siano a oggi sinonimi, diversi dovevano essere, infatti, i corrispondenti strumenti, accomunati per quanto dalla funzione di prevenzione.

Il referente storico-comparato dell'indagine sarà rappresentato, per questo motivo, dalla funzione, storicamente connotata, di prevenire, attraverso il processo, il danno pregiudizievole che la condotta arrecherebbe, a detrimento del ricorrente, dal punto di vista qui in particolare delle modalità processuali della sua inibizione dinnanzi al giudice.

Dal momento che, storicamente, la funzione della tutela inibitoria è quella di prevenire il danno che una condotta potrebbe arrecare in pregiudizio di un interesse meritevole di tutela, è chiaro che la tutela inibitoria sia, anzitutto, una *species* del più ampio *genus* della tutela preventiva¹⁵.

Occorre perciò chiarirne ora i confini con le altre forme di tutela preventiva dei diritti, iniziando dalla distinzione con la tutela cautelare. Senza diffondersi per il momento su questo aspetto, basti rilevare, attualmente, come il danno possa, infatti, definitivamente oppure provvisoriamente prevenirsi – all'esito quindi di un accertamento più o meno pieno – attraverso una inibizione che, soltanto nell'ultimo caso, coinciderà con i presupposti della tecnica cautelare: tanto da essere dibattuta, ancora oggi, l'opportunità di concepire in modo unitario

¹⁵ Per una definizione, completa e autorevole, di tutela giurisdizionale preventiva cfr. G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013, spec. p. 1 ss., p. 53 ss., p. 241 ss. e *passim*.

l'inibitoria definitiva e l'inibitoria provvisoria all'interno di uno stesso istituto¹⁶.

Stando così le cose, la ricerca in dimensione storica degli equivalenti funzionali della tutela inibitoria – conosciuta come rilevato sopra anche sotto altre espressioni – dovrà avvenire nella consapevolezza della dinamicità degli strumenti riconducibili a questo particolare ambito del diritto; a partire dal posizionamento del danno da inibire in giudizio, definitivamente o provvisoriamente, quale referente dell'indagine storica, alla luce del rischio, di volta in volta puntualmente determinato dal legislatore positivo, secondo le diverse e mutevoli esigenze storiche del proprio tempo.

1.2. «Inibire» nel mondo antico, con un focus sull'esperienza giuridica romanistica: la logica rimediale del pretore fra tutele interdittali e nunciazioni

È noto come il diritto romano sia l'esperienza giuridica da cui opportunamente muovere tutte le volte che si ricerchi l'origine di un istituto. Esso rappresenta, infatti, sia una peculiare sintesi degli antichi diritti occidentali, sia il fondamento del moderno diritto in Europa per effetto dell'opera di recezione compiuta a partire dal periodo basso-medievale¹⁷.

¹⁶ V., *amplius*, quanto poi si dirà *infra* – nel prosieguo del presente lavoro di tesi – *sub* cap. 2.

¹⁷ Per la concezione, prevalente ancora oggi, secondo la quale il diritto romano costituirebbe l'elemento identitario della storia giuridica europea, A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, *passim*.

Per quanto avanzata, la giurisprudenza romana non sorse, tuttavia, a propria volta, *ex nihilo*, avendo giovato del contatto con le esperienze giuridiche del vicino Oriente, che, secondo sempre più studiosi comparatisti, non è escluso che abbiano potuto influenzare le leggi di Roma¹⁸.

I due riferimenti principali corrono al lungo Regno d'Egitto¹⁹ e all'eterogenea civiltà greca²⁰: esperienze, peraltro, meno documentate, limitatamente alle quali poco è stato scritto su prevenzione del danno

¹⁸ Cfr. diffusamente, per una conferma del dialogo fra diritto romano e circostanti diritti orientali, P.G. MONATERI, *Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the "Western Legal Tradition"*, in 51 *Hastings Law Journal*, 2000, p. 479 ss., di cui è disponibile una rielaborazione successiva, in lingua italiana (ID., *Gaio nero*), nel volume di P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA (a cura di), *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, p. 19 ss., commentata da A. GUARNERI, *Diritto romano, tradizione romanistica e storia universale del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, p. 667 ss., spec. p. 668 ss., al quale anche si rimanda per gli ulteriori approfondimenti. Oltreoceano, già B.S. JACKSON, *Evolution and Foreign Influence in Ancient Law*, in 16 *The American Journal of Comparative Law*, 1968, p. 372 ss.; per gli aspetti processuali, S.C. HICKS, *Comparative Law in Ancient Times: The Legal Process*, ivi (vol. 34), 1986, p. 81 ss.

¹⁹ Su cui cfr. *ex plurimis*, per una prima introduzione, J.A. WILSON, *Authority and Law in Ancient Egypt*, in 17 *Supplement to the Journal of the American Oriental Society*, 1954, p. 1 ss.; A. THÉODORIDÈS, *The Concept of Law in Ancient Egypt*, in J.R. HARRIS (ed.), *The Legacy of Egypt*, Oxford, 1971, p. 291 ss.; ancora, J. KRUCHTEN, voce *Law*, in D.B. REDFORD (ed.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, II, Oxford, 2001, p. 277 ss.; R. VERSTEEG, *Law in Ancient Egypt*, Durham, 2002.

²⁰ Su cui cfr., anzitutto per la *vexata quaestio* della unità o meno del diritto greco, che specialmente in età classica contava sulla spiccata autonomia politica delle *poleis*, A. BISCARDI, E. CANTARELLA, *Profilo di diritto greco antico*, Milano, 1974, spec. p. 7 e ss.; sul diritto attico (sostanziale e processuale), ancora, U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930; ID., *Studi sul processo attico*, Padova, 1933 (quest'ultimo con la colta prefazione di P. CALAMANDREI, *Processo attico e processo moderno*, poi ripubblicata in ID., *Opere giuridiche, IX, Esecuzione forzata e procedimenti speciali*, Napoli, 1983, p. 682 ss.). Sull'antico diritto cretese, al cui studio grande impulso è provenuto soprattutto a seguito del rinvenimento nel 1884 a Gortyna dell'omonima epigrafe normativa, cfr. invece, a titolo qui esemplificativo, le pagine di M. GAGARIN, P. PERLMAN, *The Laws of Ancient Crete, c. 650-400 BCE*, Oxford, 2017; per gli aspetti processuali, M. GAGARIN, *Legal procedure in Gortyn*, in *Symposium*, 2009, p. 127 ss.

attraverso meccanismi comparabili con la moderna inibizione e dove, comunque, esigenze di accertamento preventivamente volte a eliminare l'incertezza giuridica affiorerebbero tanto da papiri egizi²¹, come da iscrizioni greche²².

Particolarmente ampio pare invece il materiale romanistico, che ha potuto trasmettere alla modernità il prototipo dei mezzi di prevenzione giudiziaria del danno, con particolare riguardo, anzi tutto, ai diritti sulla terra, secondo forme comparabili con le moderne azioni ancora oggi codificate.

Occorre, tuttavia, svolgere prima una precisazione metodologica introduttiva. Come è noto, il diritto romano copre, infatti, un periodo temporale lungo quasi tredici secoli: un tempo fin troppo esteso per ricostruire – con una qualche pretesa di unitarietà – l'evoluzione dell'inibizione. Necessariamente tralasciando di approfondire il pur fondamentale problema della periodizzazione giuridica, politicamente comunque snodatosi attraverso le fasi della Monarchia, poi della Repubblica e infine dell'Impero, occorre perciò, a questo scopo, immaginarsi una storia millenaria, in cui è venuto, peraltro, al proprio

²¹ È di un certo interesse notare come G. CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1933, p. 3 ss., spec. p. 7, avesse in questo senso evidenziato taluni esempi di azioni puramente cognitive all'interno di documenti greco-egizi, tratti dagli impegnati studi del giurista e papirologo austriaco Ludwig Mitteis, cui si rinvia.

²² Per l'esempio notevolissimo dell'antico diritto cretese, di cui attesta il Codice di Gortina, cfr., sinteticamente, i rilievi di M. GAGARIN, *Legal procedure in Gortyn*, cit., spec. p. 127 ss., ove l'a. commenta talune misure che, pur non essendo esplicitamente configurabili di nuovo come inibitorie in senso stretto, pur sempre assolvevano una funzione preventiva, in prospettiva – diremmo oggi – cautelare, in quanto provvisoria, come il divieto di sequestro di persone in attesa di giudizio e la gestione provvisoria dei beni.

interno, sovente mutando lo stesso concetto di diritto volta a volta rilevante²³.

In un tanto vasto arco temporale, può darsi per acquisito che un momento storico cruciale per l'assorbimento di esigenze di prevenzione giudiziaria del danno sia stato rappresentato dal consolidamento della magistratura pretorile.

Come risaputo, la magistratura del pretore fu istituita sotto la Repubblica, nel IV secolo a.C., in reazione al non più sostenibile formalismo, cui era giunto il processo codificato dalle Leggi delle XII Tavole²⁴.

²³ Osserva sul punto A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 1968, p. 39 ss., spec. p. 40, come «[i]l concetto di diritto romano non è, dunque, un concetto statico ed uniforme», ma «un concetto squisitamente dinamico, che varia e si trasforma in diretta corrispondenza con i diversi periodi storici della civiltà romana» con la conseguenza che «[l]a ripartizione dei secoli da Romolo a Giustiniano in “periodi storici” dipende, evidentemente, dalle diverse valutazioni degli storiografi, quindi dai diversi modi di vedere, quindi dalle diverse ricostruzioni proposte», le quali, comunque, convergerebbero, come nuovamente ricordato, spec. p. 41 ss., su un periodo arcaico (dall'VIII alla metà del IV sec. a.C.), un periodo preclassico (dalla metà del IV sec. a.C. alla fine del I sec. a.C.), un periodo classico (dalla fine del I sec. a.C. alla fine del III sec. d.C.) e un periodo post-classico (dalla fine del III sec. d.C. al VI sec. d.C.). Sul tema della periodizzazione cfr., altresì, l'ivi richiamato (spec. nota 6.2.) M. BARTOSEK, *La periodizzazione del diritto romano*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Synthese Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli, 1964, p. 1149 ss.

²⁴ Sebbene non ne conserviamo, a tutt'oggi, l'esemplare completo, ma solo taluni «frammenti tratti dalle Pandette e dalle opere di Aulo Gellio, Cicerone, Macrobio, Plutarco, Dionigi e vari altri scrittori giuridici e storici», come rammentato (con perdurante attualità e una certa pienezza di riferimenti culturali) già da F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, I, Firenze, 1897, spec. p. 18, è ben noto alla medesima storiografia che il correlato processo, detto delle *legis actiones*, sia venuto caratterizzandosi, nel tempo, da una assai peculiare e proverbiale rigidità procedendo, spec. p. 224, «con tale solennità di forme e con una precisione sì rigorosa che la minima inesattezza portava seco la perdita del processo», al punto da ostacolare tutte quelle manovre interpretative per vero cruciali per accogliere esigenze preventive. Più ampiamente, sul ruolo di consolidamento delle antiche consuetudini operato dalla legge decemvirale dal tempo della mitica fondazione – quando il *jus* era

Fu anzi proprio il diritto pretorile²⁵, come ricorda Papiniano alternativamente detto onorario (*honorarium*) per l'onore del pretore di amministrarlo²⁶, scaturente dall'editto (*ius edicendi*)²⁷, che consentì al diritto romano di evolvere²⁸. Ciò poté tecnicamente avvenire grazie

ancora intimamente legato al *fas* come in una civile religione primordiale, C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955, p. 1 ss., p. 49 ss. e *passim*.

²⁵ Per ampie ricognizioni sulla natura e l'evoluzione del diritto pretorile, cfr. F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, cit., spec. p. 25 ss.; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1909, p. 284 ss.; H.F. JOLOWICZ, *Historical Introduction to the Study of Roman Law*, Cambridge, 1939, p. 46 ss., spec. p. 95 ss.; F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1949, p. 5 ss.; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, spec. p. 57 ss.; P. STEIN, *Roman Law in European History*, Cambridge, 1999, spec. p. 8 ss.

²⁶ Così il passo tratto dal Digesto: D. 1.1.7.1 Pap. 2 def (*libro secundo definitionum*) ove leggiamo, testualmente, proprio come: «Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum» («*Il diritto pretorio è quello che i pretori introdussero allo scopo di aiutare, integrare o correggere il diritto civile in ragione dell'utilità pubblica. Questo è anche detto onorario, così chiamato in riferimento all'onore dei pretori*»), ove ritroviamo, peraltro, tutti gli elementi in certa misura creativi dello *ius praetorium*. Per una ulteriore conferma, nella glottologia giuridica, che l'*ius honorarium* prendesse il nome dalla medesima carica del pretore, cfr. ulteriormente lo studio di L. CECI, *La lingua del diritto romano*, I, Torino, 1892, spec. p. 145.

²⁷ Più in particolare sull'editto quale fonte giuridica (della durata di un anno identicamente alla carica del pretore) cfr., oltre ai riferimenti alla nota 25, specificamente le pagine di C. GIACHI, *Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari*, in XVI *Teoria e storia del diritto privato*, 2023, p. 1 ss. Per una evoluzione storica, ancora, lo studio di A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di Studio, Napoli, gennaio-novembre 1996*, Napoli, 1998, p. 51 ss.

²⁸ Cfr., ampiamente, F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, cit., pp. 28-29, spec. p. 29, là dove leggiamo come la fondamentale importanza assunta nella storia dal diritto romano sia stata dovuta «in gran parte all'*ius edicendi* e al conseguente *ius honorarium*», premesso che «[i]l novello pretore sottoponeva l'editto ad una nuova revisione, e mentre si atteneva al diritto esistente in tutte quelle parti che avevano fatto buona prova ed erano confacenti all'indole del popolo ed ai costumi dei tempi, eliminava tutto ciò che non corrispondeva più ai bisogni della vita e vi aggiungeva tutte quelle nuove disposizioni che si erano rese necessarie col cambiamento dei tempi e

all'affinamento di strumenti, comparabili alle moderne azioni inibitorie, forgiati nella fucina del pretore per temperare il rigore del diritto civile tramite l'adeguamento «creativo» della legge al mutamento dei costumi sociali²⁹.

Invero, rimane a tutt'oggi controverso se quella esercitata dal pretore fosse attività (propriamente) giurisdizionale oppure no. Un problema questo che – lungi dal costituire una disputa di pura teoria – ha, metodologicamente, ragione di porsi in questa sede, condizionando i termini della comparazione storica centrata sulla prevenzione – per l'appunto giudiziaria – del danno attraverso strumenti comparabili alle moderne inibitorie. Senza diffonderci, basti rilevare come la risposta dipenda dal modo di concepire il concetto di giurisdizione (*iurisdictio*), fuori dei pregiudizi culturali che potrebbero determinarsi a questo riguardo³⁰.

dei costumi, col mutarsi delle relazioni sociali e precipuamente collo sviluppo economico e morale della nazione».

²⁹ V., sugli strumenti tecnicamente utilizzati a questo scopo, G. PUGLIESE, *I pretori fra trasformazione e conservazione*, poi in ID., *Scritti giuridici (1985-1995)*, a cura di Letizia Vacca, Napoli, 2007, p. 157 ss., a cui si rinvia (anche) per un approfondimento dell'evoluzione storica. Cfr. ancora le note pagine di E. BETTI, *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927, p. 57 ss.

³⁰ Ciò è sintetizzato, più di recente, da B. CORTESE, *Giurisdizione e Iurisdictio*, in R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, Roma, 2019, p. 11 ss., ove l'a., ponendosi sotto l'autorevole insegnamento di Salvatore Satta, spec. p. 13 ss., rammenta come la relatività storico-politica della giurisdizione impone di evitare facili sovrapposizioni fra *iurisdictio* romana e giurisdizione moderna, dovendo riconoscere in tal senso le rispettive peculiarità storiche. Per studi classici in questa materia cfr. F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937, *passim* e spec. p. 199 ss.; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, Roma, 1962, spec. p. 162 ss.

Premesso dunque che il pretore svolgesse una funzione con tutte le differenze pur sempre assimilabile alla moderna giurisdizione, stante l'applicazione al caso concreto di norme per la risoluzione delle controversie, ci si può, ora nello specifico, domandare tramite quali strumenti tale funzione di prevenzione in giudizio del danno venisse esercitata.

Cruciali furono gli interdetti (*interdicta*): veri e propri «comandi condizionali», cui «la parte doveva obbedire» salvo, in caso contrario, aprirsi il procedimento per la verifica delle condizioni sancite dal provvedimento³¹.

Gli interdetti erano strumenti di origine incerta, ma probabilmente molto antica³², che parimenti si è discusso se avessero carattere giurisdizionale o meno, ancora una volta ricorrendo all'uso (o abuso) di categorie moderne, che non è parso utile infine adoperare³³, per

³¹ Così espressamente P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, cit., p. 284 ss., spec. p. 287.

³² Cfr., puntualmente, F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 116 ss., ad avviso del quale l'antichità degli *interdicta* sarebbe testimoniata dal fatto che già Plauto e Terenzio, all'interno delle loro commedie, facessero riferimento al processo interdittale, rilevando, in ogni caso, spec. p. 118, che «l'esistenza di interdetti è così connaturata all'essenza dell'*imperium* del magistrato, così indispensabile in un ordinamento giuridico chiuso, rigido, come quello dell'epoca delle *legis actiones*, che la dottrina quasi unanimemente ammette l'antichità di essi».

³³ Emblematica del dubbio se gli interdetti fossero atti di *imperium* o *iurisdictio*, ovvero atti di natura amministrativa o giurisdizionale – in considerazione anche del carattere pubblico o privato degli interessi di volta in volta veicolati – è la vicenda scientifica di uno dei massimi studiosi italiani in tale materia, Arnaldo Biscardi, che pur avendo nel suo *La protezione interdittale nel processo romano* (Padova, 1938) aderito alla tesi amministrativa ha, poi, esplicitamente mutato opinione, riconoscendo la natura giurisdizionale degli interdetti (diffusamente, per tale *excursus*, A. BISCARDI, *La tutela interdittale ed il relativo processo*, Siena, 1956, spec. p. 287 ss.). Questa posizione, per quanto sia assai autorevolmente sostenuta, forma, tuttavia, una tesi non unanime, poiché, pur avendo anche uno studioso del calibro di Francesco Schupfer ammesso che la

comprimere uno spirito per vero elastico come doveva essere quello romano³⁴. Non fu del resto casuale che gli interdetti proliferarono, per numero e per tipologia, nel quadro di numerosi criteri classificatori, quantificabili a oggi in una sessantina, a conferma della duttilità che accompagnò il *praetor* nel processo sempre più frequente della loro emanazione³⁵.

Fondamentale rimane, anche in questo lavoro, la classificazione, di natura funzionale, tramandataci da Gaio nelle *Institutiones*, ove il giureconsulto distingueva i tre diversi tipi di *interdicta* in proibitori, restitutori ed esibitori³⁶.

procedura originariamente amministrativa sarebbe stata nel corso del tempo interessata dall'assorbimento di esigenze privatistiche, per numerosi anni ha prevalso la tesi di Francesco de Martino, ad avviso del quale gli interdetti sarebbero fuori della *iurisdictio*, in quanto espressione non del processo, ma di prerogative concorrenti con il suo esercizio, fuori dall'attività ordinaria del magistrato (come in definitiva riassunto da F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., spec. p. 367). Sull'influenza più in generale del diritto romano sul processo civile odierno, v. comunque G. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1902; ID., *L'idea romana nel processo civile moderno*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1932, p. 317 ss.; ancora, A. CHIZZINI, *Antiquam exquirite matrem. Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile: Studi*, Torino, 2013, p. 1 ss.

³⁴ Cfr. il fondamentale studio di R. V. JHERING, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, trad. it., Milano, 1855; più di recente, A. WATSON, *The Spirit of Roman Law*, Athens-London, 1995.

³⁵ Un'ampia ricognizione si ritrova, di recente, nelle pagine di A.M. GIOMARO, voce *Interdicta*, in *Digesto delle Discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 502 ss.

³⁶ V. GAIUS, *Institutiones*, IV, 140, ove «[v]ocantur autem decreta cum fieri aliquid iubet, velut cum praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur: interdicta vero, cum prohibet fieri, velut cum praecipit: ne sine vitio possidenti vis fiat, neve in loco sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta aut restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria vocantur». («[s]i chiamano decreti quando [il pretore] ordina che sia fatto qualcosa, ovvero quando prescrive che qualcosa sia esibita o restituita; si chiamano invece interdetti quando vieta che sia fatto qualcosa, come quando prescrive che non sia fatta violenza a chi

Particolarmente rilevanti appaiono, in questa sede, gli interdetti proibitori, configurando questi strumenti con cui il pretore vietava di compiere un certo comportamento in via provvisoria – diremmo oggi cautelare – in quanto tipicamente urgente³⁷.

Sebbene centrale fu la protezione interdittale del possesso ³⁸, particolarmente ampio diventò nel tempo il novero dei beni giuridici provvisoriamente tutelati: inclusa la *salubritas*, intesa quale ambiente salubre³⁹.

Ancorché paradigmatici, gli interdetti non furono le sole forme di inibizione in giudizio del danno conosciute dall'antico pretore romano. Accanto alle inibizioni provvisorie interdittali – sospese fra interessi pubblici e interessi privati – sono da annoverarsi, infatti, le azioni di denuncia di nuova opera e danno temuto⁴⁰, che grande fortuna, come si

possiede senza vizio [del possesso], o che non sia fatto nulla in un luogo sacro. Perciò tutti gli interdetti sono chiamati o restitutori o esibitori o proibitori»).

³⁷ Lo ha ricordato G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1982, p. 3 ss.

³⁸ Come puntualmente si ricava da A. BISCARDI, *La tutela interdittale ed il relativo processo*, cit.

³⁹ Sensibile alla questione della salute pubblica e dell'ambiente salubre fu l'Editto di Labeone, su cui cfr. lo studio in due parti condotto da A. DI PORTO, *La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. I – Acque*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 1988, p. 459 ss.; ID., *La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II. Cloache e salubrità dell'aria*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 1989, p. 271 ss. Più in generale sulle tracce di una tutela ambientale *ante litteram* nell'antichità romana, cfr. P. ZAMBRANA MORAL, *La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica*, Cizur Menor (Navarra), 2023, spec. p. 83 ss.

⁴⁰ Di cui attestano tanto il Digesto, D. 39.1. [*De operis novi nuntiatione*] quanto il Codice giustiniano, C. 8.10.14pr [*De operis novi nuntiatione*]. *Amplius* in merito, G. FRANCHI, *Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Padova, 1968, cui si rimanda anche per il rilievo secondo il quale mentre nel diritto romano la nunciazione è uno strumento stragiudiziale per la tutela di un diritto, essa indiscutibilmente costituisce oggi

mostrerà nel prosieguo, avrebbero avuto nella storia, al punto da condizionare, a livello procedimentale, i caratteri e la funzione delle moderne azioni inibitorie.

Senza entrare qui nel merito di aspetti tecnici, può essere di certo interesse notare come le citate nunciazioni si distinsero dagli interdetti. Questo sia dal punto di vista sostanziale, in ordine al loro ambito di applicazione, circoscritto nell'età antica alla tutela proprietaria, sia dal punto di vista processuale, relativamente alla *cognitio* del magistrato, che non fu provvisoria, ma al contrario definitiva, analogamente alle azioni negatorie cumulativamente esperibili per la cessazione – in evidenza inibitoria – delle turbative in pregiudizio del godimento dei diritti proprietari⁴¹.

Quanto sopra a riprova, una volta ancora, di come avvertita fosse – presso la civiltà romana – l'esigenza di inibire la violazione di interessi emergenti.

un'azione processuale. Per un classico prospetto storico nella visuale della funzione di prevenzione (analogamente agli interdetti, segnatamente proibitori), cfr. M. DINI, *La denuncia di nuova opera nel diritto sostanziale e processuale*, Milano, 1953. Sull'applicazione dell'istituto per la tutela di interessi pubblici cfr., invece, l'originale studio di G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*, Padova, 2001, *passim*.

⁴¹ Cfr., diffusamente, l'ampia ricognizione autorevolmente svolta da A. GAMBARO, voce *Confessoria e negatoria (azione)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VIII, Roma, 1988, p. 1 ss.

1.3. *Inibizioni, interdetti e denunce nella lunga stagione del ius commune europeo-continentale*

Come già anticipato, l'esperienza romana si pose a fondamento del diritto europeo-continentale e, più in generale, occidentale, per opera instancabile dell'operosa civiltà bassomedievale.

Fu con la riscoperta del *Corpus Iuris Civilis* da parte di Irnerio (*Wernerius*), nella Bologna dell'anno 1000, che il diritto romano poté diventare, con il più recente diritto canonico, fulcro del formidabile *ius commune*: il complesso «sistema» che avrebbe modellato, attraverso l'interpretazione dei giuristi, la massima parte del tessuto normativo d'Europa, per circa sette secoli, fin addirittura alle codificazioni settecentesche⁴².

⁴² Su origini storiche, caratteristiche fondamentali e nodi problematici del diritto comune cfr., a titolo esemplificativo, F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1950; ancora, ID., *Medioevo del diritto*, Milano, 1954; G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, Milano, 1962; G. ASTUTI, *Recezione teorica e applicazione pratica del diritto romano nell'età del rinascimento giuridico*, ora in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di G. Diurni, I, Napoli, 1984, p. 237 ss.; E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1992; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, 1994; M. LUPOI, *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma, 1994; B. CLAVERO, *Historia del derecho: derecho común*, Salamanca, 1994; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale: il Basso Medioevo*, II, Roma, 1995; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995; A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, trad. it., Bologna, 2003, spec. p. 87 ss.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 2005; M. CARAVALE, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, 2005; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007; più di recente, N. SARTI, *Il Medioevo dei Diritti*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2022, p. 47 ss.; sulla perdurante attualità del diritto comune, sopravvissuto in esperienze giuridiche come quella sammarinese, scozzese o ancora sudafricana v. ampiamente i saggi raccolti in A. LEGNANI ANNICHINI, G. SANTUCCI (a cura di), *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, Modena, 2023, fra i quali A. LEGNANI ANNICHINI, *Argomentare secundum ius commune: alcuni*

Il «sistema del diritto comune» si articolava secondo un reticolo di relazioni fra il riscoperto diritto romano, nella sua interazione con il diritto canonico, e i differenti diritti speciali propri (territoriali e di categoria) esistenti a livello locale e mai soffocati: coerentemente con una dinamica pluralistica, non gerarchica, ma anzi, al proprio interno, reciprocamente rispettosa⁴³.

Significativa fu, perciò, l'importanza giocata nel sistema dal diritto raccolto sotto Giustiniano: quale, non solamente, diritto universale, ma anche modello: tanto per il diritto canonico quanto per gli altri *iura* particolari⁴⁴.

L'autorevolezza fornita dal diritto romano-giustiniano avrebbe così potuto formare intere generazioni di giuristi che, dapprima, attraverso la glossa e, poi, attraverso il commento, sempre più creativamente avrebbero

esempi sammarinesi, p. 63 ss. e G. SANTUCCI, *Il valore normativo del diritto romano nei Mixed Legal Systems*, p. 81 ss.

⁴³ Particolarmente fortunata è la definizione fornita, a questo riguardo, da P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 233-234, secondo cui «[n]on vi sono giuridicità di grado superiore e inferiore; non v'è un ordinamento più valido: il diritto universale, il diritto collaudato nei secoli, il diritto scientifico, può cedere di fronte alla piccola emersione locale. Non è una gerarchia delle fonti, è invece un gioco di rapporti fra ordinamenti che, convivendo e covigendo, si comprimono nella relatività della vita giuridica».

⁴⁴ Sia pure non senza cesure come autorevolmente ricordato al riguardo da P.G. MONATERI, A. SOMMA, *Il modello di civil law*, Torino, 2016, p. 1 ss., spec. p. 4 ss., e *passim*, cui si rinvia non solo per una estesa illustrazione dell'influenza che il diritto romano avrebbe esercitato sul diritto europeo, ma anche per il generale rilievo del richiamo, spesso più formale, che sostanziale, al modello romanistico data la propria autorevolezza. Sulla tesi, per certi versi esplicitamente più radicale, relativa alla circolazione del modello giuridico romanistico, in generale, a motivo del percepito prestigio v., per tutti, R. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile*, II, Torino, 1988, p. 368 ss.; cfr., altresì, A. WATSON, *The Evolution of Western Private Law*, Baltimore-London, 2001, spec. p. 193 ss. e *passim*.

potuto adeguare gli istituti tramandati – in alcuni casi già filtrati dalle interpolazioni dei compilatori – alle esigenze dell’assai dinamica civiltà medievale⁴⁵.

Proprio la riscoperta e la rielaborazione del modello giuridico romanistico consentono di postulare, anche per l’istituto rappresentato dalla tutela inibitoria, se non proprio una continuità quanto meno una linearità possibile nell’evoluzione dei mezzi di inibizione del danno pervenuti dall’antico genio.

Si prendano, anzi tutto, qui in considerazione le sorti dei redivivi *interdicta*.

Come acutamente osservato in dottrina, una particolare fortuna sortirono, durante il diritto intermedio, fra i molti altri pervenuti, gli interdetti originariamente previsti per la tutela del possesso, anche dal momento in cui il relativo procedimento ben si prestava a essere trattato mediante quel rito sommario, che la cultura giuridica canonistica aveva

⁴⁵ Sul metodo e le diverse Scuole di glossatori – fra cui per prestigio spicca quella di Bologna, fondata come ampiamente noto da Irnerio, proseguita dai Quattro Dottori suoi allievi Bulgaro, Martino, Jacopo e Ugo e culminata nella stesura della *Magna Glossa* intrapresa da Azzone e ultimata, in definitiva, da Accursio, *amplius*, V. PIANO MORTARI, voce *Glossatori*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano, 1970, p. 625 ss.; A. ERRERA, *Il concetto di Scientia Iuris dal XII al XIV secolo. Il ruolo della Logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali*, Milano, 2003; N. SARTI, *Casistica e sistema nella ‘lezione’ dei glossatori*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 2016, p. 445 ss.; sul successivo passaggio, dalla *Magna Glossa* al metodo (originariamente) esegetico del commento, ancora, A. ERRERA, *Alle origini della scuola del commento: le additiones all’apparato accursiano*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna, 2007, p. 41 ss.; per una più estesa panoramica di sintesi sulla complessiva vicenda che ha interessato la scienza giuridica durante il periodo basso-medievale, M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito*, I, *Scholae, universitates, studia*, Roma, 1997; e, soprattutto, ID., *Medioevo edito e inedito*, II, *Scienza del diritto e società medievale*, Roma, 1997.

elaborato, per derogare, in un numero sempre maggiore di casi, al farraginoso e più lungo rito ordinario⁴⁶. La felice interazione arrivò addirittura al punto che il successo sempre più riscosso dalla cognizione sommaria alimentò l'utilizzo della tecnica interdittale per la tutela dei rilevanti beni giuridici⁴⁷.

⁴⁶ Così, A.M. GIOMARO, voce *Interdicta*, cit., spec. p. 513, nonché l'ivi richiamato L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Interdetti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 901 ss., p. 922 ss., spec. p. 922.

⁴⁷ Come autorevolmente osservato da G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1927, p. 327 ss., p. 342 ss., spec. pp. 342-343, là dove lo storico del diritto riferisce come «[s]empre con procedimento sommario il giudice poteva procedere di ufficio per la conservazione del possesso contro le minacce e ogni atto turbativo, secondo la dottrina italiana del secolo XIII e XIV [...] la quale pure accettando gli *interdicta uti possidetis* ed *utrubi* intese di renderne più rapida e sicura l'azione autorizzando il giudice a sequestrare la cosa, a tutelare lo stato di possesso, a costringere la parte che minacciava il turbamento a produrre le prove, e infine a pronunciare sentenza sull'affermazione di due buoni testimoni prodotti dalla parte minacciata» precisando come tramite sanzioni penali, ovvero le *mandata de manutendo*, «i suoi provvedimenti di provvisoria protezione del possesso rivestivano piuttosto carattere amministrativo per il mantenimento della pace pubblica», a riprova della perdurante esistenza di un interesse pubblico retrostante all'adozione di interdetti, come già anticamente Gaio. Più di recente, per indagini più in generale rivolte alla cognizione sommaria nel Basso Medioevo cfr., oltre al richiamato scritto di Giuseppe Salvioli, quanto in C. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XIIIe et XIIIe s.*, in 12 *Ephemerides iuris canonici*, 1956, p. 149 ss.; A. MARCHISELLO, «Ordinata celeritas»: *il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in P. BONACINI, N. SARTI (a cura di), *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, Bologna, 2008, p. 13 ss.; N. SARTI, *Il rito sommario nell'esperienza del diritto comune: un processo non solo "breve"*, in M. CAVINA (a cura di), *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, Bologna, 2012, p. 11 ss.; O. DESCAMPS, *Aux origines de la procédure sommaire: Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V. 11. 2)*, in Y. MAUSEN, O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 4. Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2014, p. 45 ss.; J.B. INIESTA, M. CORETTI, *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 2016, p. 361 ss.; M. CORETTI, *Del summatim cognoscere al processo de plano: la sumariedad en el derecho romano y en la edad media*, in *Vergentis*, 2019, p. 45 ss.

L'interesse della scienza giuridica medievale non fu limitato agli interdetti possessori⁴⁸. Come del resto già avvenuto, in epoca romana, infatti, ancora una volta, molte furono le tipologie interdittali e per le più svariate materie, utilizzate per la provvisoria tutela degli interessi emergenti⁴⁹.

Come inoltre attestato dal diritto territoriale, altrettanto ampia fu l'esperienza, maturata soprattutto nell'Italia comunale, in tema di *inhibitiones*, disciplinate – insieme con i sequestri – nei diversi *statuta* locali⁵⁰.

Fuori da questo novero, meritano di essere segnalate, nella generale eterogeneità dell'esperienza basso-medievale e nella prospettiva di quanto si segnalerà più avanti, le vicende di cui sono state oggetto le nunciazioni per la tutela della proprietà dai danni minacciati dalla costruzione delle opere nuove⁵¹.

⁴⁸ Di nuovo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Interdetti*, cit., spec. p. 925, dove l'a. ricorda – emblematicamente – i *Libelli iuris civilis* del giurista duecentesco Roffredo Beneventano, che ampio spazio aveva riservato, nel suo formulario, agli interdetti romani, senza peraltro limitarsi alla trattazione dei possessori, nel contesto di un interesse generalmente riscontrabile anche nell'opera di ulteriori giuristi – fra cui il menzionato Iohannes Faxioli nel *De summaria cognitione* – che, come ancora si apprende a p. 926, spec. nota 123, nei propri trattati processuali considerevolmente si occupavano dei procedimenti sommari.

⁴⁹ V., precisamente, il quadro a questo riguardo tracciato da A.M. GIOMARO, voce *Interdicta*, cit., spec. pp. 513-514.

⁵⁰ Più diffusamente a questo proposito, cfr. A. CONIGLIO, *La riforma del sistema cautelare nel diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1927, p. 3 ss., spec. p. 14 ss.

⁵¹ Cfr., per un prospetto storico, A. MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 155 ss., p. 165 ss.; sugli aspetti processuali, fondamentale rimane il contributo di V. DENTI, *Studi sul processo possessorio*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di Esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia*, XXX, Pavia,

Un fatto singolare a questo riguardo, che avrebbe per sempre condizionato la storia di tali strumenti, fu il graduale snaturamento dell'azione di denuncia di nuova opera, nel senso poi recepito nella successiva età della codificazione. I glossatori, assai creativamente interpretando le fonti romanistiche avrebbero, infatti, scomposto la disciplina della denuncia di nuova opera, in tre differenti *species*, applicando a quella *per praetorem* il regime degli interdetti possessori, trasformando il citato strumento in una autentica azione possessoria, diversamente dal diritto romano, ma analogamente a quel che accade, invece, ai nostri giorni⁵².

1.4. La variegata esperienza codicistica preunitaria: verso le inibizioni

Il pluralismo giuridico che, come affermato, caratterizzò il diritto medievale e in parte moderno, nella lunga stagione del diritto comune, entrò, sul finire del Settecento, definitivamente in crisi per la non più sostenibile complessità e (conseguente) incertezza a cui era arrivato il *sistema iuris*⁵³.

1949, p. 139 ss.; ancora, ID., voce *Azione possessoria (diritto intermedio e moderno)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958, p. 98 ss.

⁵² Il presente passaggio, significativo per quanto si dirà oltre, nel prosieguo, è sinteticamente illustrato da G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Roma-Torino-Napoli, 1890, p. 434 ss., spec. p. 446, cui si rinvia.

⁵³ Un'elegante ricognizione dei vizi, che sempre più presero a caratterizzare il tardo sistema del diritto comune – qui sommamente bipartiti in estrinseci o intrinseci a seconda che questi fossero risolvibili attraverso nuove riforme oppure no – si trova nel celebre quanto fondamentale scritto di L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venetiis, 1742.

I motivi dell'insoddisfazione, filosoficamente sostenuti dal rinnovato valore ora riconosciuto alla libertà individuale, trovarono politicamente sfogo nella Francia rivoluzionaria: la quale individuò, come è noto, nel modello della codificazione, il principale strumento giuridico della modernità⁵⁴. Proprio all'indomani della sanguinosa caduta dell'*Ancien Régime*, fra le pieghe del *droit intermédiaire*, crebbe e poté alimentarsi, infatti, quella *forma codicis*, a cui l'imperatore Napoleone Bonaparte avrebbe più tardi legato per sempre il proprio nome. Cruciale risultò la promulgazione nel 1804 del *Code civil des Français*, in sostituzione del frammentario coacervo di fonti a quel momento ancora in vigore⁵⁵. Ricodotto sotto l'egida legislativa dello Stato, ormai pienamente emerso quale nuova entità sovrana, fu unificato, perciò, il diritto: non solo sostanziale, ma anche processuale, attraverso l'emanazione del *Code de procédure civile*, nel 1807 entrato in vigore non senza del tutto rompere però con la tradizione⁵⁶.

⁵⁴ Cfr., fra numerosi riferimenti, G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976; P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002; P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2005; G. SAVINO PENE VIDARI, *Lezioni e documenti su costituzioni e codici*, Torino, 2007; M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2011; R. FERRANTE, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello ottonevicesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015; ancora ID., *Giusnaturalismo, illuminismi, codificazioni*, in AA.VV., *Tempi del diritto*, cit., p. 181 ss., spec. p. 213 ss., p. 220 ss.

⁵⁵ Ai riferimenti indicati nella nota che precede *adde*, con un particolare riguardo al *Code Napoléon*, J.L. HALPÉRIN, *Le Code civil*, Paris, 1996; P. GROSSI, *Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXV (2006), p. 83 ss., p. 86 ss.

⁵⁶ V., per il contesto storico, P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, 2011; cfr. invece nella migliore dottrina del processo M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a*

Le nuove intuizioni giuridiche accompagnarono le campagne napoleoniche, progressivamente intraprese dall'imperatore dei francesi negli anni seguenti, contribuendo in questo modo alla più capillare diffusione – anche in territorio italiano – della codificazione d'oltralpe, direttamente estesa, nel corso del 1806, al neonato Regno Napoleonico d'Italia⁵⁷. È noto come la codificazione processuale francese avrebbe rappresentato un modello cui guardare pure dopo la sua caduta, per l'unificazione giuridica, oltre che nelle aree conquistate, in certa misura anche altrove.

Il XIX secolo fu perciò contraddistinto, nell'Italia preunitaria, dalla vigenza di diverse discipline giuridiche, in molti casi codificate, ma non sempre, come per esempio in area toscana. Esperienze notevoli, a questo proposito, si ebbero nel Regno di Sardegna, nel Regno delle due Sicilie, nel Lombardo-Veneto, nel Granducato di Toscana, nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, nel Ducato di Modena, nonché nel peculiare Stato Pontificio.

Alla luce di un quadro politico-normativo tanto vasto, è complicato individuare con qualche precisione il divenire dei mezzi di inibizione in

oggi, Bologna, 1980, p. 62 ss.; per una retrospettiva, ancora, N. PICARDI, *Giurisdizione e sovranità. Alle origini della giurisdizione statale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2007, p. 685 ss.

⁵⁷ Sulla circolazione del Codice civile, cfr. G. ASTUTI, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Annali di storia del diritto*, 1970-1973, p. 1 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, p. 531 ss.; A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, 2001, p. 85 ss.; sulla circolazione, invece, del Codice di procedura civile, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, cit., p. 68 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, p. 67 ss.

giudizio del danno nei differenti codici processuali preunitari, che i legislatori ottocenteschi avevano promulgato, nel tentativo di conseguire, all'interno dei rispettivi territori, una maggiore coerenza normativa. A complicare poi l'analisi si pone inoltre l'interazione fra l'antico diritto comune, l'influenza esercitata dal diritto francese napoleonico e i vari elementi locali che peculiarmente caratterizzavano le varie esperienze considerate.

In sintesi può comunque notarsi – specialmente nell'ottica di una possibile continuità storica con l'esperienza fornita dal rilevato *ius commune* – che, in una linea generale, i rimedi assimilabili all'odierna azione inibitoria continuarono a rilevare in prospettiva processuale, in relazione alla cognizione giudiziaria sommaria, per la tutela dei diritti di sfruttamento sulla terra. Senza adesso passare qui meccanicamente in rassegna tutti i potenziali profili d'interesse, che un tema evidentemente tanto esteso può suscitare, può essere sufficiente illustrare come molto sentito fu, anche nel variegato diritto preunitario, il problema della inibizione in giudizio del danno. Emblematico fu in primo luogo il Granducato di Toscana, per la singolarità dell'esperienza giudiziaria maturata.

A colpire è la modernità del modo in cui è trattata la materia, in un sistema giuridico del resto assai all'avanguardia per numerosi aspetti ulteriori⁵⁸. La normativa al riguardo ci è fornita dal Regolamento di

⁵⁸ V. per una sintesi storica, diffusamente, A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, I, Firenze, 1850; più di recente, M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, 2006.

procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana (1814)⁵⁹ che, proprio all'interno della Parte Seconda, rubricata «*Dell'ordine, e forma di procedere nei giudizi sommari*», disciplina, nell'ambito del Titolo II, rubricato «*Dei giudizi di violata inibitoria, e di attentati*» e, più in particolare, agli articoli da 523 a 538, i procedimenti giurisdizionali d'inibizione, ricalcati sulla falsariga dell'azione di denuncia di nuova opera⁶⁰. Come può chiaramente notarsi già dal testo dell'articolo 523, la legge toscana – in modo per vero avveniristico – annovera, fra le opere nuove dalla cui costruzione può scaturire un danno da inibire, la realizzazione di una fabbrica, nei pressi del fondo potenzialmente minacciato⁶¹.

La procedura prescelta è quella sommaria, in continuità con la menzionata acquisizione basso-medievale di *ius commune* per cui le esigenze di prevenzione avrebbero potuto essere meglio garantite ricorrendo a procedimenti più agili del farraginoso rito ordinario. Un interessante spaccato operativo circa il funzionamento pratico deriva dal

⁵⁹ Su cui cfr., per una prima introduzione, A. CALUSSI, *Dalla riforma dei tribunali all'approvazione del Regolamento di Procedura Civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldiana nella Toscana del 1814*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana (1814)*, Milano, 2004, p. XVII ss.

⁶⁰ Cfr. N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana (1814)*, cit., spec. p. 106 ss.

⁶¹ Ancora, N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana (1814)*, cit., spec. p. 106.

Tesoro del Foro Toscano pubblicato, al tempo, a cura di Domenico Nenci⁶².

Proseguendo con il Regno delle Due Sicilie, può dirsi come processualmente un ruolo di primo piano spettò, ancora una volta, ai procedimenti di denuncia di nuova opera.

Secondo quanto si ricava in proposito dalla lettura del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819)⁶³, le nunciazioni sopravvissero, più specificamente, nella forma d'azioni possessorie, regolate non per nulla sotto il titolo V, opportunamente rubricato «*De' giudizi sulle azioni possessorie*», più in particolare agli articoli da 127 a 131, a conferma di quanto detto⁶⁴.

Non mutano, particolarmente, le cose in ordine al Lombardo-Veneto, che recepì però – a seguito del Congresso di Vienna – il Regolamento giudiziario austriaco, attraverso, quindi, l'imposizione *de plano* del

⁶² V., anzi tutto per un commento dottrinale, D. NENCI, *Note al codice di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, Firenze, 1823; per il ricco repertorio giurisprudenziale, D. NENCI, L. CANTINI, *Tesoro del foro toscano o sia Raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote civili delle prime appellazioni della Toscana*, Firenze, 1831, *passim*.

⁶³ Su cui v. F. CIPRIANI, *Le Leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VIII, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, III. Leggi della procedura ne' giudizi civili (1819)*, Milano, 2004, p. VII ss.; cfr., altresì, G. MONTELEONE, *Il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» ed il suo influsso sul primo Codice di procedura civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, p. 1269 ss.

⁶⁴ N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VIII, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, III. Leggi della procedura ne' giudizi civili (1819)*, cit., spec. p. 31 ss.

Regolamento generale del processo civile per Regno Lombardo-Veneto (1815)⁶⁵.

Come si ricava dagli articoli 68 e 69 di cui al Capitolo VIII, rubricato «*Della Provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi*», l'inibizione in giudizio del danno, dato dalla costruzione di una nuova fabbrica – di nuovo con una particolare attenzione alle esigenze del momento storico – doveva avvenire secondo le forme non della nunciazione, ma – sia pure non espressamente disposto – del processo cosiddetto provocatorio per diffamazione, così spostando sul lato del fabbricante l'iniziativa ⁶⁶, diversamente da quanto avveniva sì nel Granducato di Toscana, ma pur sempre nella prospettiva di tutele sommarie.

Quanto, invece, al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, vigeva il Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)⁶⁷.

⁶⁵ Su cui cfr., per una introduzione, M. TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VII, *Regolamento generale del processo civile per Regno Lombardo-Veneto (1815)*, Milano, 2003, p. VII ss.; ulteriormente, ID., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 70 ss.

⁶⁶ Cfr. N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VII, *Regolamento generale del processo civile per Regno Lombardo-Veneto (1815)*, cit., spec. pp. 30-31.

⁶⁷ Su cui cfr., introduttivamente, A. CHIZZINI, *Introduzione: il codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, IX, *Codice di processura civile di Maria Luigia (1820)*, Milano, 2003, spec. p. IX ss.; per una retrospettiva sul percorso riformatore, ancora, ID., *Le riforme processuali nel Ducato di Parma dal Regolamento del 1804 al Codice del 1820*, in *Il giusto processo civile*, 2009, p. 977 ss.; più in generale, di nuovo, ID., *Il codice di processura civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile: Studi*, cit., p. 65 ss.; ID., *Il codice di*

Il codice – documento giudiziario ideologicamente molto evoluto per l'epoca ⁶⁸ – continuava in ogni caso a prevedere quale modello inibitorio tipico le azioni possessorie, regolate nell'ambito del Libro II e, in particolare, nella Parte II, rubricata «*Della processura sommaria*», nell'ambito del capo V, rubricato proprio «*Delle azioni possessorie*», segnatamente agli articoli da 543 a 547, nella prospettiva ancora del processo sommario⁶⁹.

Anche nel più recente Codice di procedura civile per gli Stati Estensi (1852) ⁷⁰ si ritrova un riferimento importante alla tutela sommaria preventiva dei diritti reali.

Sfogliando il Libro I e, in particolare, il Titolo XI della Parte II, rubricato «*Della denuncia di nuova opera*», ci si imbatte, infatti, nel modello della nunciazione, regolato agli articoli da 300 a 305, il quale ultimo significativamente rinvia agli articoli 1399 e 1400 del Codice civile per la trattazione processuale sommaria della causa quando l'opera sia

processura civile *parmense: tra pragmatismo e rigore sistematico*, in *Il giusto processo civile*, 2022, p. 1219 ss.

⁶⁸ Cfr., ancora, A. CHIZZINI, *Il codice di processura civile parmense: tra pragmatismo e rigore sistematico*, cit., p. 1219 ss.

⁶⁹ Come ricaviamo puntualmente da N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, IX, *Codice di processura civile di Maria Luigia (1820)*, cit., spec. pp. 140-141.

⁷⁰ Su cui cfr., introduttivamente, le pagine di M. VELLANI, *Introduzione: lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati estensi del 1852*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, XI, *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi (1852)*, Milano, 2003, p. VII ss.; ancora, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit. p. 90 ss.

intrapresa senza dovuta interpellazione o senza esplicito consenso del vicino⁷¹.

Significativo – sia pure giuridicamente *sui generis* – è l'ordinamento processuale dello Stato Pontificio, nella misura in cui il Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)⁷² rifletta una esperienza, del tutto singolare, come è quella del diritto canonico.

A rilevare è l'articolo 538, ricondotto alla Sezione I del Titolo V, rubricato «*Della procedura nei giudizi di prima istanza avanti i tribunali civili*». Esso annovera, infatti, fra le azioni da trattare con modalità sommarie, precisamente ai numeri 7 e 8, gli interdetti possessori non riconducibili al sommarissimo possessorio e non dipendenti da un titolo controverso; una volta di più emblematicamente, le nunciazioni di nuova opera; di amozione di termini; e di innovazioni nel corso delle acque private⁷³.

Si è volutamente lasciata in coda l'esperienza fornita dal Regno di Sardegna. Ciò in quanto l'ultimo Codice di procedura civile albertino, ovvero quello entrato in vigore nel 1859, in sostituzione del previgente

⁷¹ Così, diffusamente, N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, XI, *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi (1852)*, cit., spec. pp. 68-69.

⁷² Su cui cfr., introduttivamente, U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, X, *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, Milano, 2004, p. IX ss.; più in generale cfr., ulteriormente, F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, in ID., *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, p. 44 ss.

⁷³ Cfr. N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, X, *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, cit., spec. p. 160.

codice processuale del 1854, sarebbe stato tenuto in altissima considerazione, fra le altre discipline processuali e presupposta la tendenziale incidenza del fondamentale modello francese, per la codificazione unitaria del 1865, su cui si concentrerà il prossimo paragrafo⁷⁴.

Il Codice di procedura civile del Regno di Sardegna (1859)⁷⁵ esplicitamente regola la materia parlando proprio di «inibizioni». Ciò nell'ambito del Titolo IV del Libro VII, rubricato «*Del sequestro e delle inibizioni*», agli articoli 926 e seguenti: in specifico, puntualizzando, nell'articolo 941, che quanto disposto con riferimento al sequestro si applica, dove compatibile, anche alle inibizioni; per poi ricordare, nell'articolo 942 a chiusura del titolo, come in entrambi i casi processualmente operi il rito sommario⁷⁶.

Secondo quanto si apprende, poi, dal monumentale Commentario redatto a margine del Codice da Giuseppe Pisanelli, Antonio Scialoja e

⁷⁴ Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., spec. p. 113, espressamente parlò di un rapporto di filiazione diretta, che, solo in misura minore, avrebbe riguardato il Codice delle due Sicilie del 1819; su quest'ultimo profilo, cfr. comunque i rilievi formulati puntualmente al riguardo da G. MONTELEONE, *Il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» ed il suo influsso sul primo Codice di procedura civile*, cit., p. 1269 ss.

⁷⁵ Su cui cfr., introduttivamente, le pagine di S. CHIARLONI, *Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, XII, *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, Milano, 2004, p. VII ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 93 ss., spec. p. 95 ss. Più in generale, per un ampio affresco storico, v. ampiamente lo studio di F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, cui si rinvia integralmente.

⁷⁶ Ancora, N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, XII, *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, cit., spec. p. 553 ss.

Pasquale Stanislao Mancini, sequestri e inibizioni sarebbero stati però spesso confusi nella giurisprudenza pratica, configurandosi per entrambi una proibizione che, pur essendo nei sequestri rivolta ai terzi e nelle inibizioni rivolta alle controparti, avrebbe negli anni successivi portato all'espansione atipica delle inibizioni e alla conseguente necessità di chiarezza⁷⁷.

Sempre secondo quanto ricordato dall'illustre dottrina or ora richiamata, la sola e unica inibizione (*de non faciendo*) codificata nella legislazione piemontese sarebbe stata, nel Codice civile, ancora la nunciazione di opera nuova⁷⁸: ponendo, con ciò, il problema della legittimità dell'inibizione atipica, che avrebbe impegnato anche la successiva scienza⁷⁹.

1.5. Svolgimento storico delle inibizioni dalla codificazione del 1865 alla codificazione del 1940: dalla procedura al diritto processuale civile (preventivo) nel segno del sistema chiovendiano

La molteplicità di soluzioni adottate in materia inibitoria negli ordinamenti processuali degli Stati preunitari venne evidentemente meno

⁷⁷ Così P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, *Commentario del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi*, Vol. V, Parte II, Torino, 1863, p. 51 ss., spec. p. 52 ss., p. 55 ss.

⁷⁸ V., pertanto, gli articoli 1506-1507 del Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1837).

⁷⁹ Cfr. P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, *Commentario del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi*, cit. p. 57 ss., dove gli illustri aa. sembrano risolvere tale problema adottando una tesi intermedia, ammettendo l'inibitoria atipica, ancorché chiarite le condizioni.

con l'unificazione nel 1865 del diritto italiano a seguito dell'Unità del Regno⁸⁰.

Come è stato efficacemente dimostrato da parte della dottrina, il problema della tutela preventiva rimase, tuttavia, grosso modo marginale per il legislatore, che non si curò di dettare disposizioni innovative al riguardo⁸¹.

Sebbene è noto come il Codice di procedura civile del 1865 sia ideologicamente ricalcato secondo il modello liberale napoleonico⁸², particolarmente significativa si rivelò, specie nella materia inibitoria, l'influenza della legge piemontese. È del resto parimenti noto come la legislazione francese neppure conoscesse l'azione di denuncia di nuova opera, al contrario prevista nella legislazione austriaca e in numerose discipline codicistiche preunitarie come visto prossime al diritto d'oltralpe⁸³.

Centrale risulta dunque, in questa sede, il Titolo XI del Libro III, ricondotto sotto la rubrica (ancora una volta espressamente) dedicata a «sequestri e inibizioni», come nel Titolo IV del Libro VII del Codice sabaudo: comunque depotenziato, rispetto a quest'ultimo, per avere

⁸⁰ Cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979.

⁸¹ Cfr., in una linea generale, C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., spec. p. 47 ss.

⁸² V. *amplius*, sui presupposti anche politico-ideologici della segnalata incidenza, S. SATTA, voce *Codice di procedura civile*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, p. 279 ss.

⁸³ Lo nota, puntualmente, G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, cit., spec. p. 446, ove l'a. anche ricorda come il legislatore napoleonico avesse collocato la materia sotto il titolo codicistico destinato al possesso.

espunto, in modo esplicito, ogni possibile riferimento all'inibizione atipica⁸⁴.

Nel silenzio del Codice, l'ammissibilità di una figura generale d'inibizione fu discussa nel dibattito dell'epoca: che depose, tuttavia, maggioritariamente, nel senso di escluderla, riconoscendo come sole inibizioni ammissibili le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, insieme ai tipizzati sequestri conservativo e giudiziario⁸⁵. Fra i molti, furono favorevoli all'abrogazione tacita di una figura generale d'inibizione i giuristi Luigi Mattiolo⁸⁶ e Sebastiano Gianzana⁸⁷, che giovarono di una giurisprudenza a sostegno⁸⁸: a ben guardare, però, oscillante, poiché, in diverse occasioni, più aperta a una inibizione generalizzata⁸⁹.

⁸⁴ Cfr. più diffusamente C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 49 ss.

⁸⁵ Di nuovo, su questi profili, C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., spec. pp. 49-50; ancora, G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, cit. p. 10 ss.

⁸⁶ V. L. MATTIOLO, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, V, Torino, 1880, p. 577 ss., spec. p. 581 ss.; ancora, ID., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, V, Torino, 1897, p. 932 ss., spec. p. 936 ss.

⁸⁷ V. S. GIANZANA, *Del sequestro giudiziario e conservativo*, Torino, 1876, p. 106 ss., spec., p. 109, in cui l'a. fa leva nel difendere la sua tesi anche sulla mancanza nella giurisprudenza (tuttavia non italiana, ma francese) di una eventuale figura generale di inibizione.

⁸⁸ Cfr. Corte d'appello di Torino, 25 ottobre 1868, emblematicamente richiamata da L. MATTIOLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 937 ss., insieme a Cassazione di Torino, 13 marzo 1883; Corte d'appello di Torino, 31 dicembre 1894; nonché – oltre quanto può apparire – Corte d'appello di Casale, 8 marzo 1869; Corte d'appello di Torino, 5 dicembre 1871; Cassazione di Roma, 25 aprile 1876; Cassazione di Torino, 22 dicembre 1891, tutte ordinatamente esposte, alle pagine di cui *supra*; cfr. ulteriormente Corte d'appello di Cagliari, 29 agosto 1867, citata anche nello studio già menzionato di S. GIANZANA, *Del sequestro giudiziario e conservativo*, cit., p. 110, cui rinvio.

⁸⁹ Cfr. Cassazione di Torino, 9 marzo 1877; nonché, Cassazione di Firenze, 13 giugno 1889, con il commento di L. MATTIOLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 939 s. e p. 941 s.; ancora, Corte d'appello di Torino, 26 aprile 1869, sbrigativamente

Come segnalato, la ritrosia della legislazione e dei propri interpreti all'accoglimento di una figura generale di inibizione si fondava su un orientamento politicamente sostenuto dalla fondamentale esigenza di assicurare e per ciò stesso valorizzare la libertà privata rispetto a una eventuale ingerenza dell'autorità statale, che aveva come corollario l'orientamento della funzione giurisdizionale in senso essenzialmente repressivo anziché – se del caso altresì – più propriamente social-preventivo⁹⁰.

La giurisdizione era infatti, ancora per gran parte del XIX secolo, privatisticamente concepita nella dottrina italiana come funzionalmente rivolta alla restaurazione del diritto soggettivo violato, in questo modo annullando una possibile funzione sociale, come avrebbe per esempio potuto essere la preventiva, corrispondendo a questa un verosimile

liquidata come un «errore di dritto», da S. GIANZANA, *Del sequestro giudiziario e conservativo*, cit., p. 111, malgrado secondo la massima, consultabile in *Giurisprudenza italiana*, XXI, 1871, c. 283 s. «[L]e inibizioni *de non faciendo* non sono state abolite dal Codice di procedura vigente per ciò solo che di esse non faccia più menzione espressa» venendo «tuttora ammesse per cautelare, come misura conservatoria contro degradazioni e danni temuti per parte del detentore d'uno stabile o di altra cosa che sia poi in obbligo di restituire in un determinato stato».

⁹⁰ Sulla marginalità della tutela inibitoria, essenzialmente, a causa della concezione detta privatistica della giurisdizione, per ampia parte del XIX secolo, autorevolmente sostenuta da Matteo Pescatore e dall'allievo Luigi Mattiolo, cfr. le osservazioni di C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1980, p. 92 ss., spec. 107 ss.; al riguardo, ancora, EAD., *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 17 ss. Sullo stato generale della dottrina anche processuale, profondamente influenzata dall'esegesi francese, cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, p. 61 ss.; per un contributo centrato sull'influenza della dottrina esegetica di provenienza francese, G. TARELLO, *La «Scuola dell'esegesi» e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano, 1969, p. 241 ss.

potenziamento dell'intervento e del controllo dello Stato sui rapporti privati⁹¹.

Non ci volle tuttavia troppo tempo perché l'ordinamento giuridico italiano cominciasse ad avvertire gli intervenuti mutamenti sociali⁹², anzi tutto attraverso la valvola fornita dalla legislazione speciale, quasi a preannunciare il lungo percorso di decodificazione che, sempre più vistosamente, avrebbe caratterizzato l'evoluzione del diritto privato nei decenni a seguire. Del tutto emblematica appare qui la vicenda della disciplina – varata nella seconda metà del XIX secolo – a tutela della proprietà intellettuale e industriale⁹³. Essa era infatti dotata, sotto lo specifico profilo del processo, di una normativa a corredo, che avrebbe condizionato il dibattito successivo in relazione alle tutele preventive, portando in questa direzione allo sviluppo di nuove azioni inibitorie tipiche⁹⁴.

⁹¹ Per una sintesi di carattere generale, cfr. C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 17 ss., spec. p. 22 ss., p. 27 ss., p. 32 ss., p. 39 ss., p. 43 ss., p. 47 ss. Per un riscontro di questo discorso, cfr. l'ivi menzionato G. MANFREDINI, *Programma*, I, Padova, 1884, *passim*.

⁹² Sull'influenza esercitata dal passaggio da un'economia agricola a industriale nell'orientamento tendenzialmente social-preventivo del diritto privato cfr. ampiamente M. COMPORZI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 7 ss. e *passim*.

⁹³ Fra cui la legge piemontese 12 marzo 1855, n. 782, estesa alla Lombardia con R.D. 30 ottobre 1859 sui brevetti d'invenzione; la legge 25 giugno 1865, n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno; la legge 30 agosto 1868, n. 4577 sui marchi di fabbrica.

⁹⁴ Per un approfondimento specifico, dal punto di vista della tutela inibitoria, cfr. già le pagine di N. STOLFI, *La proprietà intellettuale*, II, Torino, 1917, spec. p. 609 ss.; più in generale, M. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, dove sulla base della logica del modello tedesco, azioni inibitorie per la tutela della proprietà intellettuale sarebbero esercitabili anche in assenza di esplicita previsione legislativa, con particolare riguardo alla materia della protezione della concorrenza dalla pubblicità illecita.

Il sistema entro cui innesti come questo venivano ad aggiungersi continuava, tuttavia, a essere quello disegnato dalla codificazione ottocentesca: un sistema tanto dal punto di vista sostanziale, quanto processuale, saldamente ancorato alla difesa individualistica del diritto soggettivo violato, poco (o per nulla) predisposto a una funzione di inibizione del danno.

Il momento – sistematicamente rilevante – della svolta non tardò comunque ad arrivare. Esso si ebbe, precisamente, con Giuseppe Chiovenda: il quale sovvertendo la prefissata impalcatura delle tutele impresse un decisivo spartiacque nella storia della scienza processuale italiana⁹⁵. Solamente con la teoria dell'azione, formulata su influenza germanica da parte di Giuseppe Chiovenda, il problema della tutela preventiva avrebbe trovato, infatti, una significativa attenzione nella processualistica, determinando l'affinamento di tecniche come quella inibitoria⁹⁶.

I presupposti scientifici che – tecnicamente – consentirono alla sistematizzazione chiovendiana di oltrepassare la silente cortina ottocentesca, in materia di prevenzione, possono sintetizzarsi qui nell'autonomizzazione del diritto d'azione, che permise come noto di orientare in generale la funzione giurisdizionale nel senso non della

⁹⁵ Tanto da parlarsi di *pre* e *post* chiovendiani. *Amplius*, cfr. G. TESORIERE, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi: i pre-chiovendiani (parte prima)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1972, p. 1318 ss. Sull'importanza della figura di Giuseppe Chiovenda, cfr. F. CARNELUTTI, *Addio Chiovenda*, in *Rivista di diritto processuale*, 1948, p. 121 ss. Per un noto ritratto del maestro, G. TARELLO, voce *Giuseppe Chiovenda*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma, 1975, p. 34 ss.

⁹⁶ Come condivisibilmente affermato da C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 51 ss.

pedissequa attuazione del diritto soggettivo, bensì della legge dello Stato, così agevolando l'accoglimento di una concezione sociale del processo civile⁹⁷.

Proprio svincolando l'azione dal diritto soggettivo, di cui era stata tradizionalmente ritenuta appendice, fu infatti accolta la funzione di prevenzione del danno fra le altre che un sistema giurisdizionale si può dare⁹⁸.

Tuttavia, non può fare a meno di notarsi quanto già acutamente osservato, ovvero che l'accresciuto interesse, in qualche misura sociale, manifestato anche a questo riguardo dal caposcuola dei processualisti Giuseppe Chiovenda sia scaturito più da una particolare esigenza di sistematizzazione che dalla pure riscontrabile sensibilità storica del giurista⁹⁹.

⁹⁷ Ideologicamente dovuta all'influenza del socialismo giuridico sul pensiero chiovendiano filtrata come noto attraverso il pensiero del giurista e politico austriaco Franz Klein. Cfr. *amplius*, a questo proposito, G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. (Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente Codice italiano di procedura civile)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, III, Firenze, 1977, p. 1409 ss.; nonché, F. CIPRIANI, *Nel Centenario del Regolamento di Klein (Il processo civile tra libertà e autorità)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1995, p. 969 ss.

⁹⁸ Nota C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, cit., p. 129, che «la negazione, da parte di Chiovenda, del rapporto di funzionalità diretta ed immediata tra giurisdizione civile e diritti soggettivi privati, poneva le premesse di una concezione della giurisdizione come intervento autoritativo ipotizzabile *anche indipendentemente* da un fenomeno di trasgressione dell'ordine giuridico, già realizzatosi in sede extra-processuale».

⁹⁹ Così, C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, cit., p. 129 ss. Più in generale, cfr. altresì V. DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971, spec. p. 13 ss.; M. TARUFFO, *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1986, p. 1133 ss., spec. p. 1156 ss.

Il discorso non è per nulla di poco conto. Esso avrebbe infatti condizionato, per decenni, il modo di concepire la natura giuridica, i caratteri e più in generale lo spazio dell'azione preventiva e dell'azione quindi inibitoria nell'ordinamento del processo civile italiano¹⁰⁰. Come osservato in dottrina, ciò comportò, in particolare, la riconduzione dell'azione preventiva alla categoria – anche questa chiovendiana – delle azioni di mero accertamento¹⁰¹, con la conseguenza di ingabbiare dogmaticamente il dibattito fra sbarre formali del diritto di matrice sistematica¹⁰².

Sebbene sia innegabile il ruolo, per certi versi evolutivo, assolto dall'azione di mero accertamento, per lo sviluppo tanto del sistema chiovendiano quanto più in generale della scienza del processo civile

¹⁰⁰ La tesi, che fu come risaputo originariamente sviluppata nella Prolusione sull'Azione del 1903, verrà poi compiutamente definita dal maestro nel citato G. CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1933, p. 3 ss.

¹⁰¹ Cfr., in merito, C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, cit., pp. 151-152, al cui avviso, più precisamente, «[i]l ricorso alla tecnica del mero accertamento preventivo non può valere [...] a soddisfare le odierne richieste di tutela, posto che, come si è già osservato, si accentua, nel dibattito odierno, l'attribuzione di un ruolo di supplenza, anziché di semplice garanzia, alla funzione giurisdizionale preventiva», con l'implicazione che «[i]l rinnovato valore sociale di alcune aree di interessi [...] derivanti [...] dall'influenza esercitata dalle moderne attività di produzione sulla sfera giuridica privata, cui si collegano le più immediate esigenze di tutela preventiva, implica [...] un radicale mutamento di prospettiva», in quanto «[i]l mero accertamento giudiziale si prospetta [...] come rimedio funzionalmente insufficiente a rimuovere, in concreto, le fattispecie di minacce lesive ipotizzabili rispetto alle situazioni ritenute oggi meritevoli di tutela».

¹⁰² Cfr. con ampiezza di vedute, ancora, C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, cit., p. 128 ss.; EAD., *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 70 ss.; V. DENTI, *Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale*, in G. ALPA, M. BESSONE, M. BONESCHI, P. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 267 ss.

italiano ¹⁰³, occorre riconoscere, infatti, come il dibattito per quanto autorevolmente condotto rimase, metodologicamente, lontano da una ricostruzione scientifica volta a cogliere aspetti e obiettivi funzionali dell'istituto.

Sotto quest'ultimo aspetto, può essere comunque interessante notare come – ancorché diversamente – la migliore dottrina del tempo nel ricostruire formalmente il mero accertamento come una tutela di prevenzione abbia reso manifesta l'importanza, del resto sempre più avvertita, di una giurisdizione orientata in una direzione non più evidentemente repressiva ¹⁰⁴, in attesa che poi anche la codificazione successiva del 1940-42 introducesse nuove inibizioni tipiche, fuori del novero proprietario, in risposta alle sempre più urgenti esigenze della società ¹⁰⁵.

¹⁰³ Come autorevolmente ricordato da L. LANFRANCHI, *Contributo allo studio dell'azione di mero accertamento*, I, Milano, 1969, spec. p. 1 ss., ove proprio «[l]a teoria delle azioni e delle sentenze di mero accertamento ha svolto un ruolo veramente singolare, forse unico, nel suo genere, nella moderna scienza del processo civile. Caposaldo della dottrina processuale moderna, nel senso che – in Germania, essenzialmente con l'opera del Wach, e quindi, attraverso il sistema del Chiovenda, in Italia – è stata il pilastro fondamentale attorno a cui si è venuta costruendo la nuova scienza processualistica fondata sul principio dell'autonomia del diritto d'azione, essa è contemporaneamente la teoria alla quale è stata principalmente affidata l'individuazione del valore innovatore di questa stessa nuova scienza».

¹⁰⁴ Sul dibattito dottrinale relativo alla natura dell'accertamento mero e alla sua dimensione preventiva, cfr. anzi tutto gli studi di E. REDENTI, *Intorno al concetto di giurisdizione*, Parma, 1914, poi in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo Simoncelli*, Napoli, 1917, p. 494 ss.; A. PEKELIS, *Il diritto come volontà costante*, Padova, 1930; E. ALLORIO, *Per una nozione del processo cautelare*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1936, p. 18 ss.; E. BETTI, *Diritto processuale civile*, Roma, 1936; E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936; S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937; C. FURNO, *Del mero accertamento come sanzione*, in *Archivio giuridico*, 1938, p. 187 ss.

¹⁰⁵ A intendere in tal senso le azioni previste a tutela dei tipizzati diritti della personalità, a cominciare dal diritto al nome e dal divieto d'abuso dell'immagine altrui ai

CAPITOLO 2

Valori costituzionali e mutamento sociale nella tutela inibitoria dei «nuovi diritti»

SOMMARIO: 2.1. Costituzione e processo civile. Un metodo nuovo per l'effettiva tutela dei diritti. – 2.2. Teoria e prassi dell'inibizione in cornice costituzionale. – 2.3. La tutela inibitoria dei nuovi diritti individuali: alcuni paradigmatici esempi. – 2.4. La tutela inibitoria dei nuovi interessi superindividuali: fra lavoro e consumo. – 2.5. Prospettive nel nuovo millennio fra riforme e ancora nuovi interessi: verso l'atipizzazione generale della tutela inibitoria nell'ordinamento.

2.1. Costituzione e processo civile. Un metodo nuovo per l'effettiva tutela dei diritti

L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, il 1° gennaio 1948, segnò un momento di cesura nella storia giuridica italiana. Come riconosciuto, con essa radicalmente muterà, infatti, l'orizzonte per il giurista¹⁰⁶.

La svolta sociale impressa dal costituzionalismo novecentesco anche muterà il metodo e gli approcci di studio dei processualisti, che si confronteranno, d'ora in avanti, con il compito per vero non più procrastinabile di ricostruire in concreto forme e tecniche di tutela dei

sensi degli articoli 6-10 del Codice civile, sulla cui evoluzione ci si diffonderà meglio, nel capitolo successivo, *sub par.* 3.

¹⁰⁶ V., approfonditamente, P. GROSSI, *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, p. 607 ss., ora in ID., *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, 2017, p. 39 ss.

diritti, fuori dagli angusti confini – prima esegetici e poi dogmatici – che avevano caratterizzato la precedente dottrina¹⁰⁷, come visto anche per l’inibizione¹⁰⁸.

Come ogni grande rivoluzione del pensiero, anche quella costituzionale¹⁰⁹, s’impose, però, a fatica, tanto più in una dottrina sistematica e formale quale doveva apparire la cultura processuale del tempo.

Necessariamente limitando qui l’attenzione al problema della tutela inibitoria può rammentarsi come, a ben guardare, ancora nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, il dibattito continuò a svolgersi ingabbiato nella necessità d’inquadrare la tutela giurisdizionale preventiva in considerazione sì della funzione in generale attribuita al processo civile nell’ordinamento, ma senza una particolare attenzione verso l’imporsi delle esigenze sociali che il contemporaneo costituzionalismo prometteva, ancora in lontananza, di realizzare¹¹⁰.

¹⁰⁷ Cfr., a questo riguardo, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, cit., p. 61 ss., p. 88 ss.; per uno sguardo dall’interno cfr. V. DENTI, *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1986, p. 469 ss.

¹⁰⁸ V. *sub cap.* 1, par. 5.

¹⁰⁹ Espressione – per quanto invero piuttosto insolita per definire un mutamento legittimo – mutuata da P. GROSSI, in M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, 2020, p. 22, nella spiegata e riuscita accezione di mutamento culturale, radicale, sistemico e con effetti, pertanto, su tutti gli aspetti della vita dell’ordinamento.

¹¹⁰ Malgrado non mancò chi, con sorprendente lungimiranza, sotto questo particolare angolo visuale, sostenne l’incidenza diretta delle disposizioni costituzionali sui rapporti interindividuali fra i soggetti privati: ovvero sia un autorevolissimo maestro quale fu certamente Salvatore Pugliatti, il quale, esplicitamente, scrisse di «massima attuazione della Costituzione» nei più vari ambiti, come per esempio quello, assai delicato, del lavoro (v. S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in *Rivista*

Fra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, notevole rilevanza ebbe il dibattito sulla sistematizzazione dell'azione preventiva, oggetto di un notevole Convegno internazionale, tenutosi nello stesso periodo a Bruxelles¹¹¹, sulla opportunità o no di derivarne una categoria generale. Esso annoverò, come autorevole voce scettica, quella di Gian Antonio Micheli¹¹², alla quale controbatté, con il consueto acume, Francesco Carnelutti¹¹³, che sostenne, con la sua insuperata eleganza retorica, che, proprio come può parlarsi di igiene in via alternativa alla terapia, così può parlarsi di tutela di prevenzione in alternativa a quella repressiva¹¹⁴; suscitando la pungente replica di Salvatore Satta¹¹⁵, che pervenne a qualificare come ridicolo il presente problema¹¹⁶, ritenendo

giuridica del lavoro, 1949-1950, p. 190 ss.) e quello dei diritti reali e, segnatamente, della proprietà in relazione alla costituzionalizzata funzione sociale (v. ancora ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, spec. p. 278). Per una recente sintesi, circa la fondamentale posizione di Pugliatti, cfr. P. PERLINGIERI, *Salvatore Pugliatti ed il «principio di massima attuazione della Costituzione»*, in *Rassegna di diritto civile*, 1996, p. 807 ss.

¹¹¹ Ci si riferisce, più in particolare, al V Congresso Internazionale di Diritto Comparato, tenutosi nella capitale belga nel 1958.

¹¹² V., puntualmente, G.A. MICHELI, *L'azione preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1959, p. 201 ss., ove l'a. così risolve i dubbi che pure aveva in precedenza sollevato in ID., *Giurisdizione e azione (premesse critiche allo studio dell'azione nel processo civile)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 107 ss.; analogamente, cfr. i contemporanei rilievi di R. GOLDSCHMIDT, *L'azione preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1959, p. 405 ss.

¹¹³ V. F. CARNELUTTI, *Accertamento giudiziale preventivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1960, p. 175 ss.

¹¹⁴ Ancora, a questo riguardo, F. CARNELUTTI, *Accertamento giudiziale preventivo*, cit., spec. p. 177.

¹¹⁵ V. S. SATTA, *A proposito dell'accertamento preventivo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1960, p. 1396 ss.

¹¹⁶ Così precisamente S. SATTA, *A proposito dell'accertamento preventivo*, cit., spec. p. 1398, là dove «sarebbe addirittura ridicolo mettersi a discutere se il processo deve servire all'igiene oltre che alla terapia, come si legge nello scritto in esame», ovvero lo scritto di Carnelutti.

insostenibile l'esistenza di un'azione generale davanti al giudice per conoscere, preventivamente, se un certo diritto esista oppure no, anche qualora potrebbero evitarsi, in questo modo, menomazioni successive di diritti¹¹⁷. Come può notarsi, mancò, nel dibattito, ogni riferimento costituzionale, come anche uno sguardo verso l'esperienza sociale nell'ordinamento. Soltanto – in certa misura – Francesco Carnelutti, ancorché muovendo da una postura chiaramente formalistica, poté comunque presentire il valore ormai attuale della «igiene giuridica», introducendo nel campo del processo l'antico adagio secondo il quale prevenire è pur sempre meglio che curare, anche quando la malattia che turba l'ordine dell'organismo appare giuridica e può, di questo passo, alterare il benessere sociale, che Salvatore Satta, per quanto giurista attentissimo all'esperienza giuridica, subordinava ancora ai limiti della legge.

Quest'esigenza di igiene, dicevamo, di igiene giuridica, non è ancora diffusamente colta, quanto alla portata costituzionale, per tutti gli anni Sessanta. Si dovrà attendere per questo motivo il decennio successivo: ovvero, gli anni Settanta, un momento cruciale, in cui la dottrina processualistica, influenzata dall'apertura comparatistica, inizierà a interrogarsi, con una maggiore profondità, sul significato che il testo costituzionale riveste anche per i principi del processo, verso una più coraggiosa e più esplicita riformulazione dei relativi programmi metodologici, sulla scorta di un avvenimento fondamentale quale il

¹¹⁷ Come subito messo in evidenza all'inizio del proprio contributo e senza troppi preamboli ancora da S. SATTA, *A proposito dell'accertamento preventivo*, cit., spec. p. 1396.

«passaggio» dalla struttura alla funzione¹¹⁸, nel contesto del definitivo approdo della legalità ottocentesca verso la più moderna effettività, rintracciata nell'articolo 24 della Costituzione¹¹⁹. È in tale contesto che maturerà la consapevolezza che l'azione processuale non potrà più concepirsi in modo autonomo rispetto al diritto sostanziale, ovvero in autonomia rispetto alle esigenze proprie della giustizia sostanziale, recuperando il nesso inestricabile fra sostanza e procedura¹²⁰: perduto certamente quale prezzo nel tragitto di autonomizzazione dell'azione e ritrovato tuttavia proprio in quella medesima tutela inibitoria, che l'autonomia dell'azione chiovendianamente concepita aveva reso scientificamente sostenibile¹²¹.

2.2. Teoria e prassi dell'inibizione in cornice costituzionale

In questa riscoperta primavera processuale, la tutela inibitoria assunse come già anticipato un ruolo paradigmatico, diventando la tecnica più

¹¹⁸ V., segnatamente, la sintesi di N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977.

¹¹⁹ Cfr., per una più recente panoramica, M. VOGLIOTTI, voce *Legalità*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, VI, Milano, 2013, p. 371 ss.; ancora cfr., al riguardo, le lucide pagine di P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020, *passim*. Sul concetto di legalità costituzionale, cfr. ulteriormente il monumentale studio di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020, al quale anche si rinvia per una ricostruzione del pluralismo giuridico nel mondo contemporaneo.

¹²⁰ Presagito, sia pure in un contesto in parte differente, da V. DENTI, *Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali*, in *Rivista di diritto processuale*, 1964, p. 64 ss.

¹²¹ Rinvio qui, *amplius*, alle considerazioni già svolte *supra*, precisamente *sub* cap. 1, spec. par. 5.

pertinente per rispondere alla crescente domanda di protezione dei nuovi diritti.

Più nello specifico, le posizioni che allora emergevano dagli strati profondi della società si configuravano come situazioni giuridiche soggettive, a contenuto non patrimoniale o, comunque, difficilmente monetizzabili, che si affermavano, gradualmente, in conseguenza dei mutamenti economici e sociali del secondo Novecento¹²². Si trattava, dunque, di situazioni giuridiche che la tecnica risarcitoria non poteva efficacemente più assicurare, nella prospettiva dell'effettività ormai costituzionalmente consacrata.

L'inibizione, non riparando, ma prevenendo, veniva pertanto a rappresentare la tecnica di tutela più promettente, in nome di quella effettività – principio cardine dell'articolo 24 della Costituzione – che impone tanto al legislatore, quanto più concretamente al giudice, di assicurare l'erogazione di una tutela giurisdizionale piena, tempestiva e adeguata.

Come in parte anticipato fu la più avveduta dottrina del secondo Novecento a cogliere la portata sistemica di una tale trasformazione: ricostruendo quindi il processo, da struttura puramente formale, a strumento di promozione dei diritti, ossia veicolo per la progressiva attuazione dei fondamentali valori costituzionali. Ciò fin al punto da derivarne quasi uno spazio di mediazione fra diritto positivo e istanze

¹²² Un secolo, dunque, non breve come si è abituati più spesso a qualificarlo, anche sotto il profilo storico, ma lungo, come rilevato da P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno* (2010), ora in ID., *Introduzione al Novecento Giuridico*, Roma-Bari, 2012, spec. p. 3 ss. e *passim*.

sociali¹²³, nel quale centrale appariva il posizionamento dell'inibizione, intesa quale tecnica giurisdizionale flessibile per il progressivo adattamento alle nuove sfide determinate dalla crescente complessità dei sistemi sociali¹²⁴.

Come è vero, quindi che, grazie alla concezione chiovendiana del processo civile, come visto nel capitolo che precede, furono poste tecnicamente le potenziali fondamenta teoriche per la progressiva emancipazione della tutela preventiva rispetto al rigido formalismo ottocentesco, vero altrettanto è che, solo nel vigore della Costituzione repubblicana – attraverso la piena consapevolezza che maturò intorno al

¹²³ Sul mutamento del panorama sostanziale, cfr. anche per una certa impostazione ideologica P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, Roma-Bari, 1973; N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Roma-Bari, 1974; più di recente, U. BRECCIA, *Problema costituzionale e sistema privatistico*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1984, p. 687 ss.; N. LIPARI, *Giurisdizione costituzionale e giurisdizione civile*, in *Giustizia e costituzione*, 1988, p. 27 ss. Sul mutato rapporto fra processo civile, esigenze di giustizia sostanziale e attuazione dei principi costituzionali, cfr., come pienamente esemplificativi di quel clima di studi, i fondamentali contributi nella migliore processualistica di M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano, 1968; L.P. COMOGLIO, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, 1970; V. VIGORITI, *Garanzie costituzionali del processo civile. Due process of law e art. 24 Cost.*, Milano, 1970; N. TROCKER, *Processo civile e costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974; per una indagine di sintesi, V. DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1984, p. 443 ss.; ancora, ID., *Prospettive costituzionali della giurisdizione*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Mandrioli*, I, Milano, 1995, p. 3 ss.; F.P. LUISO, *Il diritto costituzionale ed il diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1999, p. 147 ss.; più di recente, cfr. P. COMOGLIO, *Questioni in tema di garanzie e accesso alla giustizia civile*, in A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 52 ss.

¹²⁴ *Amplius*, con la consueta lungimiranza, A. FALZEA, voce *Complessità giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, I, Milano, 2007, p. 201 ss., al quale anche si rimanda per una più ampia e sistematica ricostruzione, in termini culturali, della complessità; nella processualistica, cfr., più di recente, A. DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in ID. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011, p. 3 ss.; M. TARUFFO, *La complessità della complessità processuale*, ivi, p. 179 ss.

testo costituzionale a partire dai trascorsi anni Settanta – fu possibile coltivare il «terreno scientifico» propizievole per la tutela inibitoria, a cominciare da una riflessione più complessa sulla natura, i caratteri e soprattutto gli obiettivi funzionali che si propone. Prima di vedere come praticamente è avvenuta l'applicazione – estensiva come detto – in sede giudiziaria della tecnica inibitoria, occorre allora dare conto, ancorché sinteticamente, di tale dibattito, che testimonia l'importanza, per vero notevolissima, assunta, in questo particolare frangente, dal problema in rilievo.

Al crescente interesse scientifico nei confronti della tutela inibitoria si accompagnò quindi l'esigenza di una sistematizzazione della medesima: storicamente comunque condizionata dalla riconduzione dell'azione inibitoria all'interno della tradizionale tripartizione di ispirazione chiovendiana (prendendo essenzialmente come modello le azioni di cognizione di mero accertamento, di accertamento costitutivo e di condanna)¹²⁵.

È noto del resto che il problema preliminare della natura giuridica dell'azione inibitoria, particolarmente sentito nella dottrina giuridica italiana del secondo Novecento, sia rimasto «ancora aperto» anche nel nuovo millennio proprio «per le caratteristiche indubbiamente peculiari

¹²⁵ Cfr., per una sintesi di quella stagione, C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 185 ss.; A. BELLELLI, *L'inibitoria come strumento generale di tutela contro l'illecito*, in *Rivista di diritto civile*, 2004, p. 607 ss.; più compiutamente, V. CARNEVALE, *L'azione inibitoria in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, p. 1117 ss.; EAD., *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 2007, p. 63 ss.

della tutela inibitoria, che ne rendono difficile l'inserimento nella tradizionale tripartizione delle sentenze»¹²⁶.

Una rapida precisazione introduttiva è tuttavia qui obbligatoria. Il menzionato dibattito ha avuto e continua infatti ad avere per oggetto l'azione inibitoria definitiva, non potendo del pari valere per l'azione inibitoria provvisoria, che non ha natura di azione di cognizione, ma cautelare.

Ripercorrendo sinteticamente il dibattito, può notarsi che, messa sostanzialmente da parte la tesi secondo cui l'inibizione abbia natura giuridica di mero accertamento, in certa continuità con l'impostazione formalistica della dottrina precedente, implicitamente intravista nel pensiero di Aldo Attardi¹²⁷, dove l'azione inibitoria si limiterebbe ad accertare l'illiceità della condotta sanzionata, unitamente all'obbligo giuridico di astensione, senza aggiungere alcuna novità alla situazione preesistente, si è per lo più discusso se essa potesse avere natura condannatoria o costitutiva. La tesi in ogni caso maggioritaria sarebbe risultata ancora ai nostri giorni quella riconducibile ad Aldo Frignani, secondo il quale l'inibitoria avrebbe natura di condanna, mirando all'ottenimento di una pronuncia di astensione, la cui violazione può

¹²⁶ Così V. CARNEVALE, *L'azione inibitoria in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali*, cit., spec. p. 1134.

¹²⁷ È questa, in particolare, la tesi originariamente riconducibile, ancora negli anni Cinquanta, ad A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955, spec. p. 100 ss., che ben pochi sostenitori ha trovato, per la verità, nei successivi decenni, nella dottrina processualistica (ancorché assai autorevoli, come, per esempio, Girolamo Monteleone, secondo quanto notato da G.N. NARDO, *Profili sistematici dell'azione civile inibitoria*, Napoli, 2017, spec. p. 38).

sanzionarsi mediante coercizione, a garanzia della relativa efficacia¹²⁸, ancorché non senza posizioni intermedie comunque autorevolmente sostenute¹²⁹.

Come rilevato, tale ricostruzione incontrerebbe, però, una difficoltà teorica, risultando sostenibile a condizione di ritenere non necessaria la correlazione fra condanna e coercibilità, non potendosi costringere un soggetto ad adempiere un obbligo negativo qual è quello tipicamente inibitorio: tale da indurre parte della dottrina – autorevolmente – a ricondurre così l'azione inibitoria nel novero delle tutele costitutive, in quanto questa comporterebbe una certa modificazione giuridica della situazione soggettiva vantata dal convenuto per l'adempimento di un obbligo astensivo (di *non facere*), che prima non esisteva o non era azionabile¹³⁰.

In tanto panorama, occorre, infine, dare conto di quella autorevole posizione, che sembrerebbe (più opportunamente delle precedenti) sostenibile, sulla base del superamento della tradizionale tripartizione chiovendiana, ritenuta condivisibilmente inadeguata, per cogliere le

¹²⁸ Cfr., quindi, A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, cit., spec. p. 241 ss.; analogamente, A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, p. 1104 ss.; M. TARUFFO, *Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1986, p. 646 ss.; F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., p. 84 ss.; M. LIBERTINI, *La tutela civile inibitoria*, in *Jus*, 1988, p. 45 ss.

¹²⁹ Segnatamente, S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, spec. p. 153 ss.

¹³⁰ È questa la più raffinata tesi della inibitoria intesa quale tutela determinativo-costitutiva, in diverse occasioni ribadita da L. MONTESANO, voce *Condanna (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, VII, Roma, 1988, p. 1 ss.; ID., *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994, spec. p. 222 ss.; ID., *Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1995, p. 775 ss.

specificità di una tecnica in evidenza tanto eterogenea. Una posizione, questa, più in particolare, sostenuta originariamente da Vittorio Denti¹³¹, al cui autorevole avviso l'inibitoria sarebbe una tutela autonoma, non riconducibile a categorie preesistenti, ma da valutarsi secondo la sua funzione: ovvero di prevenire la lesione di diritti, a garanzia di quella effettività che la tutela risarcitoria non sembra in grado di potere assicurare¹³².

Tale impostazione – di matrice funzionalistica – ha avuto il notevole pregio di spostare l'attenzione scientifica dalla nuda forma alla giustizia sostanziale, passandosi, in questo modo, dalla classificazione astratta alla capacità concreta dello strumento di tutelare preventivamente i nuovi diritti¹³³, tanto da convincere sempre più interpreti della sua fondatezza scientifica¹³⁴, in una società profondamente dinamica come attesta la giurisprudenza italiana del secondo Novecento, che già tentava di

¹³¹ V., perciò, già, V. DENTI, «Flashes» *su accertamento e condanna*, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, p. 255 ss., il cui primato in tal senso anche è riconosciuto da V. CARNEVALE, *L'azione inibitoria in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali*, cit., spec. p. 1140, nota 105, alla quale conviene rinviare per i dovuti approfondimenti.

¹³² Cfr. a questo proposito, ancora, V. DENTI, «Flashes» *su accertamento e condanna*, cit., spec. p. 266.

¹³³ Al di là dei pregiudizi ideologici e delle trappole concettuali per potere vagliare l'idoneità di un determinato istituto ad attuare il proprio obiettivo nel segno – come anticipato bobbiano – di una valorizzazione non circoscritta alla forma esteriore del concetto, ma più correttamente orientata agli effetti concretamente in grado di realizzare, come ancora emerge qui emblematicamente dalle pagine di V. DENTI, «Flashes» *su accertamento e condanna*, cit., spec. p. 260 ss.

¹³⁴ V. nella dottrina più recente, la stessa V. CARNEVALE, *L'azione inibitoria in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali*, cit., spec. p. 1140; ancora, G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, cit., spec. p. 241 ss.; G.N. NARDO, *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 1371 ss.; diffusamente, ID., *Profili sistematici dell'azione civile inibitoria*, cit., spec. p. 60 ss. e *passim*.

rispondere alle nuove esigenze sociali nei limiti sempre del sistema legislativo.

2.3. La tutela inibitoria dei nuovi diritti individuali: alcuni paradigmatici esempi

Come si diceva, la tutela inibitoria ha attraversato, nel secondo Novecento, un periodo di grande espansione e adattamento, che ne ha consolidato il ruolo di tecnica giurisdizionale di tutela degli emergenti diritti.

A farsi interprete di questa rinnovata filosofia è stata anche la giurisprudenza, che ha potuto dietro interpretazione creativa del diritto ampliare l'utilizzo della tecnica dell'inibizione in contesti segnati dalla massificazione della produzione economica e dalla serialità di condotte potenzialmente lesive di nuove situazioni giuridiche, oltre le ipotesi prestabilite e tipizzate dal legislatore interno.

Sebbene, come anticipato, la codificazione del 1940-42 avesse notevolmente ampliato il novero *ex lege* di fattispecie inibitorie¹³⁵, i mutamenti sociali avvenivano con rapidità tale da indurre le corti a interpretare le emergenti istanze non ancora (pienamente) assorbite dal tessuto normativo.

¹³⁵ Si considerino, oltre alle inibizioni tipicamente previste a tutela dei diritti della personalità, agli articoli 7, 9 e 10, le inibizioni, di cui anche ai successivi articoli 949, comma 2°, 1079, 1170, agli articoli 1171-1172, nonché agli articoli 2409, 2599 e 2813 del Codice civile.

Scopo di questo paragrafo è di illustrare come la nuova filosofia sia venuta (tecnicamente) concretizzandosi nel processo, attraverso una personale prospettiva di ricostruzione. Va detto, infatti, come particolarmente frammentario ed eterogeneo sia il quadro, avendo la giurisprudenza proceduto per tipizzazioni settoriali e successive, e fuori d'un eventuale modello atipico di tutela inibitoria, come nel diritto tedesco¹³⁶.

Prioritario dal punto di vista metodologico appare in primo luogo chiarire – ancorché in sintesi – in cosa siano, sostanzialmente, consistiti i nuovi diritti, per coglierne le direttrici di sviluppo, attraverso la tecnica dell'inibizione, nel contesto della indicata giurisprudenza italiana. Nuovi diritti non significò, infatti, soltanto nuovi diritti soggettivi, di cui si affermasse titolare il soggetto giuridico, ma anche nuovi diritti superindividuali, facenti capo all'individuo come parte di un gruppo di individui più o meno determinabile, progressivamente ricostruito dalla giurisprudenza, a partire dagli interessi rispettivamente collettivi e diffusi ormai in divenire. Dedicheremo, pertanto, il presente paragrafo ai nuovi diritti individuali e quello successivo ai nuovi diritti superindividuali, tutelabili come detto, originariamente, nella forma d'interessi collettivi e diffusi.

Ora, lo sviluppo giurisprudenziale, in inibitoria, dei nuovi diritti individuali si è potuto attuare attraverso due direttrici. Da un lato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione oggettiva di fattispecie di

¹³⁶ Cfr., ampiamente, per questi profili, il contributo di C. RAPISARDA, *Profili della tutela inibitoria atipica nell'esperienza germanica*, in *Rivista di diritto processuale*, 1983, p. 93 ss.

inibitoria definitiva, tipizzate già dal legislatore; dall'altro lato, l'elaborazione giurisprudenziale in via atipicamente cautelare di nuovi diritti, richiedendo il provvedimento d'urgenza, stabilito ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, protagonista della scena giudiziaria di quegli anni¹³⁷.

Emblematico del primo *modus* è quanto accaduto all'azione inibitoria definitiva, stabilita dall'articolo 844 del Codice civile per la cessazione di immissioni intollerabili tra i fondi confinanti in materia di diritto proprietario: progressivamente applicata, dalla giurisprudenza anche di merito per la tutela del nuovo diritto all'ambiente salubre, inteso quale proiezione del diritto alla salute, costituzionalizzato nella disposizione dell'articolo 32.

Come risaputo, la disposizione in rilievo è stata prevista per regolamentare i rapporti di vicinato, in prospettiva evidentemente proprietaria, configurando, più nello specifico, un limite al diritto di proprietà, entro i fondi dei privati, favorevolmente concepito per l'imprenditore, che può pertanto produrre certe immissioni, fintantoché non superino la normale tollerabilità che il proprietario è tenuto a sopportare per ragioni, quindi, notoriamente legate allo sviluppo dell'industria¹³⁸.

¹³⁷ V. fin da ora i fondamentali, quanto parimenti autorevoli, rilievi di A. DI MAJO, *Forme e tecniche di tutela*, in *Il Foro italiano*, 1989, c. 132 ss., c. 136 ss., spec. cc. 137-138.

¹³⁸ Cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, al quale integralmente si rinvia per un più generale approfondimento dell'azione quale limite socialmente orientato del diritto di proprietà, in certa continuità con la riscoperta funzione sociale sancita dalla Costituzione e, così, ricostruita dalla dottrina.

Proprio per il contesto originario appare dunque peculiare l'uso dell'articolo 844 per la tutela dei nuovi diritti. Malgrado la ritrosia manifestata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 247 del 1974¹³⁹, l'azione inibitoria per la cessazione delle immissioni oltre la soglia di tollerabilità avrebbe infatti subito uno snaturamento da parte della giurisprudenza, che la avrebbe pertanto oggettivamente estesa in considerazione del graduale intensificarsi dei rischi di inquinamento ambientale¹⁴⁰, mutandola in un nuovo strumento di tutela del diritto all'ambiente salubre.

Fu così che le corti giudiziarie italiane iniziarono a considerare le immissioni nocive non più esclusivamente come interferenze intollerabili con l'esercizio del diritto di proprietà, ma più generalmente come immissioni nocive rispetto anche alla salubrità dell'ambiente circostante,

¹³⁹ V., segnatamente, Corte costituzionale, 23 luglio 1974, n. 247, in *Il Foro italiano*, 1975, c. 18 ss. La pronuncia, suscitata dalla questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Bologna relativamente all'articolo 844, quanto alla sua applicabilità per la tutela dell'ambiente salubre, ha nello specifico ammesso il principio sintetizzato nella massima specificamente svolta alla c. 18, seguendo la quale notiamo come: «[è] infondata la questione di costituzionalità dell'art. 844 cod. civ., per il quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, e l'autorità giudiziaria, nell'applicazione di tale norma, deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso, in riferimento agli art. 2, 3, 9, 2° comma, 32, 1° comma, 41, 2° e 3° comma, e 42, 2° e 3° comma, Costituzione», confermando, in tale guisa, la natura reale (proprietaria) di tale inibitoria.

¹⁴⁰ Non bisogna dimenticare come il diritto internazionale dell'ambiente si sia sviluppato proprio negli anni Settanta, per lo più a partire dalla celebre Conferenza di Stoccolma, tenutasi nella capitale svedese proprio nel 1972, da cui sarebbe derivata la Dichiarazione di Stoccolma – Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano – che sarebbe stata la prima dichiarazione internazionale nella materia.

tutelato in modo implicito, tramite il richiamo al diritto alla salute: costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 32 non solo come interesse della collettività, ma anche diritto fondamentale (in tutta evidenza da implementare).

Naturalmente tanto nella dottrina – sia sostanzialistica che processualistica – quanto anche nella giurisprudenza, si registrarono posizioni più o meno favorevoli all'accoglimento della citata prospettiva evolutiva che ha visto e vede ancor oggi protagonista l'articolo 844 del Codice civile¹⁴¹.

Emblematiche fra le altre risultano le posizioni critiche, in parte condivise, che hanno rilevato tutti i limiti e le contraddizioni insite nell'utilizzo – dai più radicali qualificato come deviante – di tale

¹⁴¹ Cfr. *ex multis*, in una dottrina veramente sterminata, C. SALVI, *Immissioni, ecologia, norme costituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1973, c. 797 ss., che precisamente in questo contributo commentò proprio l'ordinanza di rimessione del Pretore di Bologna alla Corte costituzionale poi sfociata nel giudizio di costituzionalità accennato *sopra*; G. VISINTINI, *Immissioni e tutela dell'ambiente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1976, p. 689 ss., spec. per una originale prospettiva comparata; EAD., voce *Immissioni (diritto civile)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, III, Torino, 1982, p. 1218 ss.; F. FORTE, *Per una lettura alternativa dell'art. 844 del codice civile*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1976, p. 641 ss.; V. ANDRIOLI, *Giustizia civile e inquinamento atmosferico*, in *Atti del convegno di Pontremoli (29-31 maggio 1975)*, in Quaderni della rivista *Impresa ambiente e pubblica amministrazione*, Milano, 1976, p. 39 ss., poi in ID., *Scritti giuridici*, Milano, 2007, p. 1913 ss.; C. SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; F.P. LUISO, *La tutela contro l'inquinamento: problemi di legittimazione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1979, p. 445 ss.; C. SALVI, *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, p. 868 ss.; F. DI GIOVANNI, *Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente*, Padova, 1982; G. ALPA, *Pubblico e privato nel danno ambientale*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 685 ss.; U. MATTEI, voce *Immissioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 311 ss.; M.R. MAUGERI, *Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il diritto all'ambiente salubre come espediente retorico*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, p. 165 ss.

disposizione, per la protezione dell'ambiente, anche a motivo della concezione individualistica, in cui veniva così a restringersi la tutela civilistica ambientale, fuori di una considerazione adeguata al carattere diffuso – come anche non antropocentrico-proprietario – del relativo bene¹⁴².

Quanto sopra è dimostrato, sul piano del processo, da una serie di circostanze; a partire dal fatto che la legittimazione rimanga comunque necessariamente limitata ai proprietari di fondi confinanti o comunque vicini alla fonte delle immissioni reputate intollerabili, che si prospettano titolari di un diritto soggettivo assoluto, che mal si concilia con la natura diffusa dell'interesse ambientale, atomisticamente operando negli esclusivi rapporti di vicinato, riducendo le possibilità di una efficace iniziativa ambientale¹⁴³.

In certa continuità, può notarsi che un ulteriore tentativo, sia pure ulteriormente individualistico, di tutela del nuovo diritto all'ambiente salubre, per altri versi comunque, forse, più fortunato, in quanto non limitato in punto di legittimazione all'inibitoria reale tipica, sia stato perseguito, anche nella prassi giurisprudenziale, mediante il ricorso alla menzionata inibizione cautelare, atipicamente offerta dall'articolo 700 del Codice di procedura civile.

¹⁴² Per una più generale contestualizzazione di tipo storico-filosofico, molto interessante, cfr. quanto ai risvolti di diritto privato sotto questo aspetto, *ex plurimis*, soprattutto F. CAPRA, U. MATTEI, *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, 2015, spec. pp. 3, 10-11, 39, 71, 102 e *passim*.

¹⁴³ Cfr., per una critica, ulteriormente, M.R. MAUGERI, *Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il diritto all'ambiente salubre come espediente retorico*, cit., p. 165 ss., spec. p. 170 ss.

Come è noto, la disposizione in oggetto ha costituito una innovazione della codificazione del 1940-42 rispetto alla precedente codificazione liberale del 1865-66, la quale non aveva previsto un potere generale di cautela, rendendo assai dibattuta e controversa la questione anche in dottrina¹⁴⁴.

Sebbene resti controverso se l'articolo 700 possa invero costituire il presupposto giustificativo per fondare l'atipicità della tutela inibitoria, ancorché autorevolmente sostenuto da parte della migliore dottrina¹⁴⁵, certamente si può considerare tale per l'inibitoria provvisoria in quanto cautelare¹⁴⁶.

È risaputo come l'articolo 700 abbia, nel corso del tempo, potuto assorbire la protezione in giudizio degli interessi sociali emergenti,

¹⁴⁴ Come ricorda G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, cit., spec. pp. 12 ss., pp. 14 ss., fu il caposcuola Giuseppe Chiovenda a sostenere assai autorevolmente, ma minoritariamente, fin sotto la vigenza del vecchio codice, l'esistenza necessaria di una figura generale di provvedimento cautelare configurabile quale espressione di un potere generale di cautela, benché non mancò chi, sia pure esplicitamente contrario *de jure condito*, ventilò *de jure condendo* l'opportunità di tale innovazione, in un clima molto probabilmente influenzato dall'analisi delle legislazioni straniere – come soprattutto quella austriaca e quella tedesca – in materia di tutela cautelare. Il riferimento è, più precisamente, a P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, spec. pp. 146-147, ove il maestro indicò nella prospettiva della riforma del processo quale prima debolezza del sistema cautelare proprio esattamente, dunque, la rilevata «mancanza, *in iure condito*, di un potere cautelare generale, che permetta al giudice, in caso di pericolo nel ritardo, di stabilire volta per volta, all'infuori degli appositi mezzi cautelari precostituiti, le misure assicurative meglio corrispondenti alle esigenze del caso concreto».

¹⁴⁵ Cfr. per tale lettura anzi tutto A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, cit., spec. p. 457 e ss.; di nuovo, ID., voce *Azione in cessazione*, cit., spec. p. 639 e ss.; più di recente, A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente superindividuali) davanti al giudice ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974, p. 801 ss., spec. p. 812.

¹⁴⁶ Come pare emergere in C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, cit., p. 120 e ss., spec. p. 122.

limitatamente ai quali non fossero (ancora) stati codificati diritti, essenzialmente grazie alla natura di provvedimento indeterminato; stimolando in questo senso la giurisprudenza pretoria, già negli anni Settanta e Ottanta, quando un pregiudizio imminente e irreparabile richiedesse di prevenire il danno, in mancanza di misure tipicamente previste cui ricorrere (sia pure con l'avvertito pericolo di un eccesso di discrezionalità giudiziaria, essenzialmente dovuto alla flessibilità del provvedimento)¹⁴⁷.

Evocativa è stata a questo proposito la tutela dei diritti della personalità¹⁴⁸, sospinta da una lettura costituzionalmente orientata dei diritti codificati già dal Codice civile, verso l'elaborazione di nuove fattispecie, che hanno potuto portare per questa via anche alla tutela

¹⁴⁷ Assai critica fu, in quegli anni, la posizione in dottrina di C. MANDRIOLI, *I provvedimenti d'urgenza: deviazioni e proposte*, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, p. 657 ss.

¹⁴⁸ Cfr. già A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, p. 3 ss.; più compiutamente, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1959; ancora, A. DI MAJO, *Profili dei diritti della personalità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1962, p. 69 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1984, p. 137 ss.; P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Il Foro italiano*, 1990, c. 1 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile*, XIII, Torino, 1995, p. 430 ss.; ancora, V. DENTI, *La tutela della riservatezza: profili processuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, p. 747 ss.; più di recente, di nuovo, P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005; ID., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, p. 1043 ss.; ancora, da ultimo, S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; G. ALPA, *Alle origini dei diritti della personalità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, p. 671 ss.

dell'ambiente inteso quale predicato del diritto alla salute come fondamentale: facendo sì che tutte le volte in cui la tutela civile dell'ambiente non potesse esprimersi attraverso i precisati strumenti tipizzati – a motivo per esempio degli evocati limiti in punto di legittimazione ad agire proprietaria in conformità dell'articolo 844 del Codice civile – potesse soccorrere, benché in modalità provvisoria, il provvedimento d'urgenza¹⁴⁹.

Più nello specifico, il provvedimento d'urgenza ha potuto dunque assolvere un ruolo decisivo nella costruzione giurisprudenziale dei cosiddetti «nuovi diritti», cioè di quelle situazioni giuridiche soggettive appunto non patrimoniali, e spesso neppure codificate, eppure costituzionalmente garantite, a partire dagli emergenti diritti della personalità – come il diritto all'identità personale, alla riservatezza, all'immagine, alla reputazione – nelle situazioni in cui l'esposizione mediatica o la diffusione non autorizzata di dati personali minacciava l'integrità della persona, dovendo intervenire, in via anticipata, per impedire la lesione e contribuire, nello stesso tempo, alla più puntuale definizione dei contenuti degli stessi diritti mediante il ricorso allo strumento del processo. Il risultato è stato, come ormai diffusamente riconosciuto, il superamento del *numerus clausus* dei diritti della personalità, in favore di una concezione dinamica e aperta del diritto, coerentemente con il principio personalistico dell'articolo 2 della Costituzione.

¹⁴⁹ Cfr. ancora una volta quanto in M.R. MAUGERI, *Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il diritto all'ambiente salubre come espediente retorico*, cit., spec. p. 168 ss.

La tutela inibitoria atipica, attuata con l'articolo 700 del Codice di procedura civile si è così affermata come uno strumento di giustizia sostanziale, capace, in questo senso, di rispondere alle esigenze di una società in continua e rapida evoluzione. Ed è per i citati motivi che la giurisprudenza ha potuto scorgere, in tale provvedimento, ancorché cautelare, una verosimile funzione proto-regolativa, in grado di anticipare la tutela definitiva e orientare, più in generale, i comportamenti dei consociati che, senza limitarsi alla tutela del diritto da una lesione prospettata come imminente, anche potesse contribuire alla sua costruzione, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche e, *amplius*, ordinamentali: nel solco di una visione del processo inteso come produttore di nuova linfa sociale, capace di orientare il futuro dell'ordinamento, in linea con i principi fondamentali dello Stato costituzionale di diritto, anche nella materia ambientale in rilievo.

Un collegamento, questo fra realtà sociale, processo civile e inibizione, ancora più forte nella contestuale presa d'atto dell'esistenza d'interessi totalmente nuovi, oltre il soggetto e l'individualismo giuridico: cioè gli emergenti diritti, appunto, superindividuali.

2.4. La tutela inibitoria dei nuovi interessi superindividuali: fra lavoro e consumo

Come più volte anticipato qui, nuovi diritti – riconosciuti per via giudiziaria mediante le anzidette logiche inibitorie – nel contesto del secondo dopoguerra, non significò esclusivamente nuovi diritti soggettivi,

definitivamente oppure provvisoriamente tutelabili, in prevenzione del danno, ma anche nuovi interessi, ricostruiti dal giudice, al di là dell'impostazione individuale; ovvero nuovi interessi collettivi, ma anche diffusi: da proteggere, in una prospettiva di prevenzione, dalla minaccia di condotte contemporaneamente in grado di produrre violazioni seriali dell'altrui sfera giuridica, suscitate dalla sempre più avanzata economia capitalista contro un soggetto, invero ben lontano dalla figura astratta e generale che il diritto moderno aveva cristallizzato, in quanto adesso persona volta in volta concepita come: lavoratore; consumatore; utente; risparmiatore, ciascuno dei quali portatore, perciò, di interessi specifici, comportanti modalità di tutela proprie¹⁵⁰.

Naturalmente, la tutela delle nuove situazioni giuridiche soggettive, ancora oggi imperfetta specie a una comparazione, rappresentò un profondo colpo verso la tradizionale impalcatura processuale: non sufficientemente strutturata per la difesa di tali posizioni a partire dal soggetto portatore¹⁵¹.

¹⁵⁰ Per l'incidenza dell'economia a capitalismo maturo sul nuovo assetto giuridico cfr. per tutte le pagine di P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, Napoli, 1973.

¹⁵¹ Cfr., *ex plurimis*, A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi o più esattamente superindividuali innanzi al giudice civile ordinario*, cit., p. 801 ss.; M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giurisprudenza italiana*, 1975, c. 49 ss.; ID., *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 1975, p. 361 ss.; A. GAMBARO (a cura di), *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato (con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori)*, Milano, 1976; S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, *Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974)*, Padova, 1976, p. 83 ss.; R. PARDOLESI, *Il problema degli interessi collettivi e i problemi dei giuristi*, ivi, p. 241 ss.; *amplius*, V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979; B. CARAVITA, *Interessi diffusi e collettivi*, in *Diritto e società*, 1982, p. 167 ss.; V. DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.; C. FESTA, *La legittimazione ad agire per la tutela*

La progressiva articolazione in senso collettivo delle tutele giurisdizionali civili, ormai comparatisticamente qualificabile come tendenza comune¹⁵², venne perciò lentamente (ma inesorabilmente) avanzando anche nell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto di interesse in prospettiva inibitoria, si è pensato di ricostruire il frastagliato *iter* in tre fasi, le quali hanno visto nel tempo un notevole e per nulla scontato ampliamento dell'ambito di applicazione oggettiva dell'inibizione collettiva.

La funzione, in qualche misura proto-regolativa, della tutela inibitoria, emersa fin già nella protezione dei diritti individuali, trova conferma e ulteriore sviluppo nella disciplina delle inibizioni collettive rispetto alle quali si è proceduto ancora una volta però per tipizzazioni settoriali e successive. I primi ambiti coinvolti nel percorso furono, in specifico, il

degli interessi diffusi, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1984, p. 944 ss.; D. BORGHESI, *Azione popolare, interessi diffusi e diritto all'informazione*, in *Politica del diritto*, 1985, p. 259 ss.; B. CARAVITA, *La tutela giurisprudenziale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1985, p. 31 ss.; N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1987, p. 1112 ss.; G. BARCELLONA, *Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive*, in *Corriere giuridico*, 1989, p. 881 ss.; N. TROCKER, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.; G. ALPA, voce *Interessi diffusi*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 609 ss.; A. PELLEGRINI GRINOVER, *Significato sociale, politico e giuridico della tutela degli interessi diffusi*, in *Rivista di diritto processuale*, 1999, p. 17 ss.; L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003; R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008; M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011, p. 103 ss.

¹⁵² Come nota, a questo proposito, V. ANSANELLI, *Tutele collettive – La modulazione delle azioni di classe*, in A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGGIO, *Processi civili in evoluzione*, cit., p. 341 ss., il tema dell'articolazione, in senso collettivo, delle tutele giudiziarie, costituisce il principale problema del diritto processuale civile contemporaneo.

lavoro e il consumo, che videro il soggetto giuridico scisso nelle figure di lavoratore e consumatore.

È nei citati settori, infatti, che il legislatore italiano iniziò a prevedere i primi strumenti specifici di inibizione orientati a prevenire la violazione degli interessi superindividuali, tramite provvedimenti giudiziari che, malgrado la loro diversità, comunque mirassero ad assicurare una protezione effettiva e tempestiva, anticipando la lesione e orientando i comportamenti collettivi.

Il primo esempio significativo di inibitoria collettiva è rappresentato dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina il procedimento di repressione della condotta antisindacale¹⁵³. Come è ampiamente noto, la presente disposizione assegna alle organizzazioni sindacali collettive la legittimazione ad agire davanti al giudice per ottenere un provvedimento che ordini la cessazione del comportamento illegittimo e la contestuale rimozione dei corrispondenti effetti pregiudizievoli¹⁵⁴.

¹⁵³ Cfr., *ex plurimis*, L. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 388 ss.; A. BONSIGNORI, *Il procedimento dell'art. 28 dello «statuto» dei lavoratori*, *ivi*, p. 595 ss.; U. ROMAGNOLI, *Aspetti processuali dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, *ivi*, p. 1309 ss.; F. CARPI, *Brevi osservazioni sull'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, *ivi*, p. 1425 ss.; più sistematicamente, R. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977; ancora, E. SILVESTRI, M. TARUFFO, voce *Condotta antisindacale (procedimento di repressione)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VIII, Roma, 1988, p. 1 ss.; A. PROTO PISANI, *Nuovi studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1992, p. 324 ss.

¹⁵⁴ Sotto il profilo della legittimazione ad agire cfr., particolarmente, oltre ai riferimenti indicati nella nota che precede, soprattutto E. SILVESTRI, M. TARUFFO, voce *Condotta antisindacale (procedimento di repressione)*, *cit.*, p. 1 ss.; più in generale, sui soggetti titolari, cfr. G.F. MANCINI, *Le rappresentanze sindacali aziendali nello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 766 ss.

Come emerge nella dottrina più autorevole, l'articolo 28 ha rappresentato una svolta assai significativa nell'ambito della disciplina processuale del lavoro, che ha introdotto una forma di tutela inibitoria collettiva, superando la struttura individualistica del processo tradizionale¹⁵⁵.

Il provvedimento viene infatti peculiarmente dotato d'efficacia *erga omnes*, verso i lavoratori della singola unità produttiva coinvolta, assolvendo, in questo modo, una significativa funzione preventiva e regolativa, capace di incidere sull'organizzazione del lavoro e perciò di promuovere un cambiamento sociale all'interno della rilevante organizzazione. In particolare, il procedimento *ex* articolo 28 non si limiterebbe a reprimere il singolo comportamento, contribuendo indirettamente alla definizione dei rapporti sindacali per una possibile regolazione del conflitto sociale.

Il secondo notevole esempio di tutela inibitoria di interessi collettivi nell'ordinamento è stato cronologicamente rappresentato dalla protezione del consumatore¹⁵⁶. È possibile isolare in tale ultimo ambito due fasi cruciali.

La prima fase, che fu inaugurata sotto gli auspici dell'allora diritto comunitario, ha avuto inizio con l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1996, promulgata in attuazione della direttiva comunitaria (Cee) n. 13 del

¹⁵⁵ Cfr. per una interessante prospettiva rimediale esplicitamente a questo riguardo E. RUSSO, *Interessi diffusi e teoria delle situazioni soggettive*, in *Vita notarile*, 1979, p. 793 ss.

¹⁵⁶ V., ampiamente, U. RUFFOLO, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985.

1993 per il buon funzionamento del mercato¹⁵⁷. Di particolare interesse appare l'articolo 25, avendo questo più in particolare portato all'introduzione degli articoli da 1469-*bis* a 1469-*sexies* nel Codice civile italiano per la tutela dei consumatori dalle clausole abusive, sistematicamente inserite all'interno dei contratti conclusi con i professionisti¹⁵⁸.

Si trattava, dopo tutto, di una disciplina pur sempre limitata, per il momento, a un certo ambito della tutela consumeristica: comunque comportante, dal punto di vista del rimedio processuale delineato, la possibilità, per le associazioni di tutela dei consumatori (nonché per le camere di commercio) di esercitare in sostanza un'azione collettiva inibitoria per inibire le condizioni generali vessatorie nei contratti con i consumatori.

Come può notarsi, si ha in tale guisa il riconoscimento della legittimazione ad agire attiva in capo a enti esponenziali di interessi

¹⁵⁷ Cfr., a questo riguardo, A. ORESTANO, *I contratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva comunitaria: prime note*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, p. 467 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra «contratti commerciali» e «contratti dei consumatori»)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, c. 57 ss.; G. ALPA, *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, commento alla direttiva 93/13/CEE*, in *Corriere giuridico*, 1993, p. 635 ss.; R. PARDOLESI, *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): verso una direttiva abusata?*, in *Il Foro italiano*, 1994, c. 137 ss.; ID., *Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l'attuazione di una direttiva abusata*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 523 ss.

¹⁵⁸ Su cui cfr., *ex multis*, C. FERRI, *L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469sexies c.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, 1996, p. 936 ss.; A. GIUSSANI, *Considerazioni sull'art. 1469 sexies c.c.*, in *Rivista di diritto privato*, 1997, p. 321 ss.; A. FRIGNANI, *L'azione inibitoria contro le clausole vessatorie (considerazioni "fuori dal coro" di un civilista)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1997, p. 999 ss.; più diffusamente, U. RUFFOLO (a cura di), *Clausole "vessatorie" e "abusive". Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore*, Milano, 1997.

collettivi; con l'esclusione per ciò stesso dei singoli consumatori¹⁵⁹. Ben lontani ci troviamo, dunque, dal modello statunitense di *class action*: nel nostro caso, segnatamente, di *injunctive class action*, codificata nell'ordinamento americano, a seguito degli *Amendments* del 1966 alle *Federal Rules of Civil Procedure*¹⁶⁰, ove analogamente al contrattare risarcitorio si prevede la legittimazione ad agire del singolo individuo in rappresentanza della classe, sulla base di un vero «individualismo altruistico»¹⁶¹.

La seconda fase, ben più lunga, fu invece più tardi segnata dalla promulgazione della legge n. 281 del 1998, che introdusse una più estesa azione inibitoria collettiva, confluita negli articoli 139 e 140 del nuovo Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) che, legittimando ad agire unicamente le associazioni (originariamente ai sensi dell'articolo 137) condusse a un certo ampliamento della portata dell'inibizione collettiva consumeristica.

Più in particolare, si ebbe una estensione, infatti, sia delle condotte prevenibili, sia dei soggetti interessati: non più – dunque – i soli consumatori, ma anche gli utenti (a intendere i fruitori di servizi), determinando una assai significativa evoluzione nella concezione

¹⁵⁹ Per un profilo processuale cfr., ancora, C. FERRI, *L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469sexies c.c.*, cit., p. 936 ss.; A. GIUSSANI, *Considerazioni sull'art. 1469 sexies c.c.*, cit., p. 321 ss.

¹⁶⁰ Su cui cfr. l'attenzione riservata, nella dottrina italiana del tempo, da A. DONDI, *Funzione «remedial» delle «injunctive» class actions*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, p. 245 ss.

¹⁶¹ La calzante espressione è di M. TARUFFO, *Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 63 ss.

dell'inibitoria collettiva, in prevenzione del danno rispetto ai diritti collettivi, che avrebbe visto, segnatamente nel 2007, una tutela anche risarcitoria, sia pure nell'ambito – sempre – dei rapporti legati al consumo¹⁶².

La strada per la terza fase, tuttora in corso, appariva in ogni caso spianata, verso il raggiungimento del culmine dell'itinerario, con implicazioni anche sul problema dibattuto della natura della tutela inibitoria.

2.5. Prospettive nel nuovo millennio fra riforme e ancora nuovi interessi: verso l'atipizzazione generale della tutela inibitoria nell'ordinamento

Sintetizzando quanto emerso, la tutela inibitoria ha potuto svolgere, durante il secondo Novecento e anche continua a svolgere nel secolo presente una funzione regolativa, capace di incidere sui nuovi rapporti sociali e di promuovere il progresso dell'ordinamento, adattandosi alle nuove esigenze della società, per garantire una protezione effettiva degli interessi emergenti, individuali nonché superindividuali: ancorché con particolare riferimento a questi ultimi con il (troppo a lungo) persistito limite in punto d'applicazione oggettiva quanto ai settori di lavoro e consumo.

¹⁶² Ci si riferisce qui all'introduzione dell'articolo 140-*bis*, anch'esso abrogato, nel riveduto Codice del consumo, introdotto nel 2007, quale primo strumento di tutela collettiva, a carattere risarcitorio, entro il nostro ordinamento, su cui cfr. in ottica comparatistica, per un interessante riferimento, S. CHIARLONI, *Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Analisi giuridica dell'Economia*, 2008, p. 107 ss.

Ben si comprende, perciò, l'entusiasmo diffusamente suscitato dall'entrata in vigore, nel corso del 2021, della legge n. 31 del 2019, finalmente introducendo questa per la prima volta entro il Codice di procedura civile, precisamente agli articoli 840-*bis* ss., una disciplina procedimentale delle azioni a difesa dei nuovi interessi collettivi dal generalizzato ambito di applicazione.

Ciò è potuto in particolare avvenire tramite la codificazione di due strumenti distinti eppure complementari: cioè rispettivamente l'azione risarcitoria (agli articoli 840-*bis* ss.) e l'azione inibitoria collettiva (all'articolo 840-*sexiesdecies*), entrambe finalizzate alla protezione di interessi superindividuali per quanto non sovrapponibili; poiché, nell'azione collettiva risarcitoria coincidenti con i diritti individuali omogenei, mentre nell'azione collettiva inibitoria con interessi non esattamente qualificati, in ogni modo accomunati, pur sempre, dall'ampliamento del campo di applicazione oggettivo della tutela, che oltrepassa, in tutti e due questi casi, il tradizionale vincolo settoriale consumeristico¹⁶³.

¹⁶³ In dottrina, cfr., specificamente, sulla nuova azione collettiva inibitoria ex art. 840-*sexiesdecies* c.p.c., con rimandi anche alla risarcitoria, fra moltissimi, A.D. DE SANTIS, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Il Foro italiano*, 2019, c. 387 ss.; A. CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, p. 2297 ss.; I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, ivi, 2019, p. 2329 ss.; M. STELLA, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza*, in *Corriere giuridico*, 2019, p. 1453 ss.; G. BASILICO, *L'inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019, n. 31*, in *Il giusto processo civile*, 2020, p. 123 ss.; A.D. DE SANTIS, *L'inibitoria collettiva: profili processuali*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021, p. 267 ss.; A. BELLELLI, *Riflessioni critiche sull'azione inibitoria collettiva nella nuova formulazione introdotta nel codice di procedura civile*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 1429 ss.; A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021, p. 230 ss.; P. GIUDICI, B. ZUFFI, *The New Italian Regulation on Class Actions*, in B.T. FITZPATRICK, R.S. THOMAS (eds.), *The*

Come evidenziato dalla più accorta dottrina, tanto l'azione risarcitoria, quanto quella inibitoria, risultano con ciò de-consumerizzate, con la peculiarità che quest'ultima potrebbe, addirittura, formare un'azione popolare¹⁶⁴.

Come che sia, tale ampliamento ha potuto aprire una fase certamente nuova che, come ogni novità, richiederà tuttavia probabilmente ancora diversi anni per essere assorbita dalla mentalità e dal costume degli operatori.

Allo stato attuale è particolarmente utile notare la grande rilevanza (potenzialmente) assunta dalla nuova inibizione collettiva, che più appropriato sarebbe, forse, chiamare diffusa, dal momento in cui, come sopra accennato, l'interesse da tutelare in prevenzione al danno sia non meramente collettivo, in quanto, più specificamente, ricondotto alla titolarità di «chiunque» e di più, come sempre affermato, per qualsiasi materia.

Il risultato ulteriore di questa operazione per quanto di interesse in questa sede è che la logica inibitoria – come visto dibattuta e perciò controversa – non sia più astrattamente qualificabile come tipica oppure atipica alla stregua della dottrina né come ricostruito nei paragrafi che precedono praticamente «atipizzante», poiché, a questo punto ormai, veramente «atipica».

Cambridge Handbook of Class Actions. An International Survey, Cambridge, 2021, p. 217 ss.; D. AMADEI, *Primi approcci della giurisprudenza alla nuova azione collettiva inibitoria*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p. 2144 ss.

¹⁶⁴ Così U. RUFFOLO, *Interessi collettivi (e diffusi), azione inibitoria collettiva e "misure idonee" correttive*, in ID. (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, cit., p. 233 ss.

Nel prevedere una tutela collettiva inibitoria atipica, il legislatore processuale ha pertanto anche implicitamente posto le basi per la risoluzione definitiva dell'annoso problema circa la tipicità o meno dell'azione.

Non è più sostenibile, infatti, che le azioni inibitorie individuali dovrebbero essere tipizzate, mentre le collettive siano pacificamente atipiche. Una tale asimmetria contrasterebbe, del resto, con l'articolo 24 della Costituzione, in combinazione con l'articolo 3, comma 2°. Ciò dal momento che i portatori degli interessi individuali si troverebbero ingiustamente discriminati rispetto ai portatori degli interessi superindividuali, nel godere di un regime chiuso, come anche pregiudizievole per la tenuta del principio della coerenza interna dell'ordinamento.

Quanto *supra* assume rilievo nel contesto della tutela dei diritti emergenti, in particolare dei diritti o interessi climatici: i quali rappresentano oggi una delle frontiere più avanzate ma anche più problematiche della giurisdizione. È noto come in Italia manchi una normativa *ad hoc*, rendendo incerta e così controversa la loro configurazione sul piano sostanziale, malgrado il passo in avanti costituzionale implicito, operato attraverso la nota revisione della Costituzione attuata, segnatamente, con legge cost. n. 1 del 2022 che, modificando i (fino ad allora intoccati) principi generali ha potuto espressamente riconoscere il rispetto dell'ambiente, nel cui ambito

ricondurre la tutela climatica, nel quadro del diritto sovranazionale rilevante¹⁶⁵.

Tanto la principale fonte di diritto internazionale pattizio, ovvero l'Accordo di Parigi, quanto anche il diritto sovranazionale europeo, dell'Unione e, soprattutto, del Consiglio d'Europa, limpidamente valorizzano, infatti, interessi legati al rispetto degli equilibri interni al sistema climatico nella loro interrelazione costante con i diritti umani e ambientali¹⁶⁶.

Le richiamate fonti muovono, per di più, da una prospettiva di prevenzione, cioè tecnicamente di *mitigation*¹⁶⁷, in sostanziale linea di continuità con il diritto internazionale dell'ambiente¹⁶⁸: che potrebbe coniugarsi, sul piano del processo, con la tecnica dell'inibizione, come

¹⁶⁵ Cfr. in questo senso i riveduti articoli 9 e 41 della Costituzione all'esito della revisione.

¹⁶⁶ Il coacervo di fonti internazionali emergerà sia pure in ottica panoramica dalla trattazione della *climate change litigation*. Cfr. perciò per una introduzione al tema *ex plurimis* la ricognizione svolta da D.A. FARBER, M. PEETERS, *The emergence of global climate law*, in D.A. FARBER, M. PEETERS (a cura di), *Climate Change Law*, Cheltenham, 2016, p. 687 ss.

¹⁶⁷ Come plasticamente si ricava, per l'appunto, dal fondamentale Accordo di Parigi del 2015 – il principale trattato internazionale attualmente stipulato in materia – la *mitigation* (riconosciuta all'articolo 4) costituisce addirittura il primo dei tre pilastri del diritto climatico, seguita da *adaptation* (articolo 7) e dal più recente *loss and damage* (articolo 8), rispettivamente a intendere, premessa la necessità di evitare il danno, perseguita attraverso la *mitigation*, quella di imparare a convivere con il problema o, ancora, di riparazione effettiva del danno causato dal medesimo problema ove non prevenuto.

¹⁶⁸ A cominciare già dalla citata Dichiarazione di Stoccolma del 1972, la quale più in particolare nel suo Principio 21 sancisce il principio di prevenzione in prospettiva di prevenzione del danno ambientale, in particolare affermando come: «[s]tates have the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction».

attesta la prassi giurisprudenziale comparativamente maturata, di cui si fornirà riscontro nei capitoli a seguire, in materia di *climate change litigation*.

Come sempre si evincerà, il possibile apporto in questo senso della giurisdizione civile risulta però problematico, non fosse che per la tradizionale configurazione, in genere pubblica, del bene ambientale, il quale viene, pertanto, preferibilmente, affidato alla cognizione della giurisdizione amministrativa¹⁶⁹, a causa anche della tendenziale ritrosia sperimentata dal giudice civile interno, in un contesto di persistente frammentazione normativa.

Premessa la peculiarità del bene giuridico climatico, che si può considerare veramente come bene comune globale, la giurisprudenza comparata manifesta quattro profili, che esamineremo a breve sotto lo specifico versante della tecnica dell'inibizione e che per quanto siano certamente problematici anche si tenterà di illustrare in prospettiva costruttiva.

Il primo profilo è formato dalla possibilità per il giudice civile di conoscere la domanda di giustizia climatica e perciò accertare la responsabilità del soggetto pubblico o privato, convenuto in lite, sul presupposto che l'allegata condotta possa ledere la posizione giuridica azionata. Di qui, si analizzerà il profilo dell'azionabilità degli interessi climatici, diversi a seconda che l'azione sia diretta contro lo Stato o un privato. Più complicato da analizzare e ancora più da risolvere apparirà tuttavia il terzo profilo, formato dall'accertamento probatorio dei fatti

¹⁶⁹ Cfr. N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, p. 209 ss.

controversi che, malgrado i punti (relativamente) fermi dell'*attribution science*, sembra concretizzare un'autentica sfida epistemologica per il giurista. Si analizzerà, infine, il possibile contenuto del provvedimento inibitorio, con qualche rapido cenno all'esecuzione forzata del relativo accertamento, consentendo al contenzioso climatico di essere uno strumento non solo socialmente rilevante ma anche processualmente effettivo.

CAPITOLO 3

Aspetti comparati dell'azione inibitoria per il clima nei contenziosi contro gli Stati e gli altri enti pubblici

SOMMARIO: 3.0. Introduzione comparativa al contenzioso sul cambiamento climatico: appunti metodologici verso una comparazione «costitutiva». – 3.1. I contenziosi climatici contro gli Stati (e gli enti pubblici territoriali). – 3.2. La giustiziabilità della pretesa e la separazione dei poteri statuali. – 3.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità ecosistemiche. – 3.4. Il giudice e la scienza nell'accertamento probatorio del conflitto. – 3.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua esecuzione).

3.0. Introduzione comparativa al contenzioso sul cambiamento climatico: appunti metodologici verso una comparazione «costitutiva»

Come accennato nell'ultimo paragrafo del capitolo che precede, il contenzioso sul cambiamento climatico è un problema globale, di recente emerso, che supera i confini statuali, al pari della materia che ha per oggetto¹⁷⁰.

¹⁷⁰ V. fin da ora, per questi rilievi, già H.M. OSOFSKY, *The Geography of Climate Change Litigation: Implications for Transnational Regulatory Governance*, in 83 *Washington University Law Quarterly*, 2005, p. 1789 ss.; EAD., *Climate Change Litigation as Pluralist Legal Dialogue?*, in 43 *Stanford Journal of International Law*, 2007, p. 181 ss. Per una prospettiva di globalizzazione, cfr. ancora, nella dottrina italiana, V. JACOMETTI, *Climate change law e climate change litigation tra diritto globale e diritto locale*, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo. Atti del VII Convegno Nazionale SIRD dedicato alla memoria di Rodolfo Sacco. Bologna, 13-15 ottobre 2022*, Bologna, 2023, p. 225 ss.

La retrostante filosofia contenziosa appare, peraltro, fra le più emblematiche della radicale trasformazione del diritto processuale contemporaneo, sfidando la tradizionale concezione di funzione giurisdizionale¹⁷¹, nel quadro storico di piena globalizzazione della medesima¹⁷².

La *climate change litigation* appare, non di meno, sfaccettata e complessa: numerose sono, infatti, le azioni esperibili e numerosi i provvedimenti che si possono richiedere per la tutela dell'equilibrio climatico. In questa sede, ci si concentrerà in specie sui provvedimenti inibitori richiesti al giudice civile per la prevenzione della violazione di situazioni giuridiche che si affermano minacciate dal cambiamento climatico. Una definizione – *amplius* – tuttavia ora si impone per circoscrivere tale fenomeno nella sua veste (anche) di meccanismo inibitorio.

Dal momento che la *climate change litigation* appare un fenomeno globale, si dovrà ricorrere qui, anche per i profili definitivi, a una comparazione giurisprudenziale, che abbia quale principale oggetto la

¹⁷¹ Cfr. ampiamente le pagine di E. FISHER, E. SCOTFORD, E. BARRITT, *The Legally Disruptive Nature of Climate Change*, in 80 *The Modern Law Review*, 2017, p. 173 ss., spec. p. 183 ss., p. 197 ss., a cui si rinvia per interessanti rilievi, in prospettiva di funzione del processo civile, nella misura in cui il contenzioso sul cambiamento climatico sfuggirebbe a un modello di risoluzione della disputa aggiudicativo e bilaterale, poiché regolativo e policentrico.

¹⁷² Per una prima approssimazione cfr. la prospettiva di sintesi tracciata da P.S. BERMAN, *The Globalization of Jurisdiction*, in 151 *University of Pennsylvania Law Review*, 2002, p. 311 ss.

prassi formatasi nella viva interpretazione delle corti giudiziarie del pianeta¹⁷³.

Il contenzioso climatico non nasce, infatti, da una codificazione normativa, né si sviluppa ancora secondo un modello processuale prestabilito; configurandosi, piuttosto, come *praxis*, per l'appunto giurisprudenziale, in via di costante definizione nel panorama comparatistico: circolata – a livello internazionale – grazie alla comunicazione fra ordinamenti, resa sempre più possibile dalla globalizzazione del diritto, vieppiù per affrontare problemi mondiali comuni, quali appaiono quelli orientati alla regolazione del rischio climatico.

Stando così le cose, è evidente che la *climate change litigation* non si possa definire attraverso una comparazione che sia ordinariamente cognitiva, vale a dire descrittiva: raffrontando semplicemente più esperienze, alla stregua di referenti comparati stabili (come quelli esplicitamente regolati dalla legislazione sia sostanziale sia anche processuale). Non è in altre parole questo il caso di una metodologia comparativa esterna di raffronto per conoscere di un fenomeno legislativamente già dato¹⁷⁴, tanto più in relazione a una materia

¹⁷³ Costantemente monitorata attraverso varie banche dati accessibili *online*, fra cui occorre segnalare il monumentale *Climate Litigation Database*, aggiornato dal *Sabin Center for Climate Change Law*, istituito presso la *Law School* dell'Università della Columbia, da cui verranno tratti molti fra i riferimenti alle sentenze che verranno nel prosieguo menzionate.

¹⁷⁴ Alla luce, cioè, di una analisi comparatistica del diritto processuale puramente «strutturale», sulle cui caratteristiche fondamentali può comunque vedersi l'ampia ricognizione di V. DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, in R. SACCO (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, p. 201 ss., p. 209 ss.

decisamente magmatica quale l'ambientale¹⁷⁵, né è il caso di una sovversione¹⁷⁶ dell'esistente che, fuori della comparazione, neppure esisterebbe.

Più in specifico, la comparazione è qui l'atto fondamentale che costituisce e genera il fenomeno stesso, condizionandone la relativa esistenza (a cominciare dalla pensabilità scientifica). La comparazione diventa, in questo modo, da metodo puramente cognitivo, metodo essenzialmente costitutivo, consentendo non soltanto di conoscere il fenomeno, ma anche di costruirlo¹⁷⁷, costituendo la *climate change litigation* come sopra anticipato una *praxis*, più specificamente giurisprudenziale, che non può ricondursi a un autonomo modello processuale, di cui identificare *ex ante* elementi definitivi stabili, riconoscibili soltanto all'esito di una comparazione che li possa così costituire. Benché la *climate change litigation*, come anche il nome ci ricorda, scaturisca da esperienze tipicamente di *common law*, quali

¹⁷⁵ Sulla cui evidente fluidità, cfr. anche in ottica metodologica, già L. MOCCIA, *Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l'esempio della tutela ambientale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2020, p. 13 ss., il quale sia pure timidamente in ogni modo avverte l'esigenza di superare una prospettiva strutturale.

¹⁷⁶ Per suggestivi riferimenti, G. FLETCHER, *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in 46 *The American Journal of Comparative Law*, 1998, p. 683 ss.; H. MUIR WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in 52 *Revue internationale de droit comparé*, 2000, p. 503 ss.

¹⁷⁷ Quasi sul modello di una immaginazione istituzionale come quella già delineata nella prospettiva di un potenziamento delle istituzioni giuridiche democratiche da R.M. UNGER, *Legal Analysis as Institutional Imagination*, in 59 *The Modern Law Review*, 1996, p. 1 ss., ancorché (non ancora precisamente) contestualizzata in riferimento al metodo comparato.

certamente sono quella statunitense¹⁷⁸ e quella australiana¹⁷⁹, neppure si può parlare della circolazione di un modello¹⁸⁰ (che non esiste), né ulteriormente di un *legal transplant* in senso watsoniano¹⁸¹, risultando l'oggetto della comparazione allo stato fluido dell'idea, anziché solido dell'istituto. È in tale prospettiva che la comparazione assume qui una funzione generativa: non limitandosi a descrivere il relativo fenomeno, costituendone piuttosto il presupposto epistemologico di possibilità giuridica.

Come si vedrà concretamente nel prosieguo del capitolo, la *climate change litigation* non potrebbe esistere, infatti, al di fuori della comparazione, perché è attraverso il confronto fra ordinamenti, fra esperienze giurisprudenziali, fra contesti normativi e culturali, che essa gradualmente prende forma, si definisce e si rende, di questo passo, pensabile. Ed è in tali termini che la comparazione non è qui un atto successivo alla manifestazione del fenomeno, ma il presupposto che consente al fenomeno medesimo di emergere ed essere, pertanto, riconosciuto.

¹⁷⁸ Il primo caso di contenzioso climatico propriamente riconosciuto nel mondo risalirebbe addirittura al 1986: il riferimento sarebbe, più in particolare, al contenzioso *City of Los Angeles c. National Highway Traffic Safety Administration*, rigettato quattro anni dopo (*Court of Appeals for the District of Columbia Circuit*, 24 agosto 1990) nel merito.

¹⁷⁹ Cfr., per un riferimento ai citati casi australiani degli anni Novanta, J. SETZER, R. BYRNES, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2019 Snapshot*, 2019, *online*, p. 1 ss., spec. p. 8 ss.

¹⁸⁰ Come si desume da R. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, cit., p. 365 ss., il modello, per potere circolare, deve avere infatti caratteristiche ben definite che, come ormai più volte ribadito, non si riscontrano, *a priori*, nel contenzioso climatico.

¹⁸¹ *Amplius*, A. WATSON, *From Legal Transplants to Legal Formants*, in 43 *The American Journal of Comparative Law*, 1995, p. 469 ss.

Se la *climate change litigation* non può esistere fuori di una comparazione giuridico-processuale, che ne costruisca le condizioni esistenziali, la comparazione diventa, in questa misura, necessaria e propedeutica a ogni eventuale e posteriore tentativo ricostruttivo, indipendentemente dalla misura preventiva o successiva, richiesta al giudice. È la comparazione, per questo motivo, ciò che permette al contenzioso climatico di ricondurre a unità le sue eterogenee manifestazioni. È la comparazione, in altre parole, il lessico comune definitorio.

Ricostruita metodologicamente nei ribaditi termini costitutivi la comparazione in materia di *climate change litigation*, occorre a questo punto meglio specificare come e in che senso abbia carattere giurisprudenziale. Come soltanto in parte già accennato, infatti, la comparazione risulta invero giurisprudenziale, non perché consenta successivamente di vedere in che modo la giurisprudenza applichi un particolare istituto, in prospettiva di raffronto, per comprendere in che modo il medesimo sia praticamente applicato davanti ai giudici di ordinamenti diversi¹⁸²; né è giurisprudenziale, nel senso ancora che consenta di vedere l'uso che la giurisprudenza di riferimento fa della giurisprudenza straniera per risolvere una questione rilevante nel giudizio¹⁸³. Piuttosto, si parla di comparazione giurisprudenziale per

¹⁸² Su cui cfr. i rilievi di R. SACCO, *Comparazione e conoscenza del dato giuridico positivo*, in ID. (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, cit., p. 243 ss., spec. p. 246 ss.

¹⁸³ A intendere l'uso giurisprudenziale della comparazione, su cui cfr. senza pretesa alcuna di esclusività M. TARUFFO, *The Use of Comparative Law by Courts*, in AA.VV., *Rapports Nationaux Italiens au XIV Congrès International de Droit Comparé. Athènes 1994*, Milano, 1994, p. 49 ss.; A. SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel*

intendere, come anticipato, l'oggetto di questa materia, che esiste solo poiché esista una giurisprudenza, di dimensione globale, che possa in questo senso ricostruirlo attraverso un uso per la verità peculiare del processo¹⁸⁴.

Venendo pertanto, a questo punto più da vicino, alla casistica giurisprudenziale, cruciale risulterà osservare la domanda per come formulata. Come emergerà più precisamente dall'analisi che verrà presentata nel prosieguo, la domanda climatica ha, quali *petita*, principalmente condotte commissive o più di frequente omissive che i ricorrenti qualificano come concorrenti al cambiamento climatico, in quanto direttamente o indirettamente produttive di emissioni capaci di alterare gli equilibri del clima e, pertanto, determinare eventi lesivi o potenzialmente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive allegare in giudizio.

La definizione, comparativamente costitutiva, di *climate change litigation*, non può che muovere, quindi, dalla condotta al centro dell'iniziativa giudiziaria. Essa dipenderà dalla natura del soggetto

diritto interno e comunitario, Milano, 2001; cfr., ancora, i saggi raccolti in AA.VV., *L'uso giurisprudenziale della comparazione giuridica*, in *Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, 2004; S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, 2009, a cui si rinvia per le implicazioni che un simile dialogo fra le corti ha nella citata prospettiva della globalizzazione giuridica; ancora, B. MARKESINIS, J. FEDTKE, *Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato*, trad. it., Bologna, 2009. G. SMORTO, *L'uso giurisprudenziale della comparazione*, in *Europa e diritto privato*, 2010, p. 223 ss.

¹⁸⁴ Sul valore che il metodo comparato può assolvere nel prospetto di un diritto comune globale, cfr. introduttivamente, già, R. SALEILLES, *Conception et objet de la science du droit comparé*, in *Bulletin de la Société de Législation Comparée*, 1900, p. 383 ss.

convenuto, a cui la medesima condotta allegata sia, di volta in volta, imputata.

Ora, la *praxis* comparativamente maturata, con riguardo alla *climate change litigation*, disvela, in buona sostanza, una *summa divisio*: essenzialmente fondata sulla natura pubblica o privata del soggetto convenuto. Esso potrà, più in particolare, configurare, infatti, un ente pubblico (quale il governo nazionale di uno Stato o un ente pubblico territoriale) oppure un ente privato (quale una grande società multinazionale)¹⁸⁵. La condotta qui al centro dell'azione giudiziaria coinciderà pertanto con una politica in pregiudizio di un interesse giuridicamente rilevante connesso alla protezione dei delicati equilibri climatici. Solo che mentre, nel primo caso, la condotta concreterà una politica pubblica, nel secondo caso, essa concreterà invece una politica privata, che vedrà i ricorrenti esercitare, nel primo caso, un'azione qualificata in dottrina come verticale e, nel secondo caso, un'azione orizzontale¹⁸⁶; a cui corrisponderà una conseguente diversificazione d'interessi dedotti, in quanto di garanzia rispetto ai cittadini, nel

¹⁸⁵ Nonostante, come ogni *summa divisio* che si rispetti, anch'essa sia tendenziale. In un duplice senso, la presente può infatti risultare derogata (sia pure minoritariamente) sotto due aspetti: il primo riguarda la possibilità che enti pubblici e privati siano convenuti insieme – in forma litisconsortile e dunque dal lato passivo dell'azione giudiziaria – e il secondo, ancora, la possibilità addirittura che singole persone fisiche (non in qualità di rappresentanti di enti ma a titolo squisitamente personale) siano convenute in lite dai ricorrenti.

¹⁸⁶ Si parla, in proposito, precisamente di *vertical actions* (appunto con riguardo agli Stati) e di *horizontal actions* (con riguardo alle imprese). Cfr. per l'introduzione della distinzione, anche terminologica, nella dottrina italiana, E. D'ALESSANDRO, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 161 ss., cui dunque si rimanda.

contenzioso rivolto contro enti pubblici e di convivenza (almeno formalmente) paritaria, fra soggetti comunque privati, nel contenzioso rivolto contro le imprese: ferma rimanendo – in entrambi i casi – la sussistenza di una prospettiva induttivistica, oltre la logica tipicamente deduttivistica del diritto soggettivo, stabilito *ex ante* dalla legislazione domestica, che renderà, il presente contenzioso climatico, pretorio e rimediale, in una visuale non troppo lontana da quella del pretore romano¹⁸⁷.

Vedremo perciò come quello climatico finisca per essere anziché un diritto soggettivo, di cui eventualmente reclamare a gran voce la costituzionalizzazione o anche la codificazione legislativa, più correttamente, un bene giuridico: anzi tutto globale (non troppo diversamente da una *res communis omnium*), a formazione, più in particolare giurisprudenziale, oggetto di vari interessi, gradualmente ricostruibili nel giudizio, attraverso un uso, invero proattivo, della procedura civile. Come ciò poi – tecnicamente – avvenga e con quali difficoltà processuali lo vedremo nei capitoli a seguire, rispettivamente centrati sui contenziosi climatici contro gli Stati e su quelli contro le imprese: separatamente, poiché diverse sono le fonti degli obblighi, di diritto internazionale, gravanti su Stati e imprese, anche in prospettiva inibitoria.

Prima di procedere, basti tenere presente come la *praxis* maturata, coerentemente con le conoscenze scientifiche in tema, renda difficile enucleare un diritto soggettivo al clima, che sia immediatamente

¹⁸⁷ V., *supra*, cap. 1, par. 2.

giustiziabile, manifestando come detto l'estrinsecazione di un bene giuridico, più in particolare mediatamente tutelabile, attraverso l'allegazione di interessi diversi, correlati alla tenuta degli ecosistemi antropici e ambientali per il mantenimento degli equilibri climatici indispensabili per la sopravvivenza umana o, almeno, per una più responsabile amministrazione dell'esistenza, a fronte di condotte pericolose: come vedremo, analiticamente nel prosieguo, condotte in pregiudizio di interessi contigui, quali appunto quelli proprietari e ambientali, alla vita e alla salute, nonché al consumo responsabile e sostenibile, nella cornice di una categorizzazione forse destinata ad ampliarsi, comparatisticamente, nello spazio come nel tempo¹⁸⁸, in considerazione dello sviluppo della società e dei suoi corrispondenti bisogni¹⁸⁹, da ricostruire, anche comparativamente, in dimensione globale¹⁹⁰.

Partiamo, pertanto, da un esame dei contenziosi sul cambiamento climatico, rivolti contro Stati ed enti pubblici, nella prospettiva del provvedimento inibitorio richiesto al giudice civile: avuto riguardo ai quattro principali problemi citati della giustiziabilità della pretesa; dell'azionabilità del diritto; dell'accertamento probatorio; nonché della

¹⁸⁸ Per questa formula cfr. le pagine di R. POUND, *Comparative Law in Space and Time*, in 4 *The American Journal of Comparative Law*, 1955, p. 70 ss.

¹⁸⁹ Cfr., *amplius*, M. CAPPELLETTI, *Il diritto comparato e il suo insegnamento in rapporto ai bisogni della società moderna*, in ID., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, p. 265 ss.

¹⁹⁰ Cfr., in questa prospettiva, le pagine di F. GASCÓN INCHAUSTI, *Metodología comparada y Derecho Procesal: Algunas Consideraciones y Propuestas*, in AA.VV., *Derecho y proceso. Liber Amicorum del Profesor Francisco Ramos Méndez*, Barcelona, 2018, p. 999 ss.

configurazione dell'ordine inibitorio: i quali avranno, nell'ambito dei contenziosi contro Stati, specificità proprie, come si dimostrerà nei paragrafi a seguire.

3.1. I contenziosi climatici contro gli Stati (e gli enti pubblici territoriali)

È noto come le liti promosse contro gli Stati ed enti pubblici rappresentino, da sempre, la maggior parte del contenzioso sul cambiamento climatico¹⁹¹.

Storicamente, la maggior parte delle controversie in tema ha, infatti, come bersaglio governi accusati di avere adottato in modo errato o, più spesso, di non avere adottato affatto, misure politiche, attraverso cui regolare il rischio climatico alla luce degli obblighi sanciti a livello internazionale.

Malgrado i contenziosi rivolti contro gli Stati e altri enti pubblici risultino a oggi destinatari di una normativa modello, elaborata dall'*International Bar Association*¹⁹², non si tratta di un modello

¹⁹¹ Cfr. l'ultimo rapporto, pubblicato il 25 giugno 2025, da J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, 2025, accessibile *online*, spec. p. 18, per la conferma secondo cui la stragrande maggioranza dei contenziosi climatici riportati sia rivolta contro gli Stati anche nel 2024, anno in cui il 75% del contenzioso avrebbe avuto come bersaglio governi nazionali accusati di non rispettare gli obblighi internazionali. Sul particolare significato assunto da tali contenziosi cfr. in dottrina E. D'ALESSANDRO, *Judicial Remedies for Climate Change in Domestic Courts. How Civil Lawsuits Can Sustain Engagement between the Present and Future Generations. Insights from a Civil Law Perspective*, in 14 *International Journal of Procedural Law*, 2024, p. 3 ss.

¹⁹² Il riferimento è, precisamente, alla normativa esaustivamente nota come *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change. An International Bar Association Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report* pubblicata, nel febbraio del 2020, proprio dall'*International Bar Association*, al

processuale vincolante. Questa operazione, benché autorevole, rimane, infatti, *soft law*. Pertanto, anche nell’ambito di un fenomeno ormai divenuto un classico nel proprio genere, occorrerà sempre guardare alla prassi giurisprudenziale maturata, secondo quanto del resto anticipato nell’introduzione.

Ora, le condotte climalteranti imputabili agli Stati sono politiche pubbliche. Le condotte – nel caso che qui interessa da inibire in prevenzione – sono dunque rappresentate dalle *policies* che i governi abbiano erroneamente intrapreso o – come più spesso accade – non abbiano intrapreso, per contribuire a «mitigare» il rischio climatico accelerato.

La prassi disvela politiche di natura tipicamente omissiva, di cui annoveriamo due tipologie: cioè la persistente carenza di una politica climatica pienamente conforme agli obblighi internazionali e – più di recente – la mancata considerazione dei motivi climatici nell’attuazione delle politiche migratorie, ove non siano considerati gli effetti che il cambiamento climatico comporta per migranti provenienti da Paesi a rischio¹⁹³.

fine di dettare una disciplina – sia pure soltanto – orientativamente capace di guidare l’interprete fra i problemi più di frequente riscontrabili nell’ambito della *climate change litigation* contro i governi. Per un commento in dottrina, cfr. i rilievi di G. GHINELLI, *Standing, Justiciability, and Burden of Proof in Climate Litigation: Challenges and Proposals*, in E. STORSKRUBB (ed.), *YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions 2022: Funding of Justice*, Cham, 2023, p. 147 ss., spec. p. 174 ss.

¹⁹³ Fra i quali pionieristico è l’ormai celebre caso di *Ioane Teitiota c. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment*, risolto il 20 luglio 2015 dalla Corte Suprema neozelandese, sia pure in appena sei pagine di provvedimento. V., anzi tutto, *Immigration and Protection Tribunal*, 25 giugno 2013, n. 800413; per il provvedimento giudiziario di primo grado, *High Court of New Zealand*, 26 novembre 2013, n. 3125; per il provvedimento di secondo grado, invece, *Court of Appeal of New*

Posto che i casi fondati sulla richiesta di accesso alla protezione internazionale per motivi climatici¹⁹⁴ involgano un tema complesso, considerata l'inesistenza – a livello internazionale – della categoria del «migrante» o del «rifugiato» climatico¹⁹⁵, anche nella prospettiva di relazioni internazionali fra Stati¹⁹⁶, questi operano fuori della logica inibitoria. Sarà quindi alle prime condotte che si guarderà nei seguenti paragrafi: anche queste, dal canto loro, comunque politicamente assai delicate, come si percepirà fin già dall'annosa questione inerente alla giustiziabilità della pretesa: la questione principale e, perciò, più approfondita dalla giurisprudenza eppure – come anche si tenterà di dimostrare – in verità più apparente che reale, celando piuttosto l'inesistenza, come tale giudicata dalla corte, di un interesse conoscibile dalla stessa.

Zealand, 8 maggio 2014, n. 173; per il provvedimento finale, *Supreme Court of New Zealand*, 20 luglio 2015, n. 107. Come noto, Teitiota, originario dell'isola Kiribati – una piccola repubblica insulare dell'Oceano Pacifico – chiedeva, senza poi ottenerlo, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, allegando il rischio di inabitabilità dell'isola di provenienza, a causa dell'innalzamento del livello del mare attribuito al cambiamento climatico: ritenuto correttamente valutato, dalle autorità neozelandesi, secondo anche il Comitato *Onu* per i diritti umani, *UN Human Rights Committee*, 24 ottobre 2019, *Communication* n. 2728/2016.

¹⁹⁴ Per una introduzione al problema, P.D. WARREN, *Forced Migration after Paris Cop21: Evaluating the "Climate Change Displacement Coordination Facility"*, in 116 *Columbia Law Review*, 2016, p. 2103 ss.

¹⁹⁵ Cfr. F. BIERMANN, I. BOAS, *Protecting Climate Refugees: The Case for a Global Protocol*, in 50 *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 2008, p. 8 ss.

¹⁹⁶ Cfr., per una messa a fuoco delle implicazioni, C. DAUVERGNE, *Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times*, in 67 *The Modern Law Review*, 2004, p. 588 ss.

3.2. La giustiziabilità della pretesa e la separazione dei poteri statuali

Quello della «giustiziabilità» della pretesa forma oggi il primo dei problemi che accomuna, in generale, i contenziosi sul cambiamento climatico. La prima questione da affrontare nell'ambito di queste controversie è, infatti, se la giurisdizione rappresenti o meno un *locus* adeguato per la tutela degli interessi in relazione da prevenire (o risarcire)¹⁹⁷.

Ora, anche nel caso di un provvedimento volto a prevenire il danno climatico, stante il rischio che esso potrebbe verificarsi dove non fosse inibita l'allegata condotta (più di frequente omissiva) di uno Stato, il problema della giustiziabilità consiste in sintesi nell'opportunità, per il giudice adito, di conoscere una questione politica ed esercitare, per conseguenza, un potere che potrebbe interferire con le prerogative statuali¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Cfr., per una introduzione, L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, online, 2021, p. 1029 ss.; M. TORRE-SCHAUB, *Climate Change Litigation and Legitimacy of Judges towards a 'wicked problem': Empowerment, Discretion and Prudence*, in *French Yearbook of Public Law*, 2023, p. 135 ss.; I. ALOGNA, N.K. ARNOULD, A. HOLZHAUSEN, *The Role of Judges in Implementing Climate Policies: A Comparative Perspective on the Separation of Powers*, in O. QUIRICO, W. BABER (eds.), *Implementing Climate Change Policy: Designing and Deploying Net Zero Carbon Governance*, Cambridge, 2024, p. 271 ss.; B.J. PRESTON, *Justiciability Issues in Climate Change Litigation*, in 40 *Environmental and Planning Law Journal*, 2024, p. 336 ss.; ancora, C. ECKES, J. NEDEVSKA, J. SETZER, *Separation of Powers*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 145 ss.; V. CAPUOZZO, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, in *Giustizia insieme*, online, 2025.

¹⁹⁸ Sul problema del rapporto fra giudici e legislatori, a seguito dell'avvento della giustizia costituzionale nel secondo Novecento, cfr. M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano, 1968; ID., *Giudici legislatori?*, Milano, 1984. Per un prospetto filosofico, G. FASSÒ, *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in *Rivista trimestrale di diritto e*

La condotta climalterante che è al centro dell'iniziativa giudiziaria avviata contro lo Stato si concreta, infatti, in una politica pubblica, configurante un particolare indirizzo politico¹⁹⁹, che consiste, come anticipato, nell'aver non correttamente intrapreso o nel non avere intrapreso affatto misure di regolazione del rischio da cambiamento climatico accelerato sui diritti dei cittadini. È, perciò, delicato il bilanciamento fra un intervento giudiziario rispettoso del principio di separazione dei poteri statuali e la garanzia di effettività delle tutele giudiziarie²⁰⁰.

Proprio il citato bilanciamento costituirà, perciò, il referente dell'indagine sulla giustiziabilità anche nelle controversie climatiche inibitorie, dove come del resto più in generale mostrato in prospettiva storica occorre individuare e circostanziare la discrezionalità del magistrato²⁰¹.

procedura civile, 1972, p. 897 ss.; più critico, invece, Lord DEVLIN, *Judges and Lawmakers*, in 39 *The Modern Law Review*, 1976, p. 1 ss., al cui avviso di giudice un potere giudiziario attivamente concepito avrebbe leso il principio democratico; ancora, ID., *Judges, Government and Politics*, ivi (41), 1978, p. 501 ss.; ulteriormente, a questo proposito, il *pendant* di G.F. MANCINI, *Politics and the Judges – The European Perspective*, ivi (43), 1980, p. 1 ss.

¹⁹⁹ Su cui cfr., *amplius*, T. MARTINES, voce *Indirizzo politico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 134 ss.

²⁰⁰ Sull'esplicita rivisitazione del principio, nella sua derivazione in specie moderna, a partire dalla costituzionalizzazione della giustizia civile cfr., fra numerosi riferimenti e in una prospettiva introduttiva, M. CAPPELLETTI, *Repudiating Montesquieu? The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice*, in 35 *Catholic University Law Review*, 1985, p. 1 ss.; E. CAROLAN, *The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State*, Oxford, 2009; B. ACKERMAN, *Good-bye, Montesquieu*, in S. ROSE-ACKERMAN, P.L. LINDSETH (eds.), *Comparative Administrative Law*, Cheltenham, 2010, p. 128 ss.

²⁰¹ V. *supra* al cap. 1 di questo lavoro ove si è cercato sia pure in una sintesi estrema di evidenziare, fin dal tempo del pretore romano, la funzione sociale dell'inibizione nell'assorbire, attraverso le maglie della giurisdizione, i bisogni emergenti, non

Alla luce della prassi giurisprudenziale globalmente riscontrabile noteremo che l'accoglimento o il rigetto della domanda dipenda dal *quomodo* anziché dal *si*, cioè dal modo della domanda, concretamente proposta, di relazionarsi con il principio di separazione fra i poteri dello Stato, nella prospettiva della garanzia costituzionale di effettività delle tutele.

Il modo di relazione non è, però, solamente uno. Stando alla giurisprudenza comparata, se ne possono segnalare, infatti, tre, cui corrispondono altrettanti modelli operativi. Avremo pertanto, nello specifico, dal punto di vista qui del giudice civile, i modelli (peraltro coesistenti in certi casi all'interno di uno stesso ordinamento giuridico) della:

- a. incompatibilità assoluta; quando la domanda sia aprioristicamente respinta appunto per incompatibilità assoluta – ovvero del tutto astratta – con il principio della separazione fra i poteri, in quanto alcun giudice sarebbe competente (così negando l'effettività della tutela climatica);
- b. incompatibilità relativa; quando la domanda sia respinta in quanto sarebbe competente (quanto meno allo stato attuale) il giudice amministrativo (per questa via spostando l'effettività della tutela

casualmente venuta meno come di poi mostrato nel diritto ottocentesco di matrice ideologica illuministica e liberale, per poi nuovamente tornare nella stagione costituzionale, nel graduale ma ormai sempre più avvertito clima di riscoperta della socialità del giuridico.

climatica dal piano del processo civile al piano del processo amministrativo);

- c. compatibilità relativa; quando la domanda sia respinta oppure accolta dal giudice stante un bilanciamento (negativo oppure positivo) con il principio della separazione fra i poteri (potenzialmente garantendo sempre l'effettività della tutela climatica).

Prioritario è definire il confine – invero labile – fra incompatibilità assoluta e compatibilità relativa in negativo. Benché in entrambi i casi la domanda sia infatti respinta, mentre nella ipotesi della incompatibilità assoluta si ammette l'impossibilità *tout court* per il giudice civile (e per qualsiasi altro giudice nell'ordinamento giuridico di riferimento) di conoscere della domanda, nella ipotesi, invece, della incompatibilità relativa, contestualmente si ammette – ancorché esplicitamente o implicitamente – che il giudice civile non possa conoscere la domanda proposta, in quanto considerata pregiudizievole della separazione dei poteri, per come formulata dai ricorrenti, ma non in assoluto per l'ordinamento.

Diversa è ancora l'ipotesi della incompatibilità relativa, implicando questa che un giudice dell'ordinamento sia competente, ma sia non il giudice civile, bensì il giudice amministrativo (poiché, se la domanda climatica fosse richiesta al giudice civile, verrebbe più coerentemente respinta, convenendo, a quel punto direttamente, rivolgersi al giudice amministrativo). Ora è questo, in particolare, il modello dell'azione

giudiziaria avviata nel corso del 2019 dall'associazione francese *Notre Affaire à Tous c. France*, unitamente ad altre tre organizzazioni ambientaliste, davanti al *Tribunal Administratif* di Parigi, per sentire condannare il governo nazionale per inadempienza climatica, come effettivamente avvenuto due anni più tardi, con sentenza del 2021, riconoscendo in questo senso il *préjudice écologique* allegato dai ricorrenti²⁰²: espressamente sancito sì dall'articolo 1246 del *Code civil*, introdotto nel riformato codice tramite la *Loi* n. 1087 del 2016, ma giustiziabile, appunto, davanti al giudice amministrativo, qualora il convenuto sia lo Stato, in virtù dell'articolo L. 142-1 del *Code de l'environnement*²⁰³.

Analoga la strada giudiziaria seguita in Spagna, dove il principale contenzioso climatico intrapreso nel Paese contro il governo nazionale, rappresentato dal caso *Greenpeace c. España*²⁰⁴, si basa sull'applicazione della *Ley* n. 29 del 1998, la quale ha, in buona sostanza, ammesso la giustiziabilità degli atti delle amministrazioni pubbliche – ancorché a certe condizioni – sempre davanti al ramo *contencioso-administrativo* della

²⁰² V. *Tribunal administratif de Paris*, 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

²⁰³ In ottemperanza al quale le associazioni ambientaliste possono, quindi, adire la giurisdizione amministrativa, per tutte le controversie relative alla tutela dell'ambiente: «[t]oute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci».

²⁰⁴ Comunque respinto, in via definitiva, dal *Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo*, 24 luglio 2023, n. 1079, che ha reputato gli atti impugnati del tutto compatibili con gli impegni europei (ferma rimanendo la natura non integralmente vincolante dell'Accordo di Parigi).

giurisdizione ordinaria²⁰⁵. Come è, del resto, nell'ordinamento della Colombia, dove la principale *climate litigation* è stata avviata secondo la costituzionalizzata *acción de cumplimiento*, esperibile da qualunque cittadino, per l'adempimento di un obbligo di legge o di un atto amministrativo²⁰⁶.

Più complicata si fa però tale questione, non appena si estenda lo sguardo a quei Paesi; come, per esempio, Brasile, Australia e Nuova Zelanda, in cui oggi il modello dell'incompatibilità relativa si trovi a coesistere con quello della compatibilità relativa, proponendosi la domanda, contro lo Stato, ora dinnanzi al giudice civile, ora dinnanzi al giudice amministrativo, fuori, già *in jure condito*, di eventuali categorizzazioni rigide, potendo perciò perseguirsi la strada della giurisdizione civile.

Proprio ora venendo al modello della compatibilità relativa, giova tornare a ribadire come esso possa apprezzarsi in positivo oppure in negativo, a seconda che la domanda sia nel caso *de quo* accolta oppure respinta dal giudice concretamente adito, non in quanto si escluda esplicitamente *ogni* eventuale sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere politico, ma in quanto esplicitamente o anche implicitamente si escluda *quel* sindacato giurisdizionale per come proposto dai ricorrenti.

²⁰⁵ Come afferma puntualmente a tale riguardo F. GASCÓN INCHAUSTI, *Derecho procesal civil*, Madrid, 2025, spec. p. 54, l'ordine *contencioso-administrativo* si occupa di quelle domande, che si possono proporre in relazione ad atti amministrativi e norme regolamentari, nonché dell'impugnazione delle vie di fatto della pubblica amministrazione.

²⁰⁶ V. *Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera*, 6 luglio 2023, n. 250002341000202300614-00.

Cruciale è, tuttavia, comprendere in considerazione di quali criteri di ragionamento.

Ora, alla luce della giurisprudenza comparata, possiamo qui circostanziare due criteri: il primo di carattere quantitativo e l'altro di carattere qualitativo.

Mentre il primo coinciderà (quantitativamente) con la specificità della condotta politica contestata, il secondo coinciderà (qualitativamente), invece, con la discrezionalità lasciata, in concreto, al convenuto per adempiere agli obblighi prospettati al giudice in conseguenza della condotta.

È evidente come i due criteri siano – ciascuno per se stesso – singolarmente necessari ma non anche sufficienti poiché premessa la priorità logica del primo sul secondo dovrebbe l'iniziativa giudiziaria soddisfare entrambi, per essere accolta in rito, oltre l'ostacolo della giustiziabilità.

Posto il funzionamento del parametro indipendentemente dal configurarsi in termini risarcitori oppure inibitori del provvedimento richiesto, sarà a casi comunque inibitori che si farà nel prosieguo riferimento, a partire anzi tutto da quelli che sono stati respinti per giustiziabilità in quanto la domanda concretamente proposta sia stata troppo genericamente formulata, dal punto di vista del parametro quantitativo della specificità della condotta (politica) contestata al convenuto.

Sono questi casi riconducibili quindi al modello della compatibilità relativa in negativo per mancato rispetto del criterio discrezionale,

quantitativamente rappresentato dalla specificità dell'allegata politica governativa.

Si considerino, adesso più concretamente in questo senso, i casi australiano *Minister for the Environment c. Sharma*²⁰⁷ e neozelandese *Smith c. The Attorney-General*²⁰⁸, unitamente a un gruppo di azioni canadesi²⁰⁹.

Veniamo, in primo luogo, al caso australiano *Sharma*: intrapreso precisamente non contro l'intero esecutivo, ma contro solamente il Ministero dell'ambiente. Nonostante il provvedimento di (parziale) accoglimento, emesso all'esito del giudizio di primo grado *Sharma c. Minister for the Environment*²¹⁰, la *Federal Court* ha, in secondo grado, definitivamente respinto la domanda per interferenza con *core policy questions*, ritenendo che il fondamento del *duty of care* imputato al Ministro dell'ambiente sarebbe stato basato su obblighi non meglio precisati²¹¹.

²⁰⁷ V., puntualmente, per la sentenza di primo grado, *Federal Court of Australia*, 27 maggio 2021, n. 560 e, per il secondo grado, *Federal Court of Australia*, 15 marzo 2022, n. 35.

²⁰⁸ V., anzi tutto per il provvedimento di primo grado, *New Zealand High Court*, 15 luglio 2022, n. 1693 e, per il secondo grado, *New Zealand Court of Appeal*, 19 dicembre 2024, n. 692.

²⁰⁹ Cfr., per una introduzione di carattere generale al contenzioso sul cambiamento climatico canadese, fra molti riferimenti, C. CHOQUETTE, D. KLAUDT, L. SHAY LYNES, *Climate Change Litigation in Canada*, in F. SINDICO, M.M. MBENGUE (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Cham, 2021, p. 153 ss., cui si rinvia.

²¹⁰ V., per la sentenza di primo grado, *Federal Court of Australia*, 27 maggio 2021, n. 560.

²¹¹ Cfr., su questi profili, nuovamente *Federal Court of Australia*, 15 marzo 2022, n. 35.

Posto, infatti, che la *Federal Court* australiana abbia attribuito addirittura dalla Costituzione (e, segnatamente, dalla *Section 75(v)*), l'emblematico potere di emettere *injunctions* contro funzionari del *Commonwealth*, quali appunto i ministri, in conformità della *Section 39B(1)* del *Judiciary Act 1903* e dell'articolo 23 del *Federal Court of Australia Act 1976* anche là dove il caso riguardi l'esercizio di pubblici poteri, la domanda giudiziale presentata da *Sharma* si sarebbe venuta a tradurre in una richiesta (fin troppo) ampiamente formulata verso il ministro.

Malgrado il riconoscimento del dovere di diligenza (*duty of care*), a carico del Ministro dell'ambiente, nei confronti di tutti i bambini australiani, rappresentati ai sensi della *Division 9.2.* delle *Federal Court Rules 2011*²¹², la *Federal Court* ha più in particolare considerato in impugnazione come l'indeterminatezza della domanda e la mancata indicazione delle misure che il Ministro avrebbe dovuto attuare per conformarsi al dovere di diligenza avrebbero reso impossibile per il medesimo giudice non interferire con le valutazioni dell'esecutivo australiano²¹³, evidenziando che il mancato riconoscimento di questo

²¹² V. perciò *Federal Court of Australia*, 27 maggio 2021, cit., spec. parr. 483-485, laddove si chiarisca in particolare come, nell'ordinamento giuridico australiano, nemmeno gli enti pubblici e privati possano in effetti sottrarsi al necessario rispetto della *rule of law* (che, nel caso di specie, imporrebbe al Ministro dell'ambiente di rispettare i criteri ambientali sanciti dall'*EPBC ACT* nel momento dell'approvazione di un progetto come quello allegato).

²¹³ Come si desume fin già dal *summary*, contenente, in breve sintesi, le ragioni a fondamento della sentenza di nuovo consultabile nella stessa *Federal Court of Australia*, 15 marzo 2022, cit., spec. par. 7, ove in particolare apprendiamo come: «[t]he imposition of the duty should be rejected. First, the posited duty throws up for consideration at the point of breach matters that are core policy questions unsuitable in their nature and character for judicial determination. Secondly, the posited duty is inconsistent and

dovere non è giustiziabile, in senso comunque non assoluto, ma alle condizioni del caso *Sharma*.

Lo stesso meccanismo ritroviamo nell'ordinamento neozelandese²¹⁴, nell'iniziativa *Smith c. Attorney-General*²¹⁵, che presenta elementi di interesse in relazione tanto alla pronuncia di primo grado emanata dalla *High Court*, quanto alla pronuncia di secondo grado emanata dalla *Court of Appeal*, dove, necessariamente sintetizzando, apprendiamo come la domanda (ancora una volta fin troppo ampiamente) formulata dal ricorrente nel caso *de quo* avrebbe determinato una intromissione del giudice nelle scelte politiche del Parlamento, lesiva del quadro costituzionale²¹⁶.

incoherent with the EPBC Act. Thirdly, considerations of indeterminacy, lack of special vulnerability and of control, taken together in the context of the EPBC Act and the nature of the governmental policy considerations necessarily arising at the point of assessing breach make the relationship inappropriate for the imposition of the duty».

²¹⁴ Per una panoramica del contenzioso climatico nell'ordinamento neozelandese, precedentemente al caso civile che ora si esaminerà cfr. C. FOSTER, *Climate Change Litigation in New Zealand*, in F. SINDICO, M.M. MBENGUE (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, cit., p. 225 ss., a cui si rimanda, anche, per una dettagliata disamina del contenzioso amministrativo *Thomson c. Minister for Climate Change Issues* (*New Zealand High Court*, 2 novembre 2017, n. 733), respinto nel merito per l'eccessiva estensione della politica climatica ministeriale lamentata dalla giovanissima ricorrente.

²¹⁵ Conformi tanto la pronuncia in prime cure, *New Zealand High Court*, 15 luglio 2022, cit., quanto anche, in seconde cure, *New Zealand Court of Appeal*, 19 dicembre 2024, cit.

²¹⁶ Cfr., segnatamente, *New Zealand Court of Appeal*, 19 dicembre 2024, cit., spec. par. 174, là dove, richiamando la negativa pronuncia di primo grado, emanata dalla *High Court*, il giudice dell'impugnazione riconosce come «[t]he High Court found this pleaded cause of action was untenable. The Judge noted that the claim alleged in effect a comprehensive failure by Government, both Parliament and the Executive, and invited the Court to intervene in the parliamentary and executive responses to climate change due to this inadequacy [...] This raised policy and justiciability issues as to whether the novel pleaded claim could be recognised [...] Additionally, the novel claim was not based on recognised legal obligations and did not seek to incrementally identify a new obligation by analogy to existing principles [...] This Court in *Smith v Fonterra* had held that the

Una riprova deriva dai casi canadesi *Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada*²¹⁷ e *Cecilia La Rose et al c. Her Majesty the Queen*²¹⁸. Tanto all'esito del contenzioso *La Jeunesse*²¹⁹, quanto all'esito del contenzioso *La Rose*²²⁰, l'istanza sarebbe stata infatti rigettata dal

development of a common law tort claim was not an appropriate response to the climate change crisis which required a sophisticated regulatory response at a national level supported by international coordination [...] The wide-ranging monitoring role for the Court sought in the relief would require a level of institutional expertise and democratic participation and accountability not available through court processes».

²¹⁷ Su cui v., per il primo grado, *Cour supérieure (Chambre des actions collectives)*, 11 luglio 2019, n. 500-06-000955-183 e, per l'impugnazione, *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, n. 500-09-028523-199.

²¹⁸ Su cui v., per il primo grado, *Federal Court*, 27 ottobre 2020, T-1750-19; e, per l'impugnazione, *Federal Court of Appeal*, 13 dicembre 2023, A-289-20.

²¹⁹ Sebbene il provvedimento di primo grado, cioè *Cour supérieure (Chambre des actions collectives)*, 11 luglio 2019, cit., avesse infatti ammesso la giustiziabilità della pretesa, parr. 40 ss., senza ritenerla, spec. par. 87, un ostacolo all'autorizzazione dell'azione, rigettando la pretesa in punto di legittimazione, come si esaminerà nel prosieguo, sul presupposto ai sensi più in particolare dell'articolo 575 del Codice di procedura civile, per arbitrarietà del gruppo, il provvedimento di secondo grado, *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, cit., è risultato più cauto sul problema della giustiziabilità, più attentamente riflettendo, spec. par. 24 ss., nella prospettiva della separazione dei poteri, tale da escludere proprio per difetto di giustiziabilità l'appello, addirittura ritenendo, spec. par. 40, come il giudice di prima istanza avrebbe errato nel dare per appurata la questione, nella misura più particolare in cui, spec. par. 42, «[o]rdonner la cessation de l'inaction revient à forcer le gouvernement à agir et les conclusions suggérant de substituer des mesures réparatrices aux dommages exemplaires obligent les tribunaux à s'immiscer dans le choix des mesures» e che, pertanto, «[e]n outre, même s'il fallait conclure que les tribunaux puissent le faire, la généralité des conclusions recherchées est si imprécise qu'elle ne donne aucune emprise à leur mise en oeuvre par des ordonnances exécutoires».

²²⁰ Laddove il provvedimento di primo grado, cioè *Federal Court*, 27 ottobre 2020, cit., spec. par. 49 ss., pur ritenendola, in linea di principio, ammissibile, respinge la giustiziabilità stante l'ampiezza dei rimedi sollecitati al giudice, che imporrebbero l'invasione del potere giudiziario nelle prerogative di competenza degli organi parlamentari e governativi alla luce del quadro costituzionale, in quanto, spec. par. 54 «[...] the remedies in the context of climate change must be carefully circumscribed to the appropriate separation of powers» malgrado, nel caso di specie, spec. par. 55 «[t]he Plaintiffs are seeking an order requiring the Defendants to develop and implement an enforceable climate recovery plan, without specifying the specific content of that plan. Instead, they specify the method for devising such a plan, which involves a comprehensive

giudice adito, ancora una volta, per l'indeterminata allegazione delle condotte imputate al governo convenuto, fin troppo vagamente poste, anche nell'ottica dell'approccio giuridico canadese al tema della *justiciability*²²¹, respingendosi le domande proposte, come nei già menzionati casi australiano e neozelandese, per rilevata carenza di giustiziabilità alla luce del criterio quantitativo di specificità della *policy* contestata.

Quanto sopra vale comunque con particolare riguardo al profilo (quantitativo) del *petitum*, che deve quindi quanto più specificamente configurarsi, nel tentativo di superare l'ostacolo principale della giustiziabilità. Ma non è sufficiente. Come anticipato, non basta che la politica pubblica attribuita dai ricorrenti al governo convenuto sia,

accounting of Canada's GHG emissions and the alignment of the "enforceable" climate recovery plan with Canada's fair share of the global carbon budget plan. This remedy is devoid of content and meaning in addressing the Plaintiffs' alleged rights, if violated. Further, it poses an incursion into the policy-making functions of the executive and legislative branches by requiring specific standards that the climate recovery plan must meet, including that it be compatible with maintaining a Stable Climate System and the protection of Public Trust Resources», portando il provvedimento di secondo grado, *Federal Court of Appeal*, 13 dicembre 2023, cit., spec. par. 20, parr. 23 ss., pur senza volere liquidare la questione, spec. par. 32, per il solo fatto che sia complessa e abbia connotazione politica, spec. par. 48, alla richiesta che l'appello sia *emended* e, per ciò stesso, riformulato nella prospettiva di una giustiziabilità circoscritta in relazione a determinati diritti.

²²¹ Per uno studio di dottrina divenuto ormai e per alcuni versi un classico nell'ordinamento giuridico canadese, fra l'altro di frequente citato nelle sentenze sul cambiamento climatico appena sopra riportate (come, per esempio, esplicitamente nel provvedimento di secondo grado *La Jeunesse*, spec. *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, cit., par. 28), cfr. *amplius* L. SOSSIN, *Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, Toronto, 2012 (la cui prima edizione, del 1999, viene recensita *ex plurimis* da D. MULLAN, *Book Review: Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, by Lorne Sossin, in 38 *Osgoode Hall Law Journal*, 2000, p. 221 ss.); cfr., di recente, la terza edizione, L. SOSSIN, G. KENNEDY, *Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, Toronto, 2024, alla quale si rinvia per gli opportuni aggiornamenti.

quantitativamente, definita, ma occorre anche che il rimedio chiesto, a fronte della medesima condotta allegata, venga, qualitativamente, configurato, in modo tale che il giudice non si sostituisca agli organi parlamentari o governativi, neppure nella individuazione delle misure politiche da attuare per adempiere ai propri obblighi di regolazione climatica.

Emblematico, nel novero dei casi in questo senso riconducibili al modello della compatibilità relativa in negativo, poiché nuovamente rigettati per mancanza di giustiziabilità, nella prospettiva però della discrezionalità lasciata allo Stato convenuto nell'adempimento degli obblighi indicati è il noto contenzioso statunitense *Juliana c. United States*²²².

Tale contenzioso sembra infatti in particolare essere stato respinto, all'indomani di ben cinque anni di controversie, in data 17 gennaio 2020, dalla *Ninth Circuit Court of Appeals* (federale), non tanto per una riscontrata, quanto più generica sussistenza di *political question*²²³, che avrebbe in quella ipotesi comportato al contrario una incompatibilità assoluta, ma più correttamente, per la rilevata carenza di *redressability*,

²²² V., segnatamente, *Ninth Circuit Court of Appeals*, 17 gennaio 2020, n. 18-36082.

²²³ Come ampiamente noto, la *political question* costituisce una *doctrine*, originata dalla giurisdizione federale statunitense a margine dell'analisi del celebre contenzioso *Baker c. Carr*, a esordire dal quale la *Supreme Court* federale ha, dagli anni Sessanta, iniziato a restringere il novero di controversie riconducibili alla cognizione del giudice in quanto percepite come intrinsecamente politiche, quando sollevate davanti ai giudici federali e ferma restando la discussa applicabilità in qualche modo ispiratrice, per i contenziosi, davanti ai giudici statali. In dottrina cfr., fra i primi commenti suscitati dalla sentenza, P.C. NEAL, *Baker v. Carr: Politics in Search of Law*, in *The Supreme Court Review*, 1962, p. 252 ss.; per una prospettiva di scienza politica, ancora, A. P. SINDLER, *Baker v. Carr: How to Sear the Conscience of Legislators*, in *72 Yale Law Journal*, 1962, p. 23 ss.

poiché il rimedio domandato al giudice avrebbe implicato l'attuazione di misure troppo ampie da non interferire in modo eccessivo con gli organi politici dell'ordinamento americano. Più nello specifico, l'*injunction* domandata alla *District Court* avrebbe imposto al governo federale di adottare misure politiche tanto estese da rendere impossibile eseguire il relativo provvedimento, senza compromettere l'equilibrio istituzionale statunitense, richiedendosi il perseguimento di politiche che avrebbero posto l'ordine del giudice a base d'un procedimento interferente con le prerogative governative, non ordinario nella prassi americana²²⁴. Come riconosciuto poi nel provvedimento, il giudice si sarebbe trovato a interferire infatti con un ambito troppo ampio di settori (come industria, energia e trasporti), acquisendo una funzione difficilmente giustificabile verso l'ordinamento²²⁵.

Contrattari dei casi, fino a qui illustrati in negativo, sono quelli in positivo, ove il giudice ha riconosciuto la giustiziabilità della pretesa azionata.

Ciò in quanto sia la politica quantitativamente allegata, sia anche il rimedio qualitativamente richiesto siano risultati, di volta in volta, circostanziati, in questo modo soddisfacendo entrambi i criteri di giustiziabilità.

Venendo a una più dettagliata analisi di questi casi, può essere interessante anzi tutto notare come alcuni di essi siano stati accolti

²²⁴ Cfr., per un primo commento, evocativo delle peculiarità di tale controversia nel contesto statunitense, M.C. BLUMM, M.C. WOOD, "*No Ordinary Lawsuit*": *Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, in *67 American University Law Review*, 2017, p. 1 ss.

²²⁵ V., precisamente, *Ninth Circuit Court of Appeals*, 17 gennaio 2020, cit., spec. p. 25.

(quantomeno dal punto di vista qui della giustiziabilità) negli stessi ordinamenti in cui abbiamo già visto operare, in negativo, il rilevante modello della compatibilità relativa, a dimostrazione che il rigetto o l'accoglimento della domanda non dipenda come ribadito da una incompatibilità assoluta, aprioristicamente posta con il principio della separazione fra i poteri dello Stato, ma dalla sua ricaduta nell'azione concreta. Emblematici, in questo senso, appaiono gli ordinamenti nordamericani; cioè l'ordinamento canadese e, in forma minore, statunitense.

Sebbene le azioni in rilievo aprano procedimenti, tecnicamente, di *judicial review*, il controllo diffuso di costituzionalità vigente in questi sistemi, unito alla forte interazione che così scaturisce fra tecniche civilistiche e tutele costituzionali, acquista, anche in questa sede, una particolare importanza.

Per quanto concerne l'esperienza canadese, centrali sono i casi *Sierra Club of British Columbia Foundation c. British Columbia*²²⁶ e *Mathur c. Ontario*²²⁷; per l'esperienza statunitense, centrale è il caso *Held c. Montana*²²⁸.

²²⁶ V. perciò precisamente *Supreme Court of British Columbia*, 17 gennaio 2023, S222675.

²²⁷ V., per il provvedimento di primo grado, *Ontario Superior Court of Justice*, 14 aprile 2023, n. 2316, e per quello di secondo grado, *Court of Appeal for Ontario*, 17 ottobre 2024, n. 0547.

²²⁸ V., segnatamente, *Montana Supreme Court*, 18 dicembre 2024, DA 23-0575.

In via di sintesi, sia le corti canadesi, ovvero la Corte suprema della British Columbia ²²⁹ e la Corte d'appello dell'Ontario²³⁰, sia la Corte Suprema statunitense del Montana ²³¹, hanno potuto riconoscere la giustiziabilità delle politiche contestate, avendo i ricorrenti sia quantitativamente precisato gli atti impugnati, sia qualitativamente circoscritto i rimedi domandati al giudice, così lasciando libero, il legislatore, di decidere come conformarsi all'ordine²³², nel quadro di

²²⁹ Come si ricava dal provvedimento della *Supreme Court of British Columbia*, 17 gennaio 2023, cit., spec. par. 35 ss., posto che la questione della giustiziabilità – riferita all'appropriatezza per la corte di decidere un caso – sia da considerarsi residuale, spec. par. 36, dato il numero assai esiguo ed eccezionale di «nonjusticiable matters», è qui ritenuta sussistere, avendo la domanda per oggetto, spec. par. 43, se l'ente convenuto, in questo caso il Ministero dell'ambiente, nella persona del Ministro, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di includere tutte le informazioni necessarie entro una relazione annuale obbligatoria in tema di cambiamento climatico, evidentemente conoscibile dal giudice e in conseguenza giustiziabile in quanto configuri una verifica da condurre alla luce di parametri legislativi, che, ad avviso del giudice, sarebbero stati rispettati dal ministro convenuto.

²³⁰ Tanto il provvedimento di primo grado, *Ontario Superior Court of Justice*, 14 aprile 2023, cit., quanto il provvedimento di secondo grado, *Court of Appeal for Ontario*, 17 ottobre 2024, cit., confermano la giustiziabilità poiché come, più nello specifico, si desume, da *Ontario Superior Court of Justice*, 14 aprile 2023, cit., spec. par. 103, diversamente dal caso *La Rose*, il *petitum* sollecitato è più preciso, traducendosi nella contestazione di specifiche misure governative, prive della «undue breadth and diffuse nature of the impugned conduct and the inappropriate remedies sought by the plaintiffs» che avevano portato, lì, al rigetto della giustiziabilità, come poi confermato da *Court of Appeal for Ontario*, 17 ottobre 2024, cit., spec. par. 36, là dove la questione è stata correttamente qualificata *justiciable* poiché, con le riportate parole del giudice di prima istanza (par. 106) «The Constitution requires that courts review legislation and state action for Charter compliance when citizens challenge them, even when the issues are complex, contentious and laden with social values», chiedendo però che la domanda venga *emended* nel merito.

²³¹ Analoga l'impostazione in *Montana Supreme Court*, 18 dicembre 2024, cit., spec. parr. 31 ss.

²³² Per una precedente analisi comparativa dei due approcci ordinamentali al cambiamento climatico cfr. già H.S. WILKINS, *The Justiciability of Climate Change: A Comparison of US and Canadian Approaches*, in 34 *Dalhousie Law Journal*, 2011, p. 529 ss.

richieste, non solo dichiarative, come appunto nel caso canadese *Sierra Club*, ma anche d'*injunction*, come ancora nel caso canadese *Mathur*, nonché nel caso statunitense *Held*.

Nel modello della compatibilità relativa in positivo, che conduce al riconoscimento della giustiziabilità della pretesa climatica, sono da annoverare, fra i casi più importanti, ancora cinque azioni, tratte da esperienze giuridiche fra loro molto diverse, oltre che giuridicamente dissimili.

Mentre i primi due casi, *Leghari c. Federation of Pakistan*²³³ e *IEA c. Brasil*²³⁴ sono tratti, rispettivamente, dagli ordinamenti di Pakistan e Brasile, gli ultimi tre casi derivano dal diritto europeo-continentale, includendo in primo luogo il celebre *leading case* olandese *Urgenda c. Staat der Nederlanden*²³⁵ e poi i pur anche significativi successivi casi belga *Klimaatzaak c. État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale*²³⁶ e portoghese *Associação Último Recurso et al c. Estado português*²³⁷.

²³³ V., per il provvedimento di primo grado, *Lahore High Court, Green Bench*, 4 settembre 2015, n. 25501 e, per il secondo grado, *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, n. 25501.

²³⁴ V., segnatamente, *Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma*, 7 dicembre 2021, n. 5033746-81.2021.4.04.0000/PR.

²³⁵ V., per la pronuncia di primo grado, *Rechtbank Den Haag*, 24 giugno 2015, n. C/09/456689 / HA ZA 13-1396; per quella di secondo grado, *Gerechtshof Den Haag*, 9 ottobre 2018, n. 200.178.245/01; e, per la pronuncia della Corte suprema, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, n. 19/00135.

²³⁶ V., puntualmente, per la pronuncia di primo grado, *Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles*, 17 giugno 2021, n. 2015/4585/A e, per la pronuncia di secondo grado, *Cour d'appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, n. 2021/AR/1589.

²³⁷ V., puntualmente, per la pronuncia di primo grado, *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, 11 aprile 2024, n. 434266906 e, per la pronuncia di legittimità, *Supremo Tribunal de Justiça*, 19 settembre 2024, n. 12520945.

Mentre, però, nei primi due casi, la questione qui in rilievo della giustiziabilità è stata sol implicitamente affrontata, nei primi due casi europei è stata più articolatamente ricostruita fra i vari gradi del procedimento.

Venendo in via di sintesi al caso *Leghari c. Federation of Pakistan*, osserviamo fin da subito come, pur nel contesto di un'esperienza singolarissima, quasi pacifica risulti l'opportunità, per il contadino ricorrente, di citare in giudizio un ente pubblico come la federazione pakistana. Nonostante ciò possa apparire peculiare – soprattutto a un giurista di *civil law* – invero non dovrebbe sorprendere, risultando il Tribunale adito sì l'Alta Corte di Lahore, ma nella propria funzione di *Green Bench*, cioè di sezione specializzata ambientale, destinata ad accogliere le doglianze, anche in materia di cambiamento climatico, indipendentemente dal soggetto contro il quale vengano intraprese, attraverso il più agevole ricorso agli strumenti della *public interest litigation*²³⁸; che converrà più attentamente esaminare, non appena affronteremo il profilo dell'azionabilità dell'interesse dedotto nel procedimento.

Quanto, invece, al caso brasiliano, occorre, sia pure rapidamente rilevare, che esso si inserisce in uno scenario decisamente peculiare ma sempre più ricco e impegnato anche nella materia del cambiamento climatico²³⁹: scenario, questo, per di più segnato da una pronuncia

²³⁸ Cfr. per una ampia indagine, relativamente alla materia ambientale, J. RAZZAQUE, *Public Interest Environmental Litigation in India, Pakistan and Bangladesh*, The Hague, 2004.

²³⁹ Su cui cfr., per una approfondita disamina più di recente, che colma una lacuna dottrinale relativamente allo studio del contenzioso per il clima nell'ordinamento

costituzionale *estrutural* di grande – ma non ancora sufficientemente riconosciuta – risonanza, in particolare nell’ambito del contenzioso climatico *PSB et al c. Brasil*²⁴⁰. Venendo qui al caso *IEA c. Brasil*, tecnicamente configurabile quale notevolissimo esempio di *ação civil pública*, promossa dall’*Instituto de Estudos Amazônicos* contro l’*União*, cioè contro l’esecutivo federale, davanti alla giurisdizione federale, per obbligare il governo convenuto a rispettare la *Política Nacional sobre Mudança do Clima* (PNMC), la giustiziabilità appare implicitamente presupposta²⁴¹, avendo i ricorrenti limitato sia quantitativamente sia qualitativamente la pretesa.

Un caso celeberrimo, al punto da costituire a oggi il paradigma di successo della *climate change litigation*, avverso gli Stati, scaturisce, peraltro, da un ordinamento europeo; il riferimento è al caso olandese *Urgenda*. Come è noto, il 20 dicembre 2019, la Corte suprema dei Paesi Bassi (*Hoge Raad der Nederlanden*) confermava infatti, all’esito di due impugnazioni, l’obbligo, a carico del governo convenuto, di ridurre le emissioni di gas serra quanto meno del 25%, rispetto ai livelli del 1990, entro la fine del 2020, stante la minaccia tanto al diritto alla vita come al diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, ai sensi degli

brasiliano, i saggi raccolti in M.A. TIGRE, A. ROCHA, D. WINTER DE CARVALHO (eds.), *Brazil and Climate Justice. Pioneering Climate Litigation for a Global Cause*, Leiden-Boston, 2025.

²⁴⁰ V. *Supremo Tribunal Federal*, 1° luglio 2022, ADPF 708.

²⁴¹ V., precisamente, *Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma*, 7 dicembre 2021, cit., spec. par. 15.

articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali²⁴².

Quanto al profilo della giustiziabilità, la Corte suprema ammetteva pacificamente che il giudice interno possa stabilire se, nell'assumere determinate decisioni in materia di emissioni di gas serra, il governo e il parlamento abbiano rispettato la legge che li vincola, fermo restando l'ampio margine discrezionale che dovrebbe residuare per effettuare le necessarie valutazioni politiche²⁴³. La condizione è perciò che il *petitum* lasci per come configurato dai ricorrenti impregiudicata per gli organi politici l'opportunità di decidere quali misure adottare per conformarsi all'ordine inibitorio²⁴⁴. È in tal senso che va letto quindi il mandato di protezione del giudice quale componente essenziale di uno Stato democratico ²⁴⁵. La *Hoge Raad* ha, in questo modo, confermato,

²⁴² Giova a questo riguardo notare come nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto olandese, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo abbia efficacia diretta, tanto da potere essere invocata, anche in un giudizio civile, per la tutela di diritti. Ciò lo si desume chiaramente dagli articoli 93 e 94 della Costituzione olandese, i quali vengono citati, in questo contesto, fra l'altro, proprio dalla sentenza definitiva all'esito del caso *Urgenda*, come esplicitamente si desume dal provvedimento emesso dalla Corte Suprema, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit., spec. par. 5.6.1.

²⁴³ V., precisamente a questo proposito, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit., spec. parr. 8., 8.2.7.

²⁴⁴ Cfr. anche in ottica storica J. TEN KATE, P.J. VAN KOPPEN, *Judicialization of Politics in the Netherlands: Towards a Form of Judicial Review*, in 15 *International Political Science Review*, 1994, p. 143 ss.; J. TEN KATE, P.J. VAN KOPPEN, *The Netherlands: toward a form of judicial review*, in C.N. TATE, T. VALLINDER (eds.), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, 1995, p. 369 ss.; M. ADAMS, G. VAN DER SCHYFF, *Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands*, in 66 *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2006, p. 399 ss.; E. VON BÓNÉ, *The Influence of the trias politica of Montesquieu on the first Dutch Constitution* in S.P. DONLAN, J. MAIR (eds.), *Comparative Law: Mixes, Movements and Metaphors*, Oxford, 2020, p. 111 ss.

²⁴⁵ Cfr. nuovamente il provvedimento finale della *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit. spec. par. 8.3.3.

riconoscendola nel caso *de quo*, la giustiziabilità della pretesa, avendo i ricorrenti sia con la dovuta precisione (quantitativamente) allegato i pregiudizievoli atti politici sia (qualitativamente) limitato la portata dell'inibizione domandata al giudice; arrendendosi alla richiesta entro il limite inferiore (25%) della riduzione minima necessaria (riconosciuta internazionalmente fra il 25 e il 40% per il 2020²⁴⁶), secondo un bilanciamento equilibrato fra la posizione dell'attore e quella del convenuto²⁴⁷.

Malgrado quanto sopra, le accuse rivolte al giudice in termini di *dikastocracy* non sono mancate²⁴⁸, neppure in un ordinamento tradizionalmente predisposto a una certa proattività della funzione giudiziaria, dove come vedremo in tema di azionabilità l'accoglimento dell'azione è stato certamente favorito dal regime di *public interest litigation*²⁴⁹.

²⁴⁶ Cfr., in questo senso, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit., spec. par. 7.4.1 e par. 7.5.1.

²⁴⁷ V. ancora, puntualmente, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit., spec. par. 8.2.6., laddove la tutela inibitoria in questo caso non mira semplicemente a fermare, in via pertanto negativa, una condotta, bensì a provvedere preventivamente nel senso di bloccarla, mediante misure positive, ai sensi dell'articolo 3:296 del Codice civile, in tema di *injunctions*.

²⁴⁸ Ricostruisce, introduttivamente, questo dibattito, certamente fra i primi nella dottrina italiana, P. PANNIA, *L'affaire "dikastocracy" nei Paesi Bassi: un test per gli equilibri istituzionali del Paese*, in *Federalismi*, 2020, p. 158 ss.; più ampiamente, cfr., di recente, quanto osservato a questo proposito da S. ZOURIDIS, *Judicial Politics in the Netherlands*, in S. DE LANGE *et al* (eds.), *The Oxford Handbook of Dutch Politics*, Oxford, 2024, p. 124 ss.

²⁴⁹ Una interessante analisi, nella prospettiva della discrezionalità del giudice civile nell'ordinamento olandese è svolta, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Codice civile, *ex plurimis*, da A. HARTKAMP, *Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands*, in 40 *The American Journal of Comparative Law*, 1992, p. 551 ss.

Non mutano le cose nel caso belga, *Klimaatzaak c. État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale*. Malgrado il provvedimento di rigetto emesso in primo grado dalla Corte di prima istanza di Bruxelles (*Tribunal de première instance de Bruxelles francophone*)²⁵⁰, la Corte d'Appello di Bruxelles (*Cour d'appel de Bruxelles*) ha emanato, infatti, in secondo grado, una pronuncia favorevole²⁵¹: che, ancora una volta, chiarisce come il rispetto della separazione fra i poteri dello Stato debba nell'ottica della giustiziabilità passare dalla concreta configurazione del *petitum*, nel duplice senso ribadito che gli atti politici censurati siano specificati dai ricorrenti e il rimedio sollecitato presso il giudice non interferisca rispetto a organi politici. Più in particolare, la Corte d'appello di Bruxelles ha infatti ammesso come una *injonction* ampiamente formulata avrebbe potuto determinare – lo si ricava *a contrario* – addirittura un attentato alla separazione dei poteri: tanto più essendo la domanda proposta una condanna *in solidum* verso gli enti pubblici territoriali convenuti, limitatamente a cui evitare uno sbilanciamento a carico del governo nazionale²⁵².

²⁵⁰ V., per la pronuncia di primo grado, *Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles*, 17 giugno 2021, cit., spec. par. 2.3.

²⁵¹ V., puntualmente, per la pronuncia di secondo grado, *Cour d'appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, cit., e, spec., par. 271, là dove la concessione dell'*injonction*, sollecitata dai ricorrenti, venga considerata compatibile con il rispetto del principio di separazione fra i poteri in quanto connessa alla pur fondamentale esigenza di assicurare l'effettività dei diritti umani prospettati come lesi.

²⁵² Così, puntualmente, *Cour d'appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, cit., spec. par. 286.

Analoga è, infine, la prospettiva così dischiusa dall'ordinamento portoghese, là dove la Corte suprema del Paese ha nel corso del 2024 riscritto le sorti del procedimento popolare intrapreso dall'associazione *Último Recurso*, dichiarato nullo in primo grado, dal Tribunale civile di Lisbona, spianando così la strada verso il riconoscimento della giustiziabilità della pretesa, con il rinvio nel merito al giudice di prima istanza²⁵³.

Più nello specifico, la Corte ha, infatti, ritenuto in impugnazione il *pedido* – considerato in primo grado vagamente allegato – al contrario precisamente circostanziato in senso sia quantitativo, come anche qualitativo, sotto il profilo della misura richiesta, così salvando il

²⁵³ V., al riguardo, *Supremo Tribunal de Justiça*, 19 settembre 2024, cit., ove, posto che fosse «em questão saber se o despacho recorrido, ao julgar inepta a petição com o fundamento de que os pedidos apresentavam conteúdo indeterminado e vago, deixando ao tribunal o ónus de elencar quais as medidas legislativas concretas que deveriam ser alvo de atenção do poder legiferante, aplicou erroneamente o artigo 186.º, n.º 2, alínea a)» il giudice ha la possibilità qui di potere decidere legittimamente dal momento che «[c]omo alega a recorrente, sob a alínea b), as autoras pedem que o tribunal declara a existência da seguinte situação de facto: que o Estado Português está em situação de incumprimento quanto à adopção de medidas políticas e legislativas identificados na petição. Sob alínea d), pedem a condenação do Estado Português na produção dos actos políticos ou legislativos claramente identificados na petição» chiarendo in via definitiva, in questo senso, che per questo motivo «[o]s pedidos não padecem, pois, de obscuridade ou ambiguidade».

procedimento di azione popolare²⁵⁴, sbrigativamente respinto in via *liminar*²⁵⁵.

Secondo la Corte Suprema, adita in conformità dell'articolo 678 del Codice di procedura civile portoghese, saltando l'appello (*revista per saltum*)²⁵⁶, il Tribunale della prima istanza avrebbe dunque errato nell'applicazione dell'articolo 186 del Codice di procedura civile, apparendo i *pedidos*, al centro della domanda, determinati e intelligibili, nitidamente indicata nella domanda la *causa de pedir* (per le riportate violazioni normative e omissioni legislative), come anche chiarito il contenuto del *pedido* (dato dalla riduzione delle emissioni e da atti

²⁵⁴ Come si tornerà a evidenziare meglio e più ampiamente nell'ambito del capitolo sullo *standing*, la legittimazione viene fornita dall'esercizio dell'azione popolare, regolata dalla *Lei* n. 83 del 1995, che consente, in conformità degli articoli 1 e 2, alle associazioni costituite in giudizio, di tutelare l'ambiente e gli altri interessi diffusi entro l'ordinamento. Ciò che è peculiare fin qui comunque evidenziare è che tale strumento possa essere esercitato in Portogallo davanti al giudice civile. L'azione popolare riceve peraltro direttamente dal testo della Costituzione cittadina (cfr., in specie, *Dispõe o art.º 52º/3 da Constituição da República Portuguesa*, in c.d. con l'articolo 1, n. 1, della menzionata legge n. 83 del 1995).

²⁵⁵ Cfr., più precisamente, l'articolo 13 della *Lei* n. 83 del 1995, cit., per la verifica, che la petizione popolare, domandata nel giudizio, abbia un oggetto determinato e comprensibile; riguardi poi interessi tutelabili attraverso il ricorso all'azione popolare (come per esempio, appunto, l'ambiente) e sia idonea a essere valutata dal giudice, essendo questa la disposizione che il Tribunale di Lisbona avrebbe giudicato non rispettata dai ricorrenti nel caso di specie, respingendone la domanda, sulla base più in particolare della *ininteligibilidade do pedido*, avendo ad avviso del tribunale un contenuto in questo senso *indeterminado e vago*, testualmente *deixando ao Tribunal o ónus de elencar quais as medidas legislativas concretas que deveriam ser alvo de atenção pelo poder legiferante*, donde perciò la nullità del processo in conformità dell'articolo 186 del Codice di procedura civile portoghese.

²⁵⁶ V. precisamente *Supremo Tribunal de Justiça*, 19 settembre 2024, cit., laddove il giudice espressamente afferma come «[è] dessa decisão que vem interposto o presente recurso, per saltum, nos termos do artigo 678.º, n.º 1 do CPC, uma vez que o valor da causa é superior à alçada da Relação, o valor da sucumbência é superior a metade da alçada da Relação, não estão impugnadas decisões interlocutórias e, no seu âmbito, são apenas suscitadas questões de direito».

legislativi mancanti) nel quadro, pertanto, di un bilanciamento per vero equilibrato, che ha così reciso la nullità del processo per *ineptidão* e il relativo rigetto *liminar*, in considerazione sia dei requisiti della legge speciale in tema di azione popolare sia, in generale, del principio di effettività, il quale ha, come suo corollario, un effettivo accesso alla giustizia²⁵⁷.

3.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità ecosistemiche

Il problema dell'azionabilità rappresenta il versante soggettivo del problema fino a questo momento, oggettivamente, trattato della giustiziabilità della pretesa climatica²⁵⁸.

²⁵⁷ Ancora, *Supremo Tribunal de Justiça*, 19 settembre 2024, cit., dove, nell'evocare i fondamenti del ricorso, il giudice manifesta di aderire a quanto prospettato dai ricorrenti, nella misura in cui riconosca come «[a] cresce que a decisão recorrida não assegura o direito a uma tutela jurisdicional efetiva no quadro de um processo equitativo, tal como consagrado no artigo 20.º da CRP e no artigo 6.º, n.º 1 da CEDH, nem o acesso à justiça para proteção do direito a viver num ambiente de vida adequado à saúde e bem-estar dos cidadãos, que é acautelado pela Convenção de Aarhus, cujo artigo 9.º, n.º 3 estabelece o seguinte: “3 – Para além de que, e sem prejuízo dos processos de revisão acima mencionados nos parágrafos 1 e 2, cada Parte assegurará que quando definirem os critérios, quaisquer que sejam, previstos na sua legislação nacional, os membros do público terão acesso aos processos administrativos ou judiciais para questionar actos ou omissões de privados ou de autoridades públicas que infrinjam o disposto na legislação nacional aplicável em matéria de ambiente”».

²⁵⁸ Su cui cfr., per una prospettiva comparata, *ex multis*, anzi tutto D. CASTAGNO, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 171 ss.; ulteriormente, ID., *Challenging Legal Standing in Climate Change Litigation. A Comparative Approach to the Italian Case 'Giudizio Universale'*, in 14 *International Journal of Procedural Law*, 2024, p. 47 ss.; R.S. ABATE, *Standing*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, cit., p. 105 ss.

Premesso infatti che il giudice possa conoscere l'istanza di giustizia climatica, chi sono i soggetti che possono sollecitare, presso la sua giurisdizione, la tutela dei numerosi interessi incisi dal cambiamento climatico?

La questione non è di poco conto. Come è stato introduttivamente rilevato il bene climatico si configura come una posizione giuridica complessa e articolata, soltanto mediatamente tutelabile, attraverso l'allegazione di ulteriori diritti²⁵⁹, che diventa, di questo passo, fondamentale capire chi sia il soggetto più idoneo a *rappresentare* in giudizio.

Quando l'azione climatica sia esperita contro lo Stato o altri enti pubblici, avendo a oggetto una politica pubblica è, di certo, naturale pensare che legittimato ad agire sia un soggetto agente in qualità di cittadino, veicolando in lite un interesse giuridico non meramente individuale, ma più esteso, che superi in quanto tale la dimensione personale, tradizionalmente legata alla prospettata titolarità del diritto soggettivo, stabilito *ex ante* e, per ciò stesso, codificato dal legislatore nazionale²⁶⁰.

²⁵⁹ Si rimanda per questo profilo alla ricostruzione svolta *supra*, *sub* cap. 3, par. 0 dell'elaborato.

²⁶⁰ Prioritario è qui recuperare l'impostazione politico-giudiziaria autorevolmente introdotta nella dottrina italiana da M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, cit., c. 49 ss. e, spec. c. 53 ss., in materia, segnatamente, di *ideological plaintiff*, a intendere la parte rappresentativa in lite, suscitata dal fondamentale studio di L. JAFFE, *The Citizen as Litigant in Public Actions: The Non-Hohfeldian or Ideological Plaintiff*, in 116 *University of Pennsylvania Law Review*, 1968, p. 1033 ss.; per una ulteriore prospettiva, cfr. *amplius* l'indagine comparatistica di M. CAPPELLETTI, J.A. JOLOWICZ, *Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation*, Milano, 1975.

In particolare, il legittimato, indipendentemente dal suo essere un individuo o una collettività di persone riunita, per esempio, in forma associativa, si troverà pertanto a veicolare, nell'agone processuale, un interesse complesso. Non è del resto agevole, né particolarmente opportuno, infatti, che l'aspettativa soggettiva che si prospetta relativamente a una condotta formata – in tali ipotesi – da una politica pubblica abbia come suo contraltare un interesse a-sociale, come quello individuale, potendo se del caso residuare un interesse segnatamente collettivo, qualora la domanda sia rivolta contro un ente pubblico territoriale.

Ora, il problema concernente i soggetti che possano domandare al giudice la tutela del bene climatico prevede, in quanto *litigation*, l'azionabilità secondo il modello del principio dispositivo in senso sostanziale: il quale è storicamente connaturato alla famiglia giuridica occidentale (tanto di *civil law* come anche di *common law*²⁶¹) ferme rimanendo le ulteriori esperienze, in cui venga prevista l'iniziativa inquisitoria, che un particolare seguito ha nella materia ambientale soprattutto in Oriente²⁶².

²⁶¹ Così M. CAPPELLETTI, *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in ID., *Giustizia e società*, Milano, 1972, p. 23 ss., spec. pp. 32-33, nota 30 ma, *amplius*, l'ivi citato ID., *Ideologie nel diritto processuale*, in ID., *Processo e ideologie*, cit., p. 3 ss. Cfr., altresì, la nota indagine di M.R. DAMAŠKA, *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, 1986 (disponibile in trad. it., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, 1991).

²⁶² Per cui prevedere, fuori della prospettiva tipicamente occidentale che abbiamo appena evidenziato, un modello di azionabilità che implica non per le parti private e nemmeno pubbliche ma, direttamente, per gli stessi giudici la (comunque dibattuta) opportunità di pronunciarsi *suo motu*, su cause avviate su propria iniziativa, in una concezione certamente percepibile come ideologicamente connotata da una visione

Tralasciando, però, quest'ultimo elemento, accennato soltanto per completezza, conviene, a questo momento, tornare al problema dello *standing*, nella più specifica misura in cui la selezione dei soggetti che possano accedere alla giurisdizione al fine di censurare la violazione – potenziale o attuale – di interessi legati alla tutela mediata del bene climatico, si configuri come strettamente legata al modo in cui ogni ordinamento ritenga, ideologicamente, in questo senso, di ricostruire l'universale tensione fra libertà e autorità che connota l'accesso alla giustizia²⁶³.

Premesso quanto sopra, possono qui immaginarsi due modelli di azionabilità climatica, di cui il primo, come si noterà avanti, in vero fallimentare nella prassi, quanto anche inopportuno dal punto di vista logico-giuridico. Posto, pertanto, che il bene giuridico climatico sia mediatamente tutelabile, si procederà distinguendo, a seconda che sia allegata una posizione individuale (come, tipicamente, la proprietà) o superindividuale: che potrà essere, più nello specifico, un interesse collettivo (come il microclima urbano); un interesse diffuso (legato all'esercizio di diritti umani come quello alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, alla salute pubblica, all'ambiente salubre) o ancora, benché minoritario oggi nella prassi, un diritto intrinseco della natura

inquisitoria del processo. Per un riferimento in materia ambientale, con particolare riguardo al caso pakistano, analogo del resto al modello indiano, cfr. *ex multis* N.A. ROBINSON, *The nature of courts*, in C. VOIGT, Z. MAKUCH (eds.), *Courts and the Environment*, Cheltenham, 2018, p. 2 ss., spec. p. 29.

²⁶³ Ancora, M. CAPPELLETTI, *Ideologie nel diritto processuale*, cit., p. 3 ss., per il disvelamento politico-ideologico della tecnica dello *standing*.

(riconosciuto, in visuale ecocentrica, alla natura generalmente intesa o con particolare riguardo a specifiche entità naturali).

Veniamo, anzi tutto, alla prospettiva individuale. Poche parole introduttive. Quando il soggetto legittimato agisca, infatti, nella propria qualità d'individuo, il suo interesse può coincidere, in una prospettiva inibitoria, con l'allegazione del rischio che la condotta politica pubblica attribuita allo Stato o all'ente pubblico territoriale convenuto possa determinare il pregiudizio di un diritto soggettivo: la cui violazione, nella citata prospettiva, s'intende prevenire. Nei contenziosi sul cambiamento climatico, ciò si concreta nel modello della disciplina proprietaria, rappresentato dalle immissioni: estensivamente interpretabili, a questo punto, come emissioni climatiche, acuendo i problemi già rilevati con riferimento all'estensione di tale disciplina alla materia ambientale in genere²⁶⁴. Proprio per la debolezza teorica dell'impostazione, questa prospettiva rappresenta una parte – oggettivamente marginale – del contenzioso sul cambiamento climatico, non priva tuttavia di alcuni riscontri pratici, in sostanza desumibili dagli ordinamenti giuridici di *common law*.

Svolgendo una rapida analisi, potrà osservarsi come il modello comparatistico della disciplina di cessazione di immissioni sia quello conosciuto nell'area anglosassone come *private nuisance*: a intendere letteralmente un fastidio, e cioè, per l'appunto, una molestia, che

²⁶⁴ Sostanzialmente a causa dei limiti in punto di legittimazione ad agire, come già rilevato *supra*, *sub* cap. 2, spec. par. 3.

avverrebbe in pregiudizio di un soggetto determinato²⁶⁵, rilevante in prospettiva inibitoria nella misura in cui il *tort of private nuisance* sia orientato non solo al recupero dei danni economici sofferti, ma anche all'inibizione della condotta (potenzialmente) pregiudizievole del diritto attraverso lo strumento – che più volte tornerà qui in rilievo – della *injunction*²⁶⁶. Stante la logica individualistico-proprietaria che li caratterizza, non stupisce che i *private nuisance law claims* siano parsi inefficaci per sollevare la responsabilità degli enti pubblici in tema di cambiamento climatico, come in diversi processi statunitensi rimasti marginali²⁶⁷.

Non è perciò casuale che un ulteriore interesse abbia suscitato, nel contenzioso climatico, il *tort of public nuisance*²⁶⁸, di nuovo centrale

²⁶⁵ Sul concetto di *nuisance*, nel diritto di *common law*, cfr., per alcuni riferimenti tradizionali, in una prospettiva storica, P.H. WINFIELD, *Nuisance as a Tort*, in 4 *The Cambridge Law Journal*, 1931, p. 189 ss.; particolarmente rilevante nella prospettiva inibitoria di questo lavoro pare poi J.P.S. MCLAREN, *Nuisance Law and the Industrial Revolution – Some lessons from Social History*, in 3 *Oxford Journal of Legal Studies*, 1983, p. 155 ss., a cui si rinvia, altresì, per l'evoluzione del concetto nel contesto del diritto privato sociale ottocentesco. Per una diversa lettura, B. PONTIN, *Nuisance Law and the Industrial Revolution: A Reinterpretation of Doctrine and Institutional Competence*, in 75 *The Modern Law Review*, 2012, p. 1010 ss.

²⁶⁶ *Amplius* cfr. in prospettiva comparatistica già quanto può leggersi in B. POZZO, *Modelli proprietari e tutela dell'ambiente*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 133 ss.

²⁶⁷ Cfr., più precisamente, C. RYAN, *Private Nuisance as a Litigation Strategy for Climate Change*, 2019, disponibile *online*.

²⁶⁸ Per l'evoluzione di diritto inglese cfr. per tutti C. GEARTY, *The Place of Private Nuisance in a Modern Law of Torts*, in 48 *Cambridge Law Journal*, 1989, p. 214 ss.; ancora, J.R. SPENCER, *Public Nuisance – A Critical Examination*, in 48 *Cambridge Law Journal*, 1989, p. 55 ss. Per l'approccio statunitense, dove il problema è stato declinato anche in senso strategico, W.L. PROSSER, *Private Action for Public Nuisance*, in 52 *Virginia Law Review*, 1966, p. 997 ss.; M.A. ROTHSTEIN, *Private Actions for Public Nuisance: The Standing Problem*, in 76 *West Virginia Law Review*, 1974, p. 453 ss.; D.A. DANA, *Public Nuisance Law When Politics Fails*, in 83 *Ohio State Law Journal*, 2022, p.

nell'ambito di ordinamenti di *common law*²⁶⁹, fra cui si segnala non solamente quello statunitense, dove la prassi appare copiosa in questa materia²⁷⁰, ma anche quello neozelandese, in relazione al già citato contenzioso *Smith c. The Attorney-General*.

Senza dilungarsi sulle peculiarità in specie statunitensi del *public nuisance*²⁷¹, ciò che è emblematico è il tentativo di adattamento ultra-individuale al problema multifattoriale e globale del cambiamento climatico, come emerge dalla nota *public nuisance lawsuit* americana (federale) in tema di *climate change* contro enti pubblici, *Korsinsky c.*

61 ss.; L. KENDRICK, *The Perils and Promise of Public Nuisance*, in 132 *Yale Law Journal*, 2023, p. 702 ss.

²⁶⁹ Per il punto di vista nordamericano, cfr. H. DAGAN, A. DORFMAN, *Public Nuisance for Private Persons*, in 74 *University of Toronto Law Journal*, 2024, p. 198 ss. Nella dottrina australiana, B.J. PRESTON, *Climate Change Litigation (Part 1)*, in 5 *Carbon & Climate Law Review*, 2011, p. 3 ss. e spec. p. 4 ss.

²⁷⁰ Cfr. J.R. DRABICK, *Private Public Nuisance and Climate Change: Working within, and around, the Special Injury Rule*, in 16 *Fordham Environmental Law Review*, 2005, p. 503 ss.; M.F. PAWA, B.A. KRASS, *Global Warming as a Public Nuisance: Connecticut v. American Electric Power*, ivi, p. 407 ss.; T.W. MERRILL, *Global Warming as a Public Nuisance*, in 30 *Columbia Journal of Environmental Law*, 2005, p. 293 ss.; A.C. LIN, M. BURGER, *State Public Nuisance Claims and Climate Change Adaptation*, in 36 *Pace Environmental Law Review*, 2018, p. 49 ss.; D. BULLOCK, *Public Nuisance and Climate Change: The Common Law's Solutions to the Plaintiff, Defendant and Causation Problems*, in 85 *The Modern Law Review*, 2022, p. 1136 ss.

²⁷¹ Il *Restatement Second of Torts* § 821B definisce, nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America, il *public nuisance* precisamente come: «[...] an unreasonable interference with a right common to the general public. [...] Circumstances that may sustain a holding that an interference with a public right is unreasonable include the following: [...] Whether the conduct involves a significant interference with the public health, the public safety, the public peace, the public comfort or the public convenience, or [...] whether the conduct is proscribed by a statute, ordinance or administrative regulation, or [...] whether the conduct is of a continuing nature or has produced a permanent or long-lasting effect, and, as the actor knows or has reason to know, has a significant effect upon the public right».

*EPA*²⁷², contrattare dell'azione intrapresa contro enti privati *American Electric Power Co. c. Connecticut*²⁷³: malgrado tutto, respinta in via d'appello, per una carenza di *standing*, in quanto l'allegato pregiudizio climatico avrebbe richiesto, secondo il *test* di legittimazione stabilito dal caso *Lujan c. Defenders of Wildlife*, la dimostrazione d'un *injury in fact*, per vero ancora troppo complicato da provarsi in un caso di questo genere²⁷⁴, dove, ancorché in presenza della configurazione *public* dell'azione, deve dimostrarsi un interesse individuale che mal si concilia come già anticipato con la dimensione superindividuale che connota la materia. Ciò anche emerge dal caso neozelandese *Smith c. Attorney-General*²⁷⁵, respinto per difetto di *justiciability*, là dove pur senza precludersi al singolo l'azionabilità individuale, per lamentare una questione diffusa come il cambiamento climatico, difficilmente avrebbe agevolato il ricorrente nel definitivo superamento degli ostacoli processuali²⁷⁶.

²⁷² Cfr. per il primo grado *District Court for the Southern District of New York*, 29 settembre 2005, n. 05 Civ. 859 (NRB) e, per il secondo grado, *Court of Appeals for the Second Circuit*, 10 agosto 2006, n. 05-6802.

²⁷³ Cfr. P. DIVISEK, *Climate Change Torts: American Electric Power v Connecticut*, in 7 *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 2011, p. 108 ss.; ulteriormente, quanto in A. THORPE, *Tort-Based Climate Change Litigation and the Political Question Doctrine*, in 24 *Journal of Land Use and Environmental Law*, 2008, p. 79 ss.

²⁷⁴ Cfr. per una contestualizzazione del caso nell'ambito dei rimedi giurisdizionali *at law* già M.B. GERRARD, *What the Law and Lawyers Can and Cannot Do about Global Warming*, in 16 *Southeastern Environmental Law Journal*, 2007, p. 33 ss., spec. p. 39 ss.

²⁷⁵ Cfr., in linea di continuità tanto il provvedimento di primo grado, *New Zealand High Court*, 15 luglio 2022, cit., come il provvedimento di secondo grado, *New Zealand Court of Appeal*, 19 dicembre 2024, cit.

²⁷⁶ Cfr., precisamente, *New Zealand Court of Appeal*, 19 dicembre 2024, cit., spec. parr. 58 ss., parr. 89 ss.

Come già rilevato, infatti, la condotta in questi casi al centro dell'iniziativa giudiziaria si configura come una politica pubblica, riguardante una particolare comunità di cittadini nel suo generale complesso.

A questo riguardo occorre, però, distinguere, più in particolare, l'interesse collettivo da un interesse, più specificamente, diffuso. Comparativamente, la legittimazione ad agire attiva diffusa, che sembra come si vedrà la più appropriata nel contenzioso sul cambiamento climatico, riguarda la possibilità di concedere a qualsiasi cittadino o a soggetti collettivi prestabiliti, come per esempio associazioni *ad hoc*, la facoltà di agire in giudizio per la tutela di un interesse di cui sia indistintamente titolare la comunità²⁷⁷. Non è mancato chi abbia colto, perciò, la suggestione romanistica, fornita dal modello delle *actiones populares*: rimaste ai margini della scienza giuridica dei secoli appena trascorsi, ma di recente ricomparse, là dove oggi, come nell'antichità, potrebbero responsabilizzare il cittadino per una rinnovata coscienza sociale²⁷⁸.

²⁷⁷ Ampiamente, per questi temi, i saggi in M. CAPPELLETTI (ed.), *Access to Justice*, Milano-Alphen aan den Rijn, 1978-1979, a cui si rinvia per il primo fondamento comparatistico della distinzione fra interessi appartenenti a una pluralità determinata o agevolmente determinabile di consociati, accomunati dalla prospettata titolarità di una posizione giuridica omogenea e interessi più sfumati appartenenti invece a una pluralità indeterminata o non tanto agevolmente determinabile di consociati, accomunati dalla prospettata titolarità di una situazione condivisa.

²⁷⁸ Cfr. *amplius*, in questo senso, l'originale analisi di A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'*, in L. GAROFALO (a cura di), 'Actio in rem' e 'actio in personam'. *In ricordo di Mario Talamanca*, Padova, 2011, p. 713 ss.

Non è del resto casuale che i contenziosi sul cambiamento climatico fondati su interessi diffusi siano fra i più dirompenti, anche in quanto strategicamente finalizzati al mutamento, più in generale, delle politiche pubbliche tramite un utilizzo, in evidenza proattivo, della procedura civile²⁷⁹.

Ma vediamo prima, nel novero di contenziosi climatici fondati su interessi superindividuali, quelli azionati sulla base di interessi più propriamente collettivi, fra i quali segnalare i già citati casi derivanti in particolare dall'Australia e dal Canada, ciascuno con particolarità sue, ancorché peculiarmente riconducibili al filone in rilievo delle *youth-led climate lawsuits* avviate in rappresentanza (anche) delle più giovani generazioni²⁸⁰.

²⁷⁹ Per una definizione di contenzioso strategico cfr. il cruciale M. RAMSDEN, K. GLEDHILL, *Defining Strategic Litigation*, in 38 *Civil Justice Quarterly*, 2019, p. 407 ss.; più di recente, cfr. autorevolmente ancora B. HESS, *Strategic Litigation: A New Phenomenon in Dispute Resolution*, MPILux Research Paper, 2022, p. 1 ss., spec. p. 12 ss., per l'applicazione della filosofia strategica al campo in particolare della *climate change litigation*; cfr., ancora, C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation through Litigation?*, in *Diritto e processo*, 2019, p. 361 ss., spec. p. 362 ss.; B. BATROS, T. KHAN, *Thinking Strategically about Climate Litigation*, in C. RODRÍGUEZ-GARAVITO (ed.), *Litigating the Climate Emergency – How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action*, Cambridge, 2022, p. 97 ss.; A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Politica del diritto*, 2024, p. 3 ss.

²⁸⁰ Cfr. per una introduzione di carattere generale al fenomeno fra molti riferimenti L. PARKER *et al*, *When the kids put climate change on trial: youth-focused rights-based climate litigation around the world*, in 13 *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, p. 64 ss.; E. DONGER, *Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization*, in 11 *Transnational Environmental Law*, 2022, p. 263 ss.; L.J. KOTZÉ, H. KNAPPE, *Youth movements, intergenerational justice, and climate litigation in the deep time context of the Anthropocene*, in 5 *Environmental Research Communications*, 2023, p. 1 ss.

Torniamo, quindi, dal punto di vista ora dello *standing*, al caso australiano *Sharma* ²⁸¹. Come anticipato, la *Federal Court* aveva riconosciuto – e per la prima volta nella storia di quell’ordinamento giuridico – un dovere di diligenza (*duty of care*) in capo al Ministro dell’ambiente, nell’esercizio dei suoi poteri pubblici di approvazione di progetti amministrativi a elevato impatto ambientale, quale risultava l’estensione, nel caso di specie, della miniera *Vickery* presso il *New South Wales*, salvo in seconde cure ribaltare la sentenza rigettando la pretesa sollevata, per indeterminatezza del *petitum*, nella prospettiva proprio dell’azionabilità.

Come può notarsi dal provvedimento, l’azione veniva esercitata in conformità della *Division 9.2.* delle *Federal Court Rules 2011*. Essa configurava, pertanto, un procedimento collettivo, più in particolare rappresentativo, come tale comportante la verifica preliminare della sussistenza del *same interest (commonality)* fra i membri della *class*. Risultando tuttavia la *class* indistintamente formata in tale caso in rappresentanza di tutti i bambini australiani, il provvedimento di impugnazione, negandone l’ammissibilità, faceva presente la sua insostenibilità, relativamente alla minaccia di un danno come quello climatico che, ove realizzato, avrebbe ad avviso della *Federal Court* australiana un impatto differente su ciascuno dei *members*, in considerazione della diversa provenienza geografica (da un lato all’altro d’Australia), rischiando, per il *floodgates argument*, che uno *standing*

²⁸¹ V., puntualmente, per la sentenza di primo grado, *Federal Court of Australia*, 27 maggio 2021, cit. e, per quella di secondo grado, *Federal Court of Australia*, 15 marzo 2022, cit.

talmente esteso rendesse potenzialmente censurabile ogni intervento politico, paralizzando in questo modo l'azione governativa a livello federale²⁸².

Un problema analogo ritroviamo nel parimenti menzionato caso canadese *La Jeunesse*, dove l'organizzazione per l'educazione ambientale ricorrente lamentava in causa l'inadeguatezza delle politiche federali di riduzione delle emissioni in relazione agli *standard* internazionali, in rappresentanza di tutti i giovani del Québec, sotto i trentacinque anni di età, evocando a sostegno la Carta (costituzionale) canadese dei diritti fondamentali.

Secondo la Corte d'appello del Québec, oltre ai rilevati ostacoli di giustiziabilità²⁸³, neppure sussisteva l'autorizzazione all'azione collettiva (*certification*), ancora una volta per indeterminazione della *class* e, in particolare, per difetto di *commonality*, a causa dell'eterogeneità degli

²⁸² V., puntualmente, *Federal Court of Australia*, 15 marzo 2022, cit., spec., parr. 678 ss., par. 696, laddove «the claimant class have not demonstrated the requisite sufficient closeness and directness», per le quattro ragioni principali indicate, ovvero, spec. parr. 697 ss., «[f]irst, there is no temporal closeness between the Minister and her exercise of statutory power to approve on the one hand, and the effects on the claimant class on the other hand by reason of such exercise. Indeed, the gap is many decades. 698 Second, there is no geographic closeness. The claimant class consists of members all over Australia. Contrastingly, the extension project and the decision to approve are in one sense more locally positioned. 699 Third, there is no causal closeness and directness between the approval on the one hand, and the effects on the claimant class on the other hand, in the sense that there are many links and other actors in the causal chain. I have dealt with this in a slightly different context when considering reasonable foreseeability. 700 Fourth, there is no otherwise relationship between the Minister and the claimant class, whether to be gleaned from the Act or otherwise. The Act has little to do with or say concerning GHG emissions or their consequences. Moreover, the Act does not make or recognise the claimant class as a protected species or a potential beneficiary of any exercise of power. Members of the claimant class are all strangers».

²⁸³ V., nuovamente, *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, cit., parr. 22 ss., parr. 27 ss., parr. 37 ss., spec. par. 40.

impatti sui diritti collettivi lamentati²⁸⁴. Ciò a conferma che la *climate change litigation* contro lo Stato canadese non rientrerebbe nella logica aggregativa propria della *class action*²⁸⁵, portando in questo caso alla collettivizzazione d'un interesse diffuso: tanto da avere la stessa Corte riconosciuto come più opportuna l'alternativa giustiziabilità dei rimedi costituzionali²⁸⁶.

²⁸⁴ V. *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, cit., spec. par. 41, ove leggiamo a questo proposito che «[l]es faits allégués ne pouvant, dans ces circonstances, donner ouverture aux conclusions recherchées, le second critère de l'article 575 (2) C.p.c. n'est pas satisfait et cela justifie le rejet de la demande d'autorisation». Più specificamente, infatti, spec. par. 43 «[...] est de constater que le Groupe proposé par l'appelante semble arbitraire, surtout dans la mesure où sa théorie de la cause sur la discrimination basée sur l'âge ne peut être retenue. Or, sur ce point, en l'absence d'une mesure ou d'une décision précise émanant de l'État, il est difficile de fonder une atteinte à l'égalité surtout que le phénomène du réchauffement climatique est une réalité qui affecte l'ensemble de la population canadienne. Si les jeunes en ressentiront indéniablement plus l'impact c'est donc uniquement parce qu'ils les subiront, en principe, plus longtemps», talché conclusivamente, spec. par. 44, «[r]ien, dans les faits allégués, ne permet de saisir la raison pour laquelle l'appelante choisit de limiter les membres du Groupe aux résidents de la province âgés de moins de 35 ans. L'appelante plaide qu'elle est en droit de décrire le groupe qu'elle souhaite représenter et qu'un autre recours pourra être intenté par les citoyens âgés de plus de 35 ans».

²⁸⁵ Cfr. per un inquadramento generale, in una prospettiva di taglio storico, J.A. KAZANJIAN, *Class Actions in Canada*, in 11 *Osgoode Hall Law Journal*, 1973, p. 397 ss.; ancora, e più di recente, sempre per una indagine generale, G.D. WATSON, *Class actions: the Canadian experience*, in 11 *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2001, p. 269 ss.; per le esperienze dell'Ontario e del Québec – quest'ultima peculiarmente nota per essere l'unica provincia canadese in parte (privatisticamente) basata sul diritto di *civil law* in quanto *mixed legal system* – cfr. *amplius* H.P. GLENN, *Class actions in Ontario and Quebec*, in 62 *Canadian Bar Review*, 1984, p. 247 ss.; per una panoramica, invece, del contenzioso collettivo canadese in materia climatica, cfr. J. KALAJDZIC, *Climate Change Class Actions in Canada*, in 100 *The Supreme Court Law Review: Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 2021, p. 31 ss.

²⁸⁶ Così *Cour d'appel du Québec*, 13 dicembre 2021, cit., spec. par. 26, ove precisamente: «[l]a situation serait différente si l'appelante attaquait la validité d'une loi particulière édictant des mesures visant les émissions de GES. En effet, l'État doit s'assurer que les mesures adoptées respectent les droits garantis par la Charte canadienne. L'article 52 de la Loi constitutionnelle¹⁴ confirme le pouvoir et l'obligation incombant aux tribunaux de déclarer inopérantes « les dispositions de toute règle de droit qui sont incompatibles avec la Constitution ». Les tribunaux peuvent alors se prononcer sur

Non mutano le cose in relazione al menzionato caso *La Rose*. Nonostante il già rilevato ostacolo alla giustiziabilità²⁸⁷, da emendare, l'azione volta a censurare le scelte legislative finisce per basarsi sul *representative standing*²⁸⁸, per le generazioni più giovani, non troppo diversamente dal già rilevato caso costituzionale statunitense *Held c. Montana*²⁸⁹, sia pure tecnicamente fuori dalla prospettiva dell'azione di classe.

Le difficoltà comunque legate ai tentativi di collettivizzazione della legittimazione ad agire – invero connaturate come già probabilmente emerso alla configurazione *youth-led* in alcuni casi percepita come indeterminata del procedimento – sono agevolmente superate in quelle esperienze, dove, come a breve si dirà, l'azionabilità sia, esplicitamente, legata alla titolarità in giudizio di un interesse diffuso (anziché solo collettivo), oltre i limiti collettivistici dei casi citati, nonché del caso statunitense *Juliana* che, pur essendo il principale contenzioso climatico *youth-led*, neppure può considerarsi *class action*, avendo i ventuno ricorrenti individualmente agito in rappresentanza delle più giovani generazioni, invocando la *public trust doctrine*, secondo cui il governo federale avrebbe un dovere di carattere fiduciario di tutelare le risorse

l'existence d'une violation à un droit garanti par la Charte canadienne et déterminer si celle-ci, le cas échéant, se justifie en vertu de l'article 1».

²⁸⁷ V., nuovamente, *Federal Court of Appeal*, 13 dicembre 2023, cit., spec. par. 23 ss.

²⁸⁸ V., in una ottica generale, *Federal Court of Appeal*, 13 dicembre 2023, cit., spec. par. 2.

²⁸⁹ V., segnatamente, *Montana Supreme Court*, 18 dicembre 2024, cit., spec. parr. 31 ss.

naturali essenziali per l'appunto in nome delle generazioni presenti e future²⁹⁰.

Il caso di successo paradigmatico nel mondo è dunque non per nulla *Urgenda*. Un contenzioso significativo non solo dal punto di vista della giustiziabilità della pretesa climatica, ma anche dell'azionabilità dell'interesse vantato dalla fondazione, che si può considerare un vero interesse diffuso.

Come è noto, infatti, nel caso olandese *Urgenda*, la legittimazione ad agire riconosciuta dal giudice alla fondazione si basa su un modello soggettivamente chiuso, però oggettivamente aperto, secondo il quale, anziché conferire a chiunque il diritto di azione, si opta per una legittimazione straordinaria, *ope legis*, che riconduce la titolarità dell'interesse diffuso all'associazione o alla fondazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3:305a del Codice civile: disposizione comparativamente unica, che consente di attuare, ormai da decenni, nei Paesi Bassi, una *public interest litigation* di successo²⁹¹. Questa disposizione, introdotta nel 1994 – attraverso la riforma legislativa intervenuta sul Codice del 1992 – concreta uno strumento di tutela superindividuale fra i più avanzati del diritto europeo-continentale, legittimando associazioni e fondazioni incaricate da statuto di tutelare

²⁹⁰ Cfr. per una introduzione alla teorica, risalente nel tempo ma ancora oggi fondamentale, J.L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in 68 *Michigan Law Review*, 1970, p. 471 ss.; per la relativa applicazione, nel caso in commento, ancora, M.C. BLUMM, M.C. WOOD, “*No Ordinary Lawsuit*”: *Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, cit., p. 34 ss., spec. p. 42 ss., p. 49 ss.

²⁹¹ Cfr., *amplius*, O. SPIJKERS, *Public Interest Litigation Before Domestic Courts in The Netherlands on the Basis of International Law: Article 3:305a Dutch Civil Code*, in *EJIL: Talk!*, 2020, *online*.

interessi simili (*similar interests*) ad agire, prescindendo da mandato del portatore, oltre che dalla dimostrazione di un pregiudizio individuale, secondo una rappresentatività adeguata (per quanto riformulata in senso più stringente nel 2020)²⁹².

Il modello di azionabilità diffusa (ora anche climatica), che ricaviamo dall'ordinamento olandese, appare inoltre particolarmente equilibrato, poiché non chiunque ma soltanto l'ente associativo o la fondazione in possesso dei requisiti legali possano, attraverso il filtro offerto dalla rappresentatività degli interessi, censurare davanti al giudice civile le politiche pregiudizievoli, aprendo con ciò lo *standing*, senza tuttavia rinunciare all'opportuna selezione dei soggetti capaci di conseguire giustizia.

Sempre nella prospettiva del modello diffuso dell'azionabilità dell'interesse climatico, un ulteriore cenno merita ora il caso belga *Klimaatzaak*, prima menzionato con riferimento ai profili della giustiziabilità. Ora, nel contenzioso climatico belga, come in quello olandese, la legittimazione ad agire sempre si basa su un modello di azionabilità diffusa, filtrato attraverso la rappresentatività dell'ente esponenziale, il quale essenzialmente prevede che gli interessi diffusi possano essere azionati, non appunto da chiunque, ma dall'ente predeterminato *ex lege*, che dimostri di possedere una adeguata rappresentatività dell'interesse. Centrale è qui l'articolo 17, da leggere insieme all'articolo 18 del *Code judiciaire* del 1967-70, in riferimento

²⁹² Cfr., nuovamente, O. SPIJKERS, *Public Interest Litigation Before Domestic Courts in The Netherlands on the Basis of International Law: Article 3:305a Dutch Civil Code*, cit.

all'*action d'intérêt collectif*, peraltro parzialmente riformato nel 2018, attraverso la previsione di una tutela non più solo risarcitoria, ma anche riparativa e inibitoria, come attesta il successo ottenuto da questa iniziativa²⁹³.

Non muta l'impostazione in un altro caso di potenziale successo – ancorché a questo momento non ancora nel merito – in cui opera un modello parimenti diffuso di azionabilità dell'interesse climatico, quale appare il citato caso portoghese *Último Recurso*: dove, come anticipato, ritroviamo una estesa legittimazione ad agire, essenzialmente grazie alla legittimazione popolare, sancita con legge speciale del 1995 che, però, diversamente dalle evocate leggi olandese e belga, riconosce, quasi sul fondamento antico romanistico, la legittimazione ad agire attivamente a chiunque, non limitandola, dunque, all'associazione o alla fondazione eventualmente precostituita²⁹⁴.

Ulteriori riscontri in tal senso di successo derivano da esperienze del cosiddetto *Global South*, anche queste citate nel paragrafo dedicato al profilo della giustiziabilità, quali Pakistan e Brasile, in relazione ai casi *Leghari c. Federation of Pakistan* e *IEA c. Brasil*, là dove, di nuovo, ritroviamo un modello di azionabilità diffuso dell'interesse climatico, sia pure con altre specificità.

²⁹³ Cfr., a seguito in specie dell'intervento riformatore, C. ROMAINVILLE, *Le droit commun de l'action d'intérêt collectif: l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire*, in F. DEGUEL (ed.), *Le droit judiciaire et les pots-pourris. Thématiques choisies*, Limal, 2020, p. 49 ss.

²⁹⁴ Cfr., precisamente, articolo 1, n. 1, *Lei* n. 83 del 1995, stando al quale «[a] presente lei define os casos e termos em que são conferidos e podem ser exercidos o direito de participação popular em procedimentos administrativos e o direito de acção popular para a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infracções previstas no n.º 3 do artigo 52.º da Constituição».

Mentre nel caso pakistano, definito nel 2018 dalla *High Court* di Lahore²⁹⁵, il riconoscimento dello *standing* è stato confermato secondo il modello del conferimento aperto dell'interesse di *public interest litigation*²⁹⁶, nel quadro, pertanto, della legittimazione soggettivamente estesa che abbiamo visto operare, in area europea, nell'ordinamento portoghese, nel caso brasiliano *IEA c. Brasil*, dove opera l'azione civile pubblica, lo *standing* diffuso risulta attribuito a soggetti appositamente determinati, fra i quali un ruolo centrale spetta – peculiarmente – al pubblico ministero, ferma rimanendo, come in tale ipotesi, l'iniziativa privata²⁹⁷.

Un ultimo cenno al problema dello *standing* deve, per completezza, rivolgersi all'ipotesi (rara ma in futura ascesa) in cui l'interesse azionato consista non in una posizione giuridica soggettiva antropocentrica, ma ecocentrica, quale vorrebbe essere il cosiddetto diritto intrinseco della natura²⁹⁸.

²⁹⁵ V., segnatamente, per il provvedimento giudiziario emesso in primo grado, *Lahore High Court, Green Bench*, 4 settembre 2015, cit., e ancora, per il provvedimento di secondo grado, *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, cit.

²⁹⁶ Per un prospetto anche storico del meccanismo cfr., in dottrina, M.S. KHAN, *Genesis and evolution of public interest litigation in the supreme court of Pakistan: toward a dynamic theory of judicialization*, in 28 *Temple International and Comparative Law Journal*, 2014, p. 285 ss., spec. p. 293 ss. Più in particolare, per l'applicazione al caso in commento, cfr. E. BARRITT, B. SEDITI, *The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global South*, in 30 *King's Law Journal*, 2019, p. 203 ss.

²⁹⁷ V., segnatamente, *Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma*, 7 dicembre 2021, cit., spec. parr. 15 ss.

²⁹⁸ Sul tema, il testo miliare di C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in 45 *Southern California Law Review*, 1972, p. 450 ss. Cfr. altresì, nella dottrina italiana, la voce di M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, VII, Aggiornamento, Milano, 2017, p. 486 ss.; S. BAGNI, *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria*

Ora, l'intersezione fra *climate change litigation* e tutela dei diritti ecosistemici, generalmente riconosciuti alla natura, come *Pachamama* in Ecuador²⁹⁹ e *Naturaleza* in Bolivia³⁰⁰ o più in particolare riconosciuti a singole entità naturali, come il fiume *Atrato* in Colombia³⁰¹, il fiume *Whanganui* in Nuova Zelanda³⁰², i ghiacciai *Gangotri* e *Yamunotri* in India³⁰³ o la laguna del *Mar Menor* in Spagna³⁰⁴, per non fare qui che esempi, costituisce, attualmente, una tendenza comparativamente minore³⁰⁵. Un esempio evocativo deriva, tuttavia, a tale riguardo, dall'esperienza latinoamericana, dove la *climate change litigation* viene

dei formanti, in *DPCE online*, 2023, p. 153 ss.; S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 2014, p. 25 ss. G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2020, p. 19 ss.

²⁹⁹ V. in merito la *Constitución de la República del Ecuador* (2008), spec. articoli 10, 71 e 72, nella parte in cui attribuisce diritti alla *Naturaleza* in generale, ovvero alla *Pachamama*.

³⁰⁰ V. a questo proposito la *Ley de Derechos de la Madre Tierra* (Ley 071 del 21 dicembre 2010), spec. articolo 7, nella parte in cui attribuisce diritti alla *Madre Tierra*, ancora in generale.

³⁰¹ V., segnatamente, *Corte Constitucional de Colombia*, 10 novembre 2016, T-622.

³⁰² V. in particolare *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* (NZ).

³⁰³ *Miglani v State of Uttarakhand and Others* (2017) Writ Petition (PIL) No 140 of 2015 (Uttarakhand High Court).

³⁰⁴ V., puntualmente, la *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*, in BOE, núm. 237, de 3 de octubre de 2022, p. 135131 ss.

³⁰⁵ Cfr., a titolo introduttivo, S.A.K. MWESIGWA, P.D. MUTESASIRA, *Climate Litigation as a Tool for Enforcing Rights of Nature and Environmental Rights by NGOs: Security for Costs and Costs Limitations in Uganda*, in *15 Carbon & Climate Law Review*, 2021, p. 139 ss.; più di recente, ancora, quanto in S. BORRÁS-PENTINAT, *Rights of Nature*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, cit., p. 275 ss.

spesso condotta nel quadro d’iniziative in generale ambientali ed ecologicamente orientate³⁰⁶.

Di nuovo, il problema rimane quello di capire chi dovrebbe farsi portavoce in giudizio della posizione giuridica vantata, sia pure ecosistemica.

Premesso che la questione sia ancora, praticamente, agli albori, può essere di interesse comunque notare come lo schema processuale non potrebbe che concretizzarsi nel *representative standing* operante nei conflitti sul cambiamento climatico su interessi diffusi, nell’ottica del modello, in particolare, della rappresentanza senza mandato, secondo quanto del resto mostrato in uno dei primi notevoli casi rilevanti in proposito, ovvero il caso brasiliano *UFECO et al c. Município de Florianópolis et al*³⁰⁷, nel quale la legittimazione ad agire viene strategicamente ricavata dalla *ação civil pública* in funzione *estrutural* (appunto strategica).

3.4. Il giudice e la scienza nell’accertamento probatorio del conflitto

Se i profili fino a questo punto esaminati della giustiziabilità e dell’azionabilità della pretesa climatica appaiono come del resto sono

³⁰⁶ Cfr., *amplius*, F. DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, M.V. BERROS, H. FILPI, P. VILLAVICENCIO-CALZADILLA, *An Ecocentric Perspective on Climate Litigation: Lessons from Latin America*, in 16 *Journal of Human Rights Practice*, 2024, p. 89 ss.; E. FIORINI BECKHAUSER, *The synergies between human rights and the rights of nature: An ecological dimension from the Latin American climate litigation*, in 42 *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2024, p. 12 ss.

³⁰⁷ V., al riguardo, *Tribunal Regional Federal da 4ª Região*, 1° dicembre 2021, n. 5025622-12.2021.4.04.0000/SC; *6ª Vara Federal de Florianópolis*, 11 giugno 2021, n. 5012843-56.2021.4.04.7200/SC.

problematici, tanto più nell'ottica di un contenzioso assai giovane, che ancora deve compiutamente svilupparsi, in mancanza di un quadro processuale definito, ma sempre giuridicamente superabili tramite la consapevolezza della obiettiva arretratezza del modo tradizionale di concepire le strutture giurisdizionali, un discorso in parte differente riguarda il terzo profilo dell'accertamento probatorio, cioè della dimostrazione effettiva in giudizio che la condotta imputata all'ente pubblico convenuto possa violare la posizione azionata in causa dal ricorrente.

Il tema è evidentemente legato alla legittimità e alla conseguente estensione dei poteri (qui in particolare istruttori) del giudice civile, nel contesto di un ruolo venuto, in generale, drammaticamente mutando, nell'ultimo secolo, nel senso anche comparativamente rilevante di una riconosciuta discrezionalità³⁰⁸. Una discrezionalità giudiziaria, che si avverte, in relazione all'esercizio dei poteri istruttori, tanto più nella prospettiva inibitoria: dal momento in cui – come emerso all'esito dell'indagine storica – esigenze di prevenzione del danno conducano il singolo giudice a utilizzare, proattivamente, gli attrezzi del processo

³⁰⁸ Comparativamente cfr. il noto A. BARAK, *Judicial Discretion*, New Haven-London, 1989 (disponibile anche in trad. italiana, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995 con la recensione di G. ALPA, *La discrezionalità del giudice: a proposito di un libro di Aharon Barak*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 557 ss.); ancora, ID., *La natura della discrezionalità giudiziaria e il suo significato per l'amministrazione della giustizia*, in *Politica del diritto*, 2003, p. 3 ss.; più ampiamente i saggi in C.N. TATE, T. VALLINDER (eds.), *The Global Expansion of Judicial Power*, cit., 1995; per certi versi un classico del diritto processuale civile italiano, R. MARENGO, *La discrezionalità del giudice civile*, Torino, 1996.

civile³⁰⁹. Con tutto ciò che di particolare deriva, ulteriormente, nel contenzioso climatico, dove la qualità dello scrutinio acquista una significativa rilevanza, per la scientificità della materia, che potrebbe il giudice non avere i pertinenti strumenti per trattare con la dovuta attenzione³¹⁰: nel quadro di un ruolo attivo, come è in generale nel contenzioso ambientale³¹¹ eppur più problematico, nel contesto dell'accertamento probatorio³¹², dovendo provarsi che la condotta

³⁰⁹ V. *supra*, *sub* cap. 1, e spec., parr. 2 (per il diritto romano), 3 (per il diritto intermedio) e 4 (per il diritto preunitario italiano).

³¹⁰ Cfr. più diffusamente, su tale aspetto, le pagine, ancora fondamentali, di L. BURGERS, *Should Judges Make Climate Change Law?*, in 9 *Transnational Environmental Law*, 2020, p. 55 ss.

³¹¹ Sul problema del ruolo, evidentemente attivo, del giudice in materia ambientale cfr. H. LEVENTHAL, *Environmental Decisionmaking and the Role of the Courts*, in 122 *University of Pennsylvania Law Review*, 1974, p. 509 ss.; J.L. OAKES, *The Judicial Role in Environmental Law*, in 52 *New York University Law Review*, 1977, p. 498 ss.; M. BESSONE, *Politica dell'ambiente, "Judicial Role" e interessi diffusi*, in *Politica del diritto*, 1979, p. 185 ss.; R.J. LAZARUS, *Judging Environmental Law*, in 18 *Tulane Environmental Law Journal*, 2004, p. 201 ss.; per una prospettiva comparativa, ancora, L.J. KOTZÉ, A.R. PATERSON (eds.), *The Role of the Judiciary in Environmental Governance*, Alphen aan den Rijn, 2009; C. VOIGT, Z. MAKUCH, *Courts and the Environment: An Introduction*, in C. VOIGT, Z. MAKUCH (eds.), *Courts and the Environment*, cit., p. XII ss.

³¹² D. ADAM, *Climate change in court*, in 1 *Nature Climate Change*, 2011, p. 127 ss.; J. THORNTON, H. COVINGTON, *Climate change before the court*, in 9 *Nature Geoscience*, 2016, p. 3 ss.; F. OTTO, *The art of attribution*, in 6 *Nature Climate Change*, 2016, p. 342 ss.; M. BURGER, J. WENTZ, R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in 45 *Columbia Journal of Environmental Law*, 2020, p. 57 ss.; per uno studio più esteso, M.L. BANDA, *Climate Science in the Courts. A Review of U.S. and International Judicial Pronouncements*, Washington, online, 2020; L.E. PATTON, *Litigation needs the latest science*, in 11 *Nature Climate Change*, 2021, p. 644 ss.; R.F. STUART-SMITH, F.E.L. OTTO, A.I. SAAD *et al*, *Filling the evidentiary gap in climate litigation*, *ivi* (vol. 11), 2021, p. 651 ss.; ancora, per una prospettiva operativa, P. DE VILCHEZ MORAGUES, *Climate in Court. Defining State Obligations on Global Warming Through Domestic Climate Litigation*, Cheltenham, 2022, *passim*; M. BURGER, J. WENTZ, D. METZGER, *La ciencia del clima y los derechos humanos. El uso de la ciencia de la atribución para enmarcar las obligaciones de mitigación y adaptación de los gobiernos*, in C. RODRÍGUEZ GARAVITO (ed.), *Litigar la emergencia climática. La movilización ciudadana ante los tribunales para enfrentar la crisis ambiental y asegurar derechos básicos*, Buenos Aires, 2022, p. 241 ss.; J. WENTZ, D. MERNER, B. FRANTA, A. LEHMEN, P.C. FRUMHOFF, *Research priorities for*

censurata avvenga in pregiudizio degli interessi azionati dai vari ricorrenti³¹³.

Limitando adesso il problema relativamente ai contenziosi sul cambiamento climatico contro gli Stati e gli altri enti pubblici, la dimostrazione che la corrispondente politica pubblica censurata abbia contribuito al cambiamento climatico oppure non abbia impedito il cambiamento climatico ha nella prospettiva inibitoria caratteristiche evidentemente più agevoli rispetto a quella risarcitoria, per quanto non cambi la tecnicità della materia che rimane, evidentemente, delle più complesse³¹⁴.

climate litigation, in 11 *Earth's Future*, 2023, p. 1 ss.; J. WENTZ, *Climate science and litigation*, in F. SINDICO, K. MCKENZIE, G.A. MEDICI-COLOMBO, L. WEGENER (eds.), *Research Handbook on Climate Change Litigation*, Cheltenham, 2024, p. 164 ss.; NOTE, *Advances in attribution*, in 14 *Nature Climate Change*, 2024, p. 1108 ss.; S. ROBINSON, S. SADAI, H. EVINS-MACKENZIE, *The expanding role of climate assessments as legal evidence*, ivi (vol. 15), 2025, p. 1130 ss.; C.A. PHILLIPS, L. DELTA MERNER, F. OTTO, *Attribution Science: Insights into Climate Change and Its Consequences*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, cit., p. 79 ss.; P. MINNEROP, *Climate Causality: From Causation to Attribution*, ivi, p. 415 ss.

³¹³ V., a questo proposito, già J. PEEL, *Issues in Climate Change Litigation*, in 5 *Carbon & Climate Law Review*, 2011, p. 15 ss., p. 18 ss., spec. p. 18, ad autorevole avviso della quale la principale sfida che i ricorrenti si trovano ad affrontare nel contenzioso sul cambiamento climatico risulta probabilmente rappresentata proprio dalla dimostrazione che le emissioni di gas serra nell'atmosfera da parte di una determinata attività o infrastruttura determinerà il sorgere di impatti in capo a una più particolare area o popolazione.

³¹⁴ La complessità della scienza climatica è tale da avere come noto contributo alla formulazione della teoria del *caos*, messa a punto negli anni Sessanta dal celebre meteorologo statunitense Edward Lorenz, padre, fra l'altro, del concetto dell'effetto farfalla, per una caratterizzazione dei limiti alla prevedibilità nei sistemi fisici complessi. Per una colta evoluzione storica, che annovererebbe fra i diversi precursori gli studi di meccanica, realizzati da Henri Poincaré alla fine dell'Ottocento e, più in remoto, addirittura le intuizioni sulla razionalità o irrazionalità del numero nella Grecia antica, cfr. le pagine di C. BUDD, *Chaos: From celestial mechanics to climate*, in 2877 *Journal of Physics: Conference Series*, 2024, p. 1 ss.

Se infatti è certamente plausibile che la richiesta al giudice di un provvedimento inibitorio alleggerisca la posizione dell'attore, dovendo quest'ultimo limitarsi a provare che la condotta (politica) pubblica attribuita allo Stato avvenga in violazione di una disposizione regolativa circa il controllo delle emissioni, tale da prospettare il rischio della produzione di un danno da prevenire, prescindendo dal coefficiente psicologico del convenuto – ovvero dal dolo come dalla colpa – rimane fermo il problema dell'introduzione in causa, non certo agevole, di conoscenze esperte. Come noto, il tema è oggi fra i più dibattuti in dottrina³¹⁵.

Tuttavia, esso presenta nel contenzioso sul cambiamento climatico caratteri peculiari, al crocevia fra principi internazionali, modelli probabilistici complessi e responsabilità etico-politiche di natura pubblica³¹⁶, complicati dalla eterogeneità delle soluzioni adottate attualmente, alla luce del rapporto fra diritto e scienza, nell'ambito delle

³¹⁵ Su cui cfr. già le autorevoli considerazioni svolte da V. DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 414 ss.; ancora, M. TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2001, p. 665 ss.; L.P. COMOGLIO, *L'utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva comparatistica*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, p. 1145 ss.; A. DONDI, *Utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, p. 843 ss.; ancora, F. AULETTA, *La prova scientifica: diritto, epistemologia, strumenti d'acquisizione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 461 ss.; V. ANSANELLI, *Prove e strumenti conoscitivi del giudice*, in A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 223 ss., spec. p. 262 ss.

³¹⁶ Una sintesi di questi problemi si legge in M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico (dir. cost.)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, Milano, 2021, p. 51 ss.

(più o meno rapide) istruttorie nelle *climate litigation* contro gli enti pubblici.

Posto che la prassi giurisprudenziale globalmente maturata renda dunque manifesta una pluralità di approcci rispetto all'ingresso e alla valutazione delle evidenze tecnico-scientifiche, nei (pochi) contenziosi climatici che hanno potuto superare le scuri della inammissibilità, ottenendo una risposta nel merito delle azioni, occorrerà procedere distinguendo, in questa sede, non tanto i casi «vincenti» da quelli «perdenti», bensì gli approcci metodologici all'evidenza scientifica, ancorché indicando per ciascuno dei casi che nel prosieguo osserveremo, chi ha «vinto» e chi ha «perso», in una prospettiva di soccombenza processuale.

Può innanzi tutto rilevarsi, anche nei casi climatici inibitori, una polarizzazione. Essa vede, da una parte, controversie in cui i giudici avrebbero sottostimato i dati scientifici rilevanti, e, dall'altra parte, controversie in cui i giudici avrebbero, al contrario, sovrastimato i medesimi³¹⁷, nei primi casi respingendo e nei secondi accogliendo la domanda, all'esito di un accertamento, pur sempre, assai sbrigativo. Chiameremo questo modello come epistemico «debole», apparendo il vaglio del sapere extraprocessuale da parte del giudice in entrambe le ipotesi semplicisticamente maturato, in mancanza di un dinamico e approfondito confronto con una scienza complessa, sbrigativamente

³¹⁷ V., anche metodologicamente, i rilievi svolti da J. DE AUGUSTINIS, *Judicial approaches to science and the procedural legitimacy of climate rulings: Comparative insights from the Netherlands and Germany*, in 29 *European Law Journal*, 2024, p. 378 ss.

liquidata, nei primi casi, e acriticamente valutata, nei secondi, senza procedere, dunque, con l'instaurazione di un contraddittorio tecnico, connaturato alle concrete caratteristiche dell'azione intrapresa dai ricorrenti.

Accanto al modello epistemico debole, pure si farà presente la sussistenza di un modello, che chiameremo «forte», in cui seppure più raramente il giudice vagli, con maggiore cura, il sapere extra-processuale, integrando in modo autenticamente dinamico conoscenze diverse, procedendo questa volta con l'instaurazione di un vero contraddittorio tecnico, connaturato alle concrete caratteristiche dell'azione, che potrà condurre ancora tanto al respingimento quanto all'accoglimento della domanda, questa volta però all'esito di un accertamento probatorio di qualità.

Non dissimilmente da quanto affermato con riguardo ai modelli enucleati in tema di giustiziabilità, anche i modelli epistemici dell'accertamento probatorio (sia deboli come anche forti) possono coesistere in uno stesso ordinamento, dipendendo dalla particolare sensibilità del giudice, nell'utilizzo degli strumenti che si trovi a disposizione, come plasticamente si evince dal caso emblematico statunitense, dove il configurarsi della perizia scientifica e del contraddittorio tecnico che vi deriva assumono tratti notoriamente avanzati³¹⁸, che non sempre si riproducono tuttavia nel contenzioso climatico.

³¹⁸ Cfr. anzi tutto i fondamentali studi di S. HAACK, *Evidence and Inquiry: Toward Reconstruction in Epistemology*, Oxford, 1993; EAD., *Proving causation: The Holism of Warrant and the Atomism of Daubert*, in 4 *Journal of Health and Biomedical Law*, 2008,

Iniziamo, quindi, dal modello epistemico debole, nella variante della sottostimazione del cambiamento climatico e dei corrispondenti dati scientifici allegati, con il conseguente respingimento della domanda inibitoria, di cui dà esempio in primo luogo proprio l'ordinamento statunitense. È noto come negli Stati Uniti il problema della prova scientifica nella *climate change litigation* sia il più approfonditamente esaminato dalla dottrina, annoverando i primi studi di compatibilità dei complessi modelli climatici probabilistici con i criteri di selezione delle conoscenze esperte nel processo federale in ossequio alla *Rule 702* delle *Federal Rules of Evidence* come alla giurisprudenza *post-Daubert*³¹⁹. Sebbene il tema sia stato studiato soprattutto per i casi risarcitori, ove è naturale che il problema della ricostruzione della causalità abbia più volte rappresentato la goccia (nell'oceano) che ha fatto traboccare il vaso, ponendo nel nulla l'iniziativa³²⁰, altrettanto notevole appare quanto si

p. 253 ss.; ancora, EAD, *Federal Philosophy of Science: A Deconstruction – And a Reconstruction*, in 5 *New York University Journal of Law and Liberty*, 2010, p. 394 ss.; per una ulteriore prospettiva, cfr. S. JASANOFF, *Science at the Bar. Law, Science and Technology in America*, Cambridge, 1995; nella dottrina italiana, intorno alla *scientific evidence* statunitense, M. TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, p. 219 ss.; A. DONDI, *Paradigmi processuali ed «expert witness testimony» nel diritto statunitense*, ivi, p. 261 ss.; ID., *Problemi di utilizzazione delle conoscenze esperte come expert witness testimony nell'ordinamento statunitense*, ivi, 2001, p. 1133 ss.; V. ANSANELLI, *Comparazione e ricomparazione in tema di expert witness testimony*, in *Rivista di diritto processuale*, 2009, p. 713 ss.; ID., *Il Case law giurisprudenziale statunitense in tema di prova scientifica. Una vicenda «formante»*, in *Politica del diritto*, 2020, p. 299 ss.

³¹⁹ Si segnala, come uno studio piuttosto recente, che in mezzo a pochi altri affronta, più approfonditamente, tale questione, soprattutto E. BROSE, *Admitting Evidence of Climate Change under Daubert: Climate Experts as Reliable, Hyper-Qualified Technicians*, in 98 *New York University Law Review*, 2023, p. 1979 ss., cui quindi si rimanda.

³²⁰ Proprio sulla scorta, letteralmente, del *drop-in-the-ocean argument* che, appunto, non consentirebbe di attribuire il danno climatico data la relativa multifattorialità, su cui

apprende dal caso *Juliana*, dove, per l'appunto, opera il modello epistemico debole dell'accertamento probatorio, nella variante della sottostimazione dei rilevanti dati scientifici. Orbene, il caso statunitense *Juliana*, respinto ormai nel 2020 dalla *Ninth Circuit Court of Appeals*, per carenza di *redressability*, rileva anche in questa sede avendo i ricorrenti basato la domanda su fatti che hanno tentato di provare mediante varie *expert witnesses*, a cui pure hanno controbattuto le perizie governative, senza tuttavia applicare concretamente i dati scientifici più in generale alla domanda³²¹.

Sempre nell'ordinamento statunitense, ritroviamo l'altra variante del modello epistemico debole, quella della sovrastimazione acritica dei rilevanti dati scientifici, che ha portato all'accoglimento della pretesa nell'ambito del noto caso *Massachusetts c. EPA*³²² ove, riconosciuto lo *standing*, la Corte suprema federale aveva, in estrema sintesi, accolto l'azione del Massachusetts e degli altri soggetti ricorrenti, per sentire dichiarare che *EPA* avesse ai sensi del *Clean Air Act* del 1970 l'autorità statutaria per regolamentare le emissioni climalteranti che la stessa si rifiutava fino a quel momento di disciplinare, allegando sia diverse motivazioni politiche sia l'incertezza scientifica nel merito, ritenendo il *Report Ipcc* del 1995 come il *report* NRC del 2001 sufficientemente convincenti per ritenere che l'origine antropogenica del cambiamento

cfr. già il richiamato studio di J. PEEL, *Issues in Climate Change Litigation*, cit., spec. p. 16 ss.

³²¹ Per una ricostruzione dei problemi legati al contraddittorio tecnico, M. BURGER, J. WENTZ, R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, cit., spec. p. 164 ss.

³²² V. pertanto, precisamente, *Supreme Court of the United States*, 2 aprile 2007, n. 05-1120.

climatico non fosse più incerta e che un rifiuto di *EPA* avrebbe dovuto giustificarsi, senza ancora una volta istituire, però, un contraddittorio tecnico commisurato alle caratteristiche dell'azione avviata nel caso di specie.

Un tale approccio appare, comunque, piuttosto diffuso, tanto da riscontrarsi, più di recente, nei casi di successo paradigmatici del contenzioso climatico, cioè sia nel caso olandese *Urgenda*, che nel caso belga *Klimaatzaak*, dove si può ipotizzare che i giudici avrebbero, addirittura, giurisprudenzialmente, creato una nuova *species* di presunzione: cioè il «consenso scientifico» sul clima, documentalmente riprodotto negli allegati *report* sul clima, pubblicati dall'*Ipcc* ³²³, presumendo, a cominciare da un fatto notorio tecnico, quale il cambiamento climatico antropogenico ³²⁴, il fatto (ignoto) della responsabilità dei governi nazionali e degli enti pubblici territoriali convenuti.

È anzi tutto evidente come nell'ambito del caso *Urgenda* i giudici abbiano tenuto in alta considerazione i fondamentali *report* emanati dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) ³²⁵,

³²³ La medesima logica si riscontra in un contenzioso climatico di natura amministrativa, ricondotto davanti al giudice neozelandese (più in particolare, il caso *Thomson*) ove si è fatto con successo riferimento ai report *Ipcc* quali fonti scientifiche attendibili di prova del danno climatico.

³²⁴ Per uno studio comparato, unico attualmente nel suo genere, sul cambiamento climatico nella prospettiva del fatto notorio cfr., per i dovuti approfondimenti, B.H. POWELL, J. YAM, *Judicial Notice of Climate Change*, (Calgary), *online*, 2015, p. 1 ss., al quale si rinvia.

³²⁵ Stiamo parlando, segnatamente, degli arcinoti rapporti *AR4 The Fourth IPCC Assessment Report* (2007) e *AR5 The Fifth IPCC Assessment Report* (2013–2014), disponibili *online*.

sbrigativamente fondando, su di essi, l'accoglimento dell'azione, senza vagliarne però la ricaduta nel caso concreto.

Come notato³²⁶, i generali *report* sul clima puntualmente allegati dai ricorrenti³²⁷ nulla proverebbero, infatti, relativamente all'obbligo che il governo olandese avrebbe, soltanto indirettamente consentendo di presumervi il fatto ignoto, sulla base del fatto noto (tecnico) del cambiamento climatico, per come più ampiamente formulato dall'organizzazione, fuori di un contraddittorio tecnico orientato concretamente.

Ora, se è vero che il meccanismo presuntivo sia stato agevolato dalla richiesta di un provvedimento, essenzialmente, inibitorio³²⁸, che non prevede in quanto tale la prova del danno eventualmente allegato, vero altrettanto rimane il problema posto dal governo del carattere non vincolante dei *report*.

³²⁶ Su questo aspetto, cfr. soprattutto M. PEETERS, *Climate Science in the Courts*, in V. ABAZI *et al* (eds.), *The Contestation of Expertise in the European Union*, Cham, 2020, p. 145 ss.

³²⁷ Tanto il rapporto *AR4* (2007) quanto l'*AR5* (2013– 2014) hanno infatti copertura globale ma non contengono una specificazione di emissioni su base statale che il singolo Paese avrebbe il dovere (se del caso anche quantificato) di considerare.

³²⁸ Come si ricava dall'articolo 3:296 del Codice civile olandese, in relazione all'articolo 6:162 del medesimo, la richiesta di un provvedimento inibitorio non comporta per il ricorrente alcuna necessità di dimostrare un danno (neppure se imminente), né una particolare connessione con un atto illecito già commesso, bensì soltanto una imminente compromissione degli interessi in conseguenza dell'illecito temuto. L'interesse sufficiente sancito dall'articolo 3:303 del medesimo codice, in combinazione con l'articolo 6:162 in tema di illegittimità inducono, tuttavia, a ritenere come la violazione di una norma sia invero da considerarsi illegittima solo nei confronti delle persone i cui interessi siano protetti dalla medesima norma violata, premesso il requisito della ponderazione degli interessi da bilanciare.

Analogamente, si pone il caso belga *Klimaatzaak*³²⁹, che riproduce, grosso modo, la dinamica appena sommariamente descritta nel caso *Urgenda*.

Come è ampiamente risaputo, la Corte d'appello di Bruxelles aveva infatti accolto la domanda basandosi sul consenso scientifico globale, desumibile dagli allegati report *Ipcc*, senza perciò richiedere una prova puntuale di attribuzione delle emissioni statuali, attuabile semmai, attraverso qui una valutazione quantitativa delle medesime, all'esito dell'instaurazione di un contraddittorio tecnico commisurato alle circostanze concrete³³⁰. Nonostante il provvedimento di primo grado considerasse i *report* allegati scientificamente meritevoli, ma non giuridicamente vincolanti, relativamente all'adozione di obiettivi governativi specifici³³¹, il giudice dell'impugnazione ha dunque diversamente concluso che essi potessero, in ogni modo, offrire uno *standard* probatorio sufficiente per fondare l'obbligo del governo e degli altri enti territoriali. Ciò sul particolare presupposto che il limite alla riduzione delle emissioni, previsto dal governo nazionale belga, fosse rimasto sotto la soglia indicata nei riportati *report* come accettabile, nell'ottica dei rilevanti equilibri climatici alla luce di un meccanismo evidentemente presuntivo, mediante cui dal fatto (tecnicamente) noto desumibile dai medesimi *report* il giudice ha potuto desumere il fatto

³²⁹ V., puntualmente, per la pronuncia di primo grado, *Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles*, 17 giugno 2021, cit., e, per la pronuncia di secondo grado, invece, *Cour d'appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, cit.

³³⁰ Cfr., a questo proposito, le osservazioni più analiticamente riportate da R.F. STUART-SMITH, F.E.L. OTTO, A.I. SAAD *et al*, *Filling the evidentiary gap in climate litigation*, cit., p. 651 ss.

³³¹ V. *Cour d'appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, cit., spec. parr. 4 ss.

(ignoto) da accertare della responsabilità per inadempienza climatica ricondotta a carico dell'esecutivo nazionale, delle regioni e degli altri enti convenuti: ancora rendendo il consenso scientifico una presunzione documentalizzata idonea a fondare la responsabilità per inadempienza climatica dello Stato, di nuovo agevolata dalla dinamica contenziosa inibitoria, dove i ricorrenti non devono provare il danno climatico, ma solamente il rischio che la condotta, al centro dell'iniziativa, ovvero la politica pubblica censurata, possa produrre un pregiudizio futuro; senza neppure provare la causalità diretta fra le emissioni della convenuta e il danno da prevenire prospettato dai ricorrenti, essendo sufficiente qui dimostrare in via definitiva che le politiche stiano sotto la soglia scientificamente accettabile. Con la conseguenza di realizzare un alleggerimento *de facto* dell'onere probatorio, agevolato da presunzioni giurisprudenziali, ricostruite a partire da *report* scientifici, verosimilmente prodromico a un modo radicalmente nuovo di concepire – in senso evidentemente atipico – l'istruttoria in procedimenti assolutamente peculiari come quelli climatici.

Poche parole sul modello epistemico forte che, pur essendo astrattamente disponibile nell'ordinamento statunitense, ritroviamo diffusamente all'opera in altri casi, comunque rilevanti in dimensione inibitoria, come, potenzialmente, nel caso *IEA c. Brasil*,³³² dove

³³² V., segnatamente, *Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma*, 7 dicembre 2021, cit.

l'accertamento probatorio potrebbe contare su allegazioni tecniche di qualità³³³.

Come che sia, l'intersezione fra diritto e scienza, nel contenzioso climatico, rende per quanto eterogenea un ripensamento del ruolo del giudice, oltre che verso il legislatore come emerso nell'ottica della giustiziabilità, anche verso lo scienziato, nell'ottica dell'accertamento probatorio, in considerazione del rischio della sostituzione del ragionamento giudiziario con il ragionamento non soltanto politico ma anche scientifico.

È naturale, infatti, che pur in presenza di un contraddittorio tecnico-scientifico robusto, la responsabilità della decisione, sostanzialmente scientifica, circa il rischio climatico dovrà essere assunta dal giudice, che dovrà ritenersi capace di decidere un caso, comunque, complesso e spigoloso. Non è dunque casuale che sia sempre più spesso vagliata l'opportunità di istituire vere e proprie sezioni specializzate, cioè *green bench*, di verosimile ausilio anche nel contenzioso sul cambiamento climatico. Ciò si desume dal caso pakistano *Leghari c. Federation of Pakistan*³³⁴, dove pur se in presenza di un modello di accertamento probatorio debole, al di fuori del contraddittorio tecnico, che ha sostanzialmente visto come nel citato caso *Urgenda* in certa misura la

³³³ Cfr., in tal senso, J. DE AUGUSTINIS, *The Role of Science in Climate Litigation*, in M.A. TIGRE, A. ROCHA, D. WINTER DE CARVALHO (eds.), *Brazil and Climate Justice. Pioneering Climate Litigation for a Global Cause*, Leiden-Boston, 2025, p. 85 ss., spec. p. 96 ss.

³³⁴ Tanto in primo quanto in secondo grado, come si ricava da *Lahore High Court, Green Bench*, 4 settembre 2015, cit. e, ancora, per il provvedimento di secondo grado, *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, cit., cui si rinvia per i necessari ragguagli.

documentalizzazione della presunzione offerta dall'allegato *report* dell'*Ipcc*, risalente al 2007, la consolidata preparazione della corte giudiziaria adita sulle questioni ambientali ha reso possibile valutare l'inadempienza del governo convenuto in lite secondo la prospettata minaccia di eventi meteorologici estremi, per il futuro, portando all'istituzione di una Commissione (la *Climate Change Commission*), appositamente incaricata di monitorare e, perciò, coadiuvare l'esecutivo pakistano nell'adempimento del provvedimento emesso dal medesimo collegio specializzato: fra molti in costante aumento nel pianeta³³⁵, occasionalmente integrati dalla compresenza di giudici-scienziati, che, ulteriormente, possano intensificare il livello della specializzazione dell'organo giudiziario, nella prospettiva sia della legittimazione sociale nell'esercizio della funzione giurisdizionale, intesa come attività professionale, sia della valorizzazione di amministrazione (laica) della giustizia, nell'interesse del popolo, in direzione di una tecnicizzazione dell'amministrazione giudiziaria, fondata su criteri di competenza epistemica.

3.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua esecuzione)

Una volta che tutti gli ostacoli processuali, come sostanziali, siano superati dai ricorrenti, il giudice può emanare una decisione in tutta evidenza loro favorevole che accerti, in quanto tale, la responsabilità

³³⁵ Cfr., per una aggiornata panoramica, UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP), *Environmental Courts and Tribunals: A Guide for Policymakers*, Nairobi, 2022.

pubblica, per inadempienza climatica, obbligando il governo o l'ente territoriale convenuto ad attuare le pertinenti politiche per prevenire il danno climatico censurato.

L'accertamento climatico, che è destinato a passare in giudicato, diventando tendenzialmente incontrovertibile esperite le impugnazioni, presenta, tuttavia, contenuti peculiari: che, tanto più in dimensione inibitoria, superano la tradizionale tripartizione (di impostazione chiovendiana) delle tutele giudiziarie, consentendo con ciò di vedere, nell'ordine inibitorio climatico, l'attuazione di una tecnica rimediale innovativa.

Posto che si esaminerà il provvedimento inibitorio in evidenza di accoglimento tre appaiono, in particolare, i profili innovativi. Il primo attiene alla qualificazione dell'obbligo climatico (nel caso che riguarda evidentemente da prevenire); il secondo attiene, invece, al legame strettissimo fra il bene climatico, gli interessi giuridici collegati e il ragionamento giudiziario, in prospettiva d'invenzione del diritto, fra le pieghe di un giuridico, ormai apertamente pluralistico (come anche socialmente orientato); il terzo attiene, infine, all'eseguibilità dell'accertamento, che non potrà, certamente, avvenire secondo i tradizionali canoni.

Veniamo, così, in primo luogo, alla configurazione dell'obbligo inibitorio. Come è emerso introduttivamente in prospettiva storica, l'inibizione si sostanzia – fin già dai tempi antichi del creativo pretore romano – nell'attività, appunto, di inibire il comportamento allegato, adempiendo a un obbligo di carattere negativo, ovvero di astensione. Tuttavia, i provvedimenti climatici di accoglimento esaminati non

impongono allo Stato o all'ente pubblico territoriale soccombente di astenersi dal compiere determinate azioni allo scopo di prevenire la violazione degli interessi legati al clima, ma di adottare misure con cui positivamente prevenire il danno, alla luce della natura omissiva della condotta. Misure, queste che, come si torna a ripetere nel presente paragrafo, lo Stato deve rimanere libero di decidere come più concretamente e più in specifico attuare per conseguire gli obiettivi climatici, in considerazione pur sempre di un *facere* piuttosto che non *facere*.

Nel caso olandese *Urgenda*, la Corte Suprema aveva infatti imposto all'esecutivo nazionale di ridurre le emissioni, di almeno il 25%, entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, attraverso l'adozione attiva di misure politiche, riconoscendo, in questo senso, come l'ordine inibitorio non dovesse limitarsi a vietare condotte omissive, imponendo un *facere* articolato, pur lasciando discrezionalità al governo nella scelta degli strumenti³³⁶.

Analogamente, nel caso belga *Klimaatzaak*, la *Cour d'appel de Bruxelles* condannava *in solidum* lo Stato e le Regioni vallona, fiamminga e di Bruxelles-Capitale a ridurre le emissioni in aderenza agli obblighi internazionali, tramite l'adozione delle politiche necessarie ad attuare gli obiettivi climatici, sia pure nuovamente precisando che una *injonction* troppo ampiamente formulata avrebbe potuto determinare un attentato alla separazione dei poteri, tanto più configurandosi in questa ipotesi la

³³⁶ Cfr., nuovamente, *Hoge Raad*, 20 dicembre 2019, cit.

domanda proposta come una condanna *in solidum* degli enti pubblici convenuti³³⁷.

La stessa logica si ritrova – pur con le particolarità rilevanti in quest’ultimo caso – nel contenzioso *Leghari c. Federation of Pakistan*, laddove la *High Court* di Lahore nella sua funzione di *Green Bench* nell’accogliere il ricorso del contadino Ashgar Leghari, ordinava all’esecutivo federale di attuare il *Framework for Implementation of National Climate Change Policy*³³⁸.

Proprio la trasformazione dell’obbligo consuetamente negativo che caratterizza l’inibitoria in un positivo *facere* consente di introdurre il secondo profilo, per ciò che attiene alla sua più specifica e concreta definizione.

La costruzione mediata del bene climatico tramite l’allegazione dei correlati interessi conduce, infatti, allo scoloramento di confini fra le categorie della prevenzione e della sanzione, conducendo, in particolare, allo scoloramento dei confini – volendo ora muovere dal piano della funzione al piano della tecnica – fra inibizione e risarcimento (sia pure in forma specifica), per rimediare alle conseguenze dell’inadempienza climatica, nel quadro complessivo di un *decisum*, in cui rileva un’argomentazione naturalmente giuridica, ma con profili, altresì, equitativi, che emergono, in modo esplicito, nel citato contenzioso pakistano, dove le particolarità riconducibili alla più volte rilevata specializzazione del tribunale adito permettono emblematicamente di

³³⁷ Cfr. *Cour d’appel de Bruxelles*, 30 novembre 2023, cit., parr. 279 ss.

³³⁸ Cfr. *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, cit.

interpretare gli allegati diritti alla vita e all'ambiente salubre nella fondamentale ottica della menzionata «inter and intra-generational equity»³³⁹.

Quanto al terzo profilo, ci spostiamo nella più delicata delle aree giuridiche. Se l'inibizione climatica diviene infatti qualcosa in più del tradizionale concetto e, in questo senso, un rimedio ibrido, a uscirne trasformata risulterà del pari la modalità dell'esecuzione forzata del provvedimento.

Il tema è come detto dei più delicati. È risaputo che il problema dell'esecuzione sia una questione politica non meno della questione climatica³⁴⁰, che accresce nella sua problematicità ove l'accertamento giudiziario – rimasto spontaneamente ineseguito – abbia per oggetto obbligazioni destinate a formare politiche pubbliche da monitorare nel tempo. Tre sono gli aspetti più precisamente da considerare a questo riguardo. Il primo riguarda la configurazione inibitoria dell'ordine da eseguire che, pur essendo connotato da contenuti in più ampia parte positivi, non può comunque eseguirsi secondo le modalità proprie dell'ordine risarcitorio; il secondo riguarda la natura pubblica del destinatario a cui l'ordine è rivolto; il terzo riguarda infine la peculiare materia in oggetto, che richiede, naturalmente, uno sforzo congiunto internazionale.

³³⁹ Cfr. *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, cit., spec. par. 12.

³⁴⁰ Cfr. comparativamente già A.H. PEKELIS, *Legal Techniques and Political Ideologies: A Comparative Study*, in 41 *Michigan Law Review*, 1943, p. 665 ss. (tradotto in lingua italiana e ampiamente commentato da A. DONDI, *Una pagina di Pekelis rivisitata*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, p. 131 ss.); ancora, V. DENTI, *A proposito di esecuzione forzata e politica del diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, 1983, p. 130 ss.

Ora, il primo problema, come detto connotato alla difficoltà di eseguire in genere un provvedimento inibitorio, appare in realtà storicamente superabile, attraverso la previsione, in particolare, di meccanismi d'esecuzione forzata indiretta³⁴¹, concretizzabili nel diritto processuale odierno, nel modello francese dell'*astreinte*³⁴². Proprio quest'ultimo trova del resto un riscontro nell'azione (sia pure amministrativa) *Affaire du Siècle*. Come noto, le quattro associazioni ricorrenti avevano infatti richiesto a fronte del mancato adempimento l'esecuzione forzata del provvedimento emanato nel 2021 dal *Tribunal Administratif* di Parigi, domandando *astreintes* per oltre un miliardo di euro, davanti al medesimo tribunale, rispetto ai nove mesi di ritardo calcolati dal giorno del mancato adempimento della pronuncia di accoglimento (salvo subire il respingimento dell'azione esecutiva sia dal Tribunale amministrativo come anche definitivamente dal Consiglio di Stato), verosimilmente in considerazione della natura pubblica del destinatario e della eccezionalità delle politiche di cui si richiedeva l'adempimento, che consentono di postulare al riguardo poche considerazioni finali. Se la richiesta di *astreintes*, nell'ambito del contenzioso francese, fosse stata accolta, non sarebbe escluso, che il

³⁴¹ Sul tema, evidentemente assai vasto, cfr. fin da ora per una prospettiva comparata, S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, spec. p. 35 ss. e *passim*; A. FRIGNANI, *Le penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Rivista di diritto civile*, 1981, p. 506 ss.; M. TARUFFO, *L'attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, p. 142 ss.; E. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Rivista di diritto processuale*, 2003, p. 727 ss.

³⁴² Di recente, per una comparazione ampia, cfr. C.V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile. Un'indagine di diritto comparato*, Torino, 2022.

miliardo di euro domandato al giudice avrebbe potuto causare una paradossale conseguenza, dal momento in cui i soggetti ai quali indirettamente quel miliardo di euro sarebbe stato sottratto sarebbero risultati gli stessi cittadini nel cui interesse il particolare contenzioso climatico era stato intrapreso come anche positivamente definito dal giudice. Quasi – *pro futuro* – a indicare che l'*astreinte* potrebbe fra i numerosi modelli di esecuzione forzata configurare uno strumento potenzialmente utile sì, ma da ponderare, anche sotto il profilo qui dell'accettabilità sociale dell'esecuzione. Problema che pure si pone nell'ipotesi dell'adempimento spontaneo, come è dimostrato dal caso olandese *Urgenda*, dove il governo convenuto e condannato per inadempienza climatica, a differenza del governo francese, si è spontaneamente adeguato al provvedimento emanato, così attuando le politiche che i ricorrenti gli avevano discrezionalmente consentito di individuare. Con il grave problema che, nel cedere alla pressione dell'esecuzione giudiziaria, esso ha però adottato una politica sul cambiamento climatico interferente con le politiche ambientali in atto, producendo conseguenze controproducenti, in altri settori, come lo smaltimento dei rifiuti, fuori di una visione sistemica e funzionale della giustizia ambientale ³⁴³ : che il processo giurisdizionale, sia esso amministrativo o civile, può veicolare e coattivamente assicurare entro particolari limiti, che dimostrano l'urgenza di studiare delle strade innovative, anche con riguardo alle tecniche di esecuzione dei diritti

³⁴³ Cfr. per un ampio affresco di questo problema B. MAYER, *The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change*, in 35 *Journal of Environmental Law*, 2023, p. 167 ss.

ambientali: in una prospettiva non solo simbolica, come per le scuse pubbliche³⁴⁴, oggi particolarmente diffuse, in materia di ambiente, nell'esperienza latinoamericana, ma anche di monitoraggio nel tempo dell'adempimento, come avviene tramite l'istituzione di organismi appositamente costituiti, i quali potrebbero sia pure forzatamente comunque accompagnare lo sviluppo ambientale, secondo l'originale modello emerso, nel contenzioso climatico contro gli Stati, nel caso pakistano, che ha come anticipato portato all'istituzione di un ente appositamente incaricato di coadiuvare l'esecutivo così condannato all'adempimento³⁴⁵.

³⁴⁴ Cfr. N. SMITH, *Justice Through Apologies: Remorse, Reform, and Punishment*, Cambridge, 2014.

³⁴⁵ Cfr. *Lahore High Court, Green Bench*, 25 gennaio 2018, cit.

CAPITOLO 4

Aspetti comparati dell'azione inibitoria per il clima nei contenziosi contro le imprese

SOMMARIO: 4.1. I contenziosi climatici contro le imprese (fra diritto privato interno e internazionale). – 4.2. La giustiziabilità della pretesa e il rispetto dell'autonomia imprenditoriale. – 4.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità ecosistemiche. – 4.4. Il giudice e la scienza nell'accertamento probatorio del conflitto. – 4.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua esecuzione).

4.1. I contenziosi climatici contro le imprese (fra diritto privato interno e internazionale)

Quando si affronti il più variegato novero dei contenziosi sul cambiamento climatico rivolti ora contro enti privati, quali imprese inquinanti, non può che prendersi atto della maggiore difficoltà dell'argomento.

Intanto, perché l'impresa privata può assumere una connotazione multinazionale, tale da rendere, la sua condotta, censurabile secondo le norme di diritto internazionale privato, che accresceranno, quindi, le particolarità tecniche del contenzioso. E poi anche perché la condotta climalterante, imputata all'impresa, al centro dell'iniziativa giudiziaria, apparirà, dal canto proprio, più articolata, coincidendo questa con una politica privata, dunque con una vera e propria *policy*, diversificata a seconda del tipo di azienda come del ramo aziendale volta in volta interessato.

Sempre di più sono, infatti, le politiche private censurabili per l'adempimento delle obbligazioni climatiche internazionali rivolte alle imprese³⁴⁶. Politiche queste che, come emergerà dalla riportata prassi giurisprudenziale, avranno carattere più spesso commissivo e non prevalentemente omissivo, come mostrato al contrario nei contenziosi contro gli Stati.

Ora, secondo quanto riconosciuto da noti rapporti internazionali, in tema di *climate change litigation*, il contenzioso contro privati benché storicamente secondario e minoritario, rispetto al contenzioso contro i governi è oggi in costante aumento³⁴⁷, con ampio spazio per la tutela inibitoria.

Non parliamo solo di grandi multinazionali attive nel settore, per esempio, dell'energia e dei combustibili fossili in genere, ma anche di banche e di istituti di credito³⁴⁸, in relazione ad attività non solo direttamente climalteranti, ma anche indirettamente climalteranti, che riguardano in questo senso le strategie pubblicitarie e di *marketing* di facciata ecologica. È per questa ragione che i corrispettivi interessi risulteranno i più vari: dalla proprietà, all'ambiente salubre, alla salute pubblica, alla vita, fino al consumo e alla concorrenza, numerosi

³⁴⁶ Cfr., anche per una aggiornata sintesi a questo proposito, l'ultimo *report* di J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, cit., spec. p. 18, p. 37 ss.

³⁴⁷ Cfr., ancora, J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, cit., spec. p. 18.

³⁴⁸ Cfr. A. MAJEKOLAGBE, S.L. SECK, *Carbon majors litigation: what prospects for litigation against investors?*, in B. MARTINEZ ROMERA, L. NORDLANDER, A. MONTI, J.E. RYTTER (eds.), *Human Rights and Investment Law for Climate Change*, Cheltenham, 2025, p. 107 ss.

appariranno, quindi, i modi di conseguire, mediatamente, l'obiettivo giurisdizionale di tutela del clima, anche nell'ottica dell'inibizione qui rilevante.

Ancora una volta occorre perciò enucleare i principali profili problematici che il contenzioso climatico, rivolto contro privati, può comportare sul piano processuale, presentando peculiarità in evidenza diverse dal contenzioso contro enti pubblici, già a cominciare dalla giustiziabilità della pretesa.

4.2. La giustiziabilità della pretesa e il rispetto dell'autonomia imprenditoriale

È certamente intuibile che, quando un'azione climatica venga rivolta contro un soggetto privato, la *quaestio* della giustiziabilità si ponga in maniera diversa rispetto all'azione come visto rivolta contro un soggetto pubblico.

La condotta che il processo ha in tali casi per oggetto non configura, infatti, una politica pubblica, ma come già rilevato *supra*, una politica privata, rispetto alla quale il problema non è più quello di assicurare l'equilibrio fra i poteri dello Stato costituzionale di diritto ma quello – comunque non meno delicato – di assicurare l'equilibrio dell'intervento dello Stato, tramite suoi organi giurisdizionali, nei rapporti interni e orizzontali fra soggetti privati. Nello specifico, il problema è, quindi, rappresentato dal limite all'intromissione pubblica negli affari privati, strettamente legato al contesto economico del Paese in cui sia avviata l'azione.

Procediamo, perciò, distinguendo secondo la condotta allegata in giudizio, che consisterà, come ancora già anticipato, nel caso dell'ente privato, in una condotta, più di frequente, commissiva: direttamente climalterante e, dunque, climalterante in senso stretto o indirettamente climalterante e, dunque, climalterante in senso lato; a seconda, nello specifico, che essa direttamente inquina l'atmosfera, in questo modo producendo un particolare quantitativo non legittimo di emissioni o indirettamente «inquina», per così dire, le scelte dei consumatori, contestualmente alterando equilibri di mercato, attraverso un certo «ecologismo di facciata» climatico tale da ritardare una transizione sostenibile consapevole, vanificando o almeno ostacolando gli sforzi climatici.

Stando così le cose, il referente utilizzabile per l'indagine sulla giustiziabilità non potrà essere più rappresentato dal principio della separazione fra i poteri dello Stato, che abbiamo visto concretamente operare, nel capitolo che precede, sulla base dei tre modelli elaborati dell'incompatibilità assoluta (per la verità questa soltanto apparente); dell'incompatibilità relativa (quando competente risulti essere il giudice amministrativo); e della compatibilità relativa (quest'ultima, in senso positivo oppure negativo, a seconda dell'accoglimento, quanto meno in punto di rito, oppure del rigetto dell'azione), nella prospettiva dell'estensione quantitativa e qualitativa del *petitum* concretamente allegato³⁴⁹.

³⁴⁹ Per come metodologicamente ricostruita già *ante*, con riferimento agli Stati, *sub* cap. 3, par. 2.

Ciò in quanto, come in parte anticipato, il referente dovrà essere rappresentato ora dal limite all'intromissione dello Stato negli affari fra privati che, di nuovo, resterà comunque possibile vagliare, in concreto, secondo l'estensione, quantitativa come anche qualitativa, del *petitum* allegato, nel contesto – unicamente comunque – del modello della compatibilità relativa³⁵⁰.

Ora, dal punto di vista della giustiziabilità, un primo elemento di originalità della domanda climatica rivolta contro enti privati si può evidentemente ricavare dalla configurazione multinazionale dell'ente convenuto in giudizio; nella misura in cui la presenza di elementi di internazionalità, dovuti alla transnazionalità dell'impresa, conduca ad attivare le norme di diritto internazionale privato, in primo luogo processuale, attraverso cui, in via preliminare, potere individuare il competente foro presso il quale incardinare la controversia climatica transnazionale³⁵¹.

³⁵⁰ Né l'incompatibilità assoluta, infatti, che residua come atteggiamento storicamente di chiusura connaturato, segnatamente, alle controversie rivolte contro gli Stati, né tanto meno l'incompatibilità relativa che, facendo riferimento al giudice amministrativo, non può evidentemente richiamarsi qui in una controversia fra privati, possono dunque rilevare, in questa sede, semplificando, almeno sotto questo particolare aspetto, così le cose.

³⁵¹ Diffusamente, sul tema del contenzioso climatico transfrontaliero, cfr. fra molti riferimenti K. BOUWER, *Substantial Justice? Transnational Torts as Climate Litigation*, in 15 *Carbon & Climate Law Review*, 2021, p. 188 ss.; S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 898 ss.; E. BENVENUTI, "Climate change litigation" e *diritto internazionale privato dell'Unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, ivi, 2023, p. 848 ss.; E. ÁLVAREZ-ARMAS, *Climate Change Litigation Through the Prism of Private International Law*, in 28 *Spanish Yearbook of International Law*, 2024, p. 343 ss.; A.C. HERNÁNDEZ, *International Climate Litigation against Companies: Issues of Applicable Law*, ivi, p. 363 ss.; C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in *Jus Online*, 2024,

Posto che non esistano, attualmente, fori speciali dove lamentare il pregiudizio climatico transfrontaliero, occorrerà guardare alle norme giurisdizionali comuni oppure a quelle più specificamente sancite relativamente alla materia ambientale – per quanto non ancora pacificamente acclarato che sia possibile ricondurre in esse la materia climatica – ferma restando, in ogni caso, l’opportunità di prevedere in futuro una disciplina *ad hoc*, con quel che di complicato potrebbe derivarne.

Tornando al modello, come detto qui in rilievo, della compatibilità relativa, possiamo di nuovo distinguere, sempre nell’ottica del *petitum*, i casi in negativo da quelli in positivo, iniziando a vedere analiticamente l’atteggiarsi del profilo della giustiziabilità in relazione alle condotte direttamente climalteranti per poi concludere dopo con le condotte indirettamente climalteranti.

Ora, il paradigma dei casi di contenzioso climatico transnazionale di successo, per quanto specificamente concerna la censura di condotte private, direttamente climalteranti, cioè climalteranti in senso stretto, proviene, nuovamente, dall’ordinamento olandese: ma con alcune precisazioni.

Il riferimento corre certamente al caso *Milieudéfensie et al c. Royal Dutch Shell plc.*, definito, il 12 novembre 2024, dalla Corte d’appello dell’Aia (*Gerechtshof Den Haag*), ribaltando in parte la pronuncia

p. 183 ss.; O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione europea*, Torino, 2025. Quanto più in generale, invece, alla configurazione extraterritoriale del danno climatico, cfr., *ex plurimis*, M. GIBNEY, *Extraterritoriality*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, cit., p. 200 ss.

d'accoglimento in primo grado del Tribunale dell'Aia (*Rechtbank Den Haag*)³⁵².

Posto che la giurisdizione internazionale sia stata ammessa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento Ue n. 1215 del 2012, evocando, pertanto, il foro del domicilio del convenuto³⁵³ e che le parti abbiano stabilito di applicare come legge sostanziale alla controversia il diritto olandese³⁵⁴, il Tribunale dell'Aia aveva, in primo grado, pienamente riconosciuto la giustiziabilità dell'azione, avviata dalle associazioni ricorrenti, nei confronti della multinazionale *Shell*, stante l'efficacia orizzontale indiretta delle richiamate norme internazionali sancite a protezione degli allegati diritti umani³⁵⁵, valorizzando anche le fonti solamente orientative di mera *soft law*: come i *Guiding Principles on*

³⁵² V., per il provvedimento di primo grado emanato segnatamente dal Tribunale dell'Aia, *Rechtbank Den Haag*, 26 maggio 2021, n. C/09/571932 / HA ZA 19-379; per quello di secondo grado, invece, *Gerechtshof Den Haag*, 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01.

³⁵³ V., precisamente a questo riguardo, articolo 4, paragrafo 1, Reg. Ue n. 1215 del 2012, il quale equipara, in ipotesi della persona giuridica, il domicilio al luogo presso cui l'ente ha la sede sociale. Per un ampio esame della disposizione, nel contesto più in generale regolamentare, cfr. M.A. LUPOI, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: il regolamento n. 1215 del 2012*, in P. BIAVATI, M.A. LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2022, p. 23 ss.

³⁵⁴ Come sembra potersi desumere, sia pure implicitamente, dal provvedimento di primo grado, *Rechtbank Den Haag*, 26 maggio 2021, cit.

³⁵⁵ V., proprio in via di impugnazione, *Gerechtshof Den Haag*, 12 novembre 2024, cit., spec., par. 7.18, nota 28, per riferimenti al diritto dell'Unione europea: fra gli altri strumenti di diritto internazionale pubblico – ancorché spesso di mera *soft law* – nell'ambito, in particolare, del sistema EU ETS, che anche imporrebbe alle imprese di allineare i propri modelli di *business* ovvero di *governance* aziendale alla stregua delle indicazioni grosso modo contenute all'interno delle direttive *Csrd* e *Csddd*, chiarendo nello stesso tempo come questi strumenti, di derivazione europea, non imponendo un'obbligazione in senso stretto, a carico delle imprese, non possano analogamente a quel che accade, invece, per gli Stati, prevedere un *target* specifico per la riduzione delle emissioni.

Business and Human Rights delle Nazioni Unite³⁵⁶ e le *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico³⁵⁷, nell'ambito del *Global Compact*, emanato sempre dalle Nazioni Unite, nonché dei *Principi di Oslo*³⁵⁸. Così, il Tribunale dell'Aia avrebbe riconosciuto quel particolare *standard* sociale di cura (ovvero il *social standard of care*), che la multinazionale *Shell* avrebbe avuto a proprio carico, sufficiente a fondare l'obbligazione in capo all'impresa di contribuire, in ottica preventiva, alla mitigazione del cambiamento climatico³⁵⁹, avendo come base legale la Sezione 162 del Libro VI del

³⁵⁶ Per una analisi di tali norme cfr. R. MARES (ed.), *The UN guiding principles on business and human rights. Foundations and implementation*, Leiden, 2011; S. DEVA, *Guiding principles on business and human rights: implications for companies*, in 9 *European Company Law*, 2012, p. 101 ss.; M.K. ADDO, *The reality of the United Nations guiding principles on business and human rights*, in 14 *Human Rights Law Review*, 2014, p. 133 ss.; F. WETTSTEIN, *Normativity, ethics, and the UN guiding principles on business and human rights: A critical assessment*, in 14 *Journal of Human Rights*, 2015, p. 162 ss.; J. BONNITCHA, R. MCCORQUODALE, *The concept of 'due diligence' in the UN guiding principles on business and human rights*, in 28 *European Journal of International Law*, 2017, p. 899 ss.

³⁵⁷ Cfr. J.L. ČERNIČ, *Corporate responsibility for human rights: A critical analysis of the OECD guidelines for multinational enterprises*, in 4 *Hanse Law Review*, 2008, p. 71 ss.; A.L. SANTNER, *A soft law mechanism for corporate responsibility: How the updated OECD Guidelines for Multinational Enterprises promote business for the future*, in 43 *George Washington International Law Review*, 2011, p. 375 ss.; ancora, quanto in L. DAVARNEJAD, *In the shadow of soft law: the handling of corporate social responsibility disputes under the OECD guidelines for multinational enterprises*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2011, p. 351 ss.

³⁵⁸ Cfr., *amplius*, per l'analisi di questi profili, all'esito del contenzioso di secondo grado, soprattutto, B. JOHANNSEN, L.J. KOTZÉ, C. MACCHI, *An empty victory? Shell v. Milieudefensie et al 2024, the legal obligations of carbon majors, and the prospects for future climate litigation action*, in 34 *Review of European Comparative & International Environmental Law*, 2025, p. 270 ss.

³⁵⁹ Cfr., su questo aspetto, *Rechtbank Den Haag*, 26 maggio 2021, cit., spec. par. 4.1.3.

Codice civile olandese³⁶⁰: dove, fra le tre *species* di illeciti giustiziabili nell'ordinamento, residua proprio, precisamente quale terza categoria, quella formata dagli atti e omissioni cagionati in violazione di una disposizione di diritto non scritto relativamente alla corretta condotta sociale, in riferimento ai doveri di diligenza malgrado, come più tardi riconosciuto dalla Corte d'appello dell'Aia rigettando concretamente l'azione, senza però quantificare a carico della convenuta un dovere particolare, in questo caso di riduzione delle emissioni direttamente climalteranti, portando al rigetto della domanda al contrario accolta in prima istanza³⁶¹. A riprova ulteriore di quanto pregnante sia il bilanciamento da svolgersi, anche nel contenzioso contro enti privati, relativamente all'estensione del *petitum* per individuare un limite alla discrezionalità giudiziaria.

Un caso ulteriore, suscitato da questo olandese, quindi un *derivative claim*, proviene dal Regno Unito ed è quello noto come *ClientEarth c. Shell's Board of Directors*³⁶². Il caso in esame si colloca nel più ampio contesto di tre decisioni, emanate dalle *Business and Property Courts of England and Wales of the High Court of Justice*, che hanno condotto il giudice specializzato inglese a riconoscere l'autonomia dell'impresa, optando per il rigetto di una *injunction* che avrebbe, fin troppo genericamente, imposto agli amministratori di adottare una strategia di

³⁶⁰ Cfr., ancora, per il riferimento allo *standard of care* non scritto, *Rechtbank Den Haag*, 26 maggio 2021, cit., par. 4.4. e, per una ancor più compiuta ricostruzione, par. 4.4.2.

³⁶¹ Cfr. conclusivamente quanto in *Gerechtshof Den Haag*, 12 novembre 2024, cit., spec., par. 7.11.

³⁶² V., precisamente, *Business and Property Courts of England and Wales of the High Court of Justice*, 12 maggio 2023.

gestione del rischio climatico, che sarebbe stato successivamente impossibile eseguire senza del pari causare una ingerenza indebita della magistratura civile negli affari interni di una società privata³⁶³, come confermato nel rispetto della *business judgment rule* a una lettura del provvedimento³⁶⁴.

Sempre nell'ottica di casi internazionali aventi per oggetto condotte direttamente climalteranti di società private fondamentale appare il celeberrimo caso *Lluya c. RWE Ag*, respinto in definitiva dalla Corte d'appello tedesca di Hamm il 28 maggio 2025, all'esito di un lungo procedimento³⁶⁵, intrapreso anni fa da un contadino peruviano per ottenere, fra le altre misure, un'inibizione che impedisse, ai sensi del paragrafo 1004 del Codice civile tedesco, il protrarsi delle *policies* direttamente climalteranti da parte del maggiore produttore tedesco di elettricità.

Premesso che il foro giurisdizionale tedesco sia stato ammesso in considerazione delle norme di diritto internazionale privato europeo, ancora una volta, secondo il regolamento Ue n. 1215 del 2012, pacificamente applicabile perciò anche nell'ambito di una controversia intrapresa dal ricorrente di uno Stato extra-europeo, potendo trovare,

³⁶³ V., nella prospettiva qui in rilievo della richiesta di *injunction*, *Business and Property Courts of England and Wales of the High Court of Justice*, 12 maggio 2023, spec. parr. 80, 81 e 82.

³⁶⁴ Cfr. per approfondire S. BRUNO, M. MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell*, High Court of Justice 12 maggio 2023 (Nota a Alta corte di giustizia di Londra 12 maggio 2023), in *Il Foro italiano*, 2024, c. 45 ss., spec. c. 48.

³⁶⁵ V., precisamente, per la pronuncia definitiva d'appello, *OLG Hamm*, 28 maggio 2025, 5 U 15/17.

dunque, applicazione il foro del domicilio della società convenuta, la giustiziabilità della pretesa sarebbe stata in astratto confermata, sul presupposto della interferenza determinata dall'attività di *RWE Ag* sul diritto di proprietà del ricorrente.

Messi al momento da parte i casi di diritto internazionale privato e venendo adesso a casi domestici, relativi sempre a condotte d'impresa direttamente climalteranti, un caso interessante deriva dall'ordinamento neozelandese, dove l'azione *Smith c. Fonterra Co-Operative Group Limited*³⁶⁶ è stata il 7 febbraio 2024 attualmente accolta dalla Corte suprema che, ribaltando la sentenza d'appello, ha aperto la strada all'eventuale emanazione dell'*injunction* richiesta, in regime di *public nuisance*³⁶⁷, reputando giustiziabile la domanda e, così, superando l'obiezione della società convenuta secondo cui l'iniziativa si sarebbe tradotta in una forzatura del *tort law*, avendo in questo senso potuto addirittura bloccare, come lì rilevato, interi comparti dell'economia nazionale³⁶⁸.

Un caso parimenti emblematico viene dall'ordinamento nigeriano, *Centre for Oil Pollution Watch (COPW) c. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)*³⁶⁹, dove è ampiamente risaputo come la Corte

³⁶⁶ V., segnatamente, per il provvedimento di primo grado, *High Court of New Zealand*, 6 marzo 2020, n. 419; per il secondo grado, *Court of Appeal of New Zealand*, 21 ottobre 2021, n. 552; e, per il provvedimento di legittimità, *Supreme Court of New Zealand*, 7 febbraio 2024, n. 5.

³⁶⁷ V. *Supreme Court of New Zealand*, 7 febbraio 2024, cit., par. 65 e, spec., lett. *b* e par. 171.

³⁶⁸ V., in questi termini, *Supreme Court of New Zealand*, 7 febbraio 2024, cit., spec. par. 11.

³⁶⁹ V., precisamente, *Supreme Court of Nigeria*, 20 luglio 2018, n. 319; più diffusamente, per un commento in dottrina B.S. RAMOS, *Environmental Public Interest*

suprema del Paese – nel rigettare i provvedimenti impugnati – si sia pronunciata a favore dei ricorrenti, stabilendo la piena giustiziabilità secondo il presente modello, per quanto contro una società di natura pubblica.

Passando rapidamente ai casi che hanno quale oggetto condotte climalteranti in senso lato, cioè i casi di *climatewashing*, si consideri, innanzitutto, il caso francese *Greenpeace and Others c. Total Energies*³⁷⁰, successivamente seguito dal caso danese *The Vegetarian Society and the Danish Climate Movement c. The Cooperative Danish Crown*³⁷¹ e dal peculiare caso spagnolo *Iberdrola c. Repsol*³⁷²: tutti casi, questi appena citati, in cui il problema della giustiziabilità è stato per certi versi più agevolmente risolto per due ordini di ragioni strettamente connesse. Intanto, perché legato alla giustiziabilità di interessi di consumatori e imprese (in regime di libera concorrenza) esplicitamente regolati da normative speciali di diritto privato, sovente codificate a cui, in questo senso, potere più facilmente ricondurre le fattispecie legate alla tutela climatica; e poi perché l'ordine inibitorio eventualmente posto, in tali ipotesi, a carico delle imprese, di cessare la pubblicità che si sostiene essere

Litigation in Nigeria: The Paradigm Shift in COPW v. NNPC (2019) 5 NWLR (Pt. 1666) 518, in 3 *Elizade University Law Journal*, 2020, p. 285 ss.

³⁷⁰ V., puntualmente, per l'ordinanza del giudice della *mise en état*, per le sollevate questioni preliminari, *Tribunal judiciaire de Paris*, 16 maggio 2023, per l'appello sulle questioni preliminari, *Cour d'appel de Paris*, 8 dicembre 2023 e, per il provvedimento di primo grado, nel merito, di nuovo *Tribunal judiciaire de Paris*, 23 ottobre 2025, n. 22/02955.

³⁷¹ V., per il provvedimento di primo grado, *Vestre Landsret*, 1° marzo 2024, n. BS-472/2022-VLR e, per il definitivo, poco dopo emanato dalla Suprema Corte danese, *Højesteret*, 23 luglio 2024, n. BS-15600/2024.

³⁷² V. *Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Santander*, 21 febbraio 2025, n. 0000021/2024.

ingannevole appare di per sé circostanziato, senza quindi imporre alle medesime di adottare un differente modello di *business*, limitando l'eventuale interferenza degli organi giudiziari rispetto all'autonomia imprenditoriale.

4.3. L'azionabilità della pretesa, fra interessi comuni e sensibilità ecosistemiche

Anche nell'ambito del contenzioso sul cambiamento climatico rivolto contro le imprese, il problema dello *standing* – o, in altre parole, del soggetto legittimato ad agire – risulta, evidentemente, fondamentale nell'ottica dell'accesso alla giustizia. Quanto scritto con riferimento al contenzioso rivolto contro gli Stati può in ogni caso introduttivamente valere anche qui con riferimento al contenzioso rivolto contro le multinazionali. Avremo, in conseguenza, ancora una volta un modello individualistico di legittimazione e, accanto a questo, un modello superindividuale, collettivo o strategicamente diffuso, antropocentrico nonché ecosistemico, dove la situazione sostanziale azionata potrà configurarsi come un diritto intrinseco della natura riconosciuto in via generale o con riguardo a particolari ecosistemi. Una differenza va comunque ancora rilevata, in considerazione della natura privata della politica contestata dal ricorrente che si affermi legittimato ad agire in giudizio.

Mentre, infatti, nel contenzioso climatico rivolto contro gli Stati, il legittimato agisce in buona sostanza in qualità di cittadino, come destinatario della politica pubblica, nel contenzioso rivolto contro le

imprese, il legittimato non agirà come cittadino, in quanto la politica contestata alla società convenuta in giudizio sia una *policy* privata, derivando da un soggetto rilevante, innanzi tutto, in ragione del diritto civile, rendendo con ciò un'iniziativa sostenuta dalla titolarità di un interesse giuridico individuale opportunamente sostenibile per la legge vigente (fermi restando tutt'i problemi legati alla dimensione ontologicamente ultra-individuale del cambiamento climatico, che rileveranno, soprattutto in tali casi, in fase di trattazione e, specie, probatoria).

Tornando adesso alla nostra suddivisione modellistica, a partire dall'azione individuale, noteremo plasticamente la maggior fortuna, ancorché come rilevato in termini essenzialmente preliminari di legittimazione ad agire, nel contenzioso climatico condotto contro le imprese. Il filone di maggiore rilievo è rappresentato di nuovo dalla *nuisance law*, di cui attestano come sopra rilevato gli ordinamenti di *common law*. Tanto nel sistema statunitense, quanto anche in quello australiano, possono infatti ravvisarsi controversie climatiche di *private nuisance law* di successo, relativamente alla legittimazione ad agire, considerati i problemi successivamente riscontrati in fase probatoria, più faustamente condotte verso le imprese anziché gli enti pubblici³⁷³. Comparativamente, la disciplina delle immissioni ha offerto, nella

³⁷³ Cfr., in questa sede in una preminente prospettiva contro le imprese, dal punto di vista australiano, N. EMMANOUIL, T. POPA, A. KALLIES, *Climate change litigation in private nuisance: Can it address harms sustained by traditional owners in the Torres Strait?*, in 47 *Monash University Law Review*, 2021, p. 142 ss., spec. pp. 164-165; dal punto di vista statunitense, ancora, C. RYAN, *Private Nuisance as a Litigation Strategy for Climate Change*, 2019, cit.

prospettiva dell'azionabilità dell'interesse, un plastico esempio del suo successo nel fondamentale caso *Lliuya c. RWE Ag*, ove la normativa sostanziale tedesca in materia di immissioni, essenzialmente data dal paragrafo 1004 del Codice civile tedesco, ritenuta implicitamente³⁷⁴ applicabile nel *caso de quo*, ha potuto, correttamente, legittimare il ricorrente in regime di diritto internazionale privato addirittura peruviano a lamentare davanti al giudice tedesco il fastidio (*nuisance*) dovuto alle immissioni che la società multinazionale convenuta, con la sua sede in Germania, potesse determinare in relazione al suo diritto di proprietà in Perù.

Come si ricava dal lungo provvedimento emesso in via definitiva al riguardo dalla Corte d'appello di Hamm, in data 28 maggio 2025, il ricorrente veniva legittimato a chiedere al giudice di prevenire una eventuale lesione al proprio diritto di proprietà – l'individuale per eccellenza – imputata alla condotta dell'impresa³⁷⁵, esplicitamente

³⁷⁴ Conferma per completezza la Corte come la libera opzione, nel caso *de quo*, del diritto tedesco, desumibile anche tacitamente dall'invocazione del diritto sostanziale in rilievo, non sia, quindi, preclusa né dal fatto che lo Stato di origine del ricorrente sia il Perù, avendo il regolamento Ce n. 864 del 2007 stante il proprio articolo 3 carattere universale, né dal fatto che per la legge la natura proprietaria delle norme invocate potrebbe configurare il dovere di applicare la legge del luogo in cui il bene si trova, reputandosi quella azionata dal ricorrente Lliuya alla stregua di una interpretazione autonoma del diritto dell'Unione europea una pretesa extracontrattuale, ancorché riconducibile al diritto privato proprietario. Diverso è il discorso concernente la scelta della legge sostanziale applicabile: la quale – ove il giudice adito si trovi in un Paese membro dell'Unione europea, con l'eccezione della Danimarca – viene decisa conformemente al regolamento Ce n. 864 del 2007 in materia di obbligazioni extracontrattuali, secondo tre norme di conflitto: ossia la norma generale (*ex* articolo 4, par. 1), la norma speciale in tema di danno ambientale (*ex* articolo 7) o, ancora, la norma scelta dalle parti (*ex* articolo 14). Proprio quest'ultima è stata la soluzione più o meno implicitamente percorsa.

³⁷⁵ V., per una ricostruzione, *OLGHamm*, 28 maggio 2025, cit., spec. par. 2, *b*.

ritenendo che il paragrafo 1004 del *Bgb* fosse quindi estensivamente applicabile anche a una emissione (di per sé) transfrontaliera come la climatica³⁷⁶.

Certamente, però, questa prospettiva individualistica, ancorché astrattamente fondata in punto di diritto e quasi consacrata a livello internazionale, attraverso un caso di estrema notorietà come è evidentemente questo, potrebbe, ancora una volta, non essere la via migliore, ove si intenda promuovere azioni, che abbiano maggiori probabilità di essere accolte anche nel merito, superando lo scoglio probatorio, altrimenti esprimendo un valore meramente narrativo o, comunque, simbolico piuttosto che propriamente giuridico³⁷⁷, né strategico, essendo difficile che una iniziativa di questo genere possa condurre a mutamenti sociali, di più ampio respiro, visto il contenuto individualistico dell'azione, non suscettibile di produrre un risultato istituzionale in termini di politica – anche privata – sul cambiamento climatico.

³⁷⁶ Sull'applicazione di questa disposizione al caso in rilievo cfr. fra molti riferimenti nella dottrina soprattutto il contributo di P. SEMMELMAYER, *Climate Change and the German Law of Torts*, in 22 *German Law Journal*, 2021, p. 1569 ss. Ancora, V. KUMAR, W. FRANK, *Holding Private Emitters to Account for the Effects of Climate Change: Could a Case Like Lliuya Succeed under English Nuisance Laws?*, in 12 *Carbon & Climate Law Review*, 2018, p. 110 ss., ove gli autori – in preminente prospettiva comparata – si chiedono se l'emissione climatica possa qui concepirsi come autenticamente una immissione alla stregua della disciplina inglese, dettata in materia di *nuisance law*, in questo modo legittimando nell'ordinamento casi eventualmente costruiti secondo il modello tedesco-peruviano *Lliuya*.

³⁷⁷ L'immissione climatica transfrontaliera muta, in questo modo, la percezione del concetto di prossimità, quasi applicando al diritto proprietario la logica, peraltro controversa, impostasi in materia di comunicazione con l'immagine sociologica del villaggio globale di Marshall McLuhan. V., ampiamente, M. MCLUHAN, *Understanding Media. The Extensions of Man*, New York, 1964, trad. it. *Gli strumenti del comunicare*, Milano, 1967.

Un discorso, per certi versi analogo, vale ancora con riguardo al contraltare *public* del *private nuisance law* appena visto. Come è stato messo in luce nel precedente capitolo con particolare riferimento ai contenziosi rivolti contro gli Stati, infatti, non muta la prospettiva individualistica di fondo in ordine alla determinazione qualificata di un pregiudizio, che consenta di distinguere la posizione del legittimato da quella che animerebbe il resto dei consociati, sia pure con più *chances* nell'ipotesi in cui l'azione sia rivolta contro multinazionali essendo la politica censurata in tali casi privata anziché pubblica e perciò controbilanciata da un interesse che il legittimato avrebbe non come cittadino. Ciò appare, plasticamente, dimostrato dal caso neozelandese *Smith c. Fonterra*, favorevolmente definito dalla *Supreme Court*, che riconobbe la legittimazione del ricorrente Michael Smith ad agire individualmente avendo costui mostrato di avere subito uno *special damage*, distinto dal resto della comunità così pregiudicata dal *public nuisance*, verosimilmente anche grazie alla natura privata dell'ente convenuto in giudizio³⁷⁸; che tuttavia in altri casi fondati su questa medesima logica non ha sortito efficacia, come per esempio in *Native Village of Kivalina c. ExxonMobil Corp.*³⁷⁹ ove, indipendentemente dal fatto che una normativa federale come l'allegato *Clean Air Act* del 1970 escludesse la possibilità di configurare lo *standing* in capo al villaggio

³⁷⁸ V. quindi, per la pronuncia di legittimità, *Supreme Court of New Zealand*, 7 febbraio 2024, cit.

³⁷⁹ V., per il provvedimento di primo grado, *District Court for the Northern District of California*, 30 settembre 2009, n. C 08-1138 SBA, per quello di secondo grado, *Court of Appeals for the Ninth Circuit*, 21 settembre 2012, n. 09-17490, infine per il provvedimento definitivo, *Supreme Court of the United States*, 20 maggio 2013, n. 12-1072.

dell'Alaska, precludendo il vigore di una disciplina di questo tipo la possibilità comunque residuale per i ricorrenti di adoperare rimedi *at law* nell'ambito del *tort of public nuisance*, neppure è stata riconosciuta l'esistenza d'un *injury in fact* sufficientemente particolarizzato rispetto a tutti gli altri soggetti che potessero subire il medesimo danno, come in particolare si desume dall'opinione concorrente separata emanata poi dal giudice Pro, non avendo il Tribunale fatto, nel provvedimento, alcun riferimento allo *standing*³⁸⁰.

Messa da parte la questione dello *standing* derivativo nel caso *ClientEarth c. Shell's Board of Directors* che, poiché per l'appunto *derivative claim*, esercitato segnatamente ai sensi della *Part 11* del *Companies Act 2006*, semplicemente si fonda sulla possibilità per l'organizzazione *shareholder* della società convenuta *Shell* ai sensi della *Section 260(1) Companies Act 2006* di promuovere, in veste di socia azionista, un'azione derivativa per conto della società, contro i suoi amministratori per violazione dei doveri fiduciari, relativamente alla gestione del rischio climatico, comunque negato per rilevata carenza d'interesse sociale, secondo un modello di azionabilità dell'interesse climatico peculiare, in quanto individuale e, nello stesso tempo, collettivamente orientato, ma non ancora propriamente collettivo, è opportuno a questo punto, più da vicino, analizzare l'azionabilità superindividuale.

³⁸⁰ Per un più esteso commento del caso cfr. *ex plurimis* C. SHEARER, *Kivalina: A Climate Change Story*, Chicago, 2011; cfr. ulteriormente a questo riguardo le pagine di A.E. BREAKFIELD, *Political Cases or Political Questions: The Justiciability of Public Nuisance Climate Change Litigation and the Impact on Native Village of Kivalina v. ExxonMobil*, in 17 *Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy*, 2011, p. 51 ss.

Per quanto riguarda, adesso, l'azionabilità dell'interesse collettivo, emblematici appaiono i casi di *climawashing* – da non confondersi peraltro con i più generali casi di *greenwashing* – aventi a oggetto una politica dell'impresa: più in particolare, una politica pubblicitaria di *marketing*, concretante una pratica ingannevole che esageri gli sforzi dell'impresa stessa nella mitigazione del cambiamento climatico, così ritardando la finalizzazione di soluzioni efficaci per contrastare il problema³⁸¹. Una pratica che si può considerare di inquinamento informativo che lega, come anticipato, il rispetto dell'integrità del bene giuridico climatico all'interesse giuridicamente rilevante ricondotto sui consumatori e sugli imprenditori di non subire campagne pubblicitarie distorte e ingannevoli, quanto agli sforzi delle imprese di mitigare il cambiamento climatico, sottoposta – in quanto *litigation* – all'attenzione degli organismi giudiziari ma per dovere di completezza particolarmente diffusa anche nel contesto di ulteriori procedimenti di cognizione paragiudiziaria³⁸².

Posto sintetizzando quanto sopra che, nei casi di *climawashing*, la *policy* – segnatamente privata – oggetto di censura dei ricorrenti sia la politica di *marketing* dell'impresa, occorre capire in che modo venga

³⁸¹ V., sul *greenwashing*, anche nella relazione con il *climawashing*, L. BENJAMIN *et al*, *Climate-washing litigation: legal liability for misleading climate communications*, 2022, *online*, per il rilievo secondo il quale questo fenomeno ancorché sia come è noto principalmente connesso a imprese possa comunque avere una dimensione pubblica in quanto legato allo Stato, cfr., più precisamente nella dottrina, T.T. ONIFADE, 'State Greenwashing': *An Overlooked Phenomenon?*, in 37 *Journal of Environmental Law*, 2025, p. 185 ss.

³⁸² Esiste, sotto questo aspetto, un consistente numero, infatti, di *climate-washing cases*, ricondotti davanti a organismi non propriamente definibili come giudiziari, quali emblematicamente sul punto appaiono le agenzie amministrative domestiche.

esattamente questa concretandosi sotto il profilo della legittimazione ad agire, per proteggere un interesse collettivo che, come sempre anticipato sopra, riguarda l'ambito della tutela consumeristica, progressivamente emerso dalla metà del secolo scorso quale parte speciale del diritto civile in conseguenza della trasformazione, in senso capitalistico, delle società contemporanee.

Sono per la verità numerosi gli ordinamenti che contano casi di *climatewashing*. Prendendo a titolo qui illustrativo gli esempi danese e spagnolo, dove fra il 2024 e il 2025 sono stati risolti i primi casi di *climatewashing* nelle rispettive storie, potrà emblematicamente notarsi l'operare intrecciato fra interessi collettivi, legati al consumo e alla concorrenza, rispettivamente vantati quindi da consumatori (danesi) e imprese (come quella spagnola), verso una tutela inibitoria del bene climatico.

Quanto al caso danese, cioè *The Vegetarian Society and the Danish Climate Movement c. The Cooperative Danish Crown*³⁸³, si può sinteticamente rilevare come esso rappresenti il primo caso europeo a riconoscere la tutela del consumo in quanto legata al bene giuridico climatico.

Ciò, essenzialmente, ai sensi della *Section 5* (in tema di pratiche commerciali ingannevoli), come anche della *Section 24(1)* (sull'azione inibitoria) del *Danish Marketing Practices Act*³⁸⁴ (che costituisce, come

³⁸³ V., per il provvedimento di secondo grado *Vestre Landsret*, 1° marzo 2024, cit. e, per quello definitivo, emesso dalla Suprema Corte, *Højesteret*, 23 luglio 2024, cit.

³⁸⁴ Cfr., perciò, il *Danish Marketing Practices Act* n. 426 del 3 maggio 2017 (*Markedsføringsloven*).

noto, una delle normative di tutela dei consumatori nel diritto della Danimarca³⁸⁵). Ora, le associazioni dei consumatori contestavano, in giudizio, l'utilizzo da parte della società convenuta di espressioni pubblicitarie, le quali ribadivano, con una certa enfasi, la compatibilità climatica del suino locale, affermando, più nello specifico, come il menzionato prodotto fosse climaticamente controllato, nonché più rispettoso del clima di quanto si potesse pensare, in questo modo incentivando i consumatori ad acquistare il menzionato prodotto, strumentalizzandone la sostenibilità – di facciata – che veniva così realizzandosi e ottenendo in definitiva come già anticipato il primo precedente europeo favorevole in materia di responsabilità per *climawashing*, grazie a una peculiare disposizione di legittimazione ad agire. Come esplicitamente si ricava, infatti, dalla *Section 32(1)* del *Marketing Practices Act*, chiunque abbia un interesse può esercitare un'azione rivolta all'ottenimento di provvedimenti tanto inibitori come anche risarcitori, soggettivamente dunque molto ampia e soltanto formalmente collettiva, in quanto sostanzialmente diffusa e capace di veicolare se del caso interessi altri da quelli specificamente dedotti in giudizio.

³⁸⁵ Sebbene come ricordato da S. STORM, *Policies and practice in Denmark and Sweden*, in *23 Journal of Consumer Studies & Home Economics*, 1999, p. 111 ss., la tutela dei consumatori sia stata nell'ordinamento affidata – anche prima dell'entrata in vigore della presente legislazione – a strumenti alternativi di risoluzione della disputa (come il difensore civico), nel quadro di una tendenza – quale è il riferimento alla logica dell'*ombudsman* – comparativamente riscontrabile come comune nell'ambito delle esperienze nordeuropee (come, per esempio, quella svedese, con cui l'a. viene infatti confrontandosi).

Analogamente si pone il caso francese *Greenpeace and Others c. TotalEnergies*³⁸⁶, nella misura particolare in cui la legittimazione riconosciuta in capo alle tre associazioni ricorrenti sia stata fondata sull'articolo L.621-2 del *Code de la consommation*, che, appunto, collettivamente, consente alle associazioni di consumatori regolarmente costituite di agire contro le allagate pratiche commerciali scorrette, peculiarmente in combinazione con l'articolo L.142-2 del *Code de l'environnement*, là dove tale condotta concerne una informazione ambientale, quale appare nel caso di specie l'ambizione della società convenuta di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, così diventando un interlocutore chiave nel percorso della transizione energetica.

Di pari interesse è il caso spagnolo, definito il 21 febbraio 2025, precisamente dalla Sezione 2 del *Juzgado de lo Mercantil* di Santander, ovvero il già citato caso *Iberdrola c. Repsol*³⁸⁷ che, come sempre anticipato, costituisce il primo caso di *ecopostureo* nella storia della nazione.

La prospettiva è come ribadito assai interessante poiché solo indirettamente di tutela del consumo in quanto, in primo luogo, di concorrenza leale. La ricorrente non è, infatti, un'associazione dei consumatori, legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 11 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, ma un'impresa, che può così fondare il proprio

³⁸⁶ V., per la pronuncia definitiva, precisamente, *Tribunal judiciaire de Paris*, 23 ottobre 2025, cit.

³⁸⁷ V. segnatamente, al riguardo, *Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Santander*, 21 febbraio 2025, cit.

standing sulla *Ley de Competencia Desleal*, che legittima come noto l'impresa ad impugnare atti di concorrenza sleale, contribuendo non soltanto alla tutela degli equilibri del mercato, ma indirettamente anche degli interessi dei consumatori. Secondo, infatti, l'articolo 5 della menzionata legge, un atto di concorrenza *desleal* esplicitamente ben potrebbe, nella prospettiva spagnola, alterare, nello stesso tempo, i comportamenti normali dei consumatori indirettamente pur sempre interessati al ripristino della lealtà competitiva e della correttezza informativa. Nel caso di specie, la ricorrente *Iberdrola* agiva perciò esercitando il proprio interesse a inibire la campagna pubblicitaria denominata *Repsol Multi Energia*, secondo cui la società convenuta trasmetterebbe informazioni fuorvianti nel settore dell'energia, affermandosi *leader* nell'ambito, più in particolare, delle energie rinnovabili.

Quanto, infine, ai casi in cui la legittimazione ad agire deriva dalla prospettata titolarità, nel processo civile, di interessi diffusi; casi questi strategici, analogamente a quelli più spesso avviati contro i governi nazionali, nei quali il ricorrente agisce nella qualità di cittadino, fondamentale resta in quanto unico nel suo genere il caso olandese *Milieudefensie c. Shell* ³⁸⁸, là dove il respingimento in seconde cure dell'azione, in punto di merito, non impedisce di rilevare la particolare utilità, ancora una volta, fornita dall'utilizzo di una disposizione di legittimazione, come il menzionato articolo 3:305a del Codice civile olandese: disposizione che consente di veicolare, più agevolmente, una

³⁸⁸ V., precisamente per l'impugnazione, *Gerechtshof Den Haag*, 12 novembre 2024, cit.

public interest litigation, non solamente contro enti pubblici, ma anche contro grandi multinazionali (come in questo caso, in regime di diritto internazionale privato)³⁸⁹, nel contesto, pur sempre, di un modello soggettivamente chiuso di *standing* il quale preveda, verso società multinazionali private, la legittimazione delle sole entità collettive, prestabilite dalla disposizione di legge, a dispetto del rilevato modello soggettivamente aperto, che ritroviamo invece operare, nell'ambito per esempio del contenzioso nigeriano – *Centre for Oil Pollution Watch (COPW) c. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)* – nel quale la *Supreme Court* del Paese ha potuto ammettere lo *standing* dell'organizzazione ricorrente verso l'impresa (per quanto di natura pubblica) in base al *sufficient interest*, riconosciuto mediante la *public interest litigation*³⁹⁰.

Più complicata appare la legittimazione climatica ad agire, contro le imprese, qualora ecologicamente fondata sulla titolarità di diritti della natura, apparendo la giurisprudenza ancora poco avanzata a questo riguardo, rispetto a cui non dovrebbe comunque mutare il ricostruito schema della rappresentanza processuale, già rilevato nei contenziosi ecologici contro lo Stato.

³⁸⁹ Di nuovo, su questi profili, cfr. O. SPIJKERS, *Public Interest Litigation Before Domestic Courts in The Netherlands on the Basis of International Law: Article 3:305a Dutch Civil Code*, cit.

³⁹⁰ V., anche per questi profili, nuovamente quanto in *Supreme Court of Nigeria*, 20 luglio 2018, cit.

4.4. Il giudice e la scienza nell'accertamento probatorio del conflitto

Si è già avuto modo di anticipare che il problema dell'istruzione probatoria è centrale nell'ambito del contenzioso sul cambiamento climatico. Quanto detto indipendentemente dal fatto che venga rivolto contro uno Stato o un ente privato, a causa della multifattorialità dell'allegato danno al clima (nella prospettiva di questo lavoro da prevenire).

Più in particolare, però, nell'ambito proprio della *climate change litigation* contro enti privati la situazione è decisamente più sfumata, dipendendo, in modo dirimente, dalla condotta allegata e dal corrispondente interesse climatico azionato, premessa la tendenziale agevolazione dovuta alla configurazione in termini essenzialmente o principalmente inibitori dell'azione. Occorre distinguere, pertanto, a seconda che la condotta allegata riguardi una politica direttamente climalterante, oppure una politica indirettamente climalterante, dell'impresa, risultando nel primo caso in evidenza più complesso l'accertamento probatorio dei fatti controversi che sono oggetto del giudizio, indipendentemente dal configurarsi in senso nazionale o transnazionale dell'azione (rimanendo gli stessi i principi scientifici applicabili).

Procedendo necessariamente in via di sintesi veniamo perciò ai contenziosi climatici preordinati alla condanna di imprese accusate di immettere un quantitativo di emissioni climalteranti non conforme agli *standard* internazionali.

Orbene, l'idea che una società privata possa essere giudicata responsabile, per contribuire al cambiamento climatico, costituisce

l'oggetto di una riflessione scientifica in crescita ³⁹¹, alla quale opportunamente aggiungere una rilevante pronuncia emanata nel 2022 dalla Commissione filippina per i diritti umani ³⁹². Tradurre però le acquisizioni scientifiche in linguaggio processuale è operazione assai difficile.

Secondo quanto mostrato già con riguardo al contenzioso climatico rivolto contro gli Stati, la teoria scientifica formulata in astratto, deve, infatti, trovare un codice, attraverso il quale potersi quindi meglio esprimere; occorrendo che il giudice disponga dei necessari mezzi per accertare, con la dovuta attenzione, che la politica emissiva attribuita in giudizio, alla società convenuta, si presenti con-causalmente produttiva dell'aumento globale della temperatura, in tal guisa contribuendo al cambiamento climatico accelerato, pregiudizievole per i diritti allegati puntualmente nel giudizio che i ricorrenti intendano prevenire in via inibitoria.

³⁹¹ Celebre è ormai di questi tempi il rapporto – vero e proprio spartiacque per i menzionati profili – di R. HEEDE, *Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010*, in 122 *Climatic Change*, 2014, p. 229 ss.; ancora, in una prospettiva di aggiornamento dei risultati, P.C. FRUMHOFF, R. HEEDE, N. ORESKES, *The climate responsibilities of industrial carbon producers*, ivi, 2015 (vol. 132), p. 157 ss.; B. EKWURZEL *et al*, *The Rise in Global Atmospheric CO₂, Surface Temperature, and Sea Level from Emissions Traced to Major Carbon Producers*, ivi, 2017 (vol. 144), p. 579 ss.; J. GUNDLACH, *Climate risks are becoming legal liabilities for the energy sector*, in 5 *Nature Energy*, 2020, p. 94 ss.; più di recente, L. BEUSCH, A. NAUELS, L. GUDMUNDSSON *et al*, *Responsibility of major emitters for country-level warming and extreme hot years*, in 3 *Communications Earth & Environment*, 2022, p. 1 ss.; da ultimo, almeno alla data in cui si scrive, cfr., ulteriormente, quanto in C.W. CALLAHAN, J.S. MANKIN, *Carbon majors and the scientific case for climate liability*, in 640 *Nature*, 2025, p. 893 ss.

³⁹² Cfr., precisamente, *Commission on Human Rights of the Philippines, National Inquiry on Climate Change: Report, online*, 2022.

Tanto premesso, possiamo dunque distinguere, ancora una volta, un modello epistemico debole (sia di sottostima che di sovrastima dei dati scientifici) da un modello epistemico forte (dove raggiungere un accertamento di qualità).

Sono, come *supra* anticipato, pochi attualmente i contenziosi verso imprese, giunti alla fase di merito, comparabili dal punto di vista della ricostruzione epistemica del rapporto del giudice civile con la scienza climatica. Prendendo, però, in considerazione i due contenziosi sul cambiamento climatico aventi per oggetto condotte direttamente climalteranti più noti e importanti – cioè a dire il caso olandese *Milieudefensie c. Shell* e il caso tedesco *Lliuya c. RWE Ag* – si potrà osservare come finiscano per essere rispettivamente rappresentativi del modello epistemico debole (il primo) e del modello epistemico forte (il secondo).

Ora, tornando qui in via di necessaria sintesi al caso olandese *Milieudefensie c. Shell*, può notarsi come il provvedimento di secondo grado, che ha rigettato per motivi legati alla giustiziabilità la pretesa azionata, così riformando l'impugnato provvedimento di primo grado, esprima un tentativo di accertamento dei fatti controversi alquanto discutibile, non diversamente da quanto notato con riguardo al caso *Urgenda*: dove il giudice olandese ha fatto riferimento al *consensus* scientifico quale – ancorché peculiare – mezzo probatorio, stante la probabilità non esclusa dagli allegati rapporti che, riducendo le emissioni globali di anidride carbonica del 45% entro il 2030 rispetto al 2010, e del 100% netto entro il 2050, si potrebbero evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico pericoloso, mantenendo il riscaldamento globale

non superiore a 1,5°C, senza una considerazione, dunque, delle circostanze del caso specifico ed elevando rapporti internazionali essenzialmente politici a fonte di prova scientifica in contenziosi complessi, né senza contemplare qui l'ipotesi di una perizia tecnica, sottostimando dunque l'accertamento di qualità di una buona scienza³⁹³.

Quanto invece al caso *Lliuya*, cruciale in questa sede appare ora il provvedimento, emanato in via di impugnazione dalla Corte d'appello tedesca di Hamm, che ha respinto la pretesa sostanziale, a causa della insufficiente dimostrazione, in punto di prova, dei fatti allegati, così rigettando la richiesta, preventivamente formulata, dal ricorrente, per la tutela anche preventiva del proprio diritto di proprietà in Perù, pregiudicato in prospettiva dal pure allegato scioglimento dei vicini ghiacciai, avendo il giudice ritenuto impossibile individuare una catena causale lineare fra le emissioni attribuite alla società convenuta e il pregiudizio del ricorrente. Ciò malgrado proprio la Superiore Corte di Hamm avesse nel 2017 riaperto il caso, reputandolo in questo senso ammissibile, avviando una fase istruttoria volta ad accertare il contributo della condotta climalterante della società convenuta multinazionale sull'impatto dello scioglimento dei ghiacciai in Perù e il conseguente pregiudizio al diritto di proprietà del ricorrente, concludendosi sfortunatamente. Più in particolare, nel caso di specie il ricorrente peruviano Lliuya avrebbe infatti dovuto dimostrare che le emissioni climalteranti della convenuta (pur rappresentando una quota minoritaria

³⁹³ Cfr., *amplius*, L. VAN BEEK, J. OOMEN, H. DU, *Science on the judicial stage: Contested scenarios in the climate court case against Shell*, in 172 *Environmental Science & Policy*, 2025, p. 1 ss.

delle emissioni globali) fossero, sufficientemente, causa del pericolo di danno di inondazioni determinantesi nella località in cui sorge la sua proprietà, a Huaraz, per via, appunto, dello scioglimento del vicino ghiacciaio. È naturale, però, che dimostrare un nesso di causalità giuridicamente rilevante, tra le emissioni storiche di un operatore e un danno climatico specifico sarebbe risultato, qui, estremamente difficile. Ancorché fondata sull'applicazione del paragrafo 1004 *Bgb*, l'azione avrebbe infatti comunque richiesto la prova in giudizio relativamente all'esistenza di un pericolo concreto di turbativa, senza che fosse perciò sufficiente l'allegazione del rischio generico di danno da cambiamento climatico; ovvero più in particolare che il contributo emissivo della convenuta fosse tale da generare un pericolo in ordine all'esercizio del diritto di proprietà in Perù. Dimostrare però che una certa condotta climalterante leda uno specifico diritto individuale qual è il diritto di proprietà richiede una valutazione più stringente. Non si tratta, infatti, di una causalità diffusa quale abbiamo visto operare in Olanda, per degli interessi diffusi, quali i diritti umani alla vita e alla salute di potenziali milioni di cittadini titolari di aspettative pubbliche, ma di una causalità individuale, commisurata più specificamente alla lesione di un bene in particolare proprietario, per quella proprietà, dunque, in relazione al rischio³⁹⁴. A ben guardare, l'accertamento scientifico è stato, perciò,

³⁹⁴ Un rapporto interessante, dal punto di vista processuale, in S. STEININGER, J. CAMILO HERRERA, *Travelling Courts and Strategic Visitation: A German Court went to Peru*, in *Verfassungsblog*, 2022, accessibile *online*, a cui anche si rimanda per le implicazioni della visita strategica dei giudici, direttamente sui luoghi nei quali si sarebbe verificato il danno.

approfondito, solo tecnicamente condizionato dall'esperimento di un'azione individuale.

Veniamo a questo punto ai casi di contenzioso climatico aventi per oggetto condotte indirettamente climalteranti così attribuite a imprese, ovvero i casi menzionati di *climaterwashing*. Come in parte anticipato, l'accertamento probatorio è in tali casi evidentemente più agevole, in quanto sganciato dalla tecnicità che lo caratterizza nei casi di condotte direttamente climalteranti, dove una particolare rilevanza assume il problema della prova in giudizio della causalità fra emissione dell'ente privato e pregiudizio che questa determinerebbe in capo al soggetto ricorrente. Ciò è confermato, praticamente, da ognuno dei casi già esaminati: dove la corte non è chiamata a stabilire se la condotta indirettamente climalterante (che in questi casi si ricorda formare una pratica commerciale ingannevole) abbia causato un danno climatico specifico, bensì più semplicemente se la rappresentazione di quella condotta (o delle sue implicazioni più in generali ambientali) tramite *marketing* sia veritiera. Non occorre perciò provare qui un nesso di causalità fra la condotta imputata all'impresa e la contribuzione al cambiamento climatico (una causalità fisica complessa), ma che le dichiarazioni aziendali siano false o fuorvianti rispetto agli impegni climatici reali³⁹⁵.

³⁹⁵ Nei casi di *climaterwashing* i problemi in materia di prova appaiono, pertanto, specifici. Cfr., per una prima approssimazione in tema, ancorché dal punto di vista statunitense, soprattutto, N. ORIAN PEER, *Corporate Climate Targets: Science, Discretion, and Climate-Washing*, in 33 *New York University Environmental Law Journal*, 2025, p. 229 ss.

Non si tratta in altre parole di dimostrare qui un nesso tra emissioni climatiche e danno climatico fisico, ma tra la politica di *marketing* ingannevole e il suo potenziale di fuorviare i consumatori o alterare la concorrenza, senza che il rapporto fra il giudice e la scienza appaia conseguentemente diverso oppure caratterizzato da proprie peculiarità ulteriori, alla stregua di criteri che non sono dunque tecnicamente scientifici.

Ciò lo desumiamo sia dai contenziosi per la tutela consumeristica francese, *Greenpeace and Others c. Total Energies* e danese, *The Vegetarian Society and the Danish Climate Movement c. The Cooperative Danish Crown*, sia dal contenzioso spagnolo, *Iberdrola c. Repsol*, di concorrenza sleale, dove la dimostrazione della idoneità della pratica commerciale ingannevole a fuorviare i consumatori o ad alterare le dinamiche concorrenziali deve svolgersi alla stregua di criteri che, evidentemente, non hanno carattere tecnico-scientifico, ma rilievo demoscopico, in quanto ancorati alla dimostrazione in giudizio dell'influenza scorrettamente esercitata dalle politiche di compatibilità climatica di facciata sulle differenti scelte di acquisto operate dal consumatore medio in considerazione sempre della particolare *policy* allegata, al variare della normativa consumeristica di riferimento nell'ordinamento. Sinteticamente ripercorrendo i citati provvedimenti, costituiva, per esempio, una pratica commerciale ingannevole in considerazione del caso danese l'indicazione come climaticamente controllato del suino, immesso sul mercato, da parte della società convenuta, in violazione della *Section 5* del *Marketing Practices Act* e in considerazione del caso francese il (supposto) conseguimento della

neutralità carbonica entro il 2050 da parte, di nuovo, della società convenuta, ma non nel caso spagnolo le dichiarazioni sugli sforzi di transizione energetica da parte della società convenuta che, essendo sufficientemente noto, ai consumatori spagnoli, impostare il proprio *business* su combustibili fossili non avrebbe in aderenza all'articolo 5.1. della *Ley de Competencia Desleal* potuto in questo senso venire a ingannarli: riducendosi per conseguenza, in ogni caso, il problema probatorio nell'accertamento della causalità del nesso fra la condotta dell'impresa (il *marketing*) e la sua idoneità a fuorviare il consumatore medio e lasciando conclusivamente presumere che potrebbe diventare, questo, in futuro il filone di maggiore successo della *climate change litigation*.

4.5. La configurazione del provvedimento finale (con cenni alla sua esecuzione)

Nonostante la prassi giurisprudenziale maturata nel contenzioso climatico contro le imprese sia come anche emerso quantitativamente minore rispetto al contenzioso climatico contro gli Stati, tanto più in prospettiva di successo, ancora una volta il provvedimento finale di accoglimento presenta i tre profili innovativi della configurazione essenzialmente positiva dell'ordine inibitorio, della sua natura ibrida e dell'eseguibilità (questa come del resto desumibile tuttavia assai più agevole).

Dal punto di vista anzi tutto della configurazione, in termini contenutistici, del provvedimento e della misura in esso contenuta,

noteremo che anche nei contenziosi sul cambiamento climatico rivolti contro privati l'inibizione si traduca nell'emanazione di un comando giudiziale non meramente negativo ma più articolato, che richiede il compimento di azioni positive per impedire che la condotta acclarata dal giudice possa effettivamente determinarsi oppure, se già iniziata, proseguire. Ciò vale sia astrattamente per la condotta direttamente climalterante sia come attestato per la condotta indirettamente climalterante. Premesso, infatti, che non si ravvisino, attualmente, provvedimenti climatici inibitori di accoglimento nei confronti di enti privati, aventi per oggetto l'accertamento di condotte direttamente climalteranti, può in tali ipotesi solamente immaginarsi che l'ordine inibitorio eventualmente sancito si sarebbe pur sempre positivamente configurato. Prendendo sinteticamente in considerazione a questo proposito i due contenziosi di maggiore rilevanza, a questo momento, ovvero il caso olandese *Milieudéfensie c. Shell* e il caso tedesco *Lliuya c. RWE Ag* sembra interessante notare come tanto nel primo quanto successivamente nel secondo l'obbligo inibitorio ricondotto verso la multinazionale convenuta in giudizio si sarebbe venuto a concretare nell'attuazione di misure di impresa evidentemente positive, ai sensi rispettivamente dell'articolo 6:162 del Codice civile olandese³⁹⁶ e del paragrafo 1004 *Bgb*³⁹⁷. Lo stesso avviene del resto nei casi di *climatewashing*, nella misura in cui la configurazione del provvedimento

³⁹⁶ V., precisamente, anche per ripercorrere il procedimento di primo grado, positivamente conclusosi nei confronti dei ricorrenti, *Gerechthof Den Haag*, 12 novembre 2024, cit., spec. par. 7.6

³⁹⁷ V., per una conferma di quanto esposto, *OLG Hamm*, 28 maggio 2025, cit., spec. parr. 35 e 36.

inibitorio non si riduca a ordinare semplicemente la cessazione della condotta, imponendo piuttosto la realizzazione di interventi attivamente finalizzati alla tutela *pro futuro* degli interessi consumeristici, come nei menzionati casi francese e danese, attraverso semmai l'ordine di pubblicazione della sentenza, dissolvendo se possibile ancora di più i confini fra prevenzione e sanzione, già tratteggiati per il contenzioso climatico contro gli Stati, così superando, con particolare riguardo al secondo dei tre profili che si pongono, le più rigide categorizzazioni giuridiche.

Venendo, pertanto, al terzo profilo, che attiene come anticipato all'eseguitività del comando inibitorio climatico, può in effetti già introduttivamente rilevarsi la maggiore agilità della questione nel contenzioso rivolto contro le imprese, stante la natura privata dei destinatari, dove sembra opportuno considerare un dato pacifico l'opportunità di ricorrere all'esecuzione indiretta, sul modello della irrogazione di *astreintes* per il ritardo nell'adempimento in relazione a condotte sia direttamente sia anche indirettamente climalteranti, come praticamente emerso nell'ambito del caso francese, *Greenpeace c. TotalEnergies* ove, a fronte del mancato adempimento, le associazioni ricorrenti avevano richiesto al giudice e contestualmente ottenuto un provvedimento di *astreintes*, ai sensi degli articoli L.131-2 e L.131-3 del *Code des procédures civiles d'exécution*, manifestando in concreto la potenziale utilità dello strumento a garanzia di effettività non solo dei contenziosi specificamente di *climawashing*, bensì, più in generale, climatici.

CAPITOLO 5

Prospettive dell'azione inibitoria per il clima nell'ordinamento italiano

SOMMARIO: 5.1. La costruzione del bene giuridico climatico nel contesto dei contenziosi pendenti. – 5.2. L'azione climatica inibitoria: verso nuove sfumature di categorie. – 5.3. Prospettive nel contenzioso contro lo Stato (e gli altri enti pubblici). – 5.4. Prospettive nel contenzioso contro le imprese. – 5.5. Un possibile quadro finale di sintesi.

5.1. La costruzione del bene giuridico climatico nel contesto dei contenziosi pendenti

Come potrà essere emerso all'esito dell'analisi comparatistica, il contenzioso sul cambiamento climatico reca con sé una filosofia assai peculiare.

Esso pare, in questo senso, costituire pertanto il prodotto più emblematico della grande trasformazione processuale in essere quale pienamente si riscontra come ribadito ormai più volte a livello internazionale. Non sorprende, perciò, che le tradizionali strutture processuali appaiano inadatte o comunque non facilmente capaci di veicolare la tutela rimediale degli interessi legati al mantenimento dell'equilibrio climatico. Nel medesimo tempo, tuttavia, proprio l'internazionalità del fenomeno ha finito per coinvolgere anche l'ordinamento italiano, che dovrà a questo punto rispondere alla sfida attraverso una consapevolezza dei problemi che si è tentato qui di

ricostruire, nel contesto dei limiti che il sistema processuale ancor oggi presenta insieme al costume e alla mentalità giuridica degli operatori interessati.

Un primo aspetto comparato di interesse è il ricorso alla logica dell'inibizione quale tendenza globalmente riscontrabile nella *climate litigation*. Si tratta di un aspetto non banale, dal momento in cui il contenzioso climatico italiano predilige a oggi il rimedio risarcitorio all'inibitorio³⁹⁸, traducendosi nella richiesta al giudice di misure essenzialmente riparative anziché preventive, come accade invece nei contenziosi climatici anche di successo analizzati nei due precedenti capitoli.

Quanto sopra vale sia per la *climate change litigation* contro enti pubblici sia per la *climate change litigation* contro imprese, con poche eccezioni. Tanto il contenzioso intrapreso contro il governo nazionale, enfaticamente noto come «Giudizio Universale»³⁹⁹, quanto il contenzioso intrapreso contro *Eni*, più timidamente denominato «La giusta causa»⁴⁰⁰,

³⁹⁸ Cfr., per i dovuti approfondimenti dal punto di vista qui della responsabilità aquiliana, in prospettiva comparativa, C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation through Litigation?*, cit., spec. p. 370 ss.; ancora, P. FEMIA, voce *Responsabilità civile e climate change litigation*, in *Enciclopedia del diritto, I Tematici*, VII, Milano, 2024, p. 847 ss.; L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024.

³⁹⁹ Il contenzioso, intrapreso nel 2021 da un variegato novero di ricorrenti, è stato attualmente rigettato in primo grado per difetto assoluto di giurisdizione dal Tribunale civile di Roma che, con sentenza resa pubblica nel 2024 (cfr. Tribunale di Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552) ha escluso la configurabilità di una norma di tutela del clima nell'ordinamento.

⁴⁰⁰ Il contenzioso, intrapreso nel 2023 da un variegato novero di ricorrenti, è stato preventivamente portato all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione che, con ordinanza resa pubblica nel 2025 (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 21 luglio 2025, n. 20381) hanno ammesso la giurisdizione del giudice civile italiano (nel caso di specie, il Tribunale civile di Roma davanti al quale la domanda è

mirano all'ottenimento del risarcimento in forma specifica dei danni cagionati dalle condotte, rispettivamente attribuite agli enti convenuti, relativamente all'esercizio dei diritti fondamentali dei ricorrenti, quali diritto alla vita, rispetto della vita privata e familiare nonché diritto alla salute⁴⁰¹.

Mentre l'azione risarcitoria climatica contro il governo, «Giudizio Universale», è stata sbrigativamente respinta dal Tribunale civile di Roma⁴⁰², per difetto assoluto di giurisdizione in ordine alle domande principali, nonché per difetto relativo di giurisdizione in ordine alle domande subordinate in tema di sindacabilità del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (in quanto ritenuto giuridicamente atto amministrativo)⁴⁰³, l'azione risarcitoria climatica contro *Eni* e contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti (azionisti di *Eni*) è ancora in attesa di responso da parte dello stesso

pendente, che potrà a questo punto pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate in lite).

⁴⁰¹ Per una analisi del quadro giurisprudenziale italiano, cfr. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium, online*, 2024.

⁴⁰² V. più ampiamente, per la pronuncia di primo grado, *Tribunale di Roma*, 26 febbraio 2024, cit.

⁴⁰³ Come esplicitamente si ricava, infatti, dal provvedimento, *Tribunale di Roma*, 26 febbraio 2024, cit., ci troviamo in presenza qui, «di un atto di pianificazione generale predisposto dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, previo esperimento della procedura di consultazione pubblica» per l'adempimento dei rilevanti obiettivi europei, per questa via censurabile «sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi [...] dinanzi al Giudice amministrativo» attenendo «[l]a questione [...] alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico» di cui può conoscere dunque la «giurisdizione amministrativa generale di legittimità».

Tribunale, davanti al quale il procedimento è stato riassunto all'esito dell'esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione su cui le Sezioni Unite di Cassazione si sono pronunciate riconoscendone la giurisdizione⁴⁰⁴.

Pur mancando a oggi una pronuncia sul merito, è evidente come l'ostacolo della giustiziabilità, legato alla percezione politica del contenzioso, rischi di porre nel nulla l'iniziativa giudiziaria contro il governo, impedendo un contenzioso climatico avverso lo Stato nell'ordinamento. D'altro canto, il quadro sarebbe incompleto se si omettesse di considerare un filone giurisprudenziale, attualmente più promettente, che ha per oggetto la censura di politiche amministrative comunali, dove l'azione è volta contro non il governo nazionale ma i comuni. Si tratta di pronunce decisamente interessanti, poiché invero eccezionali quanto alle misure richieste: appunto non risarcitorie bensì inibitorie.

Il riferimento è, più in particolare, a due note pronunce cautelari, rispettivamente emanate dal Tribunale di Torino⁴⁰⁵ e dal Tribunale di Piacenza⁴⁰⁶ circa il circostanziato pericolo che il taglio degli alberi nei relativi comuni avrebbe comportato per il microclima urbano e per l'esercizio dei fondamentali diritti allegati (alla vita, alla salute, nonché all'ambiente salubre), ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, nell'ambito d'una tutela cautelare atipica urgente, con cui

⁴⁰⁴ V. perciò, approfonditamente, *Corte di cassazione*, Sezioni unite civili, 21 luglio 2025, cit.

⁴⁰⁵ V. *Tribunale di Torino*, 30 maggio 2024.

⁴⁰⁶ V. *Tribunale di Piacenza*, 24 settembre 2024.

storicamente assicurare il rispetto di diritti emergenti e non ancora codificati⁴⁰⁷.

Come in specie si desume dalla citata e già commentata ordinanza cautelare emanata il 30 maggio 2024 dalla Sezione civile del Tribunale di Torino⁴⁰⁸, l'azione, sostenuta dall'iniziativa di alcuni cittadini, mira a sospendere la delibera dell'amministrazione comunale di approvazione delle operazioni del taglio degli alberi, lungo una via del centro, per prevenire la violazione degli allegati diritti alla vita e alla salute, in una originale prospettiva di vivibilità climatica, che ha come *petitum* una politica pubblica climalterante, in considerazione, qui, della prospettata sussistenza scientifica del legame fra presenza di alberi, stabilità delle temperature e il mantenimento dell'equilibrio climatico, da parte dei ricorrenti; una politica, questa, che il Tribunale di Torino ha ritenuto giustiziabile e, dunque, conoscibile dal giudice civile, ancorché sempre nell'ambito di un procedimento litisconsortile e non, propriamente, collettivo, analogamente al caso definito, ancora una volta nel contesto dell'articolo 700 del Codice di procedura civile alcuni mesi dopo dal Tribunale di Piacenza⁴⁰⁹, tuttavia ribaltato per riscontrata carenza dei

⁴⁰⁷ Secondo quanto sinteticamente illustrato nel presente lavoro di tesi, *sub* cap. 2, *spec. par.* 3.

⁴⁰⁸ In dottrina cfr., per un commento, C.V. GIABARDO, *Provvedimento cautelare "climatico" e giurisdizione del giudice ordinario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2025, p. 576 ss.

⁴⁰⁹ Cfr., in proposito, L. SERAFINELLI, *Funzione preventiva della responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico: l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., Tribunale di Piacenza, 24 settembre 2024*, in *DPCE online*, 2024, p. 1 ss.

presupposti cautelari e, in particolare, del *periculum in mora*, in sede successiva di reclamo⁴¹⁰.

In via generale, la situazione attuale, ancorché in presenza di tali eccezioni, viene comunque ancora fondandosi sopra un modello, che appare l'opposto dell'*optimum* rappresentato dal contenzioso sul cambiamento climatico; un contenzioso caratterizzato da dinamica preventiva e, più tecnicamente, dalla logica giudiziaria dell'inibizione, anziché risarcitoria: per la difesa di interessi più generalmente sociali, anziché, in primo luogo, individualisticamente sanciti. Non mancano tuttavia già ora timide prospettive, come vedremo sia pure in via di necessaria sintesi tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti soprattutto delle imprese, alla luce di un tentativo di teorizzazione più ampio di un modello, in generale, di tutela inibitoria per il clima nell'ordinamento italiano, comune in quanto tale alle due tipologie di contenzioso.

5.2. L'azione climatica inibitoria: verso nuove sfumature di categorie

Riprendendo a questo momento il filo di alcune considerazioni abbozzate⁴¹¹, dobbiamo tornare a considerare come la menzionata prospettiva inibitoria nell'ambito del contenzioso civile italiano sul cambiamento climatico sia – ancorché attualmente negletta – la più

⁴¹⁰ V. perciò, per il provvedimento in rilievo di reclamo, *Tribunale di Piacenza*, 28 ottobre 2024.

⁴¹¹ Segnatamente, *sub cap. 2, spec. par. 5*.

appropriata non soltanto per i motivi comparatisticamente illustrati ma anche per quanto più implicitamente emerga dagli stessi contenziosi pendenti in Italia⁴¹². Non stupisce, infatti, che le azioni comunque risarcitorie, intraprese in genere ai sensi degli articoli 2043 e 2058 del Codice civile, pendenti sia verso il governo nazionale che le imprese, risultino finalizzate al risarcimento del danno nella forma specifica: comportando essa una modalità di tutela del diritto pregiudicato che presenta, a dispetto del risarcimento per equivalente, una componente essenzialmente anche preventiva, implicante la condanna a un *facere* a carico dell'ente convenuto, che manifesta, per quanto *a contrario*, lo scoloramento di confini fra inibizione e sanzione, già sinteticamente apprezzato *ante*, con riguardo alla configurazione del provvedimento inibitorio d'accoglimento, nei contenziosi sul cambiamento climatico contro Stati come in quelli contro imprese, analizzati entro i rispettivi capitoli.

Senza evidentemente contraddire la giurisprudenza pacificamente orientata nel senso di considerare ancora oggi la disposizione spesso richiamata, in tema di risarcimento in forma specifica, ovvero il sopra menzionato articolo 2058 del Codice civile italiano, una disposizione rilevante, essenzialmente, in materia di responsabilità risarcitoria, né

⁴¹² Premesso quanto affermato da R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, in *Rivista di diritto processuale*, 2024, p. 331 ss., spec. p. 350, secondo il cui condivisibile avviso «di fronte a pericoli di danno quali quelli in esame (con la minaccia di effetti irreversibili) la prevenzione è senz'altro da preferire, collocandosi il risarcimento del danno in posizione succedanea, solo qualora la prima non trovi spazio»; cfr. analogamente, R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, p. 2061 ss.

portando il ragionamento alle estreme conseguenze per aderire alla tesi – comunque autorevole – che pretenderebbe di ricavarvi, addirittura, il fondamento della tutela inibitoria atipica⁴¹³, non può negarsi lo scoloramento di confini fra rimedi e relative funzioni – preventiva e sanzionatoria – quando si domandi al giudice di condannare il soggetto convenuto – pubblico come privato – per inadempienza climatica ad assumere le necessarie misure in termini perciò positivi come già nei contenziosi appunto risarcitori intrapresi nel Paese verso il governo nazionale come *Eni*.

Sebbene differenti rimangano, infatti, i presupposti tecnici per l'accoglimento di una misura inibitoria, sul piano della dimostrazione processuale dei fatti controversi, legati al cambiamento climatico, in giudizio, la logica dell'inibizione climatica non sarebbe nei propri fondamentali effetti che necessariamente ibrida, articolata e complessa anche nell'ordinamento italiano, traducendosi, come rilevato, in un comando positivo, rispetto al quale è opportuno pertanto ribadire nuovamente la necessaria presa d'atto di una sfumatura di categorie nell'attuazione concreta della dinamica rimediale che tale contenzioso presenta: nella prospettiva di una concezione, per questa ragione, evidentemente elastica, che veda quello climatico come un danno né completamente prevenibile né completamente risarcibile, perseguibile tuttavia, anche nell'ordinamento italiano in inibitoria, al di fuori della dicotomia preventiva e sanzionatoria, che, come sinteticamente detto,

⁴¹³ È questa la nota quanto dibattuta e contrastata tesi di M. LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 385 ss., spec. p. 402 ss.

controintuitivamente emerge, comunque, già nella giurisprudenza attualmente pendente, secondo una reale operazione rimediale, che richieda, in sede giudiziaria, una certa flessibilità, pertanto, nella costruzione del rimedio giurisdizionale volta a volta più adeguato a proteggere i diversi e (verosimilmente) sempre più numerosi interessi giuridici dedotti in causa, per il mantenimento degli equilibri interni al complesso sistema climatico, nella ormai più volte qui prospettata considerazione di un bene giuridico comune globale costruito in via giudiziaria.

Tanto premesso, si richiede, però, un adattamento processuale, in termini di giustiziabilità, azionabilità, accertamento probatorio ed eseguibilità di un provvedimento, così articolatamente configurato, nell'ordinamento italiano: oltre sostanzialmente l'inibizione (almeno tradizionale) dove il giano *non facere* degli antichi romani passi necessariamente attraverso un *facere*, in tal senso opportunamente circoscrivendo il ruolo del giudice, nei rapporti soggettivi, verso il bilanciamento più appropriato per evitare il rischio, certamente prospettabile, che il ricostruito dissolvimento di confini fra tecnica dell'inibizione e attuazione della sanzione si traduca nell'ulteriore dissolvimento di confini fra attività giudiziaria e attività amministrativa, percorso con una estrema lungimiranza di pensiero, già, nel secolo trascorso, proprio sotto la visuale dell'azione nella migliore dottrina italiana⁴¹⁴.

⁴¹⁴ Il riferimento è alle pagine di un maestro quale è stato P. CALAMANDREI, *La relatività del concetto d'azione* (1939), ora in ID., *Opere giuridiche, I, Problemi generali del diritto e del processo*, Napoli, 1965, p. 427 ss., spec. p. 449, dove si può leggere, a

5.3. Prospettive nel contenzioso contro lo Stato (e gli altri enti pubblici)

È evidentemente intuibile come la compatibilità del contenzioso climatico con la tradizionale struttura del processo italiano paia più complicata quando l'azione, sia essa risarcitoria o inibitoria, venga intrapresa contro lo Stato⁴¹⁵.

Ciò si ricava plasticamente a partire dal problema della giustiziabilità della pretesa: come scritto – a oggi – solamente una volta (ancorché provvisoriamente ancora in primo grado) affrontato e risolto peraltro, negativamente, nella giurisprudenza, in attesa di nuove pronunce in impugnazione⁴¹⁶.

distanza quasi secolare, ma con una precisione notevolissima, in via di conclusione: «[p]rogressivo affievolimento del diritto soggettivo fino a ridursi a un interesse occasionalmente protetto; allargamento del diritto amministrativo a scapito del diritto civile; assorbimento del processo civile nella giurisdizione volontaria o nella giustizia amministrativa; aumento dei poteri discrezionali del giudice; annebbiamento dei confini non solo tra diritto privato e diritto pubblico, ma anche tra diritto sostanziale e diritto processuale; discredito crescente non solo delle codificazioni ma della stessa legge intesa come norma generale ed astratta preesistente al giudizio; aspirazione sempre più viva al diritto del caso per caso [...] tutti questi sono gli aspetti di una crisi che il processualista segue con ansietà nel suo specchio: nel quale si riflette, tradotto in formule di teoria, il vasto travaglio del mondo».

⁴¹⁵ Per questi profili cfr., generalmente, S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, p. 137 ss.; più in generale, E. D'ALESSANDRO, *Judicial Remedies for Climate Change in Domestic Courts. How Civil Lawsuits Can Sustain Engagement between the Present and Future Generations. Insights from a Civil Law Perspective*, in *14 International Journal of Procedural Law*, cit., p. 3 ss.; R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, cit.; ulteriormente e, più di recente, F. SANTAGADA, *Dimensione individuale, collettiva e politica del processo civile per i danni ambientali e climatici*, in *Il processo*, 2024, p. 531 ss.; A. MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, ivi, p. 579 ss.

⁴¹⁶ V., nuovamente in questo stesso senso, il citato *Tribunale di Roma*, 26 febbraio 2024, cit.

Come già anticipato, il Tribunale di Roma ha, infatti, respinto le domande principali dell’iniziativa strategica denominata «Giudizio Universale», proprio per difetto assoluto di giurisdizione, mancando nell’ordinamento interno, ad avviso della corte, una disposizione per la tutela del clima, con l’effetto che alcun giudice avrebbe il potere giurisdizionale per conoscere della allegata violazione di un diritto, connesso al mantenimento degli equilibri climatici, per essere, tale questione, politica e, pertanto, di esclusiva prerogativa degli organi parlamentari e governativi, ferma comunque rimanendo la eventuale sindacabilità, davanti al giudice amministrativo, del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, contestato dai medesimi ricorrenti in via subordinata, rispetto al quale sussisterebbe indi un difetto relativo di giurisdizione⁴¹⁷.

Quanto alle domande principali, sussisterebbe, per ciò stesso, nell’ordinamento italiano il modello in questo lavoro definito della incompatibilità assoluta, secondo il quale nessun giudice potrebbe conoscere l’istanza di giustizia climatica, in considerazione di una interpretazione, invero particolarmente rigorista, del principio di separazione fra i poteri dello Stato, fuori da eventuali prospettive di effettività⁴¹⁸.

⁴¹⁷ La contraddittorietà di questa sentenza è notata, proprio sotto l’aspetto della duplicità del difetto di giurisdizione, anzi tutto, da R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, cit., spec. pp. 333-334, nota 8; *amplius*, EAD., *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, cit., spec. nn. 4-5.

⁴¹⁸ V. *ante* cap. 3, spec. par. 2.

Questa ricostruzione pare, peraltro, assai debole sotto il profilo sistematico.

Intanto, perché sembra evidente che per decidere se un potere sia esercitabile si deve esercitare – ancorché sempre in via astratta – il medesimo potere, che non può quindi in considerazione già della pura logica ritenersi estraneo a una valutazione della sua stessa possibilità di esercizio⁴¹⁹ e poi perché – sempre in una latitudine storica – il difetto assoluto di giurisdizione, per come è stato costruito dal legislatore processuale del 1940 e, quindi, recepito nella giurisprudenza, risulta configurare un residuo storico, teoricamente ambiguo, derivante, come autorevolmente illustrato nella dottrina processuale già critica a questo proposito, dalle disposizioni ottocentesche sulla regolamentazione dei conflitti di attribuzione fra il giudice e la pubblica amministrazione, conseguentemente trasformando quella che, originariamente, era una «questione di merito travestita da incompetenza» in «questione di giurisdizione»⁴²⁰; in un ordinamento processuale, in cui la stessa giurisprudenza interna non esclude anche alla luce del menzionato principio di effettività la possibilità *de plano* di sindacare gli atti di

⁴¹⁹ Cfr., con la consueta finezza teorico-sistematica, già F. CARNELUTTI, *Eccesso di potere*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1924, p. 33 ss.

⁴²⁰ Ricostruisco da F. CIPRIANI, *Sul difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione*, in *Il Foro italiano*, 1999, c. 2009 ss.; *amplius*, ancora, ID., *Il regolamento di giurisdizione*, Napoli, 1981, spec. p. 98 ss.; cfr., altresì, A. PROTO PISANI, *Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza*, ivi, 1984, c. 89 ss., spec. c. 91 ss.; L. IANNICELLI, *Il c.d. difetto assoluto di giurisdizione fra privati per mancanza di posizione giuridica astrattamente tutelabile*, ivi, 1988, c. 3393 ss., spec. c. 3395.

provenienza statale⁴²¹, da leggere ai nostri giorni ulteriormente in considerazione del contesto costituzionale ed europeo, all'indomani dell'emanazione della sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito il 9 aprile 2024 l'ormai celebre caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al c. Switzerland*, ammettendo tanto la giustiziabilità, quanto anche l'azionabilità della pretesa climatica (limitatamente alla domanda, tuttavia, dell'associazione e non, anche a quella delle persone fisiche ricorrenti) sul riconosciuto fondamento normativo dell'articolo 8 *Cedu*, nel senso in particolare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare include la protezione dagli effetti negativi che il cambiamento climatico potrebbe via di questo passo comportare⁴²².

Il problema è, allora, la mancanza di un interesse agevolmente giustiziabile quale contraltare all'esercizio del potere (cognitivo) giurisdizionale. In altre parole: la mancanza di una disposizione di legittimazione ad agire attiva per la tutela del bene giuridico climatico, nell'ottica della ricostruita azionabilità degli interessi plurimi e, per la maggior parte, diffusi, minacciati dalla prospettiva condotta (politica pubblica) statale, rivolta alla comunità (indeterminata) dei cittadini interessati.

Una operazione legislativa *de jure condendo* è, dunque, necessaria, stabilendo come risaputo l'articolo 81 del Codice di procedura civile

⁴²¹ Cfr. G. GHINELLI, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, cit., p. 23 ss.

⁴²² V., puntualmente, *European Court of Human Rights*, 9 aprile 2024, n. 53600/20.

italiano la tassatività delle ipotesi nelle quali sarebbe consentita nell'ordinamento la facoltà d'agire in difesa di una posizione giuridica soggettiva, oltre la prospettata titolarità, esclusivamente individuale, dell'attore.

Tale operazione, che è la prima che si auspica *de jure condendo*, in considerazione di quanto emerso all'esito dell'indagine comparata, dove cruciale si rivela l'adozione di modelli almeno oggettivamente aperti dell'azionabilità climatica, risulta, inoltre, prioritaria, rispetto a una previsione sostanziale del cosiddetto e non meglio precisato diritto soggettivo al clima stabile e sicuro che, anche dove legislativamente codificato oppure addirittura costituzionalmente esplicitato, all'esito di nuova revisione del testo costituzionale, non potrebbe comunque, evidentemente, mutare il fondamentale assetto delle cose, dal più particolare momento in cui il contenzioso sul cambiamento climatico secondo quanto ribadito si configuri essenzialmente come rimediabile e pretorile, risultando, in conseguenza, la dimensione propriamente processuale quella che, precisamente, dà la «veste» alla dimensione sostanziale⁴²³, rendendo prevalente l'eventuale intervento di riforma sull'architettura del processo civile piuttosto che quella del diritto sostanziale.

Non è, del resto, una circostanza casuale che i casi di successo della *climate change litigation* derivino, nella più ampia parte, da quelle esperienze ove, in mancanza anche di un codificato diritto soggettivo al clima stabile e sicuro, o al clima salubre, o al clima in genere, esistano

⁴²³ Cfr. esplicitamente, in questi termini, R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, cit., spec. p. 331.

disposizioni particolarmente elastiche, di legittimazione ad agire, a protezione di interessi superindividuali, dinamicamente ricostruiti in giudizio⁴²⁴.

Il che permette di svolgere una considerazione ulteriore: cioè che il legislatore, nel prevedere questo nuovo modello di *standing*, che appare prioritario rispetto a ogni altro intervento, si dovrebbe, forse più coerentemente, ispirare a quanto accade negli ordinamenti giuridici stranieri. Potendo poi, alternativamente, scegliere fra un modello di *standing* speciale per la materia ambientale, semmai legato alla specializzazione del giudiziario, nel solco di una tendenza sempre più diffusa, e un modello di *standing* più in generale per gli interessi superindividuali, si potrebbe suggerire sempre per la dinamicità della materia la seconda opzione, che sarebbe più funzionale, anche in prospettiva riformatrice, dal momento particolare in cui potrebbe così adeguarsi una volta e per tutte l'architettura tradizionale del processo italiano alla pronosticabile espansione dei nuovi interessi, senza dovere perciò, di volta in volta, riformare le norme processuali alla luce degli emergenti bisogni sociali, ampliando il modello della tutela inibitoria atipica, previsto attualmente contro le sole imprese dall'articolo 840-*sexiesdecies* del Codice di procedura civile, in vista di una effettività rimediale: che, funzionando la legittimazione ad agire oltre che come apertura anche come chiusura, per quanto attenga alla selezione dei legittimati, in un primo momento soprattutto potrebbe sul modello olandese e belga anche fondarsi sull'iniziativa soggettivamente chiusa

⁴²⁴ V. *sub* cap. 3, spec. par. 3.

dell'ente specificamente incaricato, piuttosto che del c.d. «*quivis de populo*», assicurando sì un adeguato accesso alla giustizia, ma anche un contenimento dei rischi di ricorso abusivo al processo tanto maggiori quanto più ampia evidentemente sia la platea dei soggetti legittimati ad agire.

5.4. Prospettive nel contenzioso contro le imprese

Sinteticamente analizzate le immediate prospettive *de futuro* relativamente al contenzioso sul cambiamento climatico inibitorio intrapreso contro lo Stato, che si torna a ribadire come richieda un ripensamento fin da adesso della legittimazione ad agire dal lato attivo nonché dal lato passivo, occorre a questo punto vagliare le possibili prospettive *de futuro* per il contenzioso sul cambiamento climatico intrapreso contro società private che, già *de jure condito*, presenta le maggiori potenzialità.

Sostanzialmente si tratta di comprendere, al di là della prospettiva meramente individuale, o comunque litisconsortile, che risulterebbe solamente un caso di scuola, il funzionamento essenziale delle tutele collettive, riformate nell'ordinamento italiano a seguito degli ultimi interventi. Ci si riferisce, più in particolare, e nella prospettiva dell'inibizione, sia all'azione inibitoria collettiva, generalmente e perciò atipicamente stabilita ormai ai sensi dell'articolo 840-*sexiesdecies* del Codice di procedura civile, sia all'azione rappresentativa di tutela dei consumatori, domestica, nonché transfrontaliera, disciplinata, a oggi, dall'articolo 140-*octies* del Codice del consumo in attuazione della più

recente direttiva Ue n. 1828 del 2020⁴²⁵, che diventa inoltre cruciale comprendere in che modo potrebbero più in specifico interagire nel contenzioso climatico, in considerazione dei rispettivi e non (in fondo) sovrapponibili regimi di applicazione relativamente all’oggetto della materia.

Veniamo, anzi tutto, all’azione sancita dall’articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c.; non soltanto per una ragione di carattere cronologico ma anche perché, come anticipato, tale azione ricopra un generalizzato ambito operativo, che può garantire l’inibizione collettiva in relazione a un indefinito novero di condotte imprenditoriali: includendo le condotte climalteranti⁴²⁶. Ciò con riguardo alle condotte sia direttamente sia indirettamente climalteranti, offrendo all’operatore uno strumento astrattamente potente⁴²⁷.

Messi qui, da parte, i limiti di applicazione temporale della disposizione⁴²⁸, l’azione collettiva inibitoria appare, in prima

⁴²⁵ La norma centrale è rappresentata dall’articolo 8, rubricata per l’appunto «Provvedimenti inibitori», da leggersi in combinazione con il considerando n. 67, dal quale si ricava come – pur nel rispetto della discrezionalità legislativa circa la politica giudiziaria da intraprendere – occorra individuare procedure snelle, come ulteriormente ribadito, in seguito, dal successivo articolo 17, rubricato non per nulla «Sollecitudine procedurale».

⁴²⁶ V. *supra*, sub cap. 2, spec. par. 5.

⁴²⁷ Al punto da spingere autorevole dottrina, S. VINCRE, in S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, cit., spec. p. 147, ad affermare come «[t]ale tipo di tutela avrebbe, in realtà, tutte le caratteristiche necessarie per ambire a diventare “il” processo della *climate litigation* qui in esame».

⁴²⁸ Nella misura in cui l’articolo 7, comma 2°, della l. n. 31 del 2019 preveda che la disciplina si applichi alle condotte che sarebbero state poste in essere dopo la data dell’entrata in vigore, con tutte le difficoltà che ciò potrebbe comportare in materia climatica (particolarmente nell’azione risarcitoria, come osservato, soprattutto, da E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, p. 1105 ss., spec. pp. 1128-1129 e da

approssimazione, dirompente, quanto soprattutto al profilo della legittimazione ad agire del ricorrente, che è assai ampia, come comparativamente appropriato nel campo (socialmente rilevante) della *climate litigation*⁴²⁹. L'ampiezza non è però solo oggettiva, in quanto riferibile alla natura giuridica per vero autenticamente collettiva dell'interesse⁴³⁰, quando non addirittura diffusa e, in questo senso, popolare⁴³¹, ma anche soggettiva, rilevando con riguardo a numerosi titolari, individuali come anche collettivi, fuori del modello europeo collettivo dello *standing* associativo, che abbiamo visto operare con successo nella *public interest climate litigation* olandese sulla base dell'articolo 3:305a del Codice civile, nei confronti dello Stato e delle imprese.

La norma rilevante è data dal comma 1° del citato articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c., che conviene integralmente riprodurre: «[c]hiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti,

F. SANTAGADA, *Dimensione individuale, collettiva e politica del processo civile per i danni ambientali e climatici*, cit., spec. p. 564 ss.; ma anche nell'azione inibitoria, come anche più tardi riconosciuto da R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, cit., spec. pp. 363-364), benché il danno climatico (comunque atemporale), da risarcire tramite azione di classe o da prevenire tramite inibizione collettiva si potrebbe pur sempre immaginare continuativo e, pertanto, in via di costante produzione, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge, che risulterebbe perciò applicabile illimitatamente, proprio per le medesime ragioni note di atemporalità che una lettura superficiale del problema, da parte del giudice, potrebbe indurre invece a sconfessare (ferme restando, però, le complicazioni probatorie).

⁴²⁹ *Sub* cap. 4, spec. par. 3.

⁴³⁰ Ancora, S. VINCRE, in S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, cit., spec. p. 147.

⁴³¹ Così, puntualmente, U. RUFFOLO, *Interessi collettivi (e diffusi), azione inibitoria collettiva e "misure idonee" correttive*, cit., p. 233 ss.; di diverso avviso, M. STELLA, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza*, cit., p. 1453 ss., spec. p. 1456.

posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le *organizzazioni* o le *associazioni senza scopo di lucro* i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma (miei i corsivi)⁴³².

A colpire è qui la configurazione ibrida della titolarità ⁴³³, in controtendenza con la tradizionale impostazione italiana in materia consumeristica, come in genere europea ⁴³⁴, anche auspicata dalla dottrina⁴³⁵.

Sebbene logicamente sostenuta dal fatto che non avrebbe senso precludere al singolo interessato la possibilità di agire per impedire un comportamento che, in quanto collettivo, necessariamente venga a

⁴³² V., perciò, Codice di procedura civile, Libro IV, Titolo VIII-*bis*, art. 840-*sexiesdecies*.

⁴³³ Come notato, in ottica comparatistica, da A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, cit., spec. p. 237, «[n]on si è optato [...] per una legittimazione di tipo esclusivamente associativo sulla falsariga del *Verbandsklagerecht* [...] o, viceversa, per una legittimazione esclusiva del singolo individuo sul modello americano della *class action*, quale previsto nella *Rule 23* delle *Federal Rules of Civil Procedure*, ma per una sintesi tra i due modelli».

⁴³⁴ (Sia pure forse troppo) criticamente rilevata da A. BELLELLI, *Riflessioni critiche sull'azione inibitoria collettiva nella nuova formulazione introdotta nel codice di procedura civile*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, cit. p. 1431 ss., spec. p. 1431, ove «[l]'attribuzione della legittimazione ad agire in via inibitoria a "chiunque" costituisce un'assoluta novità introdotta dalla legge in esame, novità che mal si concilia con la natura collettiva sempre riconosciuta al rimedio in esame [...] la quale, secondo la tradizione europea delle associazioni, richiede che l'interesse di categoria sia fatto valere da un ente esponenziale rappresentativo dell'interesse stesso».

⁴³⁵ V., autorevolmente, I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, cit., spec. p. 2329, nota 1.

riguardarlo, problematica resta la vaghezza dei requisiti⁴³⁶, qualora l'inibizione sia esercitata dal «chiunque» tramite cui esordisce, suggestivamente, l'articolo 840-*sexiesdecies*.

Mentre quando ad agire sia l'associazione si prevede, infatti, una stringente come opportuna serie di requisiti: vale a dire che la propria attività dovrebbe avvenire senza scopo di lucro; che la stessa debba perseguire (come da statuto) la tutela degli interessi pregiudicati; che, ulteriormente, debba formalmente essere iscritta nell'elenco indicato dall'articolo 840-*bis*, comma 2°, c.p.c, puntualmente richiamato dalla disposizione, alla stregua semmai di una legittimazione straordinaria qualificabile *ope legis*; quando ad agire sia invece «chiunque», alcun particolare criterio viene dato: con la conseguenza che malgrado, evidentemente, chiunque – indistintamente – possa essere pregiudicato dalla *policy* più in specifico direttamente climalterante perseguita dall'impresa, è evidente come non eventualmente la legge (non predeterminandolo) ma discrezionalmente il giudice dovrà individuare, caso per caso, secondo il principio di legittimazione dell'*ideological plaintiff*, il titolare rappresentativo più idoneo, tuttavia rischiando nell'ambito di una materia innovativa come si è notato essere quella climatica di incorrere in probabili declaratorie di inammissibilità per inadeguatezza della parte processuale a rappresentare così l'interesse climatico. Ciò ulteriormente determinerebbe un'alea giudiziaria, per la verità, non trascurabile, che si sarebbe forse potuto – anche se si potrà eventualmente in futuro – meglio specificare con una più precisa

⁴³⁶ Così, espressamente, I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, cit., spec. pp. 2329-2330.

individuazione dei criteri e delle qualità dell'interesse in generale da perseguire, anche e soprattutto per potere assicurare maggiore certezza giuridica, posto che, a questo momento, la strada intrapresa dalla giurisprudenza sembra essere quella dell'applicazione del filtro di ammissibilità, previsto dall'articolo 840-*bis*, per l'azione di classe risarcitoria, fornito dalla prospettata titolarità da parte del ricorrente individuale legittimato come «chiunque» dei nuovi «diritti individuali omogenei». Una strada, per quanto comprensibile in vista anche del richiamo ai requisiti per l'esercizio dell'azione di classe, nel medesimo tempo, proibitiva, in materia ambientale e, ancor più, in materia climatica⁴³⁷.

Più problematici appaiono i profili probatori, centrali come comparativamente rilevato anche nella *climate change litigation* verso imprese, quando abbia in specie per oggetto condotte direttamente climalteranti, avendo il legislatore processuale del 2019 optato per l'applicazione, in via generale, del flessibile ed elastico procedimento camerale, con rinvii, dove compatibile, all'articolo 840-*quinquies* del Codice di rito.

Quanto sopra perché se, da un lato, risulta anche storicamente consolidato l'utilizzo di un procedimento giudiziario tendenzialmente

⁴³⁷ Come mostra il caso del Ponte sullo Stretto, deciso dal *Tribunale di Roma*, 18 dicembre 2024, con nota di A. GIUSSANI, *L'azione inibitoria quasi di classe nel labirinto dell'azione collettiva*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2025, p. 698 ss., sollecitato da centoquattro persone fisiche, anziché da un'associazione prestabilita in possesso dei requisiti legali, là dove per quanto rigettato, segnatamente, per una rilevata carenza di attualità dell'interesse, si faccia presente, per la legittimazione, il requisito del radicamento territoriale, anziché quello per vero più aperto della legittimazione ideologica.

snello, quando non addirittura sommario, per agire in prevenzione di interessi giuridicamente rilevanti, come visto dalla magistratura pretorile istituita sotto l'antica Repubblica romana fino ad arrivare agli ultimi secoli⁴³⁸, dall'altro lato anche è pur vero che la complessità dei nuovi interessi legati al mantenimento degli equilibri del clima comporti un accertamento di cognizione, legislativamente, circondato di tutte le opportune garanzie.

Senza entrare nella questione della compatibilità o meno del procedimento camerale con le garanzie del giusto processo⁴³⁹, mitigata comunque in considerazione anche dell'evoluzione giurisprudenziale conseguita⁴⁴⁰, alcune difficoltà potrebbero perciò persistere in fase probatoria, ferma restando l'applicabilità, in quanto compatibile, dell'articolo 840-*quinquies*, che valorizza l'impiego dei dati statistici, nonché delle presunzioni semplici, sebbene più i primi che le seconde appaiano capaci in realtà di sostenere un modello epistemico forte di accertamento probatorio, ancora una volta a motivo della complessità dell'argomento.

Parimenti spinosi, in conclusione, i profili di configurazione del provvedimento inibitorio collettivo, ai sensi dell'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c., nella specifica misura in cui venga dal comma 9° prevista la separazione di cause, le volte in cui i ricorrenti domandino, accanto

⁴³⁸ V. *sub* cap. 1.

⁴³⁹ Rispetto a cui occorre segnalare, per tutte, la voce critica di A. PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, p. 393 ss.

⁴⁴⁰ Ampiamente, cfr. per tutti l'indagine svolta da M. PACILLI, *La tutela camerale tra forme e garanzie*, Bologna, 2022, spec. p. 31 ss. (per gli orientamenti costituzionali) e *passim*.

all'inibizione della condotta, misure anche risarcitorie oppure di compensazione. Ciò in considerazione delle sfumature di categorie (preventive e sanzionatorie) comparativamente riscontrate nei contenziosi sul cambiamento climatico contro imprese e rilevate *a contrario* con riguardo all'ordinamento italiano. Un profilo, in genere criticamente rilevato nella dottrina⁴⁴¹ che, nella *climate litigation*, anche risulterebbe foriero di complicazioni ulteriori, probabilmente sfoltendo le forme del procedimento, senza del pari adeguatamente cogliere le particolarità rimediali che abbiamo visto caratterizzare la tutela inibitoria in materia climatica: là dove la configurazione in termini sostanzialmente positivi dell'obbligo molto si avvicina a quella che nell'ordinamento italiano potrebbe configurarsi come responsabilità risarcitoria in forma specifica, comportando, per il convenuto, non una semplice astensione, ma l'adempimento di un *facere* peraltro, come evidenziato, articolato e complesso.

⁴⁴¹ Cfr., a questo proposito, I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, cit., spec. p. 2331, a cui si rimanda anche per il sintetico richiamo alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe comunque ampliato il novero delle misure sollecitabili in sede inibitoria, alla stregua di una interpretazione che consentirebbe, anche in questi casi, di realizzare dei «risultati assai simili a quelli che si ottengono con l'azione di classe, e senza passare attraverso le forche caudine del vaglio di ammissibilità dell'art. 140 *bis* c. cons. e oggi dell'art. 840 *ter* c.p.c.»; cfr., ancora, A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, cit., spec. p. 258, secondo i quali il divieto di cumulo fra le due azioni «solleva [...] alcuni dubbi sulla stessa effettività della nuova inibitoria proponibile da chiunque abbia interesse», ritenendo in conseguenza che «forse la soluzione più soddisfacente sarebbe stata quella di cumulare le due azioni in unico processo [...] considerando che oggetto dell'azione inibitoria è pur sempre l'accertamento della responsabilità del convenuto che, quindi, coincide con una parte dell'oggetto dell'azione di classe, vertente sulla condotta plurioffensiva e, quindi, sull'*an debeat*».

Decisamente interessanti appaiono, tuttavia, i profili esecutivi, nella misura in cui il comma 6° dell'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. preveda l'applicabilità esplicita, anche nel procedimento inibitorio collettivo, dell'articolo 614-*bis* c.p.c., in tema di misure di esecuzione indiretta (introdotte nell'ordinamento interno con riforma del 2009 sul modello francese dell'*astreinte*). Ciò in quanto come autorevolmente rilevato in dottrina potrebbe un siffatto strumento assolvere una funzione autenticamente deterrente, a garanzia di effettività di un contenzioso altrimenti solo simbolico⁴⁴².

Come evidenziato, restano tuttavia tutte quelle difficoltà che un contenzioso sul cambiamento climatico avviato contro enti privati si troverebbe ad affrontare, nell'ordinamento italiano, nelle forme procedurali della (per quanto rinnovata) azione collettiva inibitoria, ancorché in misura inferiore rispetto al contenzioso avverso gli enti pubblici.

È anche per questo che assume, quindi, un particolare significato la prospettiva, sia pure circoscritta alle condotte imprenditoriali, più di recente offerta dall'azione rappresentativa, introdotta con d.lgs. n. 28 del 2023 all'interno del riveduto Codice del consumo, in attuazione della direttiva Ue n. 1828 del 2020.

Ciò che va fin da subito riconosciuto è che, tuttavia, l'azione rappresentativa – tanto domestica come anche transfrontaliera –

⁴⁴² Così, precisamente, R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, cit., spec. p. 365, alla quale anche si rinvia per l'ivi segnalato «limite» anche qui naturalmente condiviso «del più volte evocato art. 41 Cost., *id est* nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata».

risulterebbe, in ogni caso, trovare un'applicazione ancor più limitata, nell'ambito del contenzioso climatico verso imprese, potendo esercitarsi solo nei casi in cui il bene giuridico climatico si trovi a interagire con l'esigenza di prevenire, in inibitoria, la violazione di interessi legati al consumo sostenibile, nell'ambito, più in particolare, della casistica di *climatewashing*.

Messa, infatti, attualmente da parte una estesa prospettiva di *green claims*⁴⁴³, che renderebbe possibile, a questo punto eventualmente nel futuro, perseguire le condotte direttamente climalteranti, di grandi operatori economici, la strada è al momento quella di perseguire le sole condotte indirettamente climalteranti, riconducibili, per l'appunto, alla tutela dei consumatori e del mercato, come desumibile fin già dalla collocazione sistematica della nuova azione rappresentativa entro i menzionati articoli 140-*ter* e ss. del Codice del consumo.

Più nello specifico, le condotte rilevanti possono, in questi casi, consistere in politiche private di *marketing* ingannevole, tramite cui falsamente affermare la sostenibilità delle attività dell'impresa, in conformità del perimetro applicativo della nuova normativa⁴⁴⁴, che presenta, oltre a questa restrizione operativa oggettiva, varie peculiarità

⁴⁴³ È noto come i *green claims* siano stati esaminati dalle Istituzioni dell'Unione Europea e, segnatamente, dalla Commissione, che aveva proposto a partire dal quadro legislativo già consolidato sul punto di redigere una nuova direttiva che andasse a compendiare gli sforzi in maniera organica, tramite la *Green Claims Directive Proposal*. La proposta, risalente al 22 marzo 2023, nella sua prima formulazione, non è tuttavia al momento culminata in una direttiva efficace.

⁴⁴⁴ Esplicitato dall'allegato II-*septies* al Codice del consumo, ricalcato dal legislatore interno sulla falsariga dell'allegato I alla direttiva stessa, a cui conviene rinviare per un elenco delle materie (incluse le pratiche commerciali sleali) in cui promuovere azioni rappresentative.

procedimentali rispetto all'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c., da sviscerare brevemente nel prosieguo, nella qui rilevante prospettiva della tutela climatica inibitoria, a partire dal profilo (di nuovo cruciale) della legittimazione.

Anzi tutto ed è questa una peculiarità dello strumento di derivazione europea, che non ritroviamo esplicitata nella disciplina dell'inibitoria collettiva ⁴⁴⁵, è prevista, in sintonia con la cultura processuale sovranazionale, una prima richiesta di cessazione del comportamento pregiudizievole, solo decorsi quindici giorni dalla quale può esperirsi l'azione processuale, ai sensi dell'articolo 140-*octies*, comma 8°, cod. cons.⁴⁴⁶.

Posta la dubbia caratterizzazione del presente ostacolo, in punto d'accesso, che sembrerebbe comunque opportuno qualificare nell'ottica della procedibilità, anziché, eventualmente, della improponibilità o inammissibilità ⁴⁴⁷, tutto ciò non appare, particolarmente, inficiare l'effettività eventuale di un contenzioso di *climawashing*. Pur se in

⁴⁴⁵ Come è stato esemplificativamente lamentato da I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, cit., spec. p. 2331, al cui avviso pur «[s]enza abbandonare la strada della conciliazione, si sarebbe potuta snellire la procedura prevista dall'art. 140 c. cons., e costruire una norma quale quella contemplata dal capo VI del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, o semplicemente richiamare il D.Lgs. n. 28/2010, o riprendere la previsione dell'art. 840 *quaterdecies*» (previsione che trova pertanto applicazione nella sola azione di classe risarcitoria).

⁴⁴⁶ Cfr. *amplius*, per questi aspetti, E. MINERVINI, *Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2025, p. 287 ss., spec. p. 301 ss., p. 302 ove, più precisamente, si legge come se «la data dell'invio della richiesta di cessazione non coincida con la data della ricezione della stessa (com'è abituale in ipotesi di raccomandata con avviso di ricevimento), i quindici giorni decorrono dalla data della ricezione».

⁴⁴⁷ Condividendo, perciò, quanto in E. MINERVINI, *Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori*, cit., spec. p. 302.

presenza di una certa urgenza, l'esiguità del termine è tale da non scoraggiare – ancorché probabilmente ritardare – un'iniziativa di per sé chiaramente *litigious*, come tale mirata al conseguimento originario di obiettivi, più in generale, regolativi e latamente pubblicistici. Benché necessariamente condizionato, l'accesso alla giustizia è, del resto, opportunamente congegnato, qui, attraverso la previsione della legittimazione ad agire solo degli enti esponenziali qualificati, sul già ribadito modello europeo dello *standing* associativo – anziché individualistico dell'esperienza nordamericana – riscontrato anche nei contenziosi in tema di *climawashing*, in precedenza esaminati nel corrispondente paragrafo⁴⁴⁸. Con la peculiarità che essendo in tali casi rappresentativa l'azione, l'associazione anche può prescindere dalla dimostrazione in giudizio del conferimento di un mandato concluso a questo scopo, che elimina l'onere di raccogliere prima ogni adesione individuale, particolarmente prestandosi, perciò, alla materia in rilievo: dove, se l'interesse azionato anche può collettivamente determinarsi, indeterminabile rimane, dopo tutto, il bene giuridico climatico da proteggere.

Poco altro da dire per il momento in materia di prova, posto che la relativa scientificità, nei contenziosi climatici che hanno per oggetto l'accertamento di pratiche commerciali ingannevoli, in punto di sostenibilità, è come pure comparativamente mostrato scarsa o nulla e pertanto, sotto questo particolare aspetto, meno problematica⁴⁴⁹. Un

⁴⁴⁸ V. *sub* cap. 4, spec. par. 3.

⁴⁴⁹ *Sub* cap. 4, par. 4.

elemento comunque da segnalarsi può essere offerto dall'applicazione dell'articolo 840-*quinquies* c.p.c., per i dati statistici e le presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 140-*octies*, comma 3°, cod. cons., come rilevato, di utilità, con riferimento più ai primi tuttavia che anche alle seconde.

Qualche cenno, ora per concludere, alla configurazione del provvedimento inibitorio. Da salutarsi favorevolmente è quanto non altrettanto riscontrabile nel procedimento collettivo inibitorio generalizzato, ovvero, in primo luogo, il legittimo cumulo di azioni, inibitorie e risarcitorie, previsto in maniera esplicita dall'articolo 140-*septies*, comma 1°, cod. cons., a dispetto dell'articolo 840-*sexiesdecies*, comma 9°, c.p.c.

Parimenti opportuno è, ancora, il richiamo esplicito alle misure idonee⁴⁵⁰, dietro applicazione dell'articolo 840-*sexiesdecies*, comma 7°, c.p.c., difettandone il testo originario della direttiva europea. Ciò essenzialmente in quanto sia particolarmente pertinente alla logica rimediante caratterizzante, in linea generale, tutti i contenziosi climatici. Analogamente si pone, nei profili esecutivi, il richiamo alle misure di coercizione indiretta, dietro applicazione dell'articolo 614-*bis* c.p.c., difettandone ancora una volta il testo originario della direttiva di derivazione europea⁴⁵¹.

⁴⁵⁰ Cfr., a questo proposito, E. MINERVINI, *Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori*, cit., pp. 299-300, spec. p. 299, al cui condivisibile avviso «le misure idonee (ripristinatorie, riparatorie, reintegratorie, ma non risarcitorie) sono finalizzate a ricostituire la situazione antecedente alla violazione, e quindi ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione stessa, ripristinando lo *status quo ante*».

⁴⁵¹ Cfr., nuovamente, E. MINERVINI, *Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori*, cit., pp. 300-301, spec. p. 301, là dove l'a., *amplius*, evidenzia che «differentemente da

Certamente migliori risultano per tutto quanto visto, quindi, le prospettive *in jure condito* del contenzioso sul cambiamento climatico contro le imprese rispetto al contenzioso contro lo Stato, entro l'ordinamento italiano.

Senza precorrere tuttavia i tempi e nella dovuta attesa che la giurisprudenza confezioni con una maggiore stabilità i criteri per interpretare la legittimazione diffusa, suggestivamente espressa dal «chiunque», evocato in apertura dall'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c., nel modo che più si addica alle specificità del bene giuridico climatico, eventualmente, passando da una svogliata applicazione dei diritti individuali omogenei verso la ben più pertinente prospettiva dell'*ideological standing*, grazie alla quale abbandonare il limite della prossimità territoriale, sembra, nel momento attuale, opportuno individuare una prima strada concretamente percorribile nello *standing* associativo, sul ribadito modello europeo (sotto questo profilo) vincente della legittimazione rappresentativa dell'ente *ad hoc* qualificato; prediligendo, dove l'interesse dedotto in giudizio in relazione al bene climatico lo consenta, cioè nei (comunque limitati) casi di iniziative di *climawashing*, l'uso dell'azione rappresentativa, riservando il ricorso all'inibizione collettiva generalizzata per tutti gli altri tipi di interessi, pregiudicati da condotte direttamente climalteranti, in mancanza di alternative percorribili immediatamente disponibili nell'ordinamento attuale.

quanto prevede l'art. 614-*bis* c.p.c. (richiamato dall'art. 840-*sexiesdecies*, comma 6°, c.p.c.), la norma in esame prevede una soglia minima ed una soglia massima della misura; dispone che il beneficiario della misura sia lo Stato; non richiede la domanda di parte (in quanto il giudice provvede «anche» su domanda della parte ricorrente)».

Oltre alla maggiore chiarezza e apertura in termini di legittimazione dell'azione rappresentativa, alla possibilità, percepita come cruciale, di prescindere dal mandato dato dal singolo consumatore, al recupero applicativo di norme positivamente introdotte nella disciplina generale, come sono quelle sull'utilizzo dei dati statistici e sull'ammissibilità di *astreintes*, nonché alla facoltà di cumulare l'inibizione e le altre misure idonee con la richiesta di misure risarcitorie, anche può assumere significativa utilità l'esplicita possibilità di richiedere infatti misure inibitorie provvisorie, accordandosi quindi, a dispetto della disciplina generale⁴⁵², una tutela cautelare tipica appositamente riconosciuta nel procedimento, che nel contenzioso climatico per *climawashing* anche potrebbe rilevare, come dimostra la vicenda giurisprudenziale del *greenwashing*, che è stato, per la prima volta riconosciuto, nella giurisprudenza italiana, proprio attraverso il ricorso all'articolo 700 c.p.c.⁴⁵³.

Anche nell'ambito di tali contenziosi permangono, tuttavia, nodi problematici. Il principale ostacolo tecnico-giuridico appare quello probatorio. Prospettare, infatti, il contributo causale di una specifica condotta d'impresa in relazione al pregiudicato interesse climatico costituisce del tutto evidentemente una sfida scientifica e processuale complessa in presenza di condotte direttamente climalteranti attribuite

⁴⁵² Su cui cfr., precisamente per la materia in discorso, R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, cit., p. 353 ss., spec. p. 361 ss. (per la prospettiva della tutela cautelare collettiva atipica, eventualmente fornita dall'art. 700 c.p.c., nell'ambito dell'azione inibitoria generalizzata).

⁴⁵³ V. *Tribunale di Gorizia*, 25 novembre 2021, benché sia stato successivamente reclamato e posto nel nulla.

tanto agli stati quanto alle imprese, con la sola eccezione dei casi di *climatewashing*: la quale richiederà, programmaticamente in futuro, un ripensamento della relazione, niente affatto semplice e, sempre più, articolata, fra il diritto e la scienza, nella ormai imperante civiltà della tecnica.

5.5. Un possibile quadro finale di sintesi

Come auspicabilmente emerso all'esito dell'analisi che si è svolta in queste pagine, il contenzioso sul cambiamento climatico pone una significativa sfida per il legislatore analogamente all'interprete che è chiamato a farvi ordine.

Sebbene il contenzioso inibitorio costituisca, infatti, la forma comparativamente caratterizzante la assai peculiare filosofia giudiziaria retrostante, rendendo, anzi tutto, anche dal punto di vista logico, immaginabile abbozzare una preliminare teoria giuridica possibile dell'azione inibitoria per il clima, numerosi sono limiti e ostacoli che specialmente nella prospettiva italiana rischiano di porre nel nulla le corrispondenti controversie, con ciò sottraendo le già poche risorse processuali ormai residue per lo svolgimento di procedimenti che potrebbero il più delle volte essere rigettati in merito, quando non addirittura in rito, là dove siano rivolti contro enti pubblici, per una malintesa interpretazione (invero tardo-modernista) del principio di separazione fra i poteri, che impone, nelle società contemporanee, una rimeditazione: del resto già autorevolmente sostenuta, sia pure con riferimento alla giustizia costituzionale quanto all'esigenza d'assicurare

l'effettività delle tutele⁴⁵⁴. I diritti appaiono infatti oggi sempre più minacciati dall'esponenziale moltiplicazione dei rischi, che una società pervasa dalla tecnica richiede di regolare⁴⁵⁵, ponendo il tema della separazione fra i poteri dello Stato in termini più profondi di quelli sommariamente descritti.

Più in specifico pare infatti che la separazione dei poteri non possa riguardare semplicemente più soltanto, come nel diritto moderno, il rapporto del giudice con il legislatore, di per sé, fra l'altro, drammaticamente cambiato, come più volte mostrato nel presente contributo, al seguito dei mutamenti indotti dalla rilevata apertura del diritto alla dimensione – plurale – del mondo globalizzato⁴⁵⁶, in una prospettiva, dunque, non più semplicemente interna, bensì anche necessariamente esterna; arrivando a riguardare il rapporto ancora insondato, sotto questa angolazione, del potere del giudice con un differente potere consistente – senza neppure troppo scandalizzare – proprio nella scienza⁴⁵⁷.

Se tuttavia la scienza diventa un potere, che il *policymaker* deve regolamentare, a difesa della cittadinanza democratica, è evidente che

⁴⁵⁴ Cfr., ancora, le pagine di M. CAPPELLETTI, *Repudiating Montesquieu? The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice*, cit., p. 1 ss.

⁴⁵⁵ Cfr., al riguardo, N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001.

⁴⁵⁶ V., per una densa ricognizione teorico-sistematica, A. GENTILI, *La sovranità nei sistemi giuridici aperti*, in *Politica del diritto*, 2011, p. 181 ss.

⁴⁵⁷ Per una qualificazione esplicita della scienza, da intendersi come potere, nella società attuale cfr. M. TALLACCHINI, voce *Scienza e potere*, in *Enciclopedia del diritto, I Tematici*, V, Milano, 2023, p. 1059 ss., spec. p. 1059, ove l'a. propone più sistematicamente di riflettere intorno alla «scienza come potere nei suoi rapporti con i poteri dello Stato, in particolare le istituzioni legislative e di governo».

quando l'interpretazione delle rilevanti norme positive – come tali scientificamente rilevanti – venga, nel processo, a ricadere in capo al giudice, il tema del rapporto fra il potere giurisdizionale e scientifico, mediato da parametri normativi – come si è insistito – scientificamente rilevanti, non solo si pone, ma va teoricamente posto: rimeditando, di questo passo, la separazione dei poteri nella civiltà della tecnica, ponendo in quanto esplicito il problema della relazione non solo fra il potere del giudice e il potere del legislatore, ma, quando la norma in causa sia scientifica, anche fra il potere del giudice e il potere della scienza, in considerazione della relativa «riserva» istituzionalmente sancita a livello europeo⁴⁵⁸.

È appena il caso di rilevare, infatti, come se da un lato, ancorché teoricamente, il problema del rapporto delicato, fra società, politica e scienza inizi a essere, più sistematicamente, avvertito, nell'ordinamento italiano, in una primordiale visuale di filosofia giuridica, incorporando modelli stranieri, dove la questione si è venuta originariamente già a determinare⁴⁵⁹, non si riscontri preoccupazione pari nell'ambito del processo civile, in cui anche a causa, probabilmente, di una certa arretratezza legislativa nella configurazione degli strumenti rivolti all'accertamento probatorio di fatti controversi, più tecnicamente

⁴⁵⁸ Per la materia ambientale desumibile oggi dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴⁵⁹ Cfr. di nuovo M. TALLACCHINI, voce *Scienza e potere*, cit., spec. p. 1060, a cui anche si rimanda per il recupero di una metodologia di analisi dei rapporti fra scienza, politica e diritto nella prospettiva più in generale della co-produzione (*co-production*), introdotta, come sempre l'a. ci ricorda, dal filosofo della scienza Bruno Latour, ma applicata soprattutto dalla nota studiosa Sheila Jasanoff nel novero degli *Science and Technology Studies (STS)*, in considerazione di una relazione vicendevole e, perciò, interconnessa.

caratterizzati, a quanto consta, non risulta essere stato elaborato, attualmente, un autentico statuto epistemico del processo, tanto più nell'ottica della configurazione inibitoria: ove il rischio che una certa condotta si realizzi anima la domanda tanto da richiedere un'ampia riflessione. Essa non è da ridurre – accidentalmente – alla comunque necessaria (ma non sufficiente) revisione degli apparati esistenti, alla specializzazione (epistemica) del giudice, alle modalità procedurali a corredo, dovendo superare la prospettiva della riforma per fondare pertanto una nuova giurisdizione, un nuovo potere giurisdizionale, che possa più efficacemente interagire con il nuovo potere della scienza, soprattutto quando il processo abbia, quale proprio oggetto, fatti scientificamente complessi come quelli climatici, dove l'incertezza scientifica è elevata e la necessità di un approccio critico, che sia connaturato al caso concreto, oltre che socialmente legittimo, richiede, come detto, una improcrastinabile fondazione metodologica, di carattere innanzitutto etico-culturale e, soltanto secondariamente, giuridico-procedimentale, attraverso cui assicurare la qualità delle decisioni giudiziarie e l'accertamento per quanto possibile veritiero dei fatti controversi allegati in giudizio, in una visuale che abbia il proprio coronamento in una dimensione più ampia di etica giudiziaria. Ciò allo scopo, anche, di garantire un corretto orientamento dei non meno importanti costumi processuali⁴⁶⁰ in coerenza con un progetto esteso di

⁴⁶⁰ Dietro cui scorgere, secondo una delle sei celeberrime conferenze messicane, in materia di *Processo e democrazia*, tenute da P. CALAMANDREI, *Diritto processuale e costume giudiziario* (1953), in ID., *Opere giuridiche, I, Problemi generali del diritto e del processo*, Napoli, 1965, p. 625 ss., spec. p. 637, addirittura, «il segreto della tecnica processuale».

giustizia⁴⁶¹, che intraveda nel processo il momento, per alcuni versi culminante, dell'etica giuridica⁴⁶²: che, dietro il calco dei codici e delle legislazioni, rimane un momento veramente spirituale che vede delle persone – l'una di fronte all'altra – guardarsi e così specchiarsi negli occhi⁴⁶³.

È evidente, infatti, come, anche quando tutti gli strumenti saranno idonei, quando le auspiccate riforme processuali *de jure condendo* saranno state ultimate, la consulenza tecnica divenuta se del caso un mezzo probatorio efficace, circondata delle opportune garanzie per le parti, l'architettura del processo scientificamente ripensata nel suo complesso, nulla potrà ancora garantire tutto quanto, solo a titolo esemplificativo abbozzato, in mancanza del chiarimento necessario, che ci si attende relativamente al ruolo che dovrebbe spettare, alla scienza, nel processo civile⁴⁶⁴, alla luce del ruolo che dovrebbe avere nella civiltà attuale, nell'ottica della sua relazione costante con i sempre più numerosi poteri esistenti e delle persone che, in via definitiva sempre, si trovano a rappresentarli.

⁴⁶¹ Cfr. *amplius* M. GRADI, *Etica giuridica*, in *Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica*, 2025, p. 5 ss., spec. p. 13, ove «ogni campo del diritto può essere ripensato in una dimensione etica».

⁴⁶² Così, esplicitamente, A. DONDI, *L'avvio di una nuova prospettiva e i suoi basilari referenti nelle culture giuridiche straniere*, in *Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica*, 2025, p. 253 ss., spec. p. 254, ove leggiamo che «l'approccio processuale costituisce sia il vero nucleo fondante di una prospettiva etica in campo giuridico sia anche la sua condizione di esistenza».

⁴⁶³ Come suggestivamente scritto da F. CARNELUTTI, *Matematica e diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, 1951, p. 201 ss., spec. pp. 211-212, «un contratto, un delitto, un processo sono degli uomini uno di fronte all'altro. Vuol dire che bisogna capire quegli uomini per capire il diritto».

⁴⁶⁴ Per la cui peculiarità, cfr. M. TALLACCHINI, voce *Scienza e potere*, cit., spec. p. 1066.

È, perciò, questa la grande sfida che il contenzioso sul cambiamento climatico in linea generale disvela come paradigmatica nella società del rischio.

Conclusioni

Poche parole in conclusione. Come ampiamente rilevato, è infatti evidente che il processo civile italiano vada ben più sistematicamente ripensato per meglio definire i nuovi contenziosi sul cambiamento climatico. Naturalmente, è questo un ripensamento tecnicamente differente a seconda della natura – pubblica oppure privata – del convenuto, contro cui l'azione inibitoria per il clima venga dunque intrapresa.

È in particolare nel primo caso e in primo luogo in termini di legittimazione ad agire, che si auspicano i maggiori interventi, in una prospettiva, come scritto, non solo di diritto processuale ma anche di costume e più in generale di etica: ciò che – per tutte le ragioni fin qui esposte – pare l'*optimum*. Ed è l'*optimum* che chi arriva in genere per secondo, quando non addirittura ultimo, può coltivare il vantaggio di auspicare, potendo questi vedere più da lontano e, dunque, forse in profondità, non soltanto come siano stati superati gli ostacoli ma anche come siano state risolte o come potrebbero risolversi le criticità a cui la forza inevitabile della competizione espone anche nell'agone della giurisdizione.

È una prospettiva anche di etica giudiziaria che dovrà, dunque, orientare, in mezzo alle già rilevate, numerose e mai autosufficienti correzioni legislative, la competizione in giudizio per la regolazione del rischio climatico, nell'interazione non certo banale fra scienza e diritto, scienziati e giuristi, che tocca, tuttavia, al diritto e, segnatamente al

processo, che è il luogo della competizione per eccellenza, e il crocevia di ogni legge del diritto, in questo senso, il chiovendiano «punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi»⁴⁶⁵, ricondurre all'ordine, ricostruendolo dal basso ventre della società verso le elevature del cielo non astratto dei concetti ma pulsante dell'esperienza, in questo modo dotata di nuovo significato.

Questa volta, tuttavia, la sfida per il processo civile risulterà, in definitiva, più difficile e per alcuni versi addirittura inedita nella sua millenaria storia, che, per questo, vede come necessario il suo completamento in un progetto etico, verso l'elaborazione quindi di un linguaggio universale, capace di unire i saperi, non meno dei sapienti chiamati ad amministrarli o – meglio – a custodirli nell'interesse della società.

I chiovendiani «pesi» saranno per questo motivo non più soltanto giuridici e le norme umane che, nel processo civile, si incontreranno, attraverso la viva voce e gli sguardi puntuti dei litiganti, non più quelle esclusivamente – e forse neppure prevalentemente – del diritto: ma leggi naturali, scientificamente validate, che parlano mediante il codice insondabile della natura e che richiederanno, perciò, una decodifica consapevole: sotto gli auspici di una nuova – e quanto più feconda – interazione fra codici e diversi linguaggi, sistemi e criteri epistemici di conoscenza, ciascuno dei quali, con i propri caratteri e con i propri obiettivi. Quasi forse – per alcuni versi – preannunciando un nuovo

⁴⁶⁵ V., puntualmente, G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1930, p. 3 ss., spec. p. 26.

giusnaturalismo, questa volta processualmente connotato, in cui reciprocamente interagiscano i processi naturali e i processi umani, nel segno necessario di nuovi metodi di scoperta e indagine del – e nel – mondo, dove non mancherà – e non dovrà mai mancare – il prudente controllo dei giuristi: *iuris prudentes*, custodi una volta di più di quella fondamentale prudenza, che la storia ha potuto imprimere sul proprio carattere e che non di meno sfugge al diritto e cerca altrove la sua definizione. Ed è certo in questo altrove che bisognerà, senza paura, ritornare.

Pronunce citate (contenzioso sul cambiamento climatico)

AUSTRALIA

Sharma c. Minister for the Environment:

Federal Court of Australia, 27 maggio 2021, n. 560

Federal Court of Australia, 15 marzo 2022, n. 35

BELGIO

Klimaatzaak c. État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale:

Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles, 17 giugno 2021, n. 2015/4585/A

Cour d'appel de Bruxelles, 30 novembre 2023, n. 2021/AR/1589

BRASILE

IEA c. Brasil:

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3ª Turma, 7 dicembre 2021, n. 5033746-81.2021.4.04.0000/PR

UFECO et al c. Município de Florianópolis et al:

6ª Vara Federal de Florianópolis, 11 giugno 2021, n. 5012843-56.2021.4.04.7200/SC

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 1º dicembre 2021, n. 5025622-12.2021.4.04.0000/SC

PSB et al c. Brasil:

Supremo Tribunal Federal, 1º luglio 2022, ADPF 708

CANADA

Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada:

Cour supérieure (Chambre des actions collectives), 11 luglio 2019, n. 500-06-000955-183

Cour d'appel du Québec, 13 dicembre 2021, n. 500-09-028523-199

Cecilia La Rose et al c. Her Majesty the Queen:

Federal Court, 27 ottobre 2020, T-1750-19

Federal Court of Appeal, 13 dicembre 2023, A-289-20

Sierra Club of British Columbia Foundation c. British Columbia:

Supreme Court of British Columbia, 17 gennaio 2023, S222675

Mathur c. Ontario:

Ontario Superior Court of Justice, 14 aprile 2023, n. 2316

Court of Appeal for Ontario, 17 ottobre 2024, n. 0547

COLOMBIA

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 6 luglio 2023, n. 250002341000202300614-00

DANIMARCA

The Vegetarian Society and the Danish Climate Movement c. The Cooperative Danish Crown:

Vestre Landsret, 1° marzo 2024, n. BS-472/2022-VLR

Højesteret, 23 luglio 2024, n. BS-15600/2024

FILIPPINE

Commission on Human Rights of the Philippines, National Inquiry on Climate Change: Report, 2022

FRANCIA

Notre Affaire à Tous c. France:

Tribunal administratif de Paris, 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1

Greenpeace and Others c. TotalEnergies:

Tribunal judiciaire de Paris, 16 maggio 2023

Cour d'appel de Paris, 8 dicembre 2023

Tribunal judiciaire de Paris, 23 ottobre 2025, n. 22/02955

GERMANIA

Lliuya c. RWE Ag:

OLG Hamm, 28 maggio 2025, 5 U 15/17

ITALIA

«Giudizio Universale»:

Tribunale di Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552

«La giusta causa»:

Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 21 luglio 2025, n. 20381

Tribunale di Torino, 30 maggio 2024

Tribunale di Piacenza, 24 settembre 2024

NIGERIA

Centre for Oil Pollution Watch (COPW) c. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC):

Supreme Court of Nigeria, 20 luglio 2018, n. 319

NUOVA ZELANDA

Teitiota c. Chief Executive of the Ministry of Business Innovation and Employment:

Immigration and Protection Tribunal, 25 giugno 2013, n. 800413

High Court of New Zealand, 26 novembre 2013, n. 3125

Court of Appeal of New Zealand, 8 maggio 2014, n. 173

Supreme Court of New Zealand, 20 luglio 2015, n. 107

Thomson c. Minister for Climate Change Issues:

New Zealand High Court, 2 novembre 2017, n. 733

Smith c. The Attorney-General:

New Zealand High Court, 15 luglio 2022, n. 1693

New Zealand Court of Appeal, 19 dicembre 2024, n. 692

Smith c. Fonterra Co-Operative Group Limited:

High Court of New Zealand, 6 marzo 2020, n. 419

Court of Appeal of New Zealand, 21 ottobre 2021, n. 552

Supreme Court of New Zealand, 7 febbraio 2024, n. 5

PAESI BASSI

Urgenda Foundation c. Staat der Nederlanden:

Rechtbank Den Haag, 24 giugno 2015, n. C/09/456689 / HA ZA 13-1396

Gerechtshof Den Haag, 9 ottobre 2018, n. 200.178.245/01

Hoge Raad, 20 dicembre 2019, n. 19/00135

Milieudefensie et al c. Royal Dutch Shell plc.:

Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021, n. C/09/571932 / HA ZA 19-379

Gerechtshof Den Haag, 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01

PAKISTAN

Leghari c. Federation of Pakistan:

Lahore High Court, Green Bench, 4 settembre 2015, n. 25501

Lahore High Court, Green Bench, 25 gennaio 2018, n. 25501

PORTOGALLO

Associação Último Recurso et al c. Estado português:

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, 11 aprile 2024, n. 434266906

Supremo Tribunal de Justiça, 19 settembre 2024, n. 12520945

REGNO UNITO

ClientEarth c. Shell's Board of Directors:

Business and Property Courts of England and Wales of the High Court of Justice, 12 maggio 2023

SPAGNA

Greenpeace c. España:

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 24 luglio 2023, n. 1079

Iberdrola c. Repsol:

Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Santander, 21 febbraio 2025, n. 0000021/2024

STATI UNITI

Korsinsky c. EPA:

District Court for the Southern District of New York, 29 settembre 2005, n. 05 Civ. 859 (NRB)

Court of Appeals for the Second Circuit, 10 agosto 2006, n. 05-6802

Massachusetts c. EPA:

Supreme Court of the United States, 2 aprile 2007, n. 05-1120

Native Village of Kivalina c. ExxonMobil Corp.:

District Court for the Northern District of California, 30 settembre 2009, n. C 08-1138 SBA

Court of Appeals for the Ninth Circuit, 21 settembre 2012, n. 09-17490

Supreme Court of the United States, 20 maggio 2013, n. 12-1072

Juliana c. United States:

Ninth Circuit Court of Appeals, 17 gennaio 2020, n. 18-36082

Held c. Montana:

Montana Supreme Court, 18 dicembre 2024, DA 23-0575

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Teitiota c. New Zealand:

UN Human Rights Committee, 24 ottobre 2019, Communication n. 2728/2016

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al c. Switzerland:

European Court of Human Rights, 9 aprile 2024, n. 53600/20

Bibliografia

- A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960
- A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955
- A. BARAK, *Judicial Discretion*, New Haven-London, 1989 (disponibile anche in trad. italiana, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995)
- A. BARAK, *La natura della discrezionalità giudiziaria e il suo significato per l'amministrazione della giustizia*, in *Politica del diritto*, 2003, p. 3 ss.
- A. BELLELLI, *L'inibitoria come strumento generale di tutela contro l'illecito*, in *Rivista di diritto civile*, 2004, p. 607 ss.
- A. BELLELLI, *Riflessioni critiche sull'azione inibitoria collettiva nella nuova formulazione introdotta nel codice di procedura civile*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 1429 ss.
- A. BISCARDI, E. CANTARELLA, *Profilo di diritto greco antico*, Milano, 1974
- A. BISCARDI, *La protezione interdittale nel processo romano*, Padova, 1938
- A. BISCARDI, *La tutela interdittale ed il relativo processo*, Siena, 1956
- A. BONSIGNORI, *Il procedimento dell'art. 28 dello «statuto» dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 595 ss.
- A. CALUSSI, *Dalla riforma dei tribunali all'approvazione del Regolamento di Procedura Civile, ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldiana nella Toscana del 1814*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana (1814)*, Milano, 2004, p. XVII ss.
- A. CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, p. 2297 ss.
- A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, 2001, p. 85 ss.
- A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 2005

A. CHIZZINI, *Antiquam exquirite matrem. Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile: Studi*, Torino, 2013, p. 1 ss.

A. CHIZZINI, *Il codice di procedura civile parmense: tra pragmatismo e rigore sistematico*, in *Il giusto processo civile*, 2022, p. 1219 ss.

A. CHIZZINI, *Il codice di procedura civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile: Studi*, Torino, 2013, p. 65 ss.

A. CHIZZINI, *Introduzione: il codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, IX, *Codice di procedura civile di Maria Luigia (1820)*, Milano, 2003, spec. p. IX ss.

A. CHIZZINI, *Le riforme processuali nel Ducato di Parma dal Regolamento del 1804 al Codice del 1820*, in *Il giusto processo civile*, 2009, p. 977 ss.

A. CONIGLIO, *La riforma del sistema cautelare nel diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1927, p. 3 ss.

A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1959

A. DI MAJO, *Profili dei diritti della personalità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1962, p. 69 ss.

A. DI MAJO, *Forme e tecniche di tutela*, in *Il Foro italiano*, 1989, c. 132 ss.

A. DI PORTO, *La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. I – Acque*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 1988, p. 459 ss.

A. DI PORTO, *La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II. Cloache e salubrità dell'aria*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 1989, p. 271 ss.

A. DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in ID. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011, p. 3 ss.

A. DONDI, *Funzione «remedial» delle «injunctive» class actions*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, p. 245 ss.

A. DONDI, *L'avvio di una nuova prospettiva e i suoi basilari referenti nelle culture giuridiche straniere*, in *Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica*, 2025, p. 253 ss.

A. DONDI, *Paradigmi processuali ed «expert witness testimony» nel diritto statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, p. 261 ss.

A. DONDI, *Problemi di utilizzazione delle conoscenze esperte come expert witness testimony nell'ordinamento statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2001, p. 1133 ss.

A. DONDI, *Una pagina di Pekelis rivisitata*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, p. 131 ss.

A. DONDI, *Utilizzazione delle conoscenze esperte nel processo civile – Alcune ipotesi di carattere generale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Tarzia*, I, Milano, 2005, p. 843 ss.

A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2018

A. ERRERA, *Alle origini della scuola del commento: le additiones all'apparato accursiano*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, II, Bologna, 2007, p. 41 ss.

A. ERRERA, *Il concetto di Scientia Iuris dal XII al XIV secolo. Il ruolo della Logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali*, Milano, 2003

A. FALZEA, voce *Complessità giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, I, Milano, 2007, p. 201 ss.

A. FRIGNANI, *L'azione inibitoria contro le clausole vessatorie (considerazioni "fuori dal coro" di un civilista)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1997, p. 999 ss.

A. FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974

A. FRIGNANI, *Le penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Rivista di diritto civile*, 1981, p. 506 ss.

A. FRIGNANI, voce *Azione in cessazione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, I, Torino, 1980, p. 639 ss.

A. GAMBARO (a cura di), *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato (con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori)*, Milano, 1976

A. GAMBARO, voce *Confessoria e negatoria (azione)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VIII, Roma, 1988, p. 1 ss.

A. GAUDENZI, *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in *Archivio Giuridico*, 1883 (XXXI), p. 271 ss.

A. GENTILI, *La sovranità nei sistemi giuridici aperti*, in *Politica del diritto*, 2011, p. 181 ss.

A. GIUSSANI, *Considerazioni sull'art. 1469 sexies c.c.*, in *Rivista di diritto privato*, 1997, p. 321 ss.

A. GIUSSANI, *L'azione inibitoria quasi di classe nel labirinto dell'azione collettiva*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2025, p. 698 ss.

A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 1968

A. GUARNERI, *Diritto romano, tradizione romanistica e storia universale del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, p. 667 ss.

A. HARTKAMP, *Judicial Discretion Under the New Civil Code of the Netherlands*, in 40 *The American Journal of Comparative Law*, 1992, p. 551 ss.

A. LEGNANI ANNICHINI, *Argomentare secundum ius commune: alcuni esempi sammarinesi*, in A. LEGNANI ANNICHINI, G. SANTUCCI (a cura di), *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, Modena, 2023, p. 63 ss.

A. MAJEKOLAGBE, S.L. SECK, *Carbon majors litigation: what prospects for litigation against investors?*, in B. MARTINEZ ROMERA, L. NORDLANDER, A. MONTI, J.E. RYTTER (eds.), *Human Rights and Investment Law for Climate Change*, Cheltenham, 2025, p. 107 ss.

A. MARCHISELLO, «Ordinata celeritas»: *il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in P. BONACINI, N. SARTI (a cura di), *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, Bologna, 2008, p. 13 ss.

A. MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 155 ss.

A. MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, in *Il processo*, 2024, p. 579 ss.

A. ORESTANO, *I contratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva comunitaria: prime note*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, p. 467 ss.

A. P. SINDLER, *Baker v. Carr: How to Sear the Conscience of Legislators*, in 72 *Yale Law Journal*, 1962, p. 23 ss.

A. PADOA SCHIOPPA, *Dal Code Napoléon al Codice civile del 1942*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, p. 531 ss.

A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007

A. PELLEGRINI GRINOVER, *Significato sociale, politico e giuridico della tutela degli interessi diffusi*, in *Rivista di diritto processuale*, 1999, p. 17 ss.

A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, muovendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Politica del diritto*, 2024, p. 3 ss.

A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente superindividuali) davanti al giudice ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974, p. 801 ss.

A. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, p. 1104 ss.

A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Il Foro italiano*, 1990, c. 1 ss.

A. PROTO PISANI, *Nuovi studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1992

A. PROTO PISANI, *Problemi e prospettive in tema (di regolamenti) di giurisdizione e di competenza*, in *Il Foro italiano*, 1984, c. 89 ss.

A. PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, p. 393 ss.

A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901

A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'*, in L. GAROFALO (a cura di), 'Actio in rem' e 'actio in personam'. *In ricordo di Mario Talamanca*, Padova, 2011, p. 713 ss.

A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di Studio, Napoli, gennaio-novembre 1996*, Napoli, 1998, p. 51 ss.

A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005

A. SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, 2001

A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840sexiesdecies c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021, p. 230 ss.

A. THÉODORIDÈS, *The Concept of Law in Ancient Egypt*, in J.R. HARRIS (ed.), *The Legacy of Egypt*, Oxford, 1971, p. 291 ss.

A. THORPE, *Tort-Based Climate Change Litigation and the Political Question Doctrine*, in 24 *Journal of Land Use and Environmental Law*, 2008, p. 79 ss.

A. WATSON, *From Legal Transplants to Legal Formants*, in 43 *The American Journal of Comparative Law*, 1995, p. 469 ss.

A. WATSON, *The Evolution of Western Private Law*, Baltimore-London, 2001

A. WATSON, *The Spirit of Roman Law*, Athens-London, 1995

A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, I, Firenze, 1850

A.C. HERNÁNDEZ, *International Climate Litigation against Companies: Issues of Applicable Law*, in 28 *Spanish Yearbook of International Law*, 2024, p. 363 ss.

A.C. LIN, M. BURGER, *State Public Nuisance Claims and Climate Change Adaptation*, in 36 *Pace Environmental Law Review*, 2018, p. 49 ss.

A.D. DE SANTIS, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Il Foro italiano*, 2019, c. 387 ss.

A.D. DE SANTIS, *L'inibitoria collettiva: profili processuali*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021, p. 267 ss.

A.E. BREAKFIELD, *Political Cases or Political Questions: The Justiciability of Public Nuisance Climate Change Litigation and the Impact on Native Village of Kivalina v. ExxonMobil*, in 17 *Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy*, 2011, p. 51 ss.

A.H. PEKELIS, *Il diritto come volontà costante*, Padova, 1930

A.H. PEKELIS, *Legal Techniques and Political Ideologies: A Comparative Study*, in 41 *Michigan Law Review*, 1943, p. 665 ss.

A.L. SANTNER, *A soft law mechanism for corporate responsibility: How the updated OECD Guidelines for Multinational Enterprises promote business for the future*, in 43 *George Washington International Law Review*, 2011, p. 375 ss.

A.M. GIOMARO, voce *Interdicta*, in *Digesto delle Discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 502 ss.

A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, trad. it., Bologna, 2003

AA.VV., *L'uso giurisprudenziale della comparazione giuridica*, in *Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Milano, 2004

B. ACKERMAN, *Good-bye, Montesquieu*, in S. ROSE-ACKERMAN, P.L. LINDSETH (eds.), *Comparative Administrative Law*, Cheltenham, 2010, p. 128 ss.

B. BATROS, T. KHAN, *Thinking Strategically about Climate Litigation*, in C. RODRÍGUEZ-GARAVITO (ed.), *Litigating the Climate Emergency – How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action*, Cambridge, 2022, p. 97 ss.

B. CARAVITA, *Interessi diffusi e collettivi*, in *Diritto e società*, 1982, p. 167 ss.

B. CARAVITA, *La tutela giurisprudenziale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1985, p. 31 ss.

B. CLAVERO, *Historia del derecho: derecho común*, Salamanca, 1994

B. CORTESE, *Giurisdizione e Iurisdictio*, in R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, Roma, 2019, p. 11 ss.

B. EKWURZEL *et al*, *The Rise in Global Atmospheric CO₂, Surface Temperature, and Sea Level from Emissions Traced to Major Carbon Producers*, in 144 *Climatic Change*, 2017, p. 579 ss.

B. HESS, *Strategic Litigation: A New Phenomenon in Dispute Resolution*, *MPILux Research Paper*, 2022, p. 1 ss.

B. JOHANNSEN, L.J. KOTZÉ, C. MACCHI, *An empty victory? Shell v. Milieudefensie et al 2024, the legal obligations of carbon majors, and the prospects for future climate litigation action*, in 34 *Review of European Comparative International Environmental Law*, 2025, p. 270 ss.

B. MARKESINIS, J. FEDTKE, *Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato*, trad. it., Bologna, 2009

B. MAYER, *The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change*, in 35 *Journal of Environmental Law*, 2023, p. 167 ss.

B. PONTIN, *Nuisance Law and the Industrial Revolution: A Reinterpretation of Doctrine and Institutional Competence*, in 75 *The Modern Law Review*, 2012, p. 1010 ss.

B. POZZO, *Modelli proprietari e tutela dell'ambiente*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, p. 133 ss.

B.S. RAMOS, *Environmental Public Interest Litigation in Nigeria: The Paradigm Shift in COPW v. NNPC (2019) 5 NWLR (Pt. 1666) 518*, in 3 *Elizade University Law Journal*, 2020, p. 285 ss.

B.H. POWELL, J. YAM, *Judicial Notice of Climate Change*, (Calgary), 2015, p. 1 ss.

B.J. PRESTON, *Climate Change Litigation (Part 1)*, in 5 *Carbon & Climate Law Review*, 2011, p. 3 ss.

B.J. PRESTON, *Justiciability Issues in Climate Change Litigation*, in 40 *Environmental and Planning Law Journal*, 2024, p. 336 ss.

B.S. JACKSON, *Evolution and Foreign Influence in Ancient Law*, in 16 *The American Journal of Comparative Law*, 1968, p. 372 ss.

C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in *Jus Online*, 2024, p. 183 ss.

C. BUDD, *Chaos: From celestial mechanics to climate*, in 2877 *Journal of Physics: Conference Series*, 2024, p. 1 ss.

C. CHOQUETTE, D. KLAUDT, L. SHAY LYNES, *Climate Change Litigation in Canada*, in F. SINDICO, M.M. MBENGUE (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Cham, 2021, p. 153 ss.

C. CONSOLO, *Il rischio da «ignoto tecnologico»: un campo arduo – fra lecito e illecito – per la tutela cautelare e inibitoria*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, p. 599 ss.

C. DAUVERGNE, *Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times*, in 67 *The Modern Law Review*, 2004, p. 588 ss.

C. ECKES, J. NEDEVSKA, J. SETZER, *Separation of Powers*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 145 ss.

C. FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1993, p. 558 ss.

C. FERRI, *L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c.*, in *Rivista di diritto processuale*, 1996, p. 936 ss.

C. FESTA, *La legittimazione ad agire per la tutela degli interessi diffusi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1984, p. 944 ss.

C. FOSTER, *Climate Change Litigation in New Zealand*, in F. SINDICO, M.M. MBENGUE (eds.) *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Cham, 2021, p. 225 ss.

- C. FURNO, *Del mero accertamento come sanzione*, in *Archivio giuridico*, 1938, p. 187 ss.
- C. GEARTY, *The Place of Private Nuisance in a Modern Law of Torts*, in 48 *Cambridge Law Journal*, 1989, p. 214 ss.
- C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, 1979
- C. GIACHI, *Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari*, in XVI *Teoria e storia del diritto privato*, 2023, p. 1 ss.
- C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955
- C. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XIIIe et XIIIe s.*, in 12 *Ephemerides iuris canonici*, 1956, p. 149 ss.
- C. MANDRIOLI, *I provvedimenti d'urgenza: deviazioni e proposte*, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, p. 657 ss.
- C. RAPISARDA, M. TARUFFO, voce *Azione inibitoria (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 15 ss.
- C. RAPISARDA, *Premesse allo studio della tutela civile preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1980, p. 92 ss.
- C. RAPISARDA, *Profili della tutela civile inibitoria*, Padova, 1987
- C. RAPISARDA, *Profili della tutela inibitoria atipica nell'esperienza germanica*, in *Rivista di diritto processuale*, 1983, p. 93 ss.
- C. ROMAINVILLE, *Le droit commun de l'action d'intérêt collectif: l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire*, in F. DEGUEL (ed.), *Le droit judiciaire et les pots-pourris. Thématiques choisies*, Limal, 2020, p. 49 ss.
- C. RYAN, *Private Nuisance as a Litigation Strategy for Climate Change*, 2019
- C. SALVI, *Immissioni, ecologia, norme costituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1973, c. 797 ss.
- C. SALVI, *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, p. 868 ss.
- C. SALVI, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979
- C. SHEARER, *Kivalina: A Climate Change Story*, Chicago, 2011
- C. VOIGT, Z. MAKUCH, *Courts and the Environment: An Introduction*, in C. VOIGT, Z. MAKUCH (eds.), *Courts and the Environment*, Cheltenham, 2018, p. XII ss.
- C.A. PHILLIPS, L. DELTA MERNER, F. OTTO, *Attribution Science: Insights into Climate Change and Its Consequences*, in M. WEWERINKE-

SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 79 ss.

C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in 45 *Southern California Law Review*, 1972, p. 450 ss.

C.N. TATE, T. VALLINDER (eds.), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York-London, 1995

C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation through Litigation?*, in *Diritto e processo*, 2019, p. 361 ss.

C.V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile. Un'indagine di diritto comparato*, Torino, 2022

C.V. GIABARDO, *Provvedimento cautelare “climatico” e giurisdizione del giudice ordinario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2025, p. 576 ss.

C.W. CALLAHAN, J.S. MANKIN, *Carbon majors and the scientific case for climate liability*, in 640 *Nature*, 2025, p. 893 ss.

D. ADAM, *Climate change in court*, in 1 *Nature Climate Change*, 2011, p. 127 ss.

D. AMADEI, *Primi approcci della giurisprudenza alla nuova azione collettiva inibitoria*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p. 2144 ss.

D. BORGHESI, *Azione popolare, interessi diffusi e diritto all'informazione*, in *Politica del diritto*, 1985, p. 259 ss.

D. BULLOCK, *Public Nuisance and Climate Change: The Common Law's Solutions to the Plaintiff, Defendant and Causation Problems*, in 85 *The Modern Law Review*, 2022, p. 1136 ss.

D. CASTAGNO, *Challenging Legal Standing in Climate Change Litigation. A Comparative Approach to the Italian Case ‘Giudizio Universale’*, in 14 *International Journal of Procedural Law*, 2024, p. 47 ss.

D. CASTAGNO, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and “Political” Decisions*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 171 ss.

D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.

D. MULLAN, *Book Review: Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, by Lorne Sossin, in 38 *Osgoode Hall Law Journal*, 2000, p. 221 ss.

D. NENCI, L. CANTINI, *Tesoro del foro toscano o sia Raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote civili delle prime appellazioni della Toscana*, Firenze, 1831

D. NENCI, *Note al codice di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, Firenze, 1823

D.A. DANA, *Public Nuisance Law When Politics Fails*, in 83 *Ohio State Law Journal*, 2022, p. 61 ss.

D.A. FARBER, M. PEETERS, *The emergence of global climate law*, in D.A. FARBER, M. PEETERS (a cura di), *Climate Change Law*, Cheltenham, 2016, p. 687 ss.

E. ALLORIO, *Per una nozione del processo cautelare*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1936, p. 18 ss.

E. ÁLVAREZ-ARMAS, *Climate Change Litigation Through the Prism of Private International Law*, in 28 *Spanish Yearbook of International Law*, 2024, p. 343 ss.

E. BARRITT, B. SEDITI, *The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global South*, in 30 *King's Law Journal*, 2019, p. 203 ss.

E. BENVENUTI, "Climate change litigation" e diritto internazionale privato dell'Unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2023, p. 848 ss.

E. BETTI, *Diritto processuale civile*, Roma, 1936

E. BETTI, *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927, p. 57 ss.

E. BORSELLI, voce *Inibitoria (dir. proc. civ.)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino, 1962, p. 701 ss.

E. BROSE, *Admitting Evidence of Climate Change under Daubert: Climate Experts as Reliable, Hyper-Qualified Technicians*, in 98 *New York University Law Review*, 2023, p. 1979 ss.

E. BRUNORI, *Sulla inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 207 ss.

E. CAROLAN, *The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State*, Oxford, 2009

E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale: il Basso Medioevo*, II, Roma, 1995

E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1992

E. D'ALESSANDRO, *Judicial Remedies for Climate Change in Domestic Courts. How Civil Lawsuits Can Sustain Engagement between the Present and Future Generations. Insights from a Civil Law Perspective*, in 14 *International Journal of Procedural Law*, 2024, p. 3 ss.

E. D'ALESSANDRO, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 161 ss.

E. DONGER, *Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization*, in 11 *Transnational Environmental Law*, 2022, p. 263 ss.

E. FIORINI BECKHAUSER, *The synergies between human rights and the rights of nature: An ecological dimension from the Latin American climate litigation*, in 42 *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2024, p. 12 ss.

E. FISHER, E. SCOTFORD, E. BARRITT, *The Legally Disruptive Nature of Climate Change*, in 80 *The Modern Law Review*, 2017, p. 173 ss.

E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, p. 1105 ss.

E. MINERVINI, *Azioni rappresentative e provvedimenti inibitori*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2025, p. 287 ss.

E. REDENTI, *Intorno al concetto di giurisdizione*, Parma, 1914, poi in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo Simoncelli*, Napoli 1917, p. 494 ss.

E. RUSSO, *Interessi diffusi e teoria delle situazioni soggettive*, in *Vita notarile*, 1979, p. 793 ss.

E. SILVESTRI, M. TARUFFO, voce *Condotta antisindacale (procedimento di repressione)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VIII, Roma, 1988, p. 1 ss.

E. VON BÓNÉ, *The Influence of the trias política of Montesquieu on the first Dutch Constitution* in S.P. DONLAN, J. MAIR (eds.), *Comparative Law: Mixes, Movements and Metaphors*, Oxford, 2020, p. 111 ss.

E. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Rivista di diritto processuale*, 2003, p. 727 ss.

E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936

F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008

F. AULETTA, *La prova scientifica: diritto, epistemologia, strumenti d'acquisizione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 461 ss.

F. BAMBI, *Filologia, linguistica, diritto: un rapporto stretto tra discipline*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, LIV (2025), p. 67 ss.

F. BIERMANN, I. BOAS, *Protecting Climate Refugees: The Case for a Global Protocol*, in *50 Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 2008, p. 8 ss.

F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1950

F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954

F. CAPRA, U. MATTEI, *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, 2015

F. CARNELUTTI, *Accertamento giudiziale preventivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1960, p. 175 ss.

F. CARNELUTTI, *Addio Chiovenda*, in *Rivista di diritto processuale*, 1948, p. 121 ss.

F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, p. 3 ss.

F. CARNELUTTI, *Eccesso di potere*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1924, p. 33 ss.

F. CARNELUTTI, *Matematica e diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, 1951, p. 201 ss.

F. CARPI, *Brevi osservazioni sull'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 1425 ss.

F. CARPI, *L'inibitoria processuale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1975, p. 93 ss.

F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979

F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, p. 67 ss.

F. CIPRIANI, *Il regolamento di giurisdizione*, Napoli, 1981

F. CIPRIANI, *Le Leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VIII, *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, III. Leggi della procedura ne' giudizi civili (1819)*, Milano, 2004, p. VII ss.

F. CIPRIANI, *Nel Centenario del Regolamento di Klein (Il processo civile tra libertà e autorità)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1995, p. 969 ss.

F. CIPRIANI, *Sul difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione*, in *Il Foro italiano*, 1999, c. 2009 ss.

F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937

F. DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, M.V. BERROS, H. FILPI, P. VILLAVICENCIO-CALZADILLA, *An Ecocentric Perspective on Climate Litigation: Lessons from Latin America*, in 16 *Journal of Human Rights Practice*, 2024, p. 89 ss.

F. DI GIOVANNI, *Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente*, Padova, 1982

F. FORTE, *Per una lettura alternativa dell'art. 844 del codice civile*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1976, p. 641 ss.

F. GASCÓN INCHAUSTI, *Derecho procesal civil*, Madrid, 2025

F. GASCÓN INCHAUSTI, *Metodología comparada y Derecho Procesal: Algunas Consideraciones y Propuestas*, in AA.VV., *Derecho y proceso. Liber Amicorum del Profesor Francisco Ramos Méndez*, Barcelona, 2018, p. 999 ss.

F. MAZZARELLA, *Per un discorso sulla scienza del diritto e del processo*, in AA.VV., *Studi in memoria di Salvatore Satta*, I, Padova, 1982, p. 855 ss.

F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, in ID., *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, p. 44 ss.

F. OTTO, *The art of attribution*, in 6 *Nature Climate Change*, 2016, p. 342 ss.

F. SANTAGADA, *Dimensione individuale, collettiva e politica del processo civile per i danni ambientali e climatici*, in *Il processo*, 2024, p. 531 ss.

F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1949

F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, I, Firenze, 1897

F. WETTSTEIN, *Normativity, ethics, and the UN guiding principles on business and human rights: A critical assessment*, in 14 *Journal of Human Rights*, 2015, p. 162 ss.

F.P. LUISO, *Il diritto costituzionale ed il diritto processuale civile*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1999, p. 147 ss.

F.P. LUISO, *La tutela contro l'inquinamento: problemi di legittimazione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1979, p. 445 ss.

G. ALPA, *Alle origini dei diritti della personalità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, p. 671 ss.

G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2020, p. 19 ss.

G. ALPA, *La discrezionalità del giudice: a proposito di un libro di Aharon Barak*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 557 ss.

G. ALPA, *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, commento alla direttiva 93/13/CEE*, in *Corriere giuridico*, 1993, p. 635 ss.

G. ALPA, *Pubblico e privato nel danno ambientale*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 685 ss.

G. ALPA, voce *Interessi diffusi*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 609 ss.

G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1982

G. ASTUTI, *Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori*, in *Annali di storia del diritto*, 1970-1973, p. 1 ss.

G. ASTUTI, *Recezione teorica e applicazione pratica del diritto romano nell'età del rinascimento giuridico*, ora in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di G. Diurni, I, Napoli, 1984, p. 237 ss.

G. BARCELLONA, *Interessi diffusi, diritto alla salute e danno ambientale: esperienze e prospettive*, in *Corriere giuridico*, 1989, p. 881 ss.

G. BASILICO, *L'inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019, n. 31*, in *Il giusto processo civile*, 2020, p. 123 ss.

G. BASILICO, *La tutela civile preventiva*, Milano, 2013

G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), Milano, 1962

G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2011

G. CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1933, p. 3 ss.

G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1930, p. 3 ss.

G. CHIOVENDA, *L'idea romana nel processo civile moderno*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1932, p. 317 ss.

G. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1902

G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, Milano, 1962

G. FASSÒ, *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1972, p. 897 ss.

G. FLETCHER, *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in 46 *The American Journal of Comparative Law*, 1998, p. 683 ss.

G. FRANCHI, *Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Padova, 1968

G. GHINELLI, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (eds.), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 23 ss.

G. GHINELLI, *Standing, Justiciability, and Burden of Proof in Climate Litigation: Challenges and Proposals*, in E. STORSKRUBB (ed.), *YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions 2022: Funding of Justice*, Cham, 2023, p. 147 ss.

G. GORLA, *Tre colonne su «Ordinamenti giuridici aperti e diritto comune dei nostri tempi»*, in *Il Foro italiano*, 1983, c. 111 ss.

G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010

G. MANFREDINI, *Programma*, I, Padova, 1884

G. MONTELEONE, *Il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» ed il suo influsso sul primo Codice di procedura civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, p. 1269 ss.

G. PUGLIESE, *I pretori fra trasformazione e conservazione*, poi in ID., *Scritti giuridici (1985-1995)*, a cura di Letizia Vacca, Napoli, 2007, p. 157 ss.

G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I, Roma, 1962

G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005

G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, p. 1043 ss.

G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Roma-Torino-Napoli, 1890

G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1927

G. SANTUCCI, *Il valore normativo del diritto romano nei Mixed Legal Systems*, in A. LEGNANI ANNICHINI, G. SANTUCCI (a cura di), *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, Modena, 2023, p. 81 ss.

G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*, Padova, 2001

G. SAVINO PENE VIDARI, *Lezioni e documenti su costituzioni e codici*, Torino, 2007

G. SMORTO, *L'uso giurisprudenziale della comparazione*, in *Europa e diritto privato*, 2010, p. 223 ss.

G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. (Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente Codice italiano di procedura civile)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, III, Firenze, 1977, p. 1409 ss.

G. TARELLO, *La «Scuola dell'esegesi» e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano, 1969, p. 241 ss.

G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976

G. TARELLO, voce *Giuseppe Chiovenda*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma, 1975, p. 34 ss.

G. TESORIERE, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi: i pre-chiovendiani (parte prima)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1972, p. 1318 ss.

G. VISINTINI, *Immissioni e tutela dell'ambiente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1976, p. 689 ss.

G. VISINTINI, voce *Immissioni (diritto civile)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, III, Torino, 1982, p. 1218 ss.

G.A. MICHELI, *Giurisdizione e azione (premesse critiche allo studio dell'azione nel processo civile)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1956, p. 107 ss.

G.A. MICHELI, *L'azione preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1959, p. 201 ss.

G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1984, p. 137 ss.

G.D. WATSON, *Class actions: the Canadian experience*, in 11 *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2001, p. 269 ss.

G.F. MANCINI, *Le rappresentanze sindacali aziendali nello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 766 ss.

G.F. MANCINI, *Politics and the Judges – The European Perspective*, in 43 *The Modern Law Review*, 1980, p. 1 ss.

- G.N. NARDO, *Profili sistematici dell'azione civile inibitoria*, Napoli, 2017
- G.N. NARDO, *Riflessioni sulla azione inibitoria*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016, p. 1371 ss.
- H. DAGAN, A. DORFMAN, *Public Nuisance for Private Persons*, in *74 University of Toronto Law Journal*, 2024, p. 198 ss.
- H. LEVENTHAL, *Environmental Decisionmaking and the Role of the Courts*, in *122 University of Pennsylvania Law Review*, 1974, p. 509 ss.
- H. MUIR WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in *52 Revue internationale de droit comparé*, 2000, p. 503 ss.
- H.F. JOLOWICZ, *Historical Introduction to the Study of Roman Law*, Cambridge, 1939
- H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation as Pluralist Legal Dialogue?*, in *43 Stanford Journal of International Law*, 2007, p. 181 ss.
- H.M. OSOFSKY, *The Geography of Climate Change Litigation: Implications for Transnational Regulatory Governance*, in *83 Washington University Law Quarterly*, 2005, p. 1789 ss.
- H.P. GLENN, *Class actions in Ontario and Quebec*, in *62 Canadian Bar Review*, 1984, p. 247 ss.
- H.S. WILKINS, *The Justiciability of Climate Change: A Comparison of US and Canadian Approaches*, in *34 Dalhousie Law Journal*, 2011, p. 529 ss.
- I. ALOGNA, N.K. ARNOULD, A. HOLZHAUSEN, *The Role of Judges in Implementing Climate Policies: A Comparative Perspective on the Separation of Powers*, in O. QUIRICO, W. BABER (eds.), *Implementing Climate Change Policy: Designing and Deploying Net Zero Carbon Governance*, Cambridge, 2024, p. 271 ss.
- I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, p. 2329 ss.
- J. BONNITCHA, R. MCCORQUODALE, *The concept of 'due diligence' in the UN guiding principles on business and human rights*, in *28 European Journal of International Law*, 2017, p. 899 ss.
- J. DE AUGUSTINIS, *Judicial approaches to science and the procedural legitimacy of climate rulings: Comparative insights from the Netherlands and Germany*, in *29 European Law Journal*, 2024, p. 378 ss.
- J. DE AUGUSTINIS, *The Role of Science in Climate Litigation*, in M.A. TIGRE, A. ROCHA, D. WINTER DE CARVALHO (eds.), *Brazil and Climate*

Justice. Pioneering Climate Litigation for a Global Cause, Leiden-Boston, 2025, p. 85 ss.

J. GUNDLACH, *Climate risks are becoming legal liabilities for the energy sector*, in 5 *Nature Energy*, 2020, p. 94 ss.

J. KALAJDZIC, *Climate Change Class Actions in Canada*, in 100 *The Supreme Court Law Review: Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 2021, p. 31 ss.

J. KRUCHTEN, voice *Law*, in D.B. REDFORD (ed.), *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, II, Oxford, 2001, p. 277 ss.

J. PEEL, *Issues in Climate Change Litigation*, in 5 *Carbon & Climate Law Review*, 2011, p. 15 ss.

J. RAZZAQUE, *Public Interest Environmental Litigation in India, Pakistan and Bangladesh*, The Hague, 2004.

J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, 2025, online

J. SETZER, R. BYRNES, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2019 Snapshot*, 2019, online

J. TEN KATE, P.J. VAN KOPPEN, *Judicialization of Politics in the Netherlands: Towards a Form of Judicial Review*, in 15 *International Political Science Review*, 1994, p. 143 ss.

J. TEN KATE, P.J. VAN KOPPEN, *The Netherlands: toward a form of judicial review*, in C.N. TATE, T. VALLINDER (eds.), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York, 1995, p. 369 ss.

J. THORNTON, H. COVINGTON, *Climate change before the court*, in 9 *Nature Geoscience*, 2016, p. 3 ss.

J. WENTZ, *Climate science and litigation*, in F. SINDICO, K. MCKENZIE, G.A. MEDICI-COLOMBO, L. WEGENER (eds.), *Research Handbook on Climate Change Litigation*, Cheltenham, 2024, p. 164 ss.

J. WENTZ, D. MERNER, B. FRANTA, A. LEHMEN, P.C. FRUMHOFF, *Research priorities for climate litigation*, in 11 *Earth's Future*, 2023, p. 1 ss.

J.A. KAZANJIAN, *Class Actions in Canada*, in 11 *Osgoode Hall Law Journal*, 1973, p. 397 ss.

J.A. WILSON, *Authority and Law in Ancient Egypt*, in 17 *Supplement to the Journal of the American Oriental Society*, 1954, p. 1 ss.

J.B. INIESTA, M. CORETTI, *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 2016, p. 361 ss.

J.L. ČERNIČ, *Corporate responsibility for human rights: A critical analysis of the OECD guidelines for multinational enterprises*, in 4 *Hanse Law Review*, 2008, p. 71 ss.

J.L. HALPÉRIN, *Le Code civil*, Paris, 1996

J.L. OAKES, *The Judicial Role in Environmental Law*, in 52 *New York University Law Review*, 1977, p. 498 ss.

J.L. SAX, *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in 68 *Michigan Law Review*, 1970, p. 471 ss.

J.P.S. MCLAREN, *Nuisance Law and the Industrial Revolution – Some lessons from Social History*, in 3 *Oxford Journal of Legal Studies*, 1983, p. 155 ss.

J.R. DRABICK, *Private Public Nuisance and Climate Change: Working within, and around, the Special Injury Rule*, in 16 *Fordham Environmental Law Review*, 2005, p. 503 ss.

J.R. SPENCER, *Public Nuisance – A Critical Examination*, in 48 *Cambridge Law Journal*, 1989, p. 55 ss.

K. BOUWER, *Substantial Justice? Transnational Torts as Climate Litigation*, in 15 *Carbon & Climate Law Review*, 2021, p. 188 ss.

L. BENJAMIN *et al*, *Climate-washing litigation: legal liability for misleading climate communications*, 2022, online

L. BEUSCH, A. NAUELS, L. GUDMUNDSSON *et al*, *Responsibility of major emitters for country-level warming and extreme hot years*, in 3 *Communications Earth & Environment*, 2022, p. 1 ss.

L. BURGERS, *Should Judges Make Climate Change Law?*, in 9 *Transnational Environmental Law*, 2020, p. 55 ss.

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Interdetti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 901 ss.

L. CECI, *La lingua del diritto romano*, I, Torino, 1892

L. DAVARNEJAD, *In the shadow of soft law: the handling of corporate social responsibility disputes under the OECD guidelines for multinational enterprises*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2011, p. 351 ss.

L. HARTZELL-NICHOLS, *Intergenerational Risks*, in S. ROESER, R. HILLERBRAND, P. SANDIN, M. PETERSON (eds.), *Handbook of Risk Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk*, Dordrecht, 2012, p. 931 ss.

L. IANNICELLI, *Il c.d. difetto assoluto di giurisdizione fra privati per mancanza di posizione giuridica astrattamente tutelabile*, in *Il Foro italiano*, 1988, c. 3393 ss.

L. JAFFE, *The Citizen as Litigant in Public Actions: The Non-Hohfeldian or Ideological Plaintiff*, in 116 *University of Pennsylvania Law Review*, 1968, p. 1033 ss.

L. KENDRICK, *The Perils and Promise of Public Nuisance*, in 132 *Yale Law Journal*, 2023, p. 702 ss.

L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003

L. LANFRANCHI, *Contributo allo studio dell'azione di mero accertamento*, I, Milano, 1969

L. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 388 ss.

L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, online, 2021, p. 1029 ss.

L. MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, V, Torino, 1880

L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, V, Torino, 1897

L. MOCCIA, *Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l'esempio della tutela ambientale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2020, p. 13 ss.

L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino, 1994

L. MONTESANO, *Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1995, p. 775 ss.

L. MONTESANO, voce *Condanna (diritto processuale civile)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, VII, Roma, 1988, p. 1 ss.

L. PARKER *et al*, *When the kids put climate change on trial: youth-focused rights-based climate litigation around the world*, in 13 *Journal of Human Rights and the Environment*, 2022, p. 64 ss.

L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018

L. QUERZOLA, *Sono solo parole? Comunicare fra psicologia e linguaggi*, Torino, 2025

- L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024
- L. SERAFINELLI, *Funzione preventiva della responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico: l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., Tribunale di Piacenza, 24 settembre 2024*, in *DPCE online*, 2024, p. 1 ss.
- L. SOSSIN, *Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, Toronto, 1999
- L. SOSSIN, G. KENNEDY, *Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada*, Toronto, 2024
- L. VAN BEEK, J. OOMEN, H. DU, *Science on the judicial stage: Contested scenarios in the climate court case against Shell*, in 172 *Environmental Science & Policy*, 2025, p. 1 ss.
- L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venetiis, 1742.
- L.E. PATTON, *Litigation needs the latest science*, in 11 *Nature Climate Change*, 2021, p. 644 ss.
- L.J. KOTZÉ, A.R. PATERSON (eds.), *The Role of the Judiciary in Environmental Governance*, Alphen aan den Rijn, 2009
- L.J. KOTZÉ, H. KNAPPE, *Youth movements, intergenerational justice, and climate litigation in the deep time context of the Anthropocene*, in 5 *Environmental Research Communications*, 2023, p. 1 ss.
- L.P. COMOGLIO, *L'utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva comparatistica*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, p. 1145 ss.
- L.P. COMOGLIO, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, 1970
- M. ADAMS, G. VAN DER SCHYFF, *Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands*, in 66 *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2006, p. 399 ss.
- M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008
- M. BARTOSEK, *La periodizzazione del diritto romano*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli, 1964, p. 1149 ss.
- M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma, 1994
- M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito, I, Scholae, universitates, studia*, Roma, 1997

M. BELLOMO, *Medioevo edito e inedito*, II, *Scienza del diritto e società medievale*, Roma, 1997

M. BESSONE, *Politica dell'ambiente*, "Judicial Role" e interessi diffusi, in *Politica del diritto*, 1979, p. 185 ss.

M. BURGER, J. WENTZ, D. METZGER, *La ciencia del clima y los derechos humanos. El uso de la ciencia de la atribución para enmarcar las obligaciones de mitigación y adaptación de los gobiernos*, in C. RODRÍGUEZ GARAVITO (ed.), *Litigar la emergencia climática. La movilización ciudadana ante los tribunales para enfrentar la crisis ambiental y asegurar derechos básicos*, Buenos Aires, 2022, p. 241 ss.

M. BURGER, J. WENTZ, R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in 45 *Columbia Journal of Environmental Law*, 2020, p. 57 ss.

M. CAPPELLETTI (ed.), *Access to Justice*, Milano-Alphen aan den Rijn, 1978-1979

M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giurisprudenza italiana*, 1975, c. 49 ss.

M. CAPPELLETTI, *Ideologie nel diritto processuale*, in ID., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, p. 3 ss.

M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano, 1968

M. CAPPELLETTI, *Il diritto comparato e il suo insegnamento in rapporto ai bisogni della società moderna*, in ID., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, p. 265 ss.

M. CAPPELLETTI, *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in ID., *Giustizia e società*, Milano, 1972, p. 23 ss.

M. CAPPELLETTI, J.A. JOLOWICZ, *Public Interest Parties and the Active Role of the Judge in Civil Litigation*, Milano, 1975

M. CAPPELLETTI, *Repudiating Montesquieu? The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice*, in 35 *Catholic University Law Review*, 1985, p. 1 ss.

M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Rivista di diritto processuale*, 1975, p. 361 ss.

M. CAPPELLETTI, *Giudici legislatori?*, Milano, 1984

M. CARVALE, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, 2005

- M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico (dir. cost.)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, Milano, 2021, p. 51 ss.
- M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, VII, Aggiornamento, Milano, 2017, p. 486 ss.
- M. COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965
- M. CORETTI, *Del summatim cognoscere al processo de plano: la sumariedad en el derecho romano y en la edad media*, in *Vergentis*, 2019, p. 45 ss.
- M. DINI, *La denuncia di nuova opera nel diritto sostanziale e processuale*, Milano, 1953
- M. GAGARIN, *Legal procedure in Gortyn*, in *Symposion*, 2009, p. 127 ss.
- M. GAGARIN, P. PERLMAN, *The Laws of Ancient Crete, c. 650-400 BCE*, Oxford, 2017
- M. GIBNEY, *Extraterritoriality*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 200 ss.
- M. GRADI, *Etica giuridica*, in *Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica*, 2025, p. 5 ss.
- M. LIBERTINI, *La tutela civile inibitoria*, in *Jus*, 1988, p. 45 ss.
- M. LIBERTINI, *Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 385 ss.
- M. LUPOI, *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma, 1994
- M. McLuhan, *Understanding Media. The Extensions of Man*, New York, 1964, trad. it. *Gli strumenti del comunicare*, Milano, 1967
- M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, 2006
- M. PACILLI, *La tutela camerale tra forme e garanzie*, Bologna, 2022
- M. PEETERS, *Climate Science in the Courts*, in V. ABAZI et al (eds.), *The Contestation of Expertise in the European Union*, Cham, 2020, p. 145 ss.
- M. RAMSDEN, K. GLEDHILL, *Defining Strategic Litigation*, in *38 Civil Justice Quarterly*, 2019, p. 407 ss.
- M. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982

- M. STELLA, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. tra tradizione e promesse di deterrenza*, in *Corriere giuridico*, 2019, p. 1453 ss.
- M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990
- M. TALLACCHINI, voce *Scienza e potere*, in *Enciclopedia del diritto, I Tematici*, V, Milano, 2023, p. 1059 ss.
- M. TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo, VII, Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto (1815)*, Milano, 2003, p. VII ss.
- M. TARUFFO, *L'attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, p. 142 ss.
- M. TARUFFO, *La complessità della complessità processuale*, in A. DONDI (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011, p. 179 ss.
- M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980
- M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011, p. 103 ss.
- M. TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, p. 219 ss.
- M. TARUFFO, *Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1986, p. 646 ss.
- M. TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2001, p. 665 ss.
- M. TARUFFO, *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1986, p. 1133 ss.
- M. TARUFFO, *The Use of Comparative Law by Courts*, in AA.VV., *Rapports Nationaux Italiens au XIV Congrès International de Droit Comparé. Athènes 1994*, Milano, 1994, p. 49 ss.
- M. TORRE-SCHAUB, *Climate Change Litigation and Legitimacy of Judges towards a 'wicked problem': Empowerment, Discretion and Prudence*, in *French Yearbook of Public Law*, 2023, p. 135 ss.
- M. VELLANI, *Introduzione: lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati estensi del 1852*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo, XI, Codice di procedura civile per gli Stati Estensi (1852)*, Milano, 2003, p. VII ss.

- M. VOGLIOTTI, voce *Legalità*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, VI, Milano, 2013, p. 371 ss.
- M.A. LOTH, *The Civil Court as Risk Regulator: The Issue of Its Legitimacy*, in 9 *European Journal of Risk Regulation*, 2018, p. 66 ss.
- M.A. LUPOI, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: il regolamento n. 1215 del 2012*, in P. BIAVATI, M.A. LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2022, p. 23 ss.
- M.A. ROTHSTEIN, *Private Actions for Public Nuisance: The Standing Problem*, in 76 *West Virginia Law Review*, 1974, p. 453 ss.
- M.A. TIGRE, A. ROCHA, D. WINTER DE CARVALHO (eds.), *Brazil and Climate Justice. Pioneering Climate Litigation for a Global Cause*, Leiden-Boston, 2025
- M.B. GERRARD, *What the Law and Lawyers Can and Cannot Do about Global Warming*, in 16 *Southeastern Environmental Law Journal*, 2007, p. 33 ss.
- M.C. BLUMM, M.C. WOOD, “No Ordinary Lawsuit”: *Climate Change, Due Process, and the Public Trust Doctrine*, in 67 *American University Law Review*, 2017, p. 1 ss.
- M.F. PAWA, B.A. KRASS, *Global Warming as a Public Nuisance: Connecticut v. American Electric Power*, in 16 *Fordham Environmental Law Review*, 2005, p. 407 ss.
- M.K. ADDO, *The reality of the United Nations guiding principles on business and human rights*, in 14 *Human Rights Law Review*, 2014, p. 133 ss.
- M.L. BANDA, *Climate Science in the Courts. A Review of U.S. and International Judicial Pronouncements*, Washington, 2020
- M.R. DAMAŠKA, *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, 1986, trad. it. *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991
- M.R. MAUGERI, *Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il diritto all'ambiente salubre come espediente retorico*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, p. 165 ss.
- M.S. KHAN, *Genesis and evolution of public interest litigation in the supreme court of Pakistan: toward a dynamic theory of judicialization*, in 28 *Temple International and Comparative Law Journal*, 2014, p. 285 ss.

- N. ARNELL, *A Short Guide to Climate Change Risk*, Farnham, 2017
- N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977
- N. EMMANOUIL, T. POPA, A. KALLIES, *Climate change litigation in private nuisance: Can it address harms sustained by traditional owners in the Torres Strait?*, in 47 *Monash University Law Review*, 2021, p. 142 ss.
- N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001
- N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Roma-Bari, 1974
- N. LIPARI, *Giurisdizione costituzionale e giurisdizione civile*, in *Giustizia e costituzione*, 1988, p. 27 ss.
- N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, p. 209 ss.
- N. LUHMANN, *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991, trad. it., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996
- N. ORIAN PEER, *Corporate Climate Targets: Science, Discretion, and Climate-Washing*, in 33 *New York University Environmental Law Journal*, 2025, p. 229 ss.
- N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, VI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana (1814)*, Milano, 2004
- N. PICARDI, *Giurisdizione e sovranità. Alle origini della giurisdizione statale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2007, p. 685 ss.
- N. SARTI, *Casistica e sistema nella 'lezione' dei glossatori*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 2016, p. 445 ss.
- N. SARTI, *Il Medioevo dei Diritti*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2022, p. 47 ss.
- N. SARTI, *Il rito sommario nell'esperienza del diritto comune: un processo non solo "breve"*, in M. CAVINA (a cura di), *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, Bologna, 2012, p. 11 ss.
- N. SMITH, *Justice Through Apologies: Remorse, Reform and Punishment*, Cambridge, 2014
- N. STOLFI, *La proprietà intellettuale*, II, Torino, 1917
- N. TROCKER, *Gli interessi diffusi nell'opera della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1987, p. 1112 ss.
- N. TROCKER, *Processo civile e costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974

- N. TROCKER, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.
- N.A. ROBINSON, *The nature of courts*, in C. VOIGT, Z. MAKUCH (eds.), *Courts and the Environment*, Cheltenham, 2018, p. 2 ss.
- N.P. SIMPSON *et al*, *A framework for complex climate change risk assessment*, in 4 *One Earth*, 2021, p. 489 ss.
- NOTE, *Advances in attribution*, in 14 *Nature Climate Change*, 2024, p. 1108 ss.
- O. DESCAMPS, *Aux origines de la procédure sommaire: Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V. 11. 2)*, in Y. MAUSEN, O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 4. Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2014, p. 45 ss.
- O. FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, Torino, 2025
- O. SPIJKERS, *Public Interest Litigation Before Domestic Courts in The Netherlands on the Basis of International Law: Article 3:305a Dutch Civil Code*, in *EJIL: Talk!*, 2020, online
- P. ALVAZZI DEL FRATE, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, 2011
- P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, Roma-Bari, 1973
- P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, Napoli, 1973
- P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1909
- P. CALAMANDREI, *Diritto processuale e costume giudiziario* (1953), in ID., *Opere giuridiche, I, Problemi generali del diritto e del processo*, Napoli, 1965, p. 625 ss.
- P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936
- P. CALAMANDREI, *La relatività del concetto d'azione* (1939), in ID., *Opere giuridiche, I, Problemi generali del diritto e del processo*, Napoli, 1965, p. 427 ss.
- P. CALAMANDREI, *Processo attico e processo moderno*, in ID., *Opere giuridiche, IX, Esecuzione forzata e procedimenti speciali*, Napoli, 1983, p. 682 ss.

P. DE VILCHEZ MORAGUES, *Climate in Court. Defining State Obligations on Global Warming Through Domestic Climate Litigation*, Cheltenham, 2022

P. DEVLIN, *Judges and Lawmakers*, in 39 *The Modern Law Review*, 1976, p. 1 ss.

P. DEVLIN, *Judges, Government and Politics*, in 41 *The Modern Law Review*, 1978, p. 501 ss.

P. DIVISEK, *Climate Change Torts: American Electric Power v Connecticut*, in 7 *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 2011, p. 108 ss.

P. FEMIA, voce *Responsabilità civile e climate change litigation*, in *Enciclopedia del diritto, I Tematici*, VII, Milano, 2024, p. 847 ss.

P. FIORELLI, *Storia giuridica e storia linguistica*, in *Annali di storia del diritto*, I, 1957, p. 261 ss.

P. GIUDICI, B. ZUFFI, *The New Italian Regulation on Class Actions*, in B.T. FITZPATRICK, R.S. THOMAS (eds.), *The Cambridge Handbook of Class Actions. An International Survey*, Cambridge, 2021, p. 217 ss.

P. GROSSI, *Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXV (2006), p. 83 ss.

P. GROSSI, *Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, p. 1 ss.

P. GROSSI, in M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, 2020

P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995

P. GROSSI, *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, p. 607 ss., ora in ID., *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, 2017, p. 39 ss.

P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno* (2010), ora in ID., *Introduzione al Novecento Giuridico*, Roma-Bari, 2012, p. 3 ss.

P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020

P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000

P. LUFF, *Risk Regulation and Regulatory Litigation*, in 64 *Rutgers Law Review*, 2011, p. 173 ss.

P. MINNEROP, *Climate Causality: From Causation to Attribution*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 415 ss.

- P. PANNIA, *L'affaire "dikastocracy" nei Paesi Bassi: un test per gli equilibri istituzionali del Paese*, in *Federalismi*, 2020, p. 158 ss.
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020
- P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005
- P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972
- P. PERLINGIERI, *Salvatore Pugliatti ed il «principio di massima attuazione della Costituzione»*, in *Rassegna di diritto civile*, 1996, p. 807 ss.
- P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.
- P. SEMMELMAYER, *Climate Change and the German Law of Torts*, in *22 German Law Journal*, 2021, p. 1569 ss.
- P. STEIN, *Roman Law in European History*, Cambridge, 1999
- P. ZAMBRANA MORAL, *La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica*, Cizur Menor (Navarra), 2023, p. 83 ss.
- P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998
- P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2005
- P.C. FRUMHOFF, R. HEEDE, N. ORESKES, *The climate responsibilities of industrial carbon producers*, in *132 Climatic Change*, 2015, p. 157 ss.
- P.C. NEAL, *Baker v. Carr: Politics in Search of Law*, in *The Supreme Court Review*, 1962, p. 252 ss.
- P.D. WARREN, *Forced Migration after Paris Cop21: Evaluating the "Climate Change Displacement Coordination Facility"*, in *116 Columbia Law Review*, 2016, p. 2103 ss.
- P.G. MONATERI, A. SOMMA, *Il modello di civil law*, Torino, 2016
- P.G. MONATERI, *Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the "Western Legal Tradition"*, in *51 Hastings Law Journal*, 2000, p. 479 ss.
- P.G. MONATERI, *Gaio nero*, in P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA (a cura di), *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005
- P.H. WINFIELD, *Nuisance as a Tort*, in *4 The Cambridge Law Journal*, 1931, p. 189 ss.
- P.S. BERMAN, *The Globalization of Jurisdiction*, in *151 University of Pennsylvania Law Review*, 2002, p. 311 ss.

- P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, *Commentario del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi*, Vol. V, Parte II, Torino, 1863
- R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008
- R. FERRANTE, *Giusnaturalismo, illuminismi, codificazioni*, in AA.VV., *Tempi del diritto*, Torino, 2022, p. 181 ss.
- R. FERRANTE, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello ottonevicesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015
- R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, p. 2061 ss.
- R. GOLDSCHMIDT, *L'azione preventiva*, in *Rivista di diritto processuale*, 1959, p. 405 ss.
- R. HEEDE, *Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010*, in 122 *Climatic Change*, 2014, p. 229 ss.
- R. MARENGO, *La discrezionalità del giudice civile*, Torino, 1996
- R. MARES (ed.), *The UN guiding principles on business and human rights. Foundations and implementation*, Leiden, 2011
- R. PARDOLESI, *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): verso una direttiva abusata?*, in *Il Foro italiano*, 1994, c. 137 ss.
- R. PARDOLESI, *Clausole abusive, pardon vessatorie: verso l'attuazione di una direttiva abusata*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1995, p. 523 ss.
- R. POUND, *Comparative Law in Space and Time*, in 4 *The American Journal of Comparative Law*, 1955, p. 70 ss.
- R. SACCO, *Comparazione e conoscenza del dato giuridico positivo*, in ID. (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, p. 243 ss.
- R. SACCO, voce *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, II, Torino, 1988, p. 368 ss.
- R. SALEILLES, *Conception et objet de la science du droit comparé*, in *Bulletin de la Société de Législation Comparée*, 1900, p. 383 ss.
- R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, online, 2024

- R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, in *Rivista di diritto processuale*, 2024, p. 331 ss.
- R. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977
- R. VERSTEEG, *Law in Ancient Egypt*, Durham, 2002
- R. V. JHERING, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, trad. it., Milano, 1855
- R.F. STUART-SMITH, F.E.L. OTTO, A.I. SAAD *et al*, *Filling the evidentiary gap in climate litigation*, in 11 *Nature Climate Change*, 2021, p. 651 ss.
- R.J. LAZARUS, *Judging Environmental Law*, in 18 *Tulane Environmental Law Journal*, 2004, p. 201 ss.
- R.M. UNGER, *Legal Analysis as Institutional Imagination*, in 59 *The Modern Law Review*, 1996, p. 1 ss.
- R.S. ABATE, *Standing*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 105 ss.
- S. BAGNI, *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti*, in *DPCE online*, 2023, p. 153 ss.
- S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 2014, p. 25 ss.
- S. BORRÀS-PENTINAT, *Rights of Nature*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (eds.), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge, 2025, p. 275 ss.
- S. BRUNO, M. MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell, High Court of Justice 12 maggio 2023 (Nota a Alta corte di giustizia di Londra 12 maggio 2023)*, in *Il Foro italiano*, 2024, c. 45 ss.
- S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, 2009
- S. CHIARLONI, *Il nuovo articolo 140bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Analisi giuridica dell'Economia*, 2008, p. 107 ss.
- S. CHIARLONI, *Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo, XII, Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, Milano, 2004, p. VII ss.

- S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980
- S. DEVA, *Guiding principles on business and human rights: implications for companies*, in 9 *European Company Law*, 2012, p. 101 ss.
- S. GIANZANA, *Del sequestro giudiziario e conservativo*, Torino, 1876
- S. HAACK, *Evidence and Inquiry: Toward Reconstruction in Epistemology*, Oxford, 1993
- S. HAACK, *Federal Philosophy of Science: A Deconstruction – And a Reconstruction*, in 5 *New York University Journal of Law and Liberty*, 2010, p. 394 ss.
- S. HAACK, *Proving causation: The Holism of Warrant and the Atomism of Daubert*, in 4 *Journal of Health and Biomedical Law*, 2008, p. 253 ss.
- S. JASANOFF, *Science at the Bar. Law, Science and Technology in America*, Cambridge, 1995
- S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 898 ss.
- S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979
- S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964
- S. PUGLIATTI, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1949-1950, p. 190 ss.
- S. ROBINSON, S. SADAI, H. EVINS-MACKENZIE, *The expanding role of climate assessments as legal evidence*, in 15 *Nature Climate Change*, 2025, p. 1130 ss.
- S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007
- S. RODOTÀ, *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990
- S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi, Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974)*, Padova, 1976, p. 83 ss.
- S. SATTA, *A proposito dell'accertamento preventivo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1960, p. 1396 ss.
- S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937
- S. SATTA, voce *Codice di procedura civile*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, p. 279 ss.
- S. STEININGER, J. CAMILO HERRERA, *Travelling Courts and Strategic Visitation: A German Court went to Peru*, in *Verfassungsblog*, 2022, online

S. STORM, *Policies and practice in Denmark and Sweden*, in 23 *Journal of Consumer Studies & Home Economics*, 1999, p. 111 ss.

S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, p. 137 ss.

S. ZOURIDIS, *Judicial Politics in the Netherlands*, in S. DE LANGE et al (eds.), *The Oxford Handbook of Dutch Politics*, Oxford, 2024, p. 124 ss.

S.A.K. MWESIGWA, P.D. MUTESASIRA, *Climate Litigation as a Tool for Enforcing Rights of Nature and Environmental Rights by NGOs: Security for Costs and Costs Limitations in Uganda*, in 15 *Carbon & Climate Law Review*, 2021, p. 139 ss.

S.C. HICKS, *Comparative Law in Ancient Times: The Legal Process*, in 34 *The American Journal of Comparative Law*, 1986, p. 81 ss.

T. MARTINES, voce *Indirizzo politico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 134 ss.

T.T. ONIFADE, *‘State Greenwashing’: An Overlooked Phenomenon?*, in 37 *Journal of Environmental Law*, 2025, p. 185 ss.

T.W. MERRILL, *Global Warming as a Public Nuisance*, in 30 *Columbia Journal of Environmental Law*, 2005, p. 293 ss.

U. BECK, *Conditio humana. Il rischio nell’età globale*, trad. it., Roma-Bari, 2008

U. BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, 1986, trad. it., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000

U. BRECCIA, *Problema costituzionale e sistema privatistico*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1984, p. 687 ss.

U. MATTEI, voce *Immissioni*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, IX, Torino, 1993, p. 311 ss.

U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, X, *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI (1834)*, Milano, 2004, p. VII ss.

U. ROMAGNOLI, *Aspetti processuali dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, p. 1309 ss.

U. RUFFOLO (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021, p. 233 ss.

U. RUFFOLO (a cura di), *Clausole “vessatorie” e “abusiva”. Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore*, Milano, 1997

U. RUFFOLO, *Interessi collettivi (e diffusi), azione inibitoria collettiva e “misure idonee” correttive*, in ID. (a cura di), *Class action ed azione collettiva inibitoria*, Milano, 2021, p. 233 ss.

U. RUFFOLO, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985

U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002

U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930

U.E. PAOLI, *Studi sul processo attico*, Padova, 1933

V. ANDRIOLI, *Giustizia civile e inquinamento atmosferico*, in *Atti del convegno di Pontremoli (29-31 maggio 1975)*, in Quaderni della rivista *Impresa ambiente e pubblica amministrazione*, Milano, 1976, p. 39 ss., poi in ID., *Scritti giuridici*, Milano, 2007, p. 1913 ss.

V. ANSANELLI, *Comparazione e ricomparazione in tema di expert witness testimony*, in *Rivista di diritto processuale*, 2009, p. 713 ss.

V. ANSANELLI, *Il Case law giurisprudenziale statunitense in tema di prova scientifica. Una vicenda «formante»*, in *Politica del diritto*, 2020, p. 299 ss.

V. CAPUOZZO, *Riflessioni sul ruolo del potere giudiziario nel contrasto al cambiamento climatico: un'analisi comparativa*, in *Giustizia insieme, online*, 2025

V. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 2007, p. 63 ss.

V. CARNEVALE, *L'azione inibitoria in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, p. 1117 ss.

V. DENTI, «Flashes» *su accertamento e condanna*, in *Rivista di diritto processuale*, 1985, p. 255 ss.

V. DENTI, *A proposito di esecuzione forzata e politica del diritto*, in *Rivista di diritto processuale*, 1983, p. 130 ss.

V. DENTI, *Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale*, in G. ALPA, M. BESSONE, M. BONESCHI, P. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983

V. DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, in R. SACCO (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, p. 201 ss.

V. DENTI, *Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali*, in *Rivista di diritto processuale*, 1964, p. 64 ss.

- V. DENTI, *La tutela della riservatezza: profili processuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, p. 747 ss.
- V. DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971
- V. DENTI, *Prospettive costituzionali della giurisdizione*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Mandrioli*, I, Milano, 1995, p. 3 ss.
- V. DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 414 ss.
- V. DENTI, *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1986, p. 469 ss.
- V. DENTI, *Studi sul processo possessorio*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di Esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia*, XXX, Pavia, 1949, p. 139 ss.
- V. DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1984, p. 443 ss.
- V. DENTI, voce *Azione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 8 ss.
- V. DENTI, voce *Azione possessoria (diritto intermedio e moderno)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958, p. 98 ss.
- V. DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.
- V. HEYVAERT, *Governing Climate Change: Towards a New Paradigm for Risk Regulation*, in 74 *The Modern Law Review*, 2011, p. 817 ss.
- V. JACOMETTI, *Climate change law e climate change litigation tra diritto globale e diritto locale*, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di), *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo. Atti del VII Convegno Nazionale SIRD dedicato alla memoria di Rodolfo Sacco. Bologna, 13-15 ottobre 2022*, Bologna, 2023, p. 225 ss.
- V. KUMAR, W. FRANK, *Holding Private Emitters to Account for the Effects of Climate Change: Could a Case Like Lliuya Succeed under English Nuisance Laws?*, in 12 *Carbon & Climate Law Review*, 2018, p. 110 ss.
- V. PIANO MORTARI, voce *Glossatori*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Milano, 1970, p. 625 ss.
- V. VIGORITI, *Garanzie costituzionali del processo civile. Due process of law e art. 24 Cost.*, Milano, 1970
- V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979

V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra «contratti commerciali» e «contratti dei consumatori»)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, c. 57 ss.

V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, XIII, Torino, 1995, p. 430 ss.

W.L. PROSSER, *Private Action for Public Nuisance*, in 52 *Virginia Law Review*, 1966, p. 997 ss.